Al Prof. Giov. Scarpitti R
omaggio dell'autore
G. Agus

JAMES AGUET
Proprietario dell'ex-feudo di S. Felice Circeo
Consigliere dell'Istituto di fondi rustici, del Comitato agrario nazionale
della Società degli agricoltori italiani, ecc.

La terra ai contadini

Il passato, il presente e l'avvenire della proprietà in Italia

4° Migliaio.

ATHENAEUM
ROMA - MCMXX

ALLA MEMORIA VENERATA

DI

EDOARDO OTTAVI

AGRONOMO, LEGISLATORE, PUBBLICISTA ILLUSTRE,

QUESTO LIBRO CHE ISPIRASI

ANCHE ALLA COMPLESSA E INDIMENTICATA

OPERA SUA REVERENTE

DEDICA L'AUTORE

INDICE

CAPITOLO I.

Proemio: la genesi della proprietà

Qual è il principio sul quale, sin dalla sua origine, si basò la costituzione della proprietà e continua oggidì ancora a fondarsi? L'occupazione violenta del suolo.

Chi fu il primo essere che s'impossessò di una porzione di terra? Fu l'uomo il quale rinvenuto un albero portante frutta buone da mangiare, vi si accampò sotto e impedì con la forza ad altri di contrastargliene il possesso. Poi venne un Polifemo qualunque, il quale avendo addomesticato alcune pecore, per cibarsi del loro latte e della carne dei loro agnelli, recinse, onde procurar loro il voluto nutrimento, un terreno sul quale crescevano erbe succulenti per ricoverarle, indi s'impadronì di qualche caverna, mettendo a morte chi — al pari degl'incauti compagni di Ulisse — avesse avuto l'ardire d'introdurvisi. Più tardi, un individuo dotato di spirito d'osservazione essendosi accorto che nella terra smossa dal grugno dei cinghiali, un seme, apportatovi dal vento, nasceva e cresceva rigoglioso, ebbe la luminosa idea di imitare

tale esempio: con il ramo strappato da un albero, che gli serviva di difesa contro gli animali selvaggi e suoi congeneri, avrà smosso la crosta della terra e vi avrà immesso la semenza di qualche pianta commestibile. Al fine di assicurarsene l'incontestato possesso, egli avrà recinto con sassi il terreno lavorato, difendendolo poi, con la violenza, contro l'invasione dei suoi consimili. E così nacque il primo agricoltore, il Caino di cui le Sacre Scritture ci narrano che fu lavoratore della terra, mentre suo fratello Abele fu pastore di pecore.

« Ora avvenne che (ved. Genesi IV) essendo essi ai campi, Caino si levò contro ad Abele e l'uccise ». Ecco in poche scultorie parole la descrizione del modo con cui la proprietà venne costituita: Abele, il pastore di pecore, come fanno ancora oggidì i suoi consimili, si sarà introdotto nella terra da Caino lavorata, e questi, per difendere la sua proprietà, uccise l'invasore. La storia della proprietà non è altro che l'occupazione violenta della terra da parte di chi intende coltivarla.

Allorquando il popolo d'Israele, uscito dall'Egitto, volle stabilirsi nel paese di Canaan, un dì occupato dal suo capostirpe Abramo, trovò questa contrada in possesso di una fitta popolazione: allora la conquistò colla violenza, annientandone gli abitanti.

Nel libro di Giosuè cap. X leggiamo: « Giosuè « percosse tutto quel paese, la contrada del monte ed « il mezzodì della pianura e delle pendici dei monti, « insieme con tutti i re loro. Egli non ne lasciò alcuno « in vita, anzi distrusse ogni anima ».

Così le terre di Canaan entrarono, in virtù del *diritto d'occupazione*, in possesso del popolo d'Israele.

In seguito, tutti i popoli che invasero terre altrui ricorsero come gli Israeliti, alla violenza, ossia hanno praticato il diritto di occupazione. E questo è oggidì ancora in vigore.

Allorquando William Penn, il 16 settembre 1620 sbarcava con i suoi seguaci (i cosidetti Padri pellegrini) sulla costa atlantica del Nuovo Continente, per erigervi uno Stato basato sulla giustizia, egli trovò la terra occupata da una popolazione pacifica, con la quale quel sant'uomo visse in perfetta armonia. Nella costituzione ch'egli largiva allo Stato da lui fondato (che porta il nome suo), era formalmente proibito di spandere una sola goccia di sangue indiano. Ma poche diecine d'anni dopo la di lui morte, sotto il flusso degli emigranti che occupavano la terra per lavorarla, non rimaneva più nello Stato della Pensilvania un pelle-rossa: Caino avèva ucciso Abele; e questo si ripeteva ovunque.

I disgraziati aborigeni vennero di Stato in Stato cacciati dalla loro terra, per finire coll'essere oggidì relegati negli estremi lembi del Far-West. Così gli ultimi discendenti di tribù un dì fiorenti, si trovano ora confinati in poche riserve, come l'auerochs lo è nelle foreste della Lituania, e gli stambecchi nelle proprietà reali della Valle d'Aosta.

Tutta la colonizzazione del continente nero dal Mediterraneo fino all'estrema punta del Capo di Buona Speranza, è pure basata sull'*occupazione violenta della terra*. Pochi anni fa i giornali inglesi contenevano ancora vivaci proteste contro gli orrori commessi dai coloni europei nel Congo e nelle colonie portoghesi.

E dopo quanto ho esposto, dobbiamo riconoscere

che Proudhon dichiarando che « la proprietà è un furto » non aveva completamente torto.

Il Morelli, altro forte pensatore, lasciò scritto: « La propriété est la cause générale et prédominante de tous les désordres ». Anche costui ha ragione. Il desiderio di acquistare « della proprietà », desiderio radicato nell'uomo, sarà in avvenire — come lo fu nel passato — fonte di disordini, se la società non saprà adottare le volute misure per soddisfarlo.

Gli abitanti delle campagne reclamanti il possesso della terra devono essere contentati. Suggerire il modo migliore per risolvere questo problema è il fine che mi propongo col presente mio scritto.

Prima però di esporre le misure da prendersi, ritengo utile di tracciare la storia della costituzione della proprietà sotto le varie sue forme, e di esaminare poi qual'è quella che oggi più confà allo stato attuale della società, e che per conseguenza potrà meglio soddisfare le nostre popolazioni rurali.

Ma anzitutto sarà opportuno indicare quali sono e quali debbono essere i diritti del possessore di terra. I giureconsulti romani, i cui principî formano la base del nostro diritto, dichiararono che la proprietà si compone di tre elementi:

1° il *jus utendi*, ossia il diritto di usare della cosa e di ritrarne il genere di utilità che essa comporta;

2° il *jus fruendi*, ossia il diritto di percepirne i frutti che rinascono periodicamente;

3° il *jus abutendi*, ossia il diritto di disporre della cosa, alienandola e anche deteriorandola, magari distruggendola.

Ora i principii moderni non possono più permettere l'integrale esercizio del *jus abutendi* della terra. Il diritto di alienarla deve rimanere al suo proprietario, ma non quello di distruggerla, e nemmeno di deteriorarla.

Il *jus utendi* poi dovrà essere esercitato in modo da ritirare dalla terra *il maggior utile possibile*. Justus Liebig, il creatore dell'agricoltura scientifica, lasciò scritto: «L'agricoltura è un modo di sfruttare il terreno, che ha per oggetto principale di produrre, nelle condizioni più vantaggiose, *il maximum di sostanze o di organi vegetali utili all'economia domestica od all'industria*».

Basandomi su tale affermazione, dichiaro che a chi non saprà, o non sarà in grado di esercitare in tal modo il *jus utendi*, l'uso della terra della quale ha il possesso deve essere tolto, per esser concesso a chi potrà ricavarne il maggior profitto possibile. E questo principio dovrà essere applicato, senza partigianeria, tanto ai grandi come ai piccoli detentori di terre.

Capitolo II.

Storia della proprietà.

PREMESSA.

Premetto anzitutto ch'io non ho in animo di presentare qui un'opera di erudizione; il mio lavoro avrà semplicemente carattere agricolo sociale. La succinta esposizione che mi accingo a fare della storia della proprietà della terra presso i Greci, Romani, Israeliti, Egizi e Germani — ossia presso i popoli le di cui idee e leggi formarono la mentalità e la civiltà nostre — ha unicamente per scopo di dimostrare come, « nihil sub sole novum », noi possiamo trovare nell'insegnamento del passato la forma che meglio si addice per procurare, come lo esige l'interesse della società, « la terra ai contadini » ; e come ciò deve e può essere ottenuto con mezzi legali, senza sconvolgere e danneggiare lo stato attuale dell'organizzazione sociale.

Capitolo III.

Storia della piccola proprietà.

a) *La piccola proprietà presso gli Ariani.*

Un fatto dei più importanti, che distingue l'uomo dagli animali, è il suo rispetto verso le spoglie mortali del suo simile. Mentre l'animale, a qualunque specie appartenga, suole abbandonare alla propria sorte il corpo dei suoi congeneri, l'uomo fin dai tempi più remoti ha venerato quello dei suoi consimili, confidandolo pietosamente alla madre terra, ovvero esponendolo al fuoco purificatore.

Questo elevato sentimento fece nascere presso i popoli di stirpe ariana il culto degli antenati (1), che costituì presso gl'Indiani, i Greci ed i popoli che formarono la società romana, la base della famiglia, e fu la ragione prima della costituzione della proprietà individuale.

(1) Il rispetto degli antenati, se oggi è poco praticato dalla popolazione nostra, rimane tuttavia come un sentimento latente nell'anima del popolino romano. Infatti l'insulto più atroce che si possa fare al medesimo, è di rivolgergli il dispregiativo « mortacci tuoi! ».

Per quanto risaliamo nella storia della razza indo-europea — della quale le popolazioni greche ed italiche sono rami — vediamo che questa non ha mai ritenuto che, dopo la sua breve terrestre esistenza, tutto fosse finito per l'uomo. Le più antiche generazioni, assai prima che esistessero dei filosofi, credevano ad una seconda vita. Esse per conseguenza consideravano la morte, non come una dissoluzione dell'essere umano, ma come un semplice cambiamento di esistenza. Da questa credenza nacque il culto dei morti, che troviamo presso gli Elleni, i Latini, i Sabini, gli Etruschi, e prima ancora presso gli Ariani dell'India.

Gli inni del Rig-Veda ne fanno menzione, ed il libro delle leggi di Manù designa questo culto come il più antico che gli uomini abbiano praticato.

Virgilio, il quale descrive sempre con somma precisione e scrupolo le cerimonie religiose, termina il racconto dei funerali di Polidoro con queste parole: «Richiudiamo l'anima nella sua tomba». Ritroviamo l'identica espressione negli scritti di Ovidio e di Plinio. Anche quando l'uso di bruciare i corpi umani venne stabilito, si continuò a ritenere che i morti seguitassero a vivere sotto terra.

Questa credenza era talmente inveterata che, con il morto, venivano sepolti gli oggetti di cui egli abbisognava: vestiti, vasi ed armi. Sulle tombe spargevasi del vino, per estinguere la sua sete, ed alimenti per calmare la sua fame. Venivano immolati cavalli e schiavi, affinchè il morto ne potesse usare come durante la sua terrestre esistenza. Dopo la presa di Troia, ogni capo greco, ritornando al paese suo, conduceva

seco la sua bella captiva: Achille, che giace sotto terra, reclama lui pure la sua, e Polissene gli viene immolata. Nelle Indie, ancora pochi anni fa, le vedove dovevano salire sul rogo del proprio consorte affinchè il medesimo potesse continuare nell'altra vita la consueta esistenza famigliare.

Il sentimento dell'importanza della sepoltura e delle relative funzioni era così inveterato nell'anima del popolo romano, che il corpo di Caligola essendo stato seppellito senza l'adempimento delle prescritte cerimonie funebri, la sua anima — a quanto narra Svetonio — rimaneva vagante ed appariva ai viventi; e ciò fino a che il suo corpo, tolto dalla terra, non fu sepolto secondo i riti. Gli antichi temevano assai meno la morte che non la privazione di regòlare sepoltura.

Infatti, Ettore supplica il vincitore suo, non di concedergli la vita, ma di restituire il suo corpo al di lui padre, affinchè questi possa accordargli gli onori del rogo.

Ritenendo che l'essere, il quale viveva sotto terra, continuasse il genere di esistenza da lui praticato durante la sua vita, i superstiti credevano quindi che al medesimo occorresse nutrimento; perciò a giorni stabiliti portavasi del cibo su ogni tomba.

E non si trattava di una semplice commemorazione, come alcuni lo ritengono; le vivande erano realmente destinate ai morti, tant'è vero che il latte e il vino venivano sparsi sulla terra della tomba; e quando poi una vittima veniva immolata, le carni sue erano bruciate affinchè nessun essere vivo potesse approfittarne. La famiglia intera assisteva a queste cerimonie, ma senza mai assaggiare alcuna delle vivande offerte.

Queste antiche credenze erano cotanto inveterate che esse sopravvissero per lunghi anni, cosicchè Tertulliano le combattè come un resto di paganesimo.

Tali convinzioni diedero così luogo alla fissazione di regole ben definite. Dal momento che ai morti si offriva del cibo, venne naturalmente ritenuto un dovere di adempire regolarmente a questa funzione. Per ciò presso i Greci, sul fronte di ogni tomba esisteva un posto destinato all'immolazione delle vittime; e quelle romane possedevano la « culina », ossia una cucina riservata esclusivamente alla preparazione dei cibi per i defunti.

L'indiano pure offriva un pasto ai suoi *mani*, designato col nome di « sraddha ».

L'Indiano, il Greco ed i popoli italici consideravano i morti come esseri divini, godenti di una esistenza felice purchè ai medesimi fossero recati i pasti prestabiliti. Se questi cessavano, le anime uscivano dalle loro tombe ed erravano senza posa per il mondo. Per conseguenza il morto negletto diventava un essere malefico: quello onorato, una divinità tutelare.

Le anime divinizzate erano dai Greci chiamate Eroi o Demoni; dai Latini Manes, Lari, ovvero Genii.

La religione dei morti è la più antica che abbia esistito. L'uomo, prima di adorare Indra ovvero Zeus(1),

(1) Il culto di Giove, Giunone, Minerva e delle numerose divinità personificanti le forze della natura, che i Greci ed i Romani adoravano, nacque assai più tardi. Questi popoli non si elevarono però mai, come gl' Israeliti al concetto di un unico reggitore del mondo, tant'è vero che ogni Città aveva, in proprio, una divinità: Roma aveva la sua Giunone, Veii un'altra, e Lavinium una terza, come oggi, ancora, in Italia, varie città hanno la loro speciale Madonna.

adorava i morti, che gli ispiravano paura ed ai quali perciò indirizzava le sue preghiere. Sembra che tale sia stata l'origine del sentimento religioso di questa razza (1). La casa di ogni Greco o Romano conteneva un altare, sul quale trovavansi sempre ceneri e carboni accesi. Mantenere il fuoco sacro era imprescindibile obbligo del capo di famiglia. La preghiera al Dio (chiunque fosse) doveva sempre essere preceduta da quella al sacro focolare. In Olimpia il primo sacrifizio offerto dalla Grecia riunita era per il focolare, il secondo per Zeus. Così a Roma adoravasi anzitutto Vesta, la quale precisamente rappresenta il Sacro focolare.

Nei tempi antichi, i morti venivano sepolti nella dimora dei vivi. Perciò il culto dei lari praticavasi nelle proprie abitazioni; quindi è da ritenersi che il focolare domestico fosse in origine il simbolo del culto dei morti, e che il fuoco sacro che vi era mantenuto fosse destinato ad onorare gli antenati. Ogni famiglia aveva la sua tomba, in cui i morti venivano sepolti, uno dopo l'altro, sempre insieme. Nessun estraneo vi era mai ammesso. Quando poi la tomba non potè più essere contenuta nell'ambito dell'abitazione, essa venne costruita in vicinanza immediata, affinchè — come leggiamo nell' «Elena» di Euripide — i figli entrando ed uscendo dalla loro dimora incontrassero ogni volta i loro padri e potessero indirizzar loro una invocazione.

Il fuoco sacro, così intimamente associato al culto dei morti, aveva per carattere essenziale di appartenere in proprio ad ogni famiglia. Il medesimo rappre-

---

(1) FUSTEL DE COULANGE, *La Cité Antique*.

sentava gli antenati, costituiva la provvidenza della famiglia, e quindi non aveva nulla di comune con il fuoco di un'altra famiglia, che rappresentava un'altra provvidenza.

La religione tutta era rinchiusa nell'ambito della casa famigliare, il cui culto era cosa propria, e quindi non era pubblico.

Fu la necessità assoluta che ogni famiglia possedesse la tomba per i propri morti ed il sito occorrente al focolare indispensabile per adorarli, che costituì presso i popoli di stirpe ariana, ossia i Greci ed i Romani, l'origine della proprietà individuale della terra.

Come ho esposto al capitolo I, la terra in origine non apparteneva a nessuno, e divenne proprietà di chi seppe impossessarsene.

Presso gli antichi Germani, la proprietà individuale della terra non esistette. Ogni anno la tribù assegnava a ciascuno dei suoi membri un appezzamento da coltivare, che gli veniva cambiato l'anno seguente (1). Il Germano era proprietario del raccolto, ma non lo era della terra. E questo sistema vige oggi ancora presso parte dei popoli semitici e slavi (2).

---

(1) TACITO, *Germania,* L. 26: « Agri pro numero cultorum ab universis (vices) occupantur; quos mox inter se secundum dignationem partiuntur; facilitatem partiendi camporum spatia praestant. Arva per annos mutant, et superest ager. Nec enim cum ubertate et amplitudine soli labori contendunt, ut pomaria conserant, et prata separent et hortos rigent: sola terrae seges imperatur... ».

(1) Nell'Italia settentrionale abbiamo oggi ancora alcuni esempi di proprietà collettive (ne discorrerò al cap. VI). Non se ne conosce l'origine; probabilmente esse datano dall'epoca in cui i popoli germanici occuparono queste regioni.

Al contrario, le popolazioni della Grecia e dell'Italia, fin dai tempi più remoti, praticarono *la proprietà individuale.* L'idea della proprietà privata era nella religione stessa. Ogni famiglia possedeva il proprio focolare e la tomba dei suoi antenati, e nessun estraneo poteva partecipare alle funzioni religiose relative; quindi il suolo sul quale questi venivano eretti doveva appartenere in modo assoluto alle singole famiglie, e perciò al medesimo veniva perfino attribuito un carattere sacro.

Ogni famiglia possedeva in proprio un appezzamento di terra (chiamato *heredium* presso i Latini), il quale comprendeva i campi per la coltivazione del grano ed i pascoli per il bestiame occorrente al mantenimento suo. Nel mezzo della proprietà veniva edificata l'abitazione con il sacro focolare e la tomba degli antenati. Il recinto della proprietà aveva perfino un carattere sacro, tant'è vero che i «termini», collocati per fissarne i limiti, vennero in seguito venerati come una divinità.

La proprietà privata fu dunque una istituzione della quale la religione domestica non poteva fare a meno; e perciò il suolo in cui riposavano i morti, e sul quale trovavasi il focolare occorrente per venerarli, fu considerato come inalienabile.

Sappiamo che le leggi di Sparta, Leucade e di altre città greche vietano in modo assoluto la vendita della terra; e quando più tardi Solone l'autorizzava, costui decretava però che il venditore avesse da perdere per questo fatto i suoi diritti di cittadino.

Simili leggi non devono sorprenderci, perchè la terra non era considerata come appartenente all'uomo,

ma bensì alla famiglia, alla quale era indispensabile per la celebrazione del culto agli antenati divinizzati.

Il primogenito — così dichiaravano gli antichi ariani — è stato concepito per l'adempimento dei doveri verso gli antenati; gli altri figli sono nati dall'amore. Ad esso per conseguenza spetta di presiedere a tutte le cerimonie del culto domestico; e per tal fatto il continuatore del detto culto diventava il capo religioso della famiglia.

Le leggi di Manù dichiaravano : « Il primogenito prende possesso del patrimonio intero; i suoi fratelli vivono sotto la sua autorità come vivevano sotto quella del padre ».

Il diritto greco essendo nato da identiche credenze religiose, era naturale che ugualmente adottasse la primogenitura. E questo deve esser stato anche il sistema vigente presso le antiche popolazioni italiche. Dico « deve esser stato », perchè le leggi che regolavano il diritto romano prima di quelle promulgate dai decemviri (Dodici Tavole) non ci sono note. Senza l'istituzione della primogenitura non sarebbe però possibile di rendersi ragione della *gens* romana e di quella sabina. Come spiegare infatti che una famiglia quale la Claudia potesse raggiungere la cifra di diverse migliaia di persone libere, e quella Fabia levare alcune centinaia di combattenti, tutti patrizi, se il diritto di primogenitura non avesse mantenuto compatte per lunghe generazioni queste due famiglie ? Un tale stato di cose non era in fondo che il godimento in comune dei beni famigliari, sotto la preeminenza del primogenito. L' indivisibilità del patrimonio era conseguenza della indivisibilità della famiglia.

Questa situazione perdurò indisturbata per lunghi secoli, ossia fintantochè i discendenti del medesimo capo-stirpe costituenti una *gens* vissero, insieme ai propri servitori (chiamati *thetes* dai Greci e «clienti» dagli antichi Romani) tranquillamente sul proprio fondo sotto la direzione del primogenito, ossia del *pater familias*; ma allorquando le città (che in origine non erano altro se non la creazione di confederazioni di famiglie e di tribù per la celebrazione di un culto comune) vennero edificate ed il *pater familias*, per adempiere a funzioni sacerdotali e di magistratura, vi trasferì la propria residenza, allora questa unità non resse più. Anzitutto nella *gens* si formarono dei rami cadetti, insofferenti dell'autorità del pater (patrone), i quali richiesero la divisione del patrimonio comune; poi i clienti trasferitisi nella città si resero indipendenti dalla primitiva autorità.

Infine attorno alle città si stabilirono delle popolazioni che nulla avevano di comune con le *gentes* che le avevano fondate e che detenevano la terra; la cosidetta «plebe».

La storia della Grecia, per lunghi secoli, è rap-rappresentata principalmente dalla lotta della plebe contro la *gens* patrizia, designata sotto il nome di «aristocrazia». I plebei reclamano il possesso di terra ed i diritti politici che ne derivano. Dopo alcuni secoli essi vincono dappertutto; e così vediamo in ogni statarello greco apparire poco a poco *la piccola proprietà*.

La terra, nell'Attico, alla fine del quinto secolo, era cotanto divisa, che in questo minuscolo territorio esistevano oltre a dodici mila cittadini proprietari di terra.

A Roma, la plebe abitava prima l'asilo del Palatino, poi l'Aventino. I patrizi la disprezzavano altezzosamente, rimproverandole di non avere antenati e perciò di non praticare culto veruno.

In origine, l'*ager romanus* fu diviso fra le *gentes*, le tribù e le curie; e siccome la plebe non apparteneva a nessuno di questi raggruppamenti essa non ricevette terra alcuna. I plebei, crescendo in numero, ne rivendicarono allora il possesso, che l'aristocrazia rifiutava di accordare.

L'autorità dei re, i quali altro non erano se non il « pontefice massimo » della città con funzioni di giudice supremo e di comandante dei cittadini in tempo di guerra, era aspramente combattuta dai capi delle famiglie patrizie formanti il Senato. I re fondarono quindi la loro autorità sopra il popolo. La storia dei sette Re di Roma non è che la storia di questa lunga lotta: Romolo facendosi amare dalle classi inferiori venne assassinato in un'assemblea del senato. Se Numa muore di morte naturale, è perchè egli si occupa soltanto delle sue funzioni religiose. Ma il terzo re, Tullio Ostilio, appoggiandosi sui plebei, ai quali distribuisce delle terre le cui rendite erano destinate a provvedere alle spese dei sacrifizi, muore come Romolo di morte violenta.

Tale è pure, per le identiche ragioni, la sorte del quinto re, Tarquinio: per aver distribuito delle terre alle classi inferiori (misconoscendo l'antico principio della proprietà) egli viene sgozzato sui gradini del Senato.

L'ultimo re, il secondo Tarquinio, fu esiliato, e le funzioni politiche dei re definitivamente abolite. Il Se-

nato, composto soltanto di patrizi, ossia dei capi delle *gentes*, che si facevano chiamare « rex » (1), rimane allora sovrano assoluto dello Stato romano.

Coll'andar del tempo però i patrizi non vollero, o non poterono mantenere l'integrità dei loro possessi territoriali.

Il padre deve aver ottenuto la facoltà di dare alcune porzioni di patrimonio ai figli cadetti. Quando ciò abbia cominciato ad effettuarsi lo ignoriamo, perchè non conosciamo il diritto romano anteriore alla promulgazione delle Dodici Tavole. Ora queste leggi lasciavano solo alla tomba il carattere d'inalienabilità; i terreni circostanti erano affrancati di ogni vincolo, salvo una servitù di passaggio a favore degli antichi proprietari, per permettere loro di adempiere alle cerimonie del culto famigliare.

Un altro cambiamento operavasi quasi contemporaneamente: al cliente che prima viveva nella dimora del patrone, coltivando insieme a lui la terra a pro della famiglia di lui, viene assegnato un appezzamento di terra ch'egli coltiva a vantaggio proprio contro una

---

(1) Anche i pater familias greci portavano un titolo pomposo, che in latino traducevasi in « rex » e che non poteva comprendere la potenza politica che oggidì accompagna questo nome. La prova ne è che, come leggiamo nell'Odissea, Itaca, isola minuscola, comprendeva un gran numero di re, i quali dovevano essere semplicemente i capi delle famiglie proprietarie della terra.

Ulisse designato come il re supremo, non poteva avere altra prerogativa che quella di presiedere le loro adunanze, perchè, quando tornato in patria egli uccide alcuni di essi, i loro servi prendono le armi per sostenere una lotta accanita contro di lui, cosa che Omero trova naturale.

prestabilita corrisposta. Tuttavia questo campo, sul quale ormai il medesimo trascorreva la propria esistenza, non era sua. Ch'egli desiderasse di diventarne il padrone era cosa ben naturale, ed egli l'ottenne con successivi svolgimenti, di cui per brevità ometto l'esposizione. Per tal modo l'antica proprietà inalienabile della *gens* si trasformò gradatamente in piccole proprietà assolutamente individuali.

Poi venne la volta della plebe. Servio Tullio le aveva già assegnato della terra, prelevata non sull'*ager romanus* ma su terre prese al nemico, fatto considerato dal patriziato come una mostruosità e che costò la vita a questo re innovatore. Perciò, dopo la sua morte, vennero abolite le sue leggi in favore della plebe, alla quale furono ritolte le terre da lui elargitele. Allora la plebe, che in queste condizioni non poteva più vivere nell'alma città, l'abbandonò, ritirandosi sul Monte Sacro, fuori dei limiti dell'*ager romanus*.

Ciò che succedette in appresso è noto a tutti: Il patriziato, minacciato di veder Roma rimanere quasi priva di abitanti e sopratutto di soldati, fu obbligato a fare delle concessioni che, coll'andar degli anni, divennero sempre più importanti, dimodochè allorquando i Decenviri (446 av. Cr.) stabilirono il loro codice, questo riconosceva identico diritto alla proprietà ai plebei come ai patrizi.

b) La piccola proprietà presso gli Israeliti.

I Semiti non ebbero nulla di comune con i popoli di razza ariana (Indiani, Greci e Romani); perciò non troviamo presso di loro nè il culto degli antenati nè

quello di divinità personificanti le forze della natura. I loro sentimenti religiosi si inalzarono a concezioni assai più elevate. Essi sin dai tempi più remoti credettero in un Dio unico, onnipotente, creatore del cielo e della terra, amante e beneficante chi lo avesse adorato. Questa sublime concezione non è stata, come molti ritengono, una creazione propria di Abramo, il fondatore della stirpe israelitica. No, altri contemporaneamente dividevano questa fede. Infatti al capitolo XIV della Genesi leggiamo che il Melchisedec, re di Salem, « *sacerdote* dell'Iddio Altissimo » benediva Abramo dopo una lotta da questi sostenuta contro vari re di Canaan (1).

La grande superiorità morale e sociale raggiunta dagli Israeliti su tutti i popoli che li circondavano è dovuta a Mosè, genio impareggiabile, il quale diede alla religione, alla morale ed anche al diritto comune (compreso l'esercizio della proprietà) delle regole così perfette che i discendenti di Abramo poterono mantenere intatta la loro unità sociale e la loro eccelsa dottrina, la quale poi, trasformata da Gesù Cristo, da esclusiva religione di una nazione quale era, divenne religione del genere umano. I popoli di stirpe latina devono esser grati agli Israeliti per aver legato al mondo questa sublime religione, la quale non è una concezione egoistica come quella che i loro antenati praticavano, ma una dottrina basata sull'amore del prossimo ed il sentimento della giustizia da rendersi a tutti.

---

(1) Notiamo che questo paese, come la Grecia, possedeva u n numero infinito di re.

Se però la concezione religiosa dei popoli semitici nulla ha di comune con quella degli Ariani, vediamo tuttavia che l'esercizio della proprietà viene da principio praticata in modo assai consimile.

Abramo avendo lasciato, insieme con Lot figlio di suo fratello, la nativa terra di Ur de' Caldei (probabilmente per procurare al suo bestiame accresciutosi in numero una più adeguata pastura) si stabilisce nella pianura di Canaan, la quale in quell'epoca sembra essere stata una specie di *res nullius,* poichè entrambi poterono liberamente stabilirvisi con le proprie famiglie, i servitori, le pecore ed i buoi, senza che nessuno vi si opponesse.

Tuttavia se, come vediamo, la detta pianura (probabilmente disabitata per le medesime ragioni che anche oggidì rendono inabitabili alcuni territori italiani) non apparteneva a nessuno, la piccola proprietà esisteva però già sulle colline e montagne circostanti. Infatti Sara, moglie di Abramo, essendo deceduta, costui acquistava da Efron Hitteo il campo di Macpela, presso Hebron, per il prezzo di 400 sicli d'argento, per darle onorata sepoltura in una spelonca che ivi si trovava. E questo campo rimase in proprietà non solo di Abramo, il quale vi fu sepolto, ma ancora dei suoi discendenti. Infatti, leggiamo che allorquando Giacobbe morì in Egitto, Giuseppe suo figlio ne fece imbalsamare il corpo e si recò a seppellirlo nel campo di Macpela.

Ciò osservato, notiamo come Abramo, al pari di un *pater familias* greco od italico, segue anche lui la regola della primogenitura: sebbene da Chetura sua seconda moglie avesse avuto ancora sei figli, egli donò tutto il suo avere ad Isacco suo primogenito.

Non esporrò qui la storia dei discendenti di costui, i quali com'è noto a tutti, abbandonarono il loro paese per andare a stabilirsi nella terra dei Faraoni. Ricorderò soltanto che essi, sotto la guida di Mosè, lasciarono l'Egitto per ritornare nella contrada già occupata dai loro antenati, il paese di Canaan, che conquistarono con la violenza. Impossessatisi, dopo lunga lotta, delle sue terre, queste vennero allora ripartite fra le loro 12 tribù, secondo norme che Mosè, prima di morire, aveva opportunamente stabilite:

« E spartite la possessione del paese a sorte, se« condo le vostre nazioni; a quelle che sono in mag« gior numero, date maggior possessione, e minore a « quelle che sono in minor numero; in qualunque « luogo la sorte d'alcuna gli sarà scaduta, quello sia « suo; spartitevi la possessione del paese per le vo« stre tribù paterne », leggesi al versetto 54 del capitolo XXXIII del libro dei Numeri.

Nel capitolo seguente dello stesso libro, troviamo che Mosè aveva lasciato al sacerdote Eleazaro ed al condottiere Giosuè l'incarico di effettuare tale ripartizione coll'aiuto di un capo di ciascuna delle 12 tribù.

Fatto poi di notevole importanza da osservare è che Mosè riconobbe anche alla donna il diritto di possedere la terra. Essendo Selofad, della tribù di Manassè, morto senza figli maschi, le sue 5 figliole reclamarono presso Mosè la loro parte di eredità; e questi riconoscendo giusta la loro domanda, dichiarava di trasportare in esse la possessione del padre loro. E in quell'occasione stabiliva la seguente massima:

« Quando alcuno sarà morto senza figliuol maschio, « trasportate l'eredità di esso nella sua figliola. E

«.s'egli non ha figliuola, date la sua eredità ai suoi « fratelli. E se non ha fratelli, date la sua eredità ai «fratelli di suo padre. E se non vi sono fratelli di « suo padre, date la sua eredità al suo prossimo carnal « parente che sia della sua famiglia; ed egli la pos- « segga » (Libro dei Numeri XXVII). Mosè insomma fissò per il popolo d'Israele il diritto di successione nel mondo adottato circa 30 secoli dopo dal codice di Napoleone, e in seguito pure da quello italiano.

Osserveremo qui che, mentre i Greci ed i Romani come pure i popoli di razza e di educazione germanica, accordavano il possesso della terra soltanto ai figliuoli maschi e per lungo tempo, (come oggidì praticasi ancora in Inghilterra per i beni nobili) unicamente al capo-stirpe, Mosè con lo stabilire il diritto di successione suindicato che concedeva alla donna quello di possedere la terra, *istituiva per primo il regime della piccola proprietà individuale.*

Noto ancora e mi riservo di ritornare su quest'argomento, che l'idea di creare un demanio da appartenere collettivamente al Popolo d'Israele non venne in mente a quest'insigne legislatore, nè ad alcuno dei suoi successori.

Mosè volle *la proprietà individuale della terra*, e *volle che appartenesse* — fatto importante a notarsi — *unicamente a chi fosse in grado di lavorarla personalmente.* Infatti ai discendenti di Levi, ai quali fu devoluta l'applicazione della legge (la quale comprendeva funzioni religiose ed amministrative), non vennero attribuite terre da coltivare.

« Comanda ai figliuoli d'Israele — ordinava Mosè — «che diano delle possessioni delle loro eredità ai Le-

« viti, delle città da abitare, ed anche i contorni di esse « città. Abbiano adunque le città per abitarvi e i con- « torni di esse per il loro bestiame ».

Poi Mosè fissava l'importanza dei contorni delle città, ciascuno in mille cubiti d'ogni intorno, dalle mura delle città in fuori (Libro dei Numeri XXXV).

Il possedere del bestiame era cosa indispensabile sia per l'alimentazione propria, sia per le varie offerte da fare al sommo Dio in occasione della celebrazione di cerimonie religiose ; perciò ai Leviti venne accordata la terra necessaria per il mantenimento del bestiame. Ma terre da semina non vennero loro attribuite, perchè le loro funzioni non avrebbero loro consentito di lavorarle. Essi personalmente ne avrebbero per conseguenza conceduto l'uso ad altri, contro retribuzione, fatto che evidentemente Mosè non voleva che avesse luogo. Per tal modo egli stabiliva che la terra dovesse essere di chi la lavorava, proclamando così per primo il principio della « terra ai contadini ».

Altra importantissima osservazione:

Oltre ad attribuire la terra a chi la lavorava, Mosè proclamava *il principio dell'inalienabilità della medesima.* Infatti nel libro del Levitico, XXVII, v. 24, leggiamo:

« Nell'anno del Giubbileo ritorni il campo a colui « da chi esso l'avrà comprato a colui di cui sarà la « proprietà del terreno », e nel capitolo XXV, v. 15, quanto segue:

« Compra dal tuo prossimo (la terra) a ragione « degli anni scorsi dopo il Giubbileo; egli facciati la « vendita a ragione degli anni della vendita. Secondo « che vi saranno più o meno anni, accresci o scema

«il prezzo di ciò che tu comprerai da lui, conciossia-
«chè egli ti venda un certo numero di rendite».

Con queste savie disposizioni, la vendita della terra non costituiva l'alienazione della medesima, ma un semplice atto di affitto con pagamento anticipato del corrispettivo.

Il Giubbileo celebravasi ogni 50 anni, dimodochè ogni 50 anni la terra ritornava nel possesso integrale del proprietario primitivo. Poi — altro punto notevole da rilevare — la *inalienabilità della terra era limitata unicamente alla proprietà rurale ed alle abitazioni costruite sulle medesime.*

Infatti veniva espressamente stabilito che allorquando alcuno aveva alienato una casa da abitare in città murata, il venditore aveva soltanto durante un anno intero il diritto di esercitarvi sopra il riscatto. Se in quello spazio di tempo egli non faceva uso di questa facoltà, la detta casa restava in proprio a colui che l'aveva comperata ed ai suoi di età in età perchè il Giubbileo non obbligava nè lui nè i suoi eredi a restituirla al venditore.

Vediamo che in tal modo la legge mosaica stabiliva l'inalienabilità delle quote di terra attribuite al popolo d'Israele, anticipando così di oltre 30 secoli quanto la legge francese sul *bien de famille insaisissable* e quella del *homestead* americano hanno di poi decretato nell'interesse degli umili. *Nihil sub sole novum!*

c) *La piccola proprietà presso gli Egizi.*

Giuseppe, figlio di Giacobbe, portato in Egitto dai mercanti ismaeliti, ai quali i suoi fratelli l'avevano ven-

duto, fu tolto dal carcere in cui gemeva, per venire a spiegare a Faraone i sogni che i suoi magi non avevano saputo interpretargli. Giuseppe pronosticò sette anni di grande abbondanza in tutto il paese, seguiti da sette anni di fame; e consigliò al re di farsi dare, nei sette anni di abbondanza, il quinto della rendita dell'Egitto, al fine di adunare la vettovaglia esuberante dei sette anni buoni, e conservarla per i sette anni di fame che seguirebbero.

Udito ciò, Faraone nominò Giuseppe a suo intendente generale e lo costituì sopra tutto il paese di Egitto. E così questi potè mettere in esecuzione i consigli datigli, ammassando grano in grandiosisissima quantità.

« Venuta la fame, Giuseppe aprì i granai e ven-
« dette il grano contro denari; e quando questi ven-
« nero a mancare, tutti gli Egizi vennero a Giuseppe
« dicendo: Dacci del pane; perchè morremmo noi da-
« vanti agli occhi tuoi per mancamento di denari!

« E Giuseppe disse: Datemi il vostro bestiame ed
« io vi darò del pane per lo vostro bestiame, se pure
« i danari sono mancanti.

« Ed essi menarono il loro bestiame a Giuseppe:
« e Giuseppe diede loro del pane per cavalli, e per
« gregge di pecore, e per armenti di buoi, e per asini.
« Così li sostentò di pane quell'anno per tutto il loro
« bestiame.

« E passato quell'anno, ritornarono l'anno seguente
« a lui, e gli dissero: Noi non possiamo celare il no-
« stro bisogno al mio Signore; ma i danari sono man-
« cati, e i nostri bestiami sono pervenuti al mio signore;
« e non ci resta nulla che il mio signore possa pi-
« gliare salvo i nostri corpi e le nostre terre.

« Perchè periremmo e noi e le nostre terre davanti « agli occhi tuoi? compera noi e le nostre terre, per « del pane; e noi e le nostre terre saremo servi a « Faraone; e dacci della semenza, acciocchè viviamo, « e non muoiamo, e che la terra non sia desolata.

« Giuseppe adunque *acquistò a Faraone tutte le « terre di Egitto;* perciocchè gli Egizi venderono cia- « scun la sua possessione, conciossiacchè la fame si « fosse aggravata sopra loro; e così le terre furono « acquistate a Faraone.

« E Giuseppe disse al popolo: Ecco io ho oggi « acquistati a Faraone e voi e le vostre terre; eccovi « della semenza: seminate la terra. E al tempo della « ricolta, voi darete il quinto di essa a Faraone, e le « altre quattro parti saranno vostre, per la sementa « dei campi, e per lo mangiar di voi e di coloro che « sono nelle vostre case, e per lo mangiar delle vo- « stre famiglie.

« Ed essi dissero: Tu ci hai scampata la vita; tro- « viamo pure grazia appo il mio signore, e siamo servi « a Faraone.

« E Giuseppe, per istatuto che dura infino ad oggi, « fece una imposta sopra le terre di Egitto, del quinto « della rendita, per Faraone; sol le terre de' sacerdoti « non furono di Faraone ».

Ho riportato integralmente, nella sua arcaica bellezza, il racconto che la Genesi (cap. XLVII) fa di questi gravi avvenimenti, dai quali risulta che in quella remota epoca esisteva in Egitto la *piccola proprietà individuale*, perchè tutti gli abitanti di questo paese, compresi i sacerdoti, possedevano allora delle terre, che cedettero a Faraone contro somministrazioni di grano.

Ciò che risulta inoltre è che Giuseppe non credette di ritenere per il suo re le terre acquistate, per costituire colle medesime delle grandi proprietà, ossia qualche demanio nazionale, ovvero collettività di lavoratori. No, con quello spirito di praticità che in seguito ha sempre contradistinto i discendenti della sua razza, egli volle *mantenere la piccola proprietà*, restituendo a tutti i lavoratori le proprie terre, imponendo loro però di dare a Faraone il quinto del raccolto. Insomma, molti secoli prima che i Romani sognassero di costituire l'enfiteusi, Giuseppe l'aveva già creata nell'Egitto.

Le terre erano la proprietà di Faraone, il quale però ne concedette l'utile dominio ai suoi sudditi, contro il canone del quinto.

CAPITOLO IV.

Storia della grande proprietà

Nel capitolo precedente vedemmo come le popolazioni della Grecia e dell'Italia, e così pure gl'Israeliti e gli Egizi, fin dai tempi più remoti praticarono la proprietà individuale.

A Roma, accanto ai possessi individuali, designati col nome di « heredium », esistevano terre che non erano state divise fra i cittadini e che costituivano il cosidetto « ager publicus ».

Esse comprendevano per la maggior parte boschi e pascoli, usati collettivamente dalla popolazione per l'esercizio della pastorizia, che in quell'epoca sopraffaceva ogni altra industria. Le città ed i municipii possedevano pure vaste distese di terreno, terre per la maggior parte incolte.

Per lungo tempo l'*heredium* fu inalienabile ; ma poi le leggi cambiarono, e gran parte della popolazione rurale, in seguito agli avvenimenti politici noti a tutti, vendeva le sue terre famigliari ai ricchi e veniva a stabilirsi nell'alma città. L'*ager publicus* spariva del

tutto sotto l'Impero, ed i suoi resti venivano assorbiti dal demanio dei Cesari, il quale si arricchiva inoltre di molte terre tolte dalle esazioni del fisco ai suoi primitivi proprietari. E così si formarono queste vaste estensioni di terre incolte, abbandonate dai loro antichi proprietari, la cui contemplazione strappava al grande statista Plinio l'angoscioso grido: « Latifundia perdidere Italiam et jam provincias! ».

Mentre, come più sopra ho rammentato, i Greci ed i Romani praticavano la proprietà individuale, per contro presso gli antichi Germani la proprietà della terra era indivisa. La tribù assegnava ogni anno ai suoi membri un appezzamento da coltivare, il quale l'anno seguente veniva loro cambiato. Il Germano era proprietario del raccolto, ma non lo era della terra che coltivava, la quale seguitava ad appartenere alla tribù. I capi di queste, dispensatori della terra, quando entrarono in contatto con i Romani, adottarono il principio della proprietà individuale, come era stabilito dalle leggi romane, e finirono col considerarsi come i veri proprietari del suolo delle tribù. In tal modo nacque la « grande proprietà ».

Quando poi a partire dal IX secolo i barbari invasero l'Impero Romano, là dove trovarono, come nelle Gallie e nel settentrione dell'Italia, organizzazioni municipali in grado di resister loro, essi le rispettarono, mantenendosi così la proprietà privata; ma nel mezzogiorno, ove le popolazioni erano scarse e deboli, i duci dei guerrieri conquistatori s'impossessarono della maggior parte delle terre, ripartendole fra i loro seguaci e costituendo così i feudi che in gran parte esistono tutt'ora ancora come unità colturali.

Altre circostanze contribuirono ancora a creare grandi proprietà feudali. Dopo lo sfacelo dell'Impero Romano, la forza sostituiva ovunque il diritto, il debole non trovava salvezza che unendosi al forte. I piccoli proprietari di terre furono spesso obbligati ad abdicare la loro indipendenza, per porsi sotto la protezione di un capo capace di difenderli. Essi riconoscevano costui come « padrone » e, in compenso della protezione accordata loro, s'impegnavano verso di lui a delle corrisposte e prestazioni militari.

Coll'andar del tempo, molti di essi in mezzo a torbidi ed alle guerre continue sparivano, ed i padroni loro si attribuivano allora la proprietà assoluta dei loro fondi. E così la grande proprietà aumentava sempre d'importanza a detrimento della piccola.

Oltre a questi feudi provenienti da conquiste e da usurpazioni, vi furono feudi creati dalla Chiesa, sotto la forma romana « enfiteutica e locatizia ». Eccone l'origine: Proclamato che fu il cristianesimo, e trasferitasi la sede imperiale da Roma a Bisanzio, il potere dei pontefici romani, nei secoli settimo ed ottavo, acquistò somma importanza. Essi ebbero gran cura di far rifiorire la campagna e stabilirono importanti colonie agricole con chiese, ospizi e magazzini. Le ville suburbane, le grandi fattorie dei ricchi (masse) (1) si trasformarono in centri abitati, con piccole diocesi, che attiravano gli abitanti della città di Roma.

I pontefici però non trascurarono di lavorare anche « pro domo » e riuscirono ad ottenere, tanto da imperatori come da privati, importanti donazioni di terre.

---

(1) TOMASETTI, *Feudalismo romano*.

Altrettanto fecero i vescovi e gli altri membri della Chiesa, in modo che all'epoca delle incursioni degli Arabi, la campagna romana apparteneva in massima parte a proprietà religiose. Gli abitanti dei villaggi suburbani, per sfuggire alle stragi del barbaro invasore, si rifugiarono nell'alma città, dimodochè la terra rimaneva spopolata e per conseguenza non più coltivata.

Allora i vescovi ed i pontefici pensarono a concedere questa a chi potesse difenderla e, coltivandola, procurarsi un corrispettivo. Così vennero costituiti dei veri feudi, non sotto la forma germanica, ma sotto quella romana *enfiteutica e locatizia.*

Il primo atto di questo genere è del 946 (BORGIA, *Storia di Velletri*), in cui Leone vescovo di Velletri concede ad un Demetrio console e duca, un monte con casale per costruirvi un castello *e ridurre il luogo a coltura.*

A questo ne succedettero altri, come l'investitura formale che il Pontefice Silvestro II conferisce al conte Dauferio ed ai figli e nepoti, della città e contado di Terracina.

Altre concessioni seguirono. Però i signori investiti di questi feudi, invece di incoraggiare la coltivazione delle campagne e spingere il cento agricolo a vivere sui terreni, lo attiravano nei loro castelli fino al punto che questi divennero popolosi e, con il tempo, Comuni feudali d'ibrida costituzione, a danno esclusivo dell'economia agricola. Non provvidero più a mantenere le opere d'irrigazione, i fossi di scolo, distruggendo i caseggiati esistenti nei loro fondi per creare rozze torraccie di difesa, in una parola dopo aver trasformato i contadini in soldati e masnadieri, pronti a

distruggere cose e persone, abbattute tutte le opere di bonifica della campagna, trasformarono le proprietà loro affidate dalla Chiesa per bonificarle e difenderle, in deserte campagne, senza coltivazione e prive di ricovero e di rifugio (1).

Tale fu l'origine dei latifondi del Lazio, dei quali oggi ancora deploriamo l'esistenza. Ma in più della grande proprietà, sorta coll'istituzione dei feudi abbiamo ancora quella formata dalla Chiesa. Mentre — come lo rilevavo narrando la creazione della piccola proprietà presso gli Israeliti — Mosè non volle che i sacerdoti del culto da lui istituito tenessero terra da lavorare, vediamo invece la Chiesa cattolica, appena ufficialmente riconosciuta, sforzarsi con ogni mezzo di ottenere il più esteso possesso terriero possibile. Il sommo Pontefice, dimenticando di essere il successore di un umile pescatore del lago di Tiberiade, i vescovi di avere per missione di insegnare la dottrina di colui che proclamava: « Il mio Regno non è di questo mondo » circuivano imperatori e privati, ottenendo così, come più sopra ho esposto, che verso la fine del primo millennio la maggior parte della campagna romana appartenesse a corporazioni religiose. E questo accaparramento della terra venne poscia ovunque praticato.

La Chiesa, invece di proclamare la salvezza dell'uomo mediante la fede, dichiarava che questa doveva ottenersi a mezzo delle buone opere, fra cui la migliore era evidentemente quella di promuovere il culto, beneficando i sacerdoti suoi.

In seguito a tali insegnamenti, vediamo potenti feu-

(1) D'ALESSANDRI, *Gli usi civici della provincia romana*.

datari, i quali durante la loro vita commisero in danno della misera gente le esazioni le più inique, concedere alla Chiesa, in *articulo mortis*, terre importanti, nella credenza di assicurarsi in tal modo le gioie del paradiso, e perfino piccoli proprietari legargliene appezzamenti al fine di ottenere, con la celebrazione di messe, il riposo dell'anima loro.

La Chiesa non rivendendo mai terra alcuna, intenta anzi ad accrescerne ad ogni occasione l'estensione, si trovò, coll'andar del tempo, in possesso d'immense proprietà fondiarie.

I paesi che adottarono la riforma soppressero i conventi e le corporazioni religiose e tolsero loro le proprietà, le quali però passarono per la maggior parte in potere dello Stato, ovvero della nobiltà, dimodochè la grande proprietà seguitò a perdurare.

Lo stesso avvenne per le terre i cui redditi servivano a sostenere le spese di culto. Esse furono conservate per quella funzione, ed a quel fine incorporate ai Demani statali. In molti paesi queste esistono oggidì ancora nella loro integrità colturale. Fu la rivoluzione francese che per prima spezzò la grande proprietà. L'enorme massa dei beni che appartenevano alla Chiesa, ai conventi ed alle corporazioni religiose, nonchè le terre di quei feudatari che avevano abbandonato la Francia seguendo il re nell'emigrazione, furono confiscate dal governo della rivoluzione, e *vendute a frazioni ai contadini del luogo*. I «luigi d'oro» che secondo un'antica tradizione famigliare si conservavano nelle campagne francesi da padre a figlio, come reliquie, furono messi in circolazione. Deprezzata com'era la moneta legale della repubblica, un solo luigi

d'oro convertito in assegnati, permetteva l'acquisto di ettari interi.

Per tal modo una larga parte del possesso terriero della Francia passò con vendita legittima ad un nucleo di nuovi detentori, anzi nelle mani dei più laboriosi e dei più adatti a ricavarne profitto, E da questo fatto è dovuta l'attuale grande prosperità agricola di quel ricco paese. Invece nell'Italia di quei tempi la cosa andò diversamente : Abolita la feudalità furono accantonati, ove un terzo, ove un quarto degli antichi possessi baronali e distribuiti alle popolazioni più povere. Cosi queste terre, passate spesso in mani incapaci e negligenti decaddero. Soppressi alcuni potenti ordini religiosi, le loro terre furono vendute ad una borghesia crassa e desiderosa di elevarsi al livello degli antichi baroni. Si effettuarono quindi degli acquisti voluttuari, a vile prezzo, da proprietari già latifondisti.

Nelle Puglie il possesso dei 300000 ettari del *Tavoliere* fu legittimato come possesso perpetuo di proprietari stabiliti in lontane regioni, con l'unico scopo di raccogliere per l'erario una ottantina di milioni. Questo regio demanio avrebbe potuto, in parte, *senza spoliazione di alcuno*, costituire un nucleo di molte migliaia di contadini possessori, obbligati a corrispondere soltanto un canone perpetuo, ovvero pagamenti rateali in 15, 20 o 30 anni.

Un tal periodo e trascorso è si sono purtroppo male quotizzati pure i demani comunali, specie quelli del mezzogiorno. La terza Italia, impossessandosi dei beni della Chiesa, non procedette in modo molto diverso. Preoccupata sopratutto di migliorare con que-

st'ingente patrimonio gli enormi *deficit* dei suoi bilanci, ne fece anzitutto la base di un'operazione finanziaria (emissione delle obbligazioni dell'asse ecclesiastico), poco curandosi del carattere sociale della questione e del sommo interesse economico che vi sarebbe stato a procurare in questa occasione « terra ai contadini ».

In tal modo la maggior parte dei beni provenienti dall'asse ecclesiastico continuarono a formare delle grandi proprietà. Per molte di esse, soprattutto quelle situate nell'alta Italia, questo fatto fu di vantaggio alla collettività, perchè gli acquirenti loro vi effettuarono utili bonifiche ed intelligenti trasformazioni agricole. Per contro le terre che trovansi nel mezzogiorno non fecero che accrescere il numero dei latifondi privati, di cui deplorasi la difettosa coltivazione.

Capitolo V.

Storia dell'Enfiteusi.

L'enfiteusi — dal greco « emphyteusis », azione di piantare, perchè colui che la contrae riceve la facoltà di piantare e la certezza di godere del prodotto delle sue piantagioni — è un contratto con il quale il concessionario riceve un fondo dal proprietario, in perpetuo od a tempo, con l'obbligo di migliorarlo e di pagare un'annua determinata prestazione in danaro, ovvero in derrate.

Nell'origine, l'enfiteusi ebbe per oggetto la bonifica e la coltivazione dei terreni sterili. Ecco come nacque:

Nell'antica repubblica romana le città, i municipi, le corporazioni o collegi possedevano vaste distese di terreno, terre per la maggior parte incolte, che questi enti non erano in grado di coltivare, e che per la loro natura non potevano dar luogo ad un contratto di locazione per cagione delle ingenti spese di bonifica che la loro messa in valore avrebbe richieste.

I relativi proprietari prendevano quindi il solo partito praticabile: essi concedevano a dei privati, a per-

petuità, talvolta anche a tempo determinato — ma in questo caso per una lunga durata di anni — il godimento di queste vaste distese di terreni, obbligandosi i concessionari di metterli in valore, coltivandoli, e di corrispondere una modesta contribuzione annuale.

Questa contribuzione portava il nome di « vectigal », e le terre date a queste condizioni portavano il nome generico di « ager vectigalis » (1). L'enfiteusi non fu infatti che l'ager vectigalis, esteso, nel basso impero, alle terre che appartenevano al demanio imperiale. L'ager publicus era sparito sotto l'Impero ed i suoi resti erano stati assorbiti dal demanio dei Cesari. Questi demani comprendevano vaste estensioni di terre incolte, abbandonate dai loro proprietari e coloni.

Lo spopolamento delle campagne e l'abbandono della coltivazione della terra divenne, in quei tempi calamitosi, generale. I Cesari di Bisanzio, per lottare contro questo male, applicarono al demanio imperiale la pratica dell' ager vectigalis, la quale prese il nome greco di *emphyteusis*. Più tardi l'enfiteusi fu progressivamente estesa ai possessi dei semplici particolari. La proprietà era allora poco divisa e formava già ai tempi di Plinio quei vasti possessi i quali strappavano al grande statista il già citato grido : « Latifundia perdidere Italiam et jam provincias !

Applicando a queste terre il regime vectigaliano,

---

(1) Ecco come il giureconsulto Paolo definisce questo procedimento : Vectigales vocantur, qui in perpetuum locantur, ea lege, ut tandiu pro illis vectigal pendatur, quandiu neque ipsis qui conduxerunt, neque his qui in locum eorum successerunt, auferri eis liceat.

ossia l'affitto enfiteutico, i proprietari cercavano di rendere la vita a queste improduttive solitudini e di ricavarne qualche profitto. L'enfiteusi diventando così un contratto di diritto privato, il legislatore dovette occuparsene e fissarne le regole.

L'imperatore Zenone, al V secolo, ne stabilì per primo le basi giuridiche, la sua perpetuità, il suo trasferimento agli eredi mediante testamento, ovvero *ab intestato*. L'utilista però veniva considerato come semplice detentore del fondo; al pari di un affittuario egli non ne aveva il possesso civile, ossia il possesso *animo domini*, il quale continuava ad appartenere al conducente. Il tratto caratteristico dell'enfiteusi era che il concessionario della terra non aveva il diritto dell'*abusus*, ossia quello di disporne in modo assoluto, fatto che costituisce il vero segno della proprietà. Perciò l'enfiteuta non poteva, sotto pena di perdere ogni diritto, deteriorarlo, e nemmeno abbandonarne la coltivazione.

La distruzione totale del fondo annullava però l'enfiteusi, ma non così una distruzione parziale.

Giustiniano completò l'opera di Zenone. Egli stabilì che il difetto del pagamento del canone da parte dell'enfiteuta durante tre anni consecutivi portava di pieno diritto annullamento della concessione.

Un altro punto importante da lui stabilito fu il seguente:

La costituzione di Zenone riconosceva il diritto della trasmissione ereditaria dell'enfiteusi, ma sottoponeva l'alienazione fra vivi al beneplacito del direttario. Giustiniano stabilì l'obbligatorietà di questo consenso mediante il pagamento di una somma uguale alla cinquan-

tesima parte del valore estimativo del fondo. E questo diritto prese il nome di *laudemium* (1).

L'invasione dei popoli nordici trovò l'enfiteusi stabilita nell'Italia, nella Gallia ed in tutte le regioni ove il Codice Giustiniano era stato applicato. Il feudalismo stabilendo il vassallaggio degli abitanti delle campagne ai quali la terra veniva concessa dietro pagamento di censi e prestazioni di varia natura, fece sparire gran parte delle enfiteusi d'origine romana.

In alcuni paesi però, come per esempio nel mezzogiorno della Francia, l'enfiteusi sopravvisse, continuando ad essere regolata dalle disposizioni del codice Giustiniano. In Italia anzi l'enfiteusi rifiorì nel medio evo. Il feudatario avendo tutto l'interesse di conservare ed accrescere la popolazione stabile del paesetto addossato al suo castello, come pure di costituirsi delle rendite che gli assicurassero l'esistenza materiale, effettuava concessioni enfiteutiche di terreni e perfino di case. In Francia poi vediamo dopo le guerre di religione, che resero quasi deserte alcune provincie del centro, i detentori del suolo ricorrere, come all'epoca del basso Impero Romano, alle enfiteusi per ripopolare le loro terre e ridurle così di nuovo a coltivazione.

La rivoluzione francese sopprimendo i censi e tutti i pesi di carattere feudale che gravavano sulla terra non tenendo conto della natura diversa delle enfiteusi,

---

(1) Ho fatto già notare ciò che forse nessuno aveva ancora osservato, ossia come Giuseppe (ved. cap. III, lettera *c*), venti secoli prima dell'imperatore Giustiniano, aveva già stabilita l'enfiteusi nell'Egitto, accordando ai contadini l'uso delle terre appartenenti a Faraone, contro la corrisposta del quinto della loro rendita.

annullò pure i relativi canoni; perciò il codice di Napoleone non fa neppur menzione di questa forma della proprietà.

In Italia l'enfiteusi non soltanto sopravvisse, ma rifiorì in alcune regioni, come nella Toscana, mercè provvide disposizioni del codice Leopoldino; nelle provincie ex pontificie, e particolarmente in quella di Roma, dove mercè l'enfiteusi si verificò quel miracolo di trasformazione che sono i vigneti dei Castelli Romani, del Velletrano, del Frosinonese e del Viterbese.

In altre regioni del mezzogiorno e della Sicilia molti degli incantevoli vigneti, oliveti e giardini di agrumi creati nel secolo scorso, devono la loro esistenza all'enfiteusi.

Le ragioni di questa floridezza sono facili a intuirsi: *l'enfiteusi è il vero, anzi il solo modo di concedere la terra a colui che ha per unico capitale le proprie braccia.*

Pure per chi ha raggranellato qualche risparmio, l'enfiteusi costituisce una vera provvidenza. Il contadino, il quale oggi acquista in libera proprietà l'agognato appezzamento di terra, trovasi generalmente dopo quella compra completamente privo di mezzi, anzi spesso caricato di gravosi debiti. Per procurarsi il capitale necessario all'acquisto di bestiame e di attrezzi rurali egli deve, nel mezzogiorno specialmente, ricorrere all'usura; e se poi ha la disgrazia di incontrare qualche annata di cattivo raccolto, egli corre il rischio di vedere i suoi creditori togliergli ogni suo bene.

Il codice italiano mantenne l'istituzione dell'enfiteusi; ma è noto come dal 1865 in poi il contratto enfiteutico si sia reso sempre più raro, per finire quasi con lo sparire completamente, perchè se la nostra legislazione conservò l'enfiteusi, essa con disposizioni

assurde rese impossibile lo sviluppo e il progresso di questo benefico istituto.

Il fisco poi, colle sue esigenze ostacolò in maniera incredibile la creazione delle piccole enfiteusi, come dimostrerò trattando della riforma da introdurre in questa istituzione. Infine il decreto luogotenenziale del 3 febbraio 1918, il quale abrogando senz'altro l'art. 1558 del Codice Civile, assoggettava all'imposta di ricchezza mobile i redditi derivanti dal dominio diretto — tanto nel caso in cui il canone fosse pattuito in denaro quanto nel caso in cui fosse dovuto in derrate — mentre ne alterò profondamente le basi, annullando i patti ai quali le enfiteusi erano state costituite, diede un colpo mortale a questa provvida istituzione. Quindi se vogliamo farla rivivere, occorrono profonde riforme che in altro capitolo mi permetterò di indicare.

Capitolo VI.

Storia dei dominii collettivi ed usi civici

E' accertato che in Roma antica, all'epoca dei re, i cittadini, oltre a due jugeri di terra che a ciascuno erano dati in proprietà (*heredium*), possedevano collettivamente una parte dell'*ager publicus,* che era una delle parti in cui era diviso il territorio, e che boschi e pascoli rimanevano collettivi per l'esercizio di quella pastorizia che specialmente allora sopraffaceva ogni altra industria. Gli aspri conflitti, a proposito delle leggi agrarie, tra plebe e patriziato, rappresentano appunto il principio dei diritti popolari e della proprietà collettiva in lotta col principio della proprietà individuale.

Altra fonte di questi diritti popolari si ha nella formazione delle colonie, alle quali, oltre alle terre date ai singoli coloni, si assegnava una proprietà comune per i bisogni più urgenti della vita. Così leggiamo nel Mommsen (Römisches Staatsrecht) che ai cittadini di Ostia e di Anzio, le prime colonie di Roma, si assegnò il territorio come possesso collettivo, oltre all'*heredium*, di due jugeri ciascuno.

Queste terre rimasero in proprietà delle colonie anche al sopraggiungere del feudalismo, il quale non soltanto rispettò i diritti popolari ove erano, ma ne creò *ex novo* ove questi non esistevano, costituendo così una nuova e più abbondante fonte di diritti civici, il cui esercizio a quell'epoca era evidentemente indispensabile per i bisogni della vita di quelle popolazioni. Non esistendo vie di comunicazione per trarre da altre regioni gli alimenti occorrenti all'esistenza, nè industrie od altri mezzi per procurarsi i denari per l'acquisto dei medesimi, era evidente che le popolazioni dovessero esser poste in grado di ricavare direttamente dalla coltivazione delle terre da loro abitate il necessario per la propria sussistenza. Ed anche nelle regioni ove la prepotenza dei principi e baroni ridussero le popolazioni rurali al vassallaggio, i signori, mentre costringevano i contadini a lavorare le terre dei loro feudi, dovendo naturalmente provvedere al mantenimento dei coltivatori, accordavano loro la facoltà di seminare grano, di far pascolare il bestiame su determinate terre, come pure di provvedersi nelle loro selve della legna di cui essi abbisognavano. Perciò nacque l'assioma : *ubi feudo ivi demania!*

Coll'aumento della popolazione ed il progredire del tempo, questo barbaro modo di coltivare in comune la terra sparì nella maggior parte dei paesi; i feudatari accordarono in locazione ai loro vassalli determinati terreni che venivano trasmessi da padre a figlio; poi venuta a mancare in molti paesi la popolazione rurale, i feudatari, onde attirare sulle proprie terre genti di altre contrade, diedero loro dei terreni in enfiteusi, *ricostituendo in questo modo, con forma legale, la proprietà individuale del suolo.*

Venne infine la rivoluzione francese, la quale ristabilì sul continente la piccola proprietà fondiaria, libera da qualsiasi peso e canone. Progresso veramente grande al quale la Francia deve la sua incontestabile superiorità agricola.

In Svizzera, sino al principio del passato secolo esistevano ancora numerose proprietà collettive. Nella maggior parte di esse vennero allora praticate le serrate, cioè la formazione e chiusura del libro dei partecipanti, fatto che snaturò l'indole del dominio collettivo restringendolo nelle mani di determinate famiglie.

In tal modo furono costituite le cosidette « bourgeoisies » o « zünfte », enti morali, i quali amministrarono questi beni qualche volta nell'interesse esclusivo dei discendenti delle famiglie iscritte nel libro delle partecipanze, ma per la maggior parte impiegando i relativi redditi a favore di opere comunali di pubblica utilità. Di uso collettivo rimasero soltanto i pascoli montani (alpeggio), a favore però di tutti i proprietari di bestiame domiciliati nel Comune, uso che è però tuttavia debitamente regolato da leggi cantonali e federali, come quelle sul rimboschimento alpino.

In due soli piccoli cantoni, Uri ed Obwalden, la vera proprietà collettiva ha continuato ad esistere sotto il nome di « Almende ». Ma si tratta di remote vallate alpine già libere ai tempi feudali, ove tradizioni patriarcali e principii d'indiscutibile onestà hanno permesso la continuazione di questo stato di cose, che generalmente viene oggi considerato in Svizzera come un anacronismo (1).

(1) Si ritiene che le « Almende » siano la sopravvivenza delle antiche proprietà collettive dei Germani, descritte da Tacito

Anche in Serbia esistono associazioni permanenti di agricoltori (chiamate «zadruga»), le quali posseggono beni in comune, e lavorano insieme. Ma tutti i membri di una zadruga sono parenti e quindi legati fra di loro da affetti di famiglia e costumi secolari. Essi lavorano sotto la direzione di un capo, il quale giudica senza appello le controversie che potrebbero eventualmente nascere fra i membri della zadruga. Queste associazioni sono insomma grandi famiglie simili a quelle delle vecchie mezzadrie della Toscana.

In Italia esistevano poche proprietà collettive, le cosidette partecipanze, le quali per la maggior parte hanno fatto una triste fine.

Quella di Medicina in provincia di Bologna, creata fin dal 1581, fece, 30 anni fa, un grosso prestito, col pretesto d'impiegare il ricavo in miglioramenti agrari. Invece la sua amministrazione, degna di quelle del Lazio, dal Cencelli deplorate, sperperò questi denari; ed i beni della partecipanza, che erano stati ipotecati, furono venduti all'asta dai creditori.

Nel Ferrarese esistono altre università le quali, in seguito all'aumento della popolazione, che portava al frazionamento delle quote e rendeva perciò inutile il loro godimento, ricorsero, come in Svizzera, alla serrata, cioè alla formazione e chiusura del libro dei partecipanti.

In Russia i dominii collettivi ebbero vita effimera. Allorquando lo czar Alessandro II affrancò i contadini

---

(vedi cap. III), le quali rimasero immutate in questi paesi, la cui situazione apportata le preservò dai cambiamenti che la proprietà subì sotto l'Impero tedesco.

del suo vasto impero, egli attribuì ai medesimi le terre necessarie al loro sostentamento, costituendo appunto la proprietà collettiva, il cosidetto « Mir » ; e ciò precisamente coll'intento che tale proprietà, lungi dall'andare sperduta, potesse essere conservata e sviluppata nell'interesse dei contadini. Ora, dopo un esperimento di oltre 50 anni, il governo russo, constatando come le terre date ai contadini in proprietà collettive fossero sempre state pessimamente coltivate, in modo da non produrre abbastanza per sostentare le popolazioni che le possedevano, abolì alcuni anni fa la proprietà collettiva, creando la proprietà individuale. E poco tempo dopo l'attuazione di questa misura, si videro terre prima quasi abbandonate, pascoli da secoli coperti di sassi, completamente trasformati e convertiti in campi ubertosi e in splendide praterie.

Effetto della proprietà individuale!

E dopo simili risultati dobbiamo sentire ancora i nostri uomini politici i quali — per soddisfare le richieste di persone ignoranti della storia del mondo, dello svolgimento e della pratica dell'agricoltura, che non conoscono la mentalità degli abitanti delle nostre campagne ed il malgoverno delle esistenti università agrarie che per la maggior parte, non hanno altra mira che di crearsi un'aureola di popolarità, ovvero di soddisfare interessi privati — vengono a proporre *di stabilire nel nostro secolo individualista la coltivazione della terra mediante dominii collettivi.* E' cosa che stringe il cuore.

Giustamente il prof. Riccobono dell'Ateneo di Palermo, in un congresso agrario tenutosi nel mese di settembre in quella città dichiarava: « Il sistema delle

terre pubbliche e l'uso collettivo della terra è assurdo presso di noi, *perchè manca una qualsiasi coscienza collettiva;* e riferiva come soldati inglesi, in un'inchiesta fatta da comandanti in merito al possesso di terre, proclamarono ripugnante qualsiasi forma collettiva della terra.

Capitolo VII.

Grande o piccola proprietà?

Questa questione, fin dal principio dello scorso secolo, ha vivamente preoccupato, specialmente in Francia, economisti ed uomini politici. I partigiani della grande proprietà osservano come la disposizione del codice civile — che ha stabilito l'eguaglianza dei diritti di ciascun erede — abbia portato con sè l'eccessivo sminuzzamento della terra e la conseguente sua minore produttività.

La resa massima del suolo, essi dicono, i progressi dell'agricoltura non possono essere ottenuti se non dalla grande proprietà, la quale sola possiede i capitali necessari per effettuare costose bonifiche e dotare l'industria agricola di tutti i mezzi richiesti oggidì da una coltivazione scientifica e razionale; e siccome l'interesse delle collettività esige la maggiore produzione della terra, lo scopo della vita sociale essendo il benessere generale ed il conseguente sviluppo della ricchezza pubblica, la legge deve tendere a favorire, nell'interesse di tutti, la grande proprietà. Per-

illustrare questo concetto, giustissimo come massima — del quale però ragioni di carattere sociale e politico esigono ora, in Italia come altrove, l'abbandono a favore della piccola proprietà — credo interessante riferire una conversazione avuta anni addietro su tale questione con l'amministratore generale delle proprietà del principe Liechtenstein, professore di agricoltura dell'università di Vienna.

Trovandomi, al « Congresso Internazionale di Agricoltura » che ebbe luogo nel 1907 nella capitale d'Austria, iscritto alla « sezione frutta e legumi » il Liechtenstein mi invitò con altri congressisti a visitare, accompagnato dall'amministratore, gli estesi suoi vivai di frutta a pochi chilometri da Vienna. Eravi anche annessa una scuola di pomologia, creata e mantenuta a tutte spese del principe, coll'intento di aumentare il benessere dei suoi contadini mediante la produzione di frutta che trova nella vicina Metropoli austriaca illimitato collocamento.

Siccome Francesco Cirio avea appunto iniziato l'esportazione italiana della frutta e dei legumi su quella piazza, acquistando grande riputazione, ebbi nella gita, quale presidente della Società delle Conserve Alimentari che s'intitola dal suo nome, il posto d'onore nella stessa vettura dell'amministratore col quale potei così avere una conversazione per me assai istruttiva.

Avendogli pure declinato la mia qualità di consigliere d'amministrazione dell'Istituto di Fondi Rustici, società creata per l'acquisto di vaste tenute da rivendersi in piccoli appezzamenti, egli mi disse: « Ma « ritenete voi di fare così opera buona? Se un paese

« ha da produrre il grano occorrente alla sua alimen-
« tazione, esso deve possedere grandi proprietà. Una
« redditizia produzione di cereali non può essere otte-
« nuta se non in seguito a compiuta bonifica e rego-
« lare sistemazione del suolo, con accurata lavorazione
« mediante macchine costose e concimazioni complete,
« operazioni che esigono cospicui capitali. Un'opera
« simile non può quindi essere effettuata se non da
« grandi e ricchi proprietari. La coltivazione dei ce-
« reali effettuata su piccola scala non essendo attiva,
« il contadino si limiterà a seminare la quantità neces-
« saria al proprio sostentamento ; e quando, abbastanza
« evoluto, egli si renderà conto che questa produzione
« è per lui passiva, egli l'abbandonerà, come per l'ap-
« punto succedette in Svizzera ed in Inghilterra. La
« piccola proprietà difetta dei mezzi voluti per effet-
« tuare le costose opere richieste dal progresso. Se il
« mio principe non possedesse migliaia di ettari, egli
« certamente non avrebbe potuto creare e mantenere
« i vivai e la scuola di pomologia che visiterete or
« ora ».

Poi il mio interlocutore mi informò come il principe di Schwarzenberg, il quale ha in Boemia oltre a 100 000 ettari di terreni ridotti tutti a coltura intensiva, tenesse in un fondo solo un migliaio di vacche selezionate, di razza Simmenthal possedendo propri burrifici, caseifici, fabbriche di zucchero e distillerie di alcool ; un insieme cioè che costituisce la più perfetta utilizzazione industriale della terra. « Se questa pro-
« prietà fosse stata divisa fra una cinquantina di mi-
« gliaia di proprietari, credete ch'essa — concluse il
« mio interlocutore — renderebbe, a pro della collet-
« tività, una quantità uguale di prodotti ? ».

Proprietà dell'importanza di quella da me descritta ve ne sono evidentemente poche nella nostra Europa; però in Austria, in Ungheria, in Germania, nei paesi Scandinavi, in Olanda e sopratutto in Inghilterra, paesi nei quali i fidecommessi ed i maggioraschi medioevali esistono tuttora, vi sono diverse migliaia di ettari coltivati in modo inappuntabile, e ciò, generalmente sotto l'alta direzione dei relativi proprietari, i quali, per la maggior parte dell'anno, risiedono dove hanno i propri beni. Difatti se vi è dato di fare la conoscenza di un lord inglese, ed il medesimo vi lasci il suo indirizzo, potete esser certi ch'egli vi darà quello della sua terra, mai quello del domicilio di Londra, considerato di regola come un semplice « pied à terre » ove trascorrere soltanto pochi mesi dell'anno, l'epoca della « season » ovvero il tempo in cui le Camere sono aperte.

Pure il nobile prussiano, il cosidetto « Junker » non abita a Berlino, ma nella propria terra. Il primogenito, durante la sua gioventù, frequenta l'Accademia militare ovvero l'Università, per entrare poi nell'esercito, ovvero nelle amministrazioni dello Stato; ma dopo il decesso dell'autore dei suoi giorni, egli quasi sempre rassegna le sue dimissioni per assumere la direzione dell'avita terra. E quelli che continuano nella intrapresa carriera, finiscono però anch'essi tosto o tardi per ritornare alla terra nativa. Così fece il cancelliere di ferro, Bismark; quando l'Imperatore Guglielmo II lo esonerò dal servizio dello Stato, egli si ritirò nel suo possedimento di Friederichsruhe, ove terminò la sua laboriosa esistenza, dedicato alla coltura dei suoi campi.

Ed ultimamente il principe Lichnowsky, il coscienzioso ambasciatore della Germania a Londra, dopo il clamore suscitato dalla sua nota pubblicazione, si rifugiò egli pure nelle sue terre della Silesia, dalle quali non uscirà più, a meno che il suo paese, riorganizzandosi dopo la disfatta, non vada a chiedergli di mettere nuovamente al servizio della patria le sue rare virtù di statista eminente ed onesto.

Cosicchè i rimproveri che il senatore Cencelli, vice-presidente della Società degli Agricoltori Italiani, indirizzava nel giornale « La Tribuna » del 1° febbraio 1914 ai detentori del suolo del Lazio per il loro assenteismo e per l'abbandono delle terre in mani di estranei, pressuratori del contadino, non potrebbero parimenti rivolgersi ai grandi proprietari tedeschi ed austriaci, nè a quelli inglesi.

In Italia abbiamo avuto un grande esempio di questa natura: il conte di Cavour. Quando, il 12 novembre 1831, egli depose la sua divisa da sottotenente del genio sardo, la quale come una camicia di Nesso soffocava i suoi sentimenti liberali, chiese a suo padre la direzione della terra famigliare di Leri; ed ottenutala, ne tenne l'amministrazione sino alla propria morte.

Benchè assorto dalle gravi cure che richiedeva la creazione dello Stato Italiano, egli sino all'ultimo giorno della sua vita vi rivolse con profondo amore i suoi pensieri (1).

---

(1) Su tale argomento raccomando la lettura della corrispondenza di Cavour con il suo amico d'infanzia, Emile de la Rue, banchiere ginevrino stabilito a Genova.

Nella prima di queste lettere, datata da Leri il 27 luglio

Ma in Italia ben pochi sono coloro che seguono l'esempio di Cavour. Per la maggior parte essi si contentano di dare semplicemente le loro terre in affitto.

Nell'Italia settentrionale si praticano generalmente lunghe locazioni (che talvolta passano da padre a figlio); e siccome a codesti affittuari non mancano i mezzi finanziari, le terre vengono bene coltivate. Le proprietà poi messe in valore mediante bonifiche nella Lombardia, nel Veneto, nel Ferrarese e nelle Romagne,

---

1836, Cavour parla della buona riuscita delle barbabietole da foraggio, seminate nelle sue tenute di Leri e Grinzano, coltura che egli per primo intraprese in Italia. Lo intrattiene pure sulle prove fatte anche per la barbabietola da zucchero, il cui seme fece venir dalla Silesia. In diverse susseguenti lettere espone il desiderio di costruire una fabbrica di zucchero, e lo prega di assumere informazioni su tale industria.

Varie lettere trattano poi dell'andamento dei raccolti del riso e del grano, generi sui quali Cavour effettuò diverse volte proficue speculazioni.

Da una corrispondenza, in data del 31 luglio 1841, risulta che Cavour indusse il Re a far venire dall'Inghilterra delle pecore «*short-horns*» per migliorare le razze locali. Il 12 agosto 1844 vediamo il grande agricoltore acquistare del guano (il primo concime importato); nel 1851, già ministro, egli si occupa ancora di far trasportare questo fertilizzante nelle sue tenute. L'interesse e l'amore per la sua terra di Leri non l'abbandonarono mai; ed è presso di essa che il grande uomo andava a ritemprarsi ed a rifarsi delle gravi cure dello Stato.

Il 26 settembre 1854 egli scriveva all'amico: «je suis venu «passer à Leri mes vacances, loin de la politique et des af-«faires. Ce repos d'esprit m'a tout à fait réussit et je me suis «retrempé et prêt à reprendre avec courage le lourd fardeau du «ministère».

nelle quali furono profusi vistosi capitali, come pure quelle provenute dall'asse ecclesiastico, sono generalmente coltivate in modo impeccabile.

Ma tutt'altra è la sorte delle grandi proprietà dell'Italia meridionale e delle isole. Esse, salvo rare eccezioni, non potrebbero essere trattate in modo peggiore. Anzitutto i proprietari, i quali risiedono a Palermo, Napoli, Roma e, talvolta, anche all'Estero, non conoscono, in molti casi, neppure *de visu* le loro proprietà, e se avviene che vi si rechino, è solo per pochi giorni, in occasione di qualche partita di caccia.

Perciò con molta ragione il conte Cencelli così si esprimeva in merito a tale argomento nel sopracitato articolo del giornale « La Tribuna » :

« Pochi proprietari, specialmente i più grossi, com-
« prendono la necessità di occuparsi direttamente della
« propria terra e di chi la coltiva ». Purtroppo questi proprietari non s'interessano punto all'agricoltura. (Un principe romano, proprietario di un ducato, mi confessava ingenuamente non esser mai arrivato a distinguere nel campo l'avena dal grano !). Le terre salvo rare eccezioni, vengono per conseguenza affittate (1) e non come quelle dell'alta Italia, con lunghe locazioni, a veri agricoltori, ma bensì per pochi anni e

(1) Ad onor del vero devo però dire che le terre del Lazio vengono concedute in affitto, con contratto di lunga durata. I locatari, i cosiddetti « mercanti di campagna » sono persone che per varie ragioni, quelle igieniche sopratutto, risiedono nell'alma città, e quindi non possono dare alla terra quelle cure assidue che vi dedicano i loro confratelli dell'alta Italia.

spesso a semplici speculatori (chiamati in certe regioni gabellotti) i quali le danno a lavorare a contadini, anno per anno, mediante locazioni di breve durata, ovvero contro esose partecipazioni sul prodotto lordo ottenuto. In tal modo il proprietario non spende un centesimo sul suolo, il gabellotto neppure, e meno ancora il contadino il quale poi, oppresso nel modo più infame, vi conduce la più triste delle esistenze, lottando spesso contro l'usura più iniqua, sempre contro la miseria. Sono tre sanguisughe che succhiano gli umori della terra *senza mai apportarvi nulla;* dimodochè se non vi si praticasse il tradizionale maggese nudo, con il relativo pascolo delle pecore, il suolo si isterilizzerebbe completamente.

Eppure in parecchie di queste terre, in quelle che da molti anni non furono messe in coltura, esistono tesori latenti di fertilità che con grande facilità potrebbero — come più innanzi esporrò — essere utilizzati a pro della collettività.

Da quanto sono venuto spiegando, risulta quindi che se la grande proprietà può, in massima, essere considerata quale fautrice di progresso in agricoltura e costituire il mezzo di ottenere dalla terra la maggior resa, questo non avviene di certo nel mezzogiorno d'Italia.

Se però l'interesse della collettività (in modo più speciale quello degli abitanti della città), potrebbe consigliare, per cagione della maggiore sua produttività, il mantenimento della grande proprietà, fa d'uopo riconoscere che il desiderio del lavoratore di possedere della terra è sempre più profondamente sentito fra le popolazioni rurali ed occorre assolutamente soddisfarlo.

Di tale argomento si occupò il congresso agrario tenutosi nel mese di settembre scorso a Palermo. Il prof. Riccobono, dell'Ateneo di quella città, trattando del latifondo, dichiarava molto opportunamente che il miglioramento di questo non costituisce una semplice questione di tecnica agraria, ma un problema eminentemente sociale e politico. L'oratore citava a tale proposito gli esempi dell'Inghilterra narrando come nell'esercito britannico un'inchiesta fatta da comandanti fra un milione di soldati ebbe questo risultato: 800 000 risposero che « *desiderano un poderetto e una casa* ». L'oratore affermava con molta forza che questa soluzione è possibile anche fra di noi. Concludeva dicendo: « Il sistema delle terre pubbliche e l'uso collettivo « delle terre è assurdo presso di noi, perchè *manca* « *una qualsiasi coscienza collettiva.* I soldati inglesi « hanno detto « repugnante qualsiasi forma collettiva « della terra ». Che cosa dovremmo dire noi in un pae- « se in cui l'individualismo è ancora nella sua forma « prima ? ».

Il principio della « terra ai contadini » è la manifestazione di un saggio e prudente accorgimento politico. In questo ci è d'insegnamento la Francia. Lo slancio patriottico col quale essa combattè il nemico comune è dovuto non soltanto alle tradizioni guerresche della sua classe dirigente, ma sopratutto al fatto che il più modesto contadino della Francia difendendo la patria, più che un'idea astratta, sa di difendere un pezzo, anche minimo, del suolo nazionale *che è suo.* Assicurare quindi al contadino un pezzo di terra, significa trasformare quest'uomo in un patriotta geloso della integrità della patria, pronto a tutti i sacrifici

per conservarne la indipendenza e la prosperità. Fu colla Rivoluzione del 1789 e coll'assestamento che a questo seguì immediatamente dopo, che la Francia raggiunse il beneficio del frazionamento di una grandissima parte degli immensi fondi ecclesiastici e baronali, trasformando così le popolazioni rurali che sulle medesime vegetavano serve della gleba, in liberi cittadini.

Su tale argomento David Lubin, il fondatore dell'Istituto Internazionale di Agricoltura e del quale deploriamo la recente dipartita, così si esprimeva qualche mese fa nel « Giornale d'Italia »:

« La parte rappresentata nel passato, nel presente, « e che sarà rappresentata nell'avvenire, dal piccolo « proprietario agricolo indipendente sotto un governo « costituzionale a tendenza democratica, è della mas- « sima importanza per la nazione. Furono questi pic- « coli proprietari agricoli che dettero al mondo il Go- « verno costituzionale a tendenza democratica. Furono « essi a creare la grandezza e la gloria della Roma « antica, di quella Roma che fu modello di governo « costituzionale e democratico al mondo intero ».

Se guardiamo a tale proposito ciò che succede ora in Francia, in Svizzera ed altrove pure, vedremo come il contadino, proprietario del suolo che coltiva, costituisce il sostegno del principio dell'ordine sociale.

In quei paesi nessun deputato socialista venne nominato dalle campagne; e se le nostre ne elessero, ciò proviene unicamente dal fatto che i loro elettori sono *semplici braccianti che non posseggono terre, che non intravedono la possibilità di ottenerne, e che per*

conseguenza sono nemici della proprietà; fatene dei proprietari e ne farete dei difensori dell'ordine sociale.

Se la borghesia nostra vorrà difendersi contro la nascente anarchia ed impedire che avvenga da noi ciò che succedette in Russia, essa deve adoperarsi per fissare al suolo l'errabondo suo coltivatore — questo irrequieto che a sè ed ai compagni procaccia, inconsapevole, i mali continui delle sterili agitazioni — convertendolo in un cittadino proprietario della terra da lui lavorata.

Capitolo VIII.

Piccola proprietà individuale ovvero proprietà collettiva?

Gli studiosi delle questioni economiche hanno spesso rilevato come la quotizzazione dei demani del mezzogiorno non diedero (1) risultati favorevoli per i coltivatori della terra. Infatti, in applicazione delle leggi eversive della feudalità dell'agosto 1806, nel Regno delle due Sicilie andarono divisi fra contadini ben 400 mila ettari, nelle sole provincie continentali, senza che la piccola proprietà, così creata, riescisse a mantenersi, all'infuori di pochi punti di coltura intensiva ove le condizioni dell'ambiente le erano favorevoli. La maggior parte dei terreni quotizzati ritornò dopo pochi anni, al latifondo.

Tale fatto si verificò pure nel mezzogiorno, per gran parte delle terre di provenienza dall'asse ecclesiastico, vendute dalla terza Italia.

Ciò avvenne egualmente dei beni ecclesiastici della provincia di Roma, alienati in virtù della legge del

(1) Vedi capitolo IV: Grande proprietà.

1873, operazione la quale (come deplorava il prof. Celli) non ebbe a dare alcun proficuo risultato sociale, perchè il demanio ecclesiastico, venduto a piccoli lotti ai più umili, rientrò poco alla volta in mano dei mercanti di campagna o dei proprietari latifondisti ad ingrandire i loro possedimenti.

Più tardi lo stesso è avvenuto nel mezzogiorno ed in Sicilia, delle vendite fatte (tanto al pubblico incanto come *per sorteggio*) a soli contadini poveri, di pubblici demani, previa quotizzazione; e quantunque fosse proibito ai contadini di vendere ad altri, essi di fatto cedevano il possesso del proprio piccolo lotto, a mezzo di contratti di affitto a lunghissima scadenza, che nascondevano il passaggio, l'accentramento della proprietà in mano dei più facoltosi. Sono verità queste universalmente note e consacrate in documenti ufficiali; valga per tutti la relazione Salandra sulla quotizzazione dei demani nel mezzogiorno.

Questi deplorevoli risultati fecero ritenere a persone alle quali gl'interessi dei lavoratori del suolo stanno a cuore, che la costituzione *dei demani collettivi* potesse costituire il modo migliore per assicurare a questi l'inalienabilità del possesso della terra.

Tale concetto deve certamente avere ispirato la commissione nominata per lo studio della riforma delle leggi sugli usi civici e sull'ordinamento dei dominii collettivi. Questa commissione presentava il 24 gennaio 1918 al Ministro di agricoltura la sua relazione — opera del presidente, l'illustre senatore Lodovico Mortara — la quale propone *non soltanto di convertire in dominii collettivi tutte le terre attualmente soggette agli usi civici, ma di espropriare inoltre anche*

proprietà libere appartenenti a privati per trasformare esse pure in dominii collettivi.

La detta commissione non tenne alcun conto del fatto che le popolazioni della Grecia e dell'Italia, fin dai tempi più remoti, praticarono la proprietà individuale; che quindi questa forma è per atavismo innata nel nostro popolo, e che per conseguenza quella del demanio collettivo non sarà certo gradita ai nostri contadini, individualisti esagerati, e per natura diffidenti di ogni nuova istituzione.

La commissione non tenne nemmeno conto dell'esperienza del passato, la quale sembrami costituire una dimostrazione pratica, tangibile che la proprietà collettiva della terra è in contrasto insanabile con ogni progresso agricolo e con gl'interessi stessi dei contadini, perchè questi considerano i terreni di proprietà collettiva soltanto come campi di sfruttamento più intensivo che sia possibile per il periodo, più o meno breve, di tempo in cui la terra è assegnata all'individuo od alla famiglia. È evidente quindi che nessuna coltivazione che richieda diversi anni per dare risultati rimunerativi, nessun drenaggio dei terreni, nessun lavoro di carattere permanente verrà effettuato in terre la cui proprietà, od il cui possesso almeno, non siano assicurati per lunghi periodi di tempo all'individuo, alla sua famiglia ed ai suoi eredi. La coltivazione della terra non si presta alle facili speculazioni; è il campo tipico della produzione che richiede lungo e paziente investimento di capitali per dare proficui risultati. Occorre pertanto che il coltivatore, il quale prodiga nella medesima lavoro e capitali, abbia la sicurezza che lui ed i suoi successori coglieranno il frutto dei suoi su-

dori e del denaro speso; e questa garenzia non può esser data che dalla proprietà privata ed individuale della terra, almeno fino a che i fautori della proprietà collettiva della terra non trovino uno specifico atto a cambiare la psicologia degli uomini di tutte le razze che, salvo rarissime e trascurabili eccezioni, tendono all'egoismo individuale e familiare (1).

Ora chi vive in campagna, ed ha potuto constatare la verità di queste affermazioni, è stato dolorosamente colpito vedendo come la commissione nominata per la riforma delle leggi sugli usi civivi non abbia tenuto alcun conto di questo stato di cose.

La legge del 1888 (testo unico 1891) relativa all'affrancazione degli usi civici, *tendeva ad ottenere un migliore sfruttamento dei fondi, sia nell'interesse generale che in quello della pace pubblica.* Purtroppo però i risultati ottenuti non furono in generale soddisfacenti. I proprietari che affrancarono i terreni colpiti dagli usi civici — salvo poche lodevoli eccezioni — o per indolenza, o perchè non possedevano i capitali occorrenti al miglioramento delle terre, ovvero per la cattiva viabilità dei fondi, spesso per ragioni igieniche che annientarono gli sforzi di alcuni valorosi — non stabilirono coltivazioni intensive, contentandosi di percepire i proventi ricavati dal pascolo, la forma, cioè, più semplice, e purtroppo più redditizia, di sfruttamento del terreno nelle abbandonate zone del Lazio.

In conseguenza di ciò, le popolazioni rurali non ebbero i beneficii che erano stati vagheggiati dalle affrancazioni; anzi ne risentirono talvolta veri danni.

---

(1) ETTORE LOINI, *Il Fronte interno,* 22 novembre 1917.

Perciò nel 1908 la legge delle affrancazioni fu sospesa; e dopo vari progetti di legge, che non ebbero l'onore della discussione parlamentare, venne nominata la suddetta commissione presieduta dall'illustre giurista, il senatore Mortara.

Ora — mi spiace doverlo dire — a me sembra che la sua relazione non abbia affatto tenuto conto delle necessità di ottenere — *un migliore sfruttamento dei fondi colpiti dagli usi civici, nell'interesse della collettività — che esige la massima produttività della terra;* e che l'unico suo intento sia stato quello di ottenere a qualunque costo (anche *a danno della produttività della terra*) la pace pubblica, col soddisfare i contadini che reclamano la terra.

La commissione ha creduto di conseguire questo risultato con la creazione della proprietà collettiva, affidata a collettività, la di cui direzione amministrativa e tecnica verrebbe esercitata dallo Stato, al quale per di più incomberà l'obbligo di somministrare alle medesime i capitali occorrenti, e *perfino di colmare gl'immancabili deficit dei loro bilanci.*

Ora, dopo aver visto le dolorose esperienze dell'esercizio statale delle ferrovie e dei telefoni, (industrie la di cui direzione è relativamente semplice), mi sembra cosa incredibile che si possa pensare di affidare allo Stato quella della più complicata fra tutte: l'agricola. E ciò a prescindere dalla considerazione che non si raggiungerà poi nemmeno il risultato di *ottenere la pace pubblica,* ossia di contentare il contadino il quale, come già osservai, individualista esagerato, di carattere diffidente si adatterà di mala voglia a vedere i propri interessi inquadrati in una collettività, e diretti da persone nelle quali non avrà fiducia alcuna.

Ciò che mi ha poi molto sorpreso, è che della commissione facesse parte un autorevole parlamentare, autentico agricoltore, consigliere della Società degli Agricoltori, il quale per propria esperienza sa come, per lo meno nel Lazio, *simili collettività non possono funzionare.* Nel giornale « La Tribuna » del 1° febbraio 1914, descrivendo magistralmente il modo con cui le amministrazioni pubbliche funzionano nella detta provincia egli così si esprimeva:

« Il disordine nelle amministrazioni locali: municipi, istituzioni di beneficenza, confraternite, cooperative, *università agrarie*, ecc. ecc., è notorio, profondo, quasi generale. Le amministrazioni sono diventate strumenti di partito. Nei piccoli comuni poi le cose assumono un carattere acre, personale, e le ingiustizie, le rappresaglie appaiono più facilmente e più notoriamente. Tutti sanno come specialmente la tassa di famiglia o fuocatico, quella di esercizio, ecc., si prestino in modo egregio a colpire gli avversari ed a favorire gli amici del partito al potere ».

Sottoscrivendo « a due mani », come suol dirsi, a questa dichiarazione, esporrò (per meglio convincere il lettore come l'istituzione della proprietà collettiva sia un sogno utopistico) il funzionamento di una università agraria del Lazio; quella di S. Felice Circeo, alla fondazione della quale, *culpa mea,* ho a suo tempo contribuito.

Papa Bonifacio IX aveva accordato agli abitanti di quel territorio la facoltà di seminare, ripartitamente ogni dodici anni, del grano nei terreni della comunità di Terracina, denominati « le Cese ».

In base alla legge del 1888 sull'affrancazione degli

usi civici, i Sanfeliciani, dopo una lunga lite, ottennero il possesso dell'intera superficie di queste terre, contro il corrispettivo di un modico canone a favore del comune di Terracina, il quale ne conservava il diretto dominio. Così il comune di S. Felice prese possesso delle Cese e le ripartì mediante sorteggio, fra gli abitanti del luogo. Venne fissato come corrispettivo il canone assai mite di lire 10 a rubbio (ettari 1 $^3/_4$ circa); e ciò indistintamente per tutti i terreni, senza tener conto della loro ubicazione e fertilità.

Questo canone però non era sufficiente al pagamento di quello dovuto a Terracina, ed a supplire alle spese di amministrazione. Il *deficit* rimaneva così a carico del comune di S. Felice, il quale per farvi fronte aumentava i centesimi addizionali delle imposte fondiarie. Non potendo, quale maggior contribuente del comune, tollerare un simile anormale stato di cose, provocai la creazione di una università agraria a norma di legge.

Ora dopo 18 anni, malgrado l'invio di ispettori e commissari governativi, l'università agraria di S. Felice Circeo *non funziona ancora regolarmente. Nessun lavoro di miglioria, nè di viabilità, nè di scolo delle acque, fu mai effettuato;* anzitutto per mancanza di fondi, e poi, per l'impossibilità di ottenere un accordo fra i membri dell'università. Ai *deficit* del bilancio si fa fronte mediante taglio di alberi, consumando in questo modo il patrimonio sociale. Il regolamento compilato dai commissari governativi non è mai stato applicato. L'ultimo di questi, con il concorso di una commissione nominata *ad hoc* e del professore della Cattedra ambulante, procedette ad una revisione dei ca-

noni, in seguito alla quale ai terreni più fertili e più vicini al paese veniva, giustamente, imposto un contributo maggiore che a quelli lontani e di qualità più scadent e.

Ora quale fu la prima decisione presa dal consiglio d'amministrazione dell'università dopo la partenza del Commissario? Di annullare il nuovo ruolo, ripristinando l'antico. La ragione ne fu che i membri del consiglio ed i loro parenti si trovano in possesso di terreni colpiti dall'aumento di contributo!

Eppure il massimo della tassa era soltanto di lire 25 al rubbio romano; cifra che apparisce addirittura trascurabile, se si considera che i membri dell'università trovano da cedere ad altri le terre che tengono in possesso, percependo premi che, per i migliori terreni, ammontano perfino a lire 1000 al rubbio!

Queste cessioni, che sono in realtà vendite vere, si praticano indisturbate, sebbene la legge ed il regolamento dell'università le vietino! Ma per l'università di S. Felice — e ritengo per altre ancora — regge l'assioma «Possesso vale titolo». Difatti non vi sarà mai un'autorità che verrà a togliere ad un centinaio di contadini delle terre da essi acquistate (sebbene abusivamente) e lavorate durante lunghi anni.

— Ab uno disce omnes —; non posso quindi, con un tale esempio sotto gli occhi, vedere senza fremere che si vogliano creare nelle provincie ex pontificie ed in quelle di Grosseto, Modena e Parma, enti simili, convinto come sono a priori che questi non funzioneranno mai a dovere, e che, per conseguenza, richiederanno la continua, per quanto inefficace, assistenza dello Stato.

E per conseguire simili risultati, la commissione intenderebbe niente meno che di procedere ad *espropriazioni per utilità pubblica*.

Nè si creda, per ciò che ho detto, che io sia avverso al principio dell'espropriazione; chè anzi m'inchino a questo principio giuridico, sancito dal Codice Civile, il quale consente l'espropriazione, equamente indennizzata, in quanto abbia per fine il conseguimento di un bene pubblico reale e non dubbio.

Si può quindi perfettamente ammettere che terre incolte o male coltivate, appartenenti ad enti pubblici, ed anche a particolari, vengano tolte ai loro proprietari per ottenere che le medesime siano messe in pieno valore mediante migliorie agrarie e coltivazioni razionali; ma per avere il diritto di ricorrere ad una così grave misura, si deve avere l'assoluta certezza di arrivare al conseguimento di questo fine. Ora ritengo assolutamente impossibile che si possa raggiungere questo intento mediante la creazione della proprietà collettiva, in merito alla quale divido completamente il parere di una persona pratica della campagna romana (Alessandro D'Alessandri), la quale a proposito di questi enti così si esprimeva:

«I domini collettivi, dal giorno in cui furono costituiti non rappresentano certo una forma evoluta di amministrazione agricola. Essi furono un disastro economico per i paesi; ed altro non riuscì a costituire che un'associazione *a scopi politici* in lotta continua con il Comune, una scuola di perturbazioni, e soprattutto uno sperpero economico, non sempre giustificato, in liti ed in spese di amministrazione».

Ripeto, non sono certamente contrario al principio

della espropriazione della terra per pubblico bene, purchè il proprietario venga equamente indennizzato. Ora, tale fatto non risulterebbe dall'applicazione delle proposte della Commissione. Temendo che il Parlamento sarebbe stato contrario all'espropriazione dei beni da convertirsi in dominî collettivi, per la preoccupazione dei gravosi oneri che queste operazioni arrecherebbero alle finanze dello Stato, la Commissione è giunta a proporre, invece di pagare le terre espropriate in valuta legale (come sempre usatosi in Italia ed ovunque) niente meno che di impossessarsi delle medesime senza sborsare somma alcuna, assegnando al proprietario un semplice canone annuo di natura enfiteutica.

Ora chiedo se in un paese civilizzato un sistema simile possa essere applicato!

Un canone, cioè un diretto dominio, non è realizzabile se non con gravi sacrifizi; inoltre non può essere nè ipotecato nè impegnato. E così il disgraziato ex proprietario di terre non sarebbe in grado nè di dotare una figlia nè di assegnare un capitale ad un figlio desideroso d'interessarsi in commerci od industrie. L'espropriazione in tali condizioni costituerebbe, in verità, un trattamento iniquo.

Quale sarebbe poi la situazione degli eredi di un diretto dominio nel caso ove questo costituisse l'unica loro attività?

Sarebbero obbligati a mantenere questa attività indivisa fra di loro; dimodochè dopo una o due generazioni potrebbe avverarsi che vi fossero centinaia di persone possessori per indiviso di un diretto dominio! È ammissibile che si possa voler creare situazioni simili?

La commissione inoltre non deve aver tenuto presente che la maggior parte dei beni da convertirsi in dominî collettivi sono gravati di ipoteche, spesso di usufrutti e talvolta anche di canoni. Quali saranno i provvedimenti da adottarsi a favore dei creditori ipotecari? Il canone creato per l'espropriazione dell'utile dominio dei terreni serventi di garanzia ai loro crediti verrà loro assegnato obbligandoli a far valere i loro diritti verso il nuovo ente, ovvero l'ex proprietario del fondo, sebbene ridotto al ruolo di semplice direttario, resterà il loro debitore? Possono esistere mutui, in modo speciale se a breve scadenza, il cui servizio assorbirà l'intero canone: ed allora gli espropriati proprietari di terreni si troveranno per molti anni privi di qualsiasi reddito. Infine potrebbe ancora succedere che il canone fosse insufficiente al servizio del prestito. In tal caso verrà chiesto al proprietario di sborsare una somma all'atto in cui gli verrà tolto il suo terreno? Ed alla scadenza dei mutui, chi provvederà al loro pagamento?

Come poi si procederà allorchè sui terreni gravano dei canoni, quando, cioè, la proprietà non è che un utile dominio?

Riuscirebbe materialmente impossibile di espropriare un utile dominio assegnando al proprietario un canone, perchè in tal caso esisterebbe sul medesimo terreno due diretti dominî, cosa che non può essere.

Occorrerebbe quindi affrancare prima il canone preesistente, riunendo così il diretto all'utile dominio; poscia espropriare questo, convertendo la proprietà in un diretto dominio ed assegnando al detentore il canone previsto nel progetto di legge.

Ma chi è che procederà all'affrancazione del canone preesistente? E con quale capitale quest'operazione verrà effettuata?

Sono tutte questioni che la Commissione non deve essersi poste, e ciascuna delle quali è di grande importanza.

Illustre Relatore, trantacinque secoli fa gli antenati della maggior parte dei popoli che occupano ora l'Europa cercavano ricovero in oscure caverne, ovvero in capanne erette su rozze palafitte, vagando allo stato di selvaggi sulle terre non coltivate, delle quali praticavano così il possesso collettivo.

Invece gli avi suoi, stabilitisi nel paese di Canaan, stillante — dicono le Sacre Scritture — latte e miele, godevano già di leggi e di regolamenti ammirevoli. Il decalogo largito ad essi dal loro sommo duce Mosè, è il più sublime riassunto dei più alti principî morali che abbiano esistito, e che perciò tutti i popoli civilizzati adottarono successivamente.

Come ho già indicato nel capitolo in cui ho tracciato la storia della piccola proprietà, il diritto successorio israelitico, riconosciuto il più perfetto di tutti, passò nel codice di Napoleone e fu poscia adottato pure dal nostro.

Ai regolamenti igienici del popolo d'Israele, a quelli per la protezione della donna, è dovuta la straordinaria fecondità di questa, mercè la quale la razza israelitica potè resistere alle persecuzioni subìte durante lunghi secoli. Diventata ora forte e ricca, essa si ricostituirà fra breve in nazione indipendente, nel paese toltole venti secoli fa.

Osserviamo ancora come le prime disposizioni di carattere agricolo ed i primi regolamenti relativi al-

l'istituzione di determinate coltivazioni furono emanate a pro della Palestina:

« Semina la tua terra sei anni e raccogli il frutto di « essa; ma ogni settimo anno lasciala vacare e in ab« bandono » (1) è la saggia istituzione del *maggese nudo*, al fine di ricostituire la fertilità della terra mediante il riposo.

« Non mangiare alcun grasso, nè di bue, nè di « pecora, nè di capra » (2) fu la provvida prescrizione che obbligò il popolo d'Israele a piantare alberi di olive ed a coltivare piante da seme, onde ottenere le materie grasse necessarie all'alimentazione sua.

Se a quel popolo, che possedeva allora (come risulta dalla lettura delle Sacre Scritture), una mentalità assai simile a quella che anima oggidì le popolazioni rurali del Lazio, fosse stato permesso di nutrirsi unicamente del prodotto del suo gregge, egli non si sarebbe mai accinto a coltivare intensivamente le terre che gli venivano distribuite, e la piccola proprietà che Mosè volle istituire per obbligare il popolo a proficuo lavoro sarebbe, tosto o tardi, caduta in abbandono e trasformata in possessi collettivi, forma sotto la quale i popoli primitivi, che praticavano la pastorizia, solevano utilizzare la terra.

Mosè, genio sublime, conoscitore profondo della mentalità del suo popolo, non volle la proprietà collettiva della terra, forma avversa ad ogni progresso, praticata dai popoli soltanto prima di essere civilizzati. Quindi ritengo che il voler ristabilire in Italia tal modo di utilizzare la terra segnerebbe un'era di regresso.

---

(1) Esodo XXIII v. 10 e 11.

(2) Levitico VII v. 23.

CAPITOLO IX.

Forme sotto le quali il contadino detiene attualmente la terra

Affittanze semplici, affittanze collettive, mezzadria.

a) Affittanze semplici.

Conclusi il precedente capitolo affermando che il coltivatore della terra deve, nell'interesse della società, poterne acquistare la proprietà.

Prima però di esporre le misure da me ritenute atte a raggiungere quel risultato, credo opportuno di passare qui in esame le varie forme sotto le quali il contadino detiene attualmente la terra da lui lavorata.

Vi è chi ha affermato, non senza ragione, che *la proprietà della terra* non è indispensabile al benessere delle popolazioni rurali; che ad esse ne basta *il possesso, la materia da coltivare*, la quale, coll'impiego del lavoro, procuri ad esse l'agiatezza che faccia loro lieta la vita.

Quest'affermazione ha del vero; infatti vediamo paesi come l'Austria, la Germania e l'Inghilterra, ove la grande proprietà fu sino ad oggi mantenuta senza suscitare contrasti sociali. Ciò avviene perchè colà i

detentori non hanno praticato, come in Italia, l'assenteismo e l'abbandono delle terre nelle mani di estranei. Le popolazioni rurali ben dirette, con terre portate al massimo della loro potenzialità produttiva, con leggi che proteggono i loro prodotti, con sindacati e cooperative che ne facilitano la vendita, non sognano rivendicazioni di diritto di proprietà, che a loro non servirebbero a nulla; così non pensano, come nel Lazio, ad invadere delle terre il possesso delle quali dovrebbe esser tolto ad altri contadini. Esse sono soddisfatte del sistema in uso (affitti a lunga scadenza, che spesso perdurano per varie generazioni), come pure dei patti dei medesimi, che permettono loro di sussistere in condizioni normali.

Questo sistema viene pure generalmente praticato nell' Italia settentrionale; per conseguenza la popolazione rurale, là dove sobillatori non vengono, per raggiungere fini interessati, a sollevarla, col persuaderla che le sue condizioni sono deplorevoli, è abbastanza soddisfatta del suo stato attuale.

Tutt'altra è la sorte del contadino del mezzogiorno. Egli spesso non ha contratto di locazione con il proprietario della terra; il piccolo appezzamento ch'ei lavora gli viene conceduto in semplice subaffitto da un grande affittuario ; e ciò sempre per breve durata, talvolta per un anno solo. E quando vengono stabiliti rapporti diretti fra proprietario e contadino, i contratti relativi hanno sempre una brevissima scadenza: tre, quattro anni al più. Con questi contratti inceppano, ostacolano ogni movimento, ogni progresso agricolo. Come può l'affittuario intraprendere migliorie mutare sistemi di coltura, introdurre avvicendamenti e rotazioni

razionali con contratti a così breve respiro? Ciò è appunto quanto dichiarava l'ex ministro di Agricoltura, on. Miliani, in una intervista accordata nel mese di agosto u. s. al direttore della Società degli Agricoltori Italiani, il prof. Cravino, in cui l'insigne uomo deplorava giustamente la cecità anacronistica dei proprietari che si ostinano a perseverare in questo anormale stato di cose.

Ora, se i proprietari delle grandi e medie tenute (quelle in cui praticasi la cerealicoltura e l'allevamento del bestiame) disconoscono i propri interessi, procedendo nel modo deplorato dall'on. Ministro, purtroppo i possessori delle terre nella zona benedetta delle provincie di Caserta, Napoli e Salerno, che dal Garigliano si estende al Tusciano, non hanno — dal punto di vista strettamente egoistico dei loro interessi personali — avuto torto ad adottare e perseverare nel sistema degli affitti a breve scadenza, anzi annuali. I lavoratori delle dette terre, malgrado la brevità dei loro affitti, compirono a tutte loro spese veri miracoli di trasformazioni agrarie.

La vasta pianura che da Salerno si estende a Battipaglia era, circa mezzo secolo fa, una deserta palude; oggi invece quella già desolata landa si è trasformata in un incantevole giardino in cui la coltura arborea si alterna con quella dei legumi e del pomidoro. Da Pontecagnano, centro di quella zona, partono all'epoca dei raccolti, giornalmente treni speciali di questo prodotto. Nel 1912 vennero spediti da questa sola stazione 1952 vagoni di pomidoro, oltre a 365 vagoni di frutta.

E qui ritengo non inopportuno di rammentare come

questi splendidi risultati siano anzitutto dovuti alle iniziative di Francesco Cirio, il quale portando sui mercati esteri i prodotti della terra italiana, e creando l'industria delle conserve alimentari, assicurava in tal modo un esito certo ai prodotti del suolo.

Ma per il contadino, che effettuò materialmente questa ammirevole trasformazione agraria, quale ne fu il risultato? Unicamente di ottenere che ogni anno il canone di affitto della terra da lui così ben lavorata gli venisse aumentato in proporzione del maggior reddito che la medesima produceva mercè i miglioramenti da lui effettuativi. Malgrado ottimi raccolti in continui progressi e l'aumento subìto dei prezzi di tutti i generi, il contadino rimaneva sempre carico di debiti, in modo che la Società delle Conserve Cirio, di cui sono il presidente, doveva ogni anno antistare ingenti somme ai detti coloni per permetter loro di vivere fino al prossimo raccolto. Fu adunque di gran sollievo per questa popolazione il provvedimento preso col D. L. del 6 maggio 1917, il quale stabilisce che i contratti agrari, verbali o scritti, di colonia parziaria e di salariato fisso, comunque denominati e di piccolo affitto siano prorogati fino a tutto l'anno agrario consecutivo a quello in cui sarà pubblicata la pace.

L'enorme aumento di prezzo dei prodotti alimentari ha in tal modo giovato, questa volta almeno, a chi produce tali generi. Per questo fatto oggi quelle laboriose popolazioni non solo non hanno più debiti, ma sono riuscite a realizzare discrete economie.

Ma cosa succederà trascorso che sia l'anno consecutivo alla pubblicazione della pace? Il coltivatore della terra nelle sopra indicate regioni è così attaccato

al suolo bagnato dal proprio sudore, che a nessun costo lo abbandonerebbe; per ciò si può facilmente prevedere che si sottometterà a qualsiasi sacrifizio. Ma l'aumento di prezzo dei generi raccolti dovrà giovare unicamente al proprietario del suolo, e tradursi per il colono in aumento del prezzo di locazione?

La cosa sarebbe oltremodo ingiusta; e quindi ritengo indispensabile l'intervento dello Stato.

La terra che il contadino ha migliorata a tutte sue spese dovrebbe appartenergli. Se il principio della « terra ai contadini » può trovare un'equa applicazione, è certamente in questa occasione. Perciò in altro capitolo mi riservo d'indicare le misure che a quest'effetto dovrebbero esser prese.

b) Affittanze collettive.

Le affittanze collettive sono una delle più interessanti e originali manifestazioni della cooperazione agraria italiana.

Loro carattere comune è l'assunzione di terra in affitto da parte di una collettività di lavoratori, sia che ciascun partecipante alla società affittuaria assuma poi individualmente l'impresa su una quota dei terreni presi in affitto (affittanze collettive a conduzione divisa), sia che l'impresa venga assunta, sul complesso indiviso dei terreni, dalla stessa società affittuaria, alla quale i soci forniscono la necessaria forza di lavoro (affittanze collettive a conduzione unita).

Queste cooperative si sono specialmente diffuse in Lombardia e in Sicilia con la prima forma; nell'Emilia con la seconda forma.

Un recente studio del prof. A. Serpieri e del dott. G. Mami, pubblicato dall'Istituto Internazionale di Agricoltura, illustra largamente le affittanze collettive italiane, e in particolare quelle dei braccianti emiliani, che, per la loro organizzazione destano maggiore interesse e sollevano maggiori discussioni.

I lavoratori agricoli che impiegano su terre di proprietà altrui il loro lavoro, sono ben lungi dal costituire una classe omogenea. Essi in relazione con la diversissima struttura della economia agraria delle diverse regioni, si frazionano in categorie numerose, aventi caratteri economici e sociali differenti.

A tutte queste categorie può bensì convenire di procurarsi l'uso della terra con lo strumento dell'affittanza collettiva, ma l'azienda che ne risulta ha caratteri ben diversi a seconda della categoria di lavoratori che l'ha creata.

Pertanto giova distinguere le affittanze collettive, create nel *sistema colonico* (tali sono prevalentemente le lombarde); quelle organizzate nel *latifondo* (come le siciliane); e infine quelle dei *braccianti*, sorte numerose nell'Emilia.

Nel *sistema colonico* la proprietà fondiaria è divisa stabilmente in *unità* (colonie, poderi), aventi ciascuna una tale superficie e un ordinamento tecnico da poter assorbire completamente, o quasi, la capacità di lavoro di una famiglia di contadini, la quale è legata al proprietario della terra, o eventualmente ad un grande affittuario che gli si è sostituito, da uno degli svariati contratti colonici di piccolo affitto, di mezzadria e simili. In questo sistema, l'affittanza collettiva ha avuto essenzialmente lo scopo di eliminare, ove esisteva, il

grande affittuario, sostituendogli l'associazione delle famiglie coloniche. Questa stringe direttamente un contratto d'affitto col proprietario, per un complesso di poderi colonici, ciascuno dei quali viene poi assunto, e condotto da una delle famiglie, divenuta, per dir così, subaffittuaria della propria associazione. Conseguentemente, spesso avviene che famiglie lavoratrici aventi, nell'antico regime, contratti di cointeressenza (mezzadria, ecc.), divengono invece affittuarie, salendo di un grado verso la indipendenza economica e la piena responsabilità dell'impresa.

Il latifondo siciliano — unità agraria di estesa superficie, generalmente fra 200 e 1000 ettari, coltivata parte a pascolo e parte a grano, alternanti fra loro — non è generalmente condotto dal proprietario, ma da un affittuario (*gabellotto*). Il gabellotto per lo più non esegue la coltura del grano a proprio esclusivo rischio, con mano d'opera salariata, ma la suddivide in parcelle di pochi ettari (*spezzoni*) ad altrettanti contadini, i quali eseguono la coltura a loro intiero o parziale rischio.

In questa situazione si sono formate società di contadini con lo scopo di procurarsi, a migliori patti, la terra. La Società entra in concorrenza col *gabellotto*, per prendere in affitto il latifondo: così essa dispone di una massa di terreni alla quale i soci possono ricorrere per ottenere le parcelle fondiarie.

Nell'Emilia, dove sono sorte le affittanze collettive dei braccianti, l'organizzazione tradizionale dell'agricoltura è ancora rappresentata dal sistema colonico. Ma non i *coloni*, bensì *i braccianti* o *giornalieri* hanno creato le affittanze collettive.

Questa categoria di lavoratori, usata sia nei poderi a complemento del lavoro delle famiglie coloniche, sia in quelle zone emiliane che non sono ancora appoderate, sia in grandi lavori pubblici, si trovò, specialmente fino al 1890, in pessime condizioni di salario. E fu essa che diede alimento, sopratutto nel decennio 1890-1900, all'organizzazione di resistenza, sotto lo stimolo della predicazione socialista.

Agli aumenti di salari seguirono tuttavia tali reazioni nell'organismo tecnico dell'agricoltura, che i braccianti, pur dove erano riusciti, in grazia della loro forte organizzazione, a dominare e monopolizzare il mercato del lavoro avventizio, potevano bensì mantenere relativamente alti i salari, ma non evitare una grave disoccupazione. Perciò, dalla primitiva azione di pura resistenza, essi andarono volgendosi, per realizzare più alti redditi, all'azione cooperativa. Con le cooperative di consumo essi cercavano di aumentare i loro salari reali, provvedendosi a miglior mercato dei mezzi di sussistenza. Con le cooperative di produzione e lavoro, fra le quali ebbero grande importanza le affittanze collettive, cercarono di porre in valore quella loro forza di lavoro che altrimenti sarebbe rimasta inoperosa.

Le affittanze collettive dei braccianti emiliani sono, in sostanza, uno dei mezzi dei quali si serve l'organizzazione per mantenere alti i salari.

Se nei terreni che i braccianti prendono in affitto, esercitandovi per conto proprio l'impresa, essi riescono a realizzare retribuzioni almeno eguali agli alti salari da essi pretesi quando lavoravano per conto d'altri, essi danno la miglior dimostrazione della giustezza

delle loro pretese. Per occuparsi presso altre imprese, avrebbero dovuto contentarsi di salari minori: gli imprenditori avrebbero dunque goduto di un soprareddito che i braccianti riescono ad eliminare.

Ma anche se, come spesso è il caso, realizzano nelle loro affittanze retribuzioni minori, possono ancora ottenere un vantaggio, là dove sono abbastanza forti per monopolizzare il mercato del lavoro. Essi vendono a prezzo alto, di monopolio, una parte della loro forza di lavoro, quella parte che anche a quell'alto prezzo trova collocamento, mentre si contentano per la restante parte, impiegata nelle loro imprese, di un prezzo minore.

Da questi intenti delle affittanze collettive emiliane conseguono alcuni notevoli caratteri del loro ordinamento. Esse sono aperte a quanti soci lavoratori vogliano inscriversi; i soci sono chiamati per turno a prestare il loro lavoro sui terreni presi in affitto; *questi si mantengono indivisi a costituire un'unica grande azienda.*

Ma la funzione dell'affittanza collettiva sopra delineata, a sostegno *e difesa di alti salari percepiti dai braccianti come lavoratori avventizi nelle comuni aziende agricole, nei lavori pubblici, ecc.* va, e probabilmente più ancora andrà, restringendosi. In avvenire, questa organizzazione sembra piuttosto destinata ad assolvere altri compiti importanti: quello sopratutto di ravvicinare all'impresa agraria i braccianti, categoria di lavoratori completamente disinteressati alla produzione e perciò tecnicamente poco adatti all'esercizio dell'agricoltura.

Nelle loro affittanze collettive i braccianti non co-

stituiscono più esclusivamente la mano d'opera: sono *imprenditori;* e dell'impresa affrontano tutte le difficoltà e responsabilità. Essi vanno facendo dure ed educative esperienze, attraverso le quali vediamo bensì clamorosi insuccessi, ma anche gruppi eletti di lavoratori che sanno inalzarsi collettivamente alle funzioni dell'impresa.

Le affittanze collettive di braccianti in esercizio alla fine dell'anno 1913 erano 83 e conducevano circa 7000 ettari di terreno. Gravi sono le difficoltà che debbono superare, sia nella ricerca del terreno, sia nel provvedersi di capitale e di abile direzione tecnica, occorrenti l'uno e l'altra in alta misura in una regione ad agricoltura intensiva. Non sempre quindi arride loro il successo; ma pure non si possono non ammirare i magnifici sforzi di quegli umili contadini (1).

Ciò dichiarato, fa d'uopo riconoscere che davanti al vastissimo problema di fornir terra ai contadini, i risultati materiali raggiunti con questa istituzione sono piuttosti meschini. Ed invero tali risultati sono quasi unicamente dovuti all'opera di pochi apostoli, i quali dovettero persuadere — compito non facile — i diffidenti braccianti a porre in essi la loro fiducia, ed alla filantropia di alcuni proprietari, i quali diedero ascolto ai propositi di quei lavoratori e si lasciarono persuadere a cedere in locazione le loro terre a cooperative appositamente create; e ciò senza anticipazioni di affitto e garanzie per le scorte vive e morte, indispensabili alla conduzione del fondo, da loro consegnate.

---

(1) *Minerva,* 1 aprile 1914.

Temo poi assai che i proprietari che hanno dato i loro fondi in affitto a queste associazioni ne abbiano alienato definitivamente la disponibilità.

Al termine della locazione, questi fondi non potranno certo essere tolti agli affittuari ivi insediati, per essere ceduti ad altri. Sarà pure assai difficile, forse impossibile, di aumentare la corrisposta, fosse soltanto del maggiore onere risultante dall'aumento delle imposte fondiarie.

Quando su di una terra abitano numerose famiglie, comprendenti centinaia di persone tra uomini, donne, vecchi e fanciulli, uno sfratto per non rinnovata locazione sarebbe forse materialmente ineseguibile. Il proprietario sarà quindi in completa balìa dei suoi affittuari. Ed allora dovrà certamente preferire di alienare definitivamente i suoi beni mediante enfiteusi concedute ad ogni singola famiglia, ritirandone l' importo capitalizzato, come esporrò in altro susseguente capitolo.

c) *La mezzadria.*

La mezzadria nella forma classica toscana usata in quella regione, nell'Umbria, nelle Marche, in parte dell'Emilia, del Veneto e della Lombardia, è un'ottima istituzione che rese floride le contrade nelle quali venne praticata.

La mezzadria, associazione fra il proprietario capitalista ed il contadino coltivatore del fondo, può essere considerata quasi come una forma di piccola proprietà, tant'è vero che numerose sono le famiglie che da secoli trovansi in possesso del medesimo fondo, al quale per conseguenza sono affezionate e che considerano

come se appartenesse a loro. Sarebbe desiderabile che la mezzadria potesse estendersi ad altre regioni, ma purtroppo dopo diversi esperimenti fatti a spese mie, ho dovuto convincermi che nei paesi ove essa non fu mai conosciuta, è impossibile oggi d'impiantarla.

I contadini salariati preferiscono continuare a ricevere settimanalmente corrisposte fisse ed assicurate, piuttosto che di aspettare gl' incerti risultati dei raccolti. Inoltre la terra non può essere concessa a mezzadria se la medesima non è dotata di abitazione e già messa in condizione di buona produttività. Ai tempi nostri nessun contadino vorrà bonificare dei terreni per dividerne fra anni i risultati con il proprietario. Ora i fondi che si trovano in perfetto stato di conduzione possono facilmente affittarsi. La conseguenza di questo stato di cose è che ove vige la mezzadria, essa può continuare; ma non vi è possibilità ai giorni nostri, come ho già osservato, di introdurla in località ove non fu mai praticata (1). L'avvenire di questa benefica istituzione è però, in seguito all'aumento straordinario subìto per il fatto della guerra dal bestiame bovino, gravemente compromesso; e ciò per cagione del cosidetto *giro del bestiame.*

È noto che nella mezzadria toscana il capitale-bestiame è completamente sborsato dal proprietario, e che il principale compito dei *fattori* è quello di andare

(1) La Maremma toscana fa eccezione. Confinante con regioni in cui la mezzadria vige da secoli, terreni bonificati in questi ultimi anni, e convenientemente appoderati, poterono esser dati a mezzadria. Però anche in questi siti il contadino ha una marcata tendenza a preferire l'affitto, che gli conferisce una maggiore indipendenza.

a girare per le fiere, per vendere e ricomprare il bestiame. In tempi normali questo sistema ha dato generalmente buoni risultati, perchè ottenevasi così una certa selezione, ma oggi ciò espone il proprietario ad un vero disastro economico. Infatti gli utili ingenti realizzati dalle vendite del bestiame ai prezzi attuali sono, secondo le norme che regolano la mezzadria, accreditati al colono in conto utile-bestiame. Cosicchè al proprietario che lo rimpiazza, sborsando forti somme, non resta altro che il valore effimero ed irrealizzabile del conto-stima; ripeto «irrealizzabile», perchè il bestiame non può essere venduto, costituendo esso l'indispensabile dotazione del fondo. E allorquando i contratti verranno a scadere, i coloni non li rinnoveranno, e chiederanno al padrone il regolamento dei loro conti; e così quest'ultimo dovrà dividere con l'antico mezzadro l'ingente guadagno dovuto al rialzo, guadagno reale per il contadino, fittizio per il padrone, il quale, ripeto, deve tenere il bestiame, senza il quale il suo fondo non può essere coltivato, fondo il cui valore sarà spesso inferiore a quello del bestiame addettovi.

Il contadino uscito dal podere si presenterà ad un altro proprietario e prenderà nel nuovo podere il bestiame a stima. Ora, stabilita la pace ed istituita la desiderata «Società delle Nazioni» — il cui primo risultato dovrebbe essere il disarmo generale — la viva richiesta di carne cesserà; tanto più che le migliorate condizioni dei noli marittimi avranno per effetto di fornirci carne congelata a condizioni migliori delle attuali. Verrà il momento del ribasso, che già comincia ad avvertirsi, ed i prezzi di L. 10000 e più, praticati per l'acquisto di un paio di buoi da lavoro, non costitui-

ranno allora per il proprietario che un ricordo del passato. Allora il conto « utile-bestiame » segnerà delle perdite, di cui il padrone dovrà certamente sopportare anche la metà colonica.

Il Comitato zootecnico, nel quale ho avuto l'onore di rappresentare la Società degli Agricoltori Italiani, nella sua riunione del 21 e 22 maggio si è preoccupato di questa questione, ma nessun provvedimento venne preso dal Governo in merito.

La guerra che rivoluzionò il mondo e portò pure grandi cambiamenti nel modo di pensare dei contadini, recherà, temo, un colpo mortale alla mezzadria.

Come l'ho dichiarato in altro capitolo, il desiderio di possedere in proprietà assoluta la terra è profondamente sentito dalle popolazioni rurali ; ed in alcune regioni i mezzadri incominciano ad essere insofferenti della dipendenza, sebbene lievissima, dal padrone. Essi anelano all'assoluta libertà. Questo movimento si è manifestato apertamente nel Bergamasco, ossia in una delle regioni più evolute d'Italia, ove i contadini hanno richiesto ai proprietari di cambiare i loro contratti di mezzadria in contratti di affitto, primo passo per liberarsi dal padrone. I proprietari dovranno cedere, perchè vi saranno leghe e sindacati che, con male arti, ve li costringeranno.

Siccome poi avverrà che allo scadere dei contratti di affitto il contadino avrà il diritto di essere indennizzato dal proprietario di tutte le migliorie da lui apportate alla terra, accadrà che costui dovrà riservare gran parte delle somme percepite, per canoni d'affitto. Quindi domando se, dato questo stato di cose, non sarebbe prudente da parte del proprietario di disfarsi

spontaneamente della sua terra, che altro non rappresenterà per lui se non un semplice capitale (soggetto per di più a deperimento), concedendola in proprietà ai contadini a mezzo dell'enfiteusi e ricevendone in pagamento obbligazioni enfiteutiche, di cui tratterò ai capitoli XIV e XV di questo lavoro.

Capitolo X.

Colonizzazione interna

Allorquando le città della Grecia non ebbero più terre da distribuire alle loro accresciute popolazioni, queste emigrarono, costituendo le floride colonie della Magna Grecia e della Sicilia: I nomi di Crotona, Sibari, Metaponto e Siracusa sono noti a tutti.

Altrettanto fecero i Romani, i quali già sotto Tarquinio fondarono le colonie del Circeii e di Setia (Sezze), ai confini della vasta pianura Pontina in quell'epoca occupata dal popolo dei Volsci, e in seguito diverse altre.

Il contadino italiano quando nella patria non trovò terra da lavorare convenientemente, imitò l'esempio dei suoi antenati. Varcando il mare, impiantava orti, vigneti ed aranceti nella Florida e nella California e introduceva nella Tunisia la coltivazione delle primizie, costituendo così concorrenza dannosa ai prodotti della madre-patria.

Tale fatto, di evidente importanza, fu rilevato da molti i quali studiarono il modo di trattenere a pro del

proprio paese queste forze vive, per dedicarle ad opera di colonizzazione interna. Ma purtroppo, questi nobili proponimenti non costituiscono che una irrealizzabile utopia, come intendo qui dimostrare.

Anzitutto è bene ricordare come l'idea di colonizzare le proprie terre incolte preoccupasse già gli economisti del piccolo Piemonte, i quali avevano nella Sardegna un vasto campo aperto per l'effettuazione di tale disegno. Come risulta dalla già menzionata corrispondenza di Cavour con il banchiere de la Rue, di Genova, il grande statista s'interessava vivamente a tale problema. Il 24 dicembre 1855 egli scriveva al suo amico per informarlo che la « Società Vittorio Emanuele » la quale aveva bonificato lo stagno di Sanluri, in Sardegna, si trovava in un grande imbarazzo. Essa aveva contratto con un banchiere di Genova un mutuo di L. 500.000, che era prossimo a scadere. Cavour pregava il suo amico de la Rue di adoperarsi per ottenere che questo credito fosse rinnovato. Il 27 gennaio 1856 Cavour scriveva poi testualmente:

« Nous travaillons ferme à l'affaire de la Sardaigne avec Bolmida. (1) . . . ».

Altre società sorsero con simile programma, ma tutte finirono male, ossia colla perdita del loro capitale.

Francesco Cirio, uomo che si appassionava facilmente alle nobili iniziative, volle anche lui tentare il problema della colonizzazione interna. A quest'effetto, circa venti anni fa, egli si assicurava il possesso di una vasta estensione di terreno incolto, sito alle falde

(1) Bolmida era un noto banchiere di Torino, il quale in seguito divenne ministro delle finanze del Regno Sardo.

del classico Monte Circello, e vi creava una società anonima, la quale sorse sotto un nome che avrebbe dovuto essere arra di successo, la « Colonia Principessa Elena ». Vennero ivi costruite una ventina di case coloniche (dotandosi le medesime di attrezzi e di bestiame), nelle quali furono installate alcune famiglie di contadini del Veneto. Ma costoro, dopo un anno, avevano già abbandonato gl' intrapresi lavori, riparando ai propri paesi, perchè il clima di quella regione era riuscito nocivo alla loro salute.

Allora Cirio fece venire gente dal Napoletano e dall'Emilia, ossia da regioni aventi clima più affine a quello della pianura pontina, ma questi pure fecero cattiva riuscita; e dopo pochi anni, nella Colonia Principessa Elena non rimaneva neppure un colono. La società venne liquidata, ed i terreni furono ceduti ad un agricoltore romano, il quale vi pratica ora la conduzione diretta a mezzo di salariati secondo il sistema della campagna romana.

Anch' io nella mia proprietà di S. Felice Circeo feci qualche tentativo (fallito anch'esso) di colonizzazione, mediante famiglie venute dal di fuori, con le quali volli provare, pure invano, il sistema della mezzadria. Si narra che D'Azelio avrebbe esclamato: « L'Italia è fatta; rimangono da farsi gl'Italiani ». Se il D'Azelio vivesse ancora, dovrebbe purtroppo ripetere anche oggi le sue parole! E' già molto se gli abitanti delle grandi città sentono di essere Italiani; quelli dei piccoli centri ed i contadini sono rimasti di lingua e di sentimenti piemontesi, lombardi, veneti, romani, napoletani ecc... Un piemontese che viene a stabilirsi nel Lazio è considerato e trattato dalla popolazione quale forestiero, al pari di un francese, di uno svizzero o di un tedesco.

Questo stato di cose è il primo ostacolo alla colonizzazione interna. Un paesano del nord, il quale si stabilisce nel mezzogiorno, *espatria* come se si recasse oltre l'oceano; che ragione avrebbe egli allora di rimanere in Italia? D'altronde la maggior parte dei contadini che lasciano il villaggio nativo non intendono di abbondonarlo per sempre. Essi nutrono in cuore la dolce speranza di ritornarvi un dì con i risparmi mediante i quali potranno acquistare l'agognata terra.

L'attaccamento del contadino alla propria terra è intenso, dimodochè noi vediamo ritornare in patria emigranti che da diciotto, venti, trenta anni hanno abbandonato il proprio paese per recarsi all'estero, a lavorare nelle ferrovie ovvero nella bonifica di terreni! Novanta volte su cento, se forti ragioni non li trattengono lontani, noi li vediamo raggiungere il nativo luogo e comperare a qualunque prezzo un po' di terra *perchè, nati contadini, vogliono morire contadini nel loro paese!* Se nel territorio vicino c'è un pezzo di terra da acquistare a buone condizioni, il contadino non ci va, perchè preferisce di stare nel *proprio Comune*, anche a costo di forti sacrifici.

Alla indicata difficoltà di trovare le persone necessarie per colonizzare una terra, devesi ancora aggiungere quella finanziaria. Per la costruzione dell'abitazione e del pozzo, per il mantenimento d colono, della sua famiglia e del bestiame durante un anno, per il capitale occorrente all'acquisto degli strumenti da lavoro, delle scorte vive e morte, per le anticipazioni indispensabili, le spese generali, gli interessi ecc., ogni ettaro viene gravato di una spesa che, secondo le località varia da 500 a 1000 lire. Queste cifre dimo-

strano in modo abbastanza evidente come l'idea della colonia interna possa considerarsi una vera utopia. Perciò i vari progetti e disegni di leggi di colonizzazione interna, da quello oramai lontanissimo del Crispi a quello recentissimo del Pantano — sebbene ispirati tutti a nobili proponimenti — non potrebbero dare, se messi in esecuzione, alcun utile risultato, salvo in rarissimi casi in cui potessero essere applicati a latifondi situati presso località ove esistesse soverchia popolazione rurale.

Capitolo XI.

Emigrazione.

Un problema in stretta connessione con l'altro della lavorazione della terra è quello dell'emigrazione.

Alcuni propugnano il divieto dell'emigrazione facendo notare come ogni emigrante rappresenti una forza perduta per il nostro paese ed acquistata dagli altri. Infatti, in certe contrade, l'emigrazione ha avuto per la terra conseguenze fatali, obbligando i proprietari ad abbandonarne la coltivazione.

Però se vi furono gravi inconvenienti, non possiamo tuttavia disconoscere i vantaggi economici e sociali dell'emigrazione.

Secondo la statistica ufficiale italiana, il movimento del commercio dell'Italia coll'estero (esclusi i metalli preziosi) rappresentava nel 1913 la somma complessiva di L. 6.157.378.000, delle quali:

Lire 3.645.639.000, per le importazioni.

Lire 2.511.639.000, per le esportazioni.

La bilancia commerciale presentava così un deficit di lire 1.134.000.000 largamente compensato dalle somme

spese nel nostro paese dai forestieri e da quelle spedite dagli emigranti, che rappresentavano oltre a 500 milioni di lire in oro all'anno (1).

A queste somme sono da aggiungersi quelle che, sotto forma di materie importate dalla madre patria, gli emigranti consumano all'estero. E' noto infatti come l'italiano, stabilito in terra straniera, continui spesso anche per qualche generazione, a nutrirsi e vestirsi secondo gli usi del natio luogo. In tal modo egli contribuisce a far conoscere i prodotti italiani fra le popolazioni in mezzo alle quali vive. Vi sono in Italia delle industrie che devono la loro prosperità unicamente a questi fatti. Se l'operaio lavorante all'estero dà talvolta un indecoroso spettacolo di sè — il quale non contribuisce certo ad affermare il buon nome della patria — esistono per contro molte floride colonie.

Un' indagine sulle società italiane all'estero eseguita dieci anni fa per cura del Ministero degli Affari Esteri, riscontrò allora l'esistenza di 1403 società italiane composte di circa 225.000 soci ed aventi un patrimonio di quasi 37 milioni di lire. In questi dieci anni il numero delle società italiane deve essersi grandemente accresciuto. La prova dell'agiatezza degl' Italiani stabiliti al-

---

(1) Il Senatore Faina, nella sua relazione finale sull' inchiesta parlamentare nel mezzogiorno, calcola che il risparmio annuale di ogni emigrante del mezzogiorno ascende alla somma di L. 700 in oro.

Generalizzando questo dato per tutta l'Italia, risulta che essendovi stata nell'anno 1913 un'emigrazione di 872.598 individui, il loro risparmio rappresenterebbe la somma di 611 milioni di lire.

l'estero e del loro attaccamento alla madre patria risulta dalle cospicue elargizioni effettuate in questi anni calamitosi a favore della Croce rossa italiana, e dalle somme importanti patriotticamente investite nelle sottoscrizioni ai prestiti nazionali.

Oltre questi vantaggi, dirò d'ordine generale, dobbiamo notare quelli di carattere eminentemente agricolo. I capitali provenienti dall'emigrazione furono anzitutto utilizzati a pagare dei debiti, liberando la terra da pesi generalmente enormi; poi ad acquistare fondi, dimodochè fa d'uopo riconoscere che l'emigrazione ha costituito *un fattore non indifferente della formazione della piccola proprietà*.

Essa divenne inoltre, nel mezzogiorno specialmente, sorgente d'importanti bonifiche agricole.

In Sicilia, per esempio, la vasta pianura litoranea che, da Termini si estende verso l'antica colonia greca di Imera, rimasta per lunghi secoli una landa deserta, flagellata dalla malaria, venne, mercè l'opera di emigranti ritornati dall'America con discreto peculio, trasformata in floridi aranceti, frutteti ed ubertosi orti.

Infine alle somme spedite dagli emigranti alla madre patria è in gran parte dovuto che la lira italiana abbia potuto raggiungere un valore che ha sorpassato per qualche tempo quello del franco francese e svizzero.

Con simili esempi sotto gli occhi, e nelle critiche attuali condizioni del cambio, il quale fa perdere alla lira italiana più del quarto del suo valore, e di fronte infine al miliardo di lire in oro che l'Italia, a pace compiuta, dovrà annualmente pagare all' Inghilterra ed agli Stati Uniti per gl' interessi sulle sovvenzioni otte-

nute, ostacolare la emigrazione costituirebbe una vera eresia economica (1).

Sarebbe pure un errore di carattere sociale, perchè i combattenti, fra cui molti non troveranno in patria una mercede adeguata ai loro desideri, dovranno avere la facoltà di portare le proprie braccia là dove riterranno di ottenere convenienti retribuzioni.

L'emigrante deve essere lasciato libero di recarsi ove meglio crederà, seguendo inveterate tradizioni. Infatti gli abitanti dell'Italia settentrionale sogliono varcare le Alpi, i liguri si recano nell'America del Sud ed i meridionali negli Stati Uniti del Nord, mentre i Siciliani emigrano in parte in quest'ultima regione ed in parte lungo le sponde del bacino mediterraneo, ove l'opera loro è molto apprezzata. Non contrariamo adunque l'emigrazione; cerchiamo soltanto di illuminarla e di assumerne la tutela all'estero, onde gli orrori di Aigues-Mortes e gl' indecorosi spettacoli verificatisi a varie riprese nell'America del Nord non possano più ripetersi.

Non ostante la sperata redenzione agricola e l' intensificata produzione, se la eccedenza dei nati sui morti si manterrà costante, le nostre popolazioni avranno necessità d emigrare.

---

(1) Dall'ultima esposizione finanziaria risulta che a tutto ottobre scorso l'Italia aveva verso i paesi alleati un debito corrispondente a circa 14 miliardi di franchi in oro. Siccome il medesimo aumenterà ancora considerevolmente prima del regolamento finale dei conti, e considerato, che si dovrà pure effettuare qualche ammortamento, è certo che la somma da pagarsi annualmente a questi paesi, in oro effettivo, non sarà inferiore al miliardo.

L'augurio che dobbiamo fare è che il culto malthusiano, il quale ha ridotto la Francia ad essere — per necessità demografiche — esportatrice soltanto di capitali e di merci, non penetri nelle file dei nostri lavoratori. Si avvii pure la Germania, se a lei piace, su quella china fatale, come già lentamente ha incominciate a fare! Ma lasciamo invece che il proletario italiano, al bacio ardente del nostro sole, alla carezza delle nostre primavere, sciolga liberamente l'inno alla vita, nelle dolcezze dell'amore. E nostra sia la cura di circondare di luce quelle culle, di far penetrare nel tugurio il soffio vivificatore della civiltà e della solidarietà nazionale, trasformando a poco a poco questo tugurio nella casetta linda e pulita del lavoratore, preparando nella scuola e con l'esempio la virtù educatrice delle madri, presidiando nei campi la intangibilità ideale del focolare, non soltanto con la nuda costituzione del *bene di famiglia*, ma con tutte le provvidenze sociali che pongano la robusta giovinezza del lavoratore al coperto dalla triste infermità e dalla disoccupazione forzata, la sua stanca canizie al riparo della fame. Diffondiamo, aiutiamo, sviluppiamo man mano, perfezionandole nei borghi e nei campi, tutte le forme più alte e meglio realizzabili della cooperazione, dalle cooperative di consumo a quelle di produzione; facciamo penetrare l'insegnamento gratuito ed il credito a mite interesse fin nell'ultimo casolare, fin nel più modesto opificio. E quando avremo assolto a questi nostri sacri doveri lasciamoli procreare e moltiplicare liberamente, che Dio li benedica, e che spargano a piene mani per il mondo, come la semente nei campi, i germi della nostra civiltà; lasciamo allargare le pro-

paggini della nostra stirpe dovunque vi sia ancora una terra da fecondare, una missione da compiere.

Ricalcando i solchi delle nostre tradizioni, risalendo dal mondo latino ai vetusti riti della gente italica, le primavere sacre, illuminate dai raggi della nuova civiltà, vedranno migrare pel mondo, non più come nomadi erranti ma saldamente organizzati, i gruppi dei lavoratori italiani costituiti dall'eccesso delle nostre braccia. E come allora ai sacrifici umani della fanciullezza esuberante fu sostituito l'esodo periodico di una parte della gioventù lavoratrice verso altre plaghe da fecondare, così domani, a questi non meno cruenti sacrifici umani di gente cacciata dal pungolo della miseria — in balìa dell'ignoto, nella tragica lotta per l'esistenza — al di là dei confini della patria, sarà sostituito l'esodo delle falangi lavoratrici, scienti e coscienti, delle primavere sacre della nuova Italia (1).

---

(1) Proposta di legge del deputato Pantano, del 22 marzo 1917.

Capitolo XII.

Quid agendum

Come ho affermato in principio di questo lavoro, *la terra deve essere considerata come spettante alla collettività.* Il possesso individuale della medesima non riposa sopra alcun titolo di diritto, ma unicamente sulla necessità che la terra venga, precisamente nell'interesse della collettività, usata in modo da dare la maggior produzione possibile.

Ho già rammentato che Justus Liebig, il creatore dell'agricoltura scientifica, lasciò scritto:

« L'agricoltura è un modo di sfruttare il terreno, « che ha per oggetto di produrre nelle condizioni più « vantaggiose una certa quantità od un maximum di « sostanze o di organi vegetali utili all'economia dome- « stica od all'industria ».

Parafrasando questa giustissima definizione, afferma che *il possesso della terra è legittimo soltanto se il detentore della medesima le fa rendere il maximum di quanto può dare.*

Se per incapacità, mancanza di mezzi, o per qual-

siasi altra ragione, il detentore non è in grado di adempiere a tale missione, il possesso deve essergliene tolto — bene inteso contro una giusta indennità che tenga conto dei diritti acquisiti — per essere confidato a chi sia in grado di utilizzarla nel modo sopra indicato. Questo è il principio che, nell'interesse della collettività, intendo proclamare.

Ciò affermato passiamo ora all'esame della forma e dei mezzi con i quali tale intento può essere ottenuto.

L'agricoltura è una industria, la prima di tutte, senza la quale — lo ha dimostrato l'attuale immane conflitto — tutte le altre industrie non possono esistere. Essa dovrebbe quindi esser retta dalle identiche leggi che reggono queste. Ora l'industria, dalla metà del passato secolo in poi, è andata sempre concentrandosi e ingrandendosi.

Il classico medioevale laboratorio dell'artigiano (artista, dicono a Roma), che occupava pochi operai, spesso famigliari, si trasformò in piccole officine, impiegando semplici salariati. Queste, coll'andar del tempo diventarono poi stabilimenti industriali d'importanza sempre crescente, i quali infine, fondendosi fra di loro formarono veri colossi, dei quali l'«Ansaldo», con un capitale versato di cinquecento milioni di lire ed un esercito di migliaia e migliaia di operai, rappresenta oggidì il tipo più importante.

L'industria agricola dovrebbe, in teoria, essere esercitata con criteri simili. Perciò, non senza giustificati motivi, i partigiani di tale teoria sostengono che i progressi dell'agricoltura, la resa massima del suolo, non possono esser ottenuti che dalla grande proprietà,

perchè essa soltanto può godere di una direzione perfetta, disporre dei capitali necessari per effettuare costose bonifiche (come pure la sistemazione completa del suolo), e possedere perciò tutti i mezzi richiesti oggidì dall'esercizio razionale di tale industria.

Io stesso ho dimostrato infatti nel capitolo VII, confrontando la piccola con la grande proprietà, che l'esercizio di quest'ultima ha reso servizi ingenti alla collettività. I grandi lavori di bonifica idraulica, la sistemazione completa delle terre conquistate sulle acque invadenti, la razionale utilizzazione di queste, tutto ciò non potè essere ottenuto che mediante capitali importantissimi, una direzione unica e l'impiego del salariato; ossia seguendo esattamente i metodi adoperati da tutte le industrie.

Senonchè l'operaio industriale, trattenuto nelle officine da alti salari e dai vantaggi sociali di ogni genere che l'agglomerazione di molta gente procura, accetta, almeno per ora (1) di buon grado questo stato di cose, mentre tale non è più il fatto dell'operaio campagnolo. Infatti, sentiamo ogni giorno gli esercenti delle grandi proprietà deplorare la mancanza dell'operaio agricolo; e là dove questi non difettavano, la

---

(1) Dico « accetta *per ora* », perchè ignoriamo fino a quando questo stato di cose perdurerà. I sindacati operai elevano già la pretesa di regolare i rapporti fra direzione e salariati, di fissare le ore di lavoro, le paghe, dimodochè vi è da temere che finiranno col diventare i veri padroni dell'industria. Questa allora verrebbe certamente esercitata coll'unico intento di procurare alti salari ai lavoratori, senza preoccuparsi del costo della produzione, fatto che costituirebbe il principio della decadenza della grande industria.

funesta ingerenza delle leghe, le quali pretesero di stabilire tariffe invariabili ed elevate, rese impossibile la effettuazione di certi lavori invernali, che costituivano graduali compimenti della intrapresa bonifica agricola (come accadde nel Ferrarese).

Queste leghe, con l'aquiescenza benevola delle autorità le quali, preoccupate anzitutto di conservare il quieto vivere, praticavano la comoda politica del lasciar fare, diventarono, in certi momenti, arbitre assolute delle campagne.

Nel giugno 1908, il prof. Tito Poggi, allora direttore dell'« Istituto di Fondi Rustici » — Società che possiede la grande tenuta delle Gallare nel Ferrarese — il quale, notisi, era membro del Parlamento Nazionale, dovette, per recarsi a visitare la detta tenuta, ottenere un lascia-passare dai capi dello sciopero, che per diversi giorni spadroneggiarono indisturbati nella vasta zona della grande bonifica ferrarese, impedendo la mietitura e qualsiasi comunicazione con il capoluogo della provincia.

Tale stato di cose, o meglio « stato d'animo » nelle regioni in cui riesce ad imporsi segna la fine dell'esercizio della grande proprietà.

Così ritenne anche il ricordato Istituto, il quale, dopo quel famoso sciopero, si decise a spendere oltre a mezzo milione di lire per edificare piccoli caseggiati, scavare un pozzo artesiano e condurre l'acqua ottenuta in tutte le abitazioni rurali. In tal modo potè costituire piccoli appezzamenti colturali, che vennero dati in locazione a famiglie di contadini, le quali però — fatto da notarsi — dovettero esser tratte dalle limitrofe provincie venete, perchè i capi delle leghe locali

impedirono, per ragioni facili a capire, che i membri dei loro sodalizi, da salariati diventassero affittuari, intuendo che a questo modo essi si sarebbero sottratti alla loro czaresca direzione.

Effettuata questa trasformazione, la pace più perfetta ha regnato nella tenuta delle Gallare. Sotto l'abile direzione del Direttore Generale, ing. Anselmi, egregiamente coadiuvato dal direttore locale, cav. Conti, le medie dei raccolti dei cereali oscillano ora fra i 25 e 29 quintali ad ettaro ; ed il raccolto del 1918 raggiunse la bella cifra di quintali 17171 di frumento, oltre ai cereali minori.

Ma questo florido stato di cose perdurerà ?

Non lo credo, perchè ciò che succede in altri paesi me lo fa ritenere inverosimile. Il contadino a misura che diventa più istruito, più evoluto, rifugge dal sottomettersi a qualsiasi direzione superiore. Egli intende diventare completamente indipendente, padrone assoluto della terra da lui lavorata.

E questo sentimento non deve essere contrariato; anzi la collettività deve incoraggiarlo, cercando di procurare ai contadini i mezzi necessari per soddisfarlo.

Nel prossimo capitolo farò conoscere i provvedimenti presi dai governi danese, inglese e prussiano per creare piccole proprietà da cedersi ai lavoratori del suolo. Esporrò le ragioni per le quali simili procedimenti non possono essere applicati in Italia, e le misure da prendere per raggiungere il desiderato intento di dare « terra ai contadini », indicando ove ed in qual modo queste terre possono essere ottenute.

CAPITOLO XIII.

Provvedimenti presi dai governi danese, inglese e prussiano per creare la piccola proprietà individuale

---

Misure da prendersi in Italia.

L'opera dell'Istituto nazionale pro Combattenti.

In Danimarca ed in Irlanda, pochi anni fa, la quasi totalità della terra apparteneva a grandi proprietari, dimodochè i contadini aventi qualche risparmio si trovavano nell'impossibilità assoluta di soddisfare alle loro aspirazioni, al possesso di terra; essi per conseguenza abbandonavano il loro paese per andare in cerca di migliore sorte.

I rispettivi governi, preoccupati dalle funeste conseguenze di questo deplorevole stato di cose, presero i seguenti provvedimenti:

Danimarca. — Il governo di questo paese di limitata superficie produttiva, (conta soltanto 3.179,213 ettari di terreni coltivati) adottava, nel 1899, una legge con la quale, agli operai rurali, i quali avessero posseduto la piccola somma di L. 560, veniva accordato un mutuo di L. 5040, mediante il quale essi potevano acquistare una proprietà rurale del valore di L. 6000, fabbricato e bestiame compresi.

Il debito creato in tal modo è rimborsabile mediante annualità al tasso del 4 %, le quali comprendono gl'interessi e l'ammortamento.

Con leggi successive, del 1904 e 1909, l'ammontare delle somme che lo Stato è autorizzato ad anticipare venne portato a L. 11.120. Il risultato di queste provvide disposizioni fu la creazione, a tutto il 1° gennaio 1912, di 6275 piccole proprietà rurali, alle quali lo Stato ha anticipato la somma di 39 milioni e mezzo di lire.

Potentemente aiutati dalla cooperazione praticata in ogni forma (latterie, macellerie, uova per l'esportazione) i proprietari di queste terre si trovano in ottime condizioni economiche, e contribuiscono alla prosperità generale del loro paese. Tanto è vero che la Danimarca, tenendo conto della sua superficie coltivata, ha l'esportazione di burro, uova e maiali più importante del mondo. Per distribuire quelle terre ai contadini, il governo procedette all'esproprio di alcuni latifondi.

Irlanda. — In questo paese, il fenomeno dell'emigrazione della popolazione rurale si manifestava in proporzioni ancor più inquietanti che nella Danimarca. La popolazione lasciava a stormi il patrio suolo per andarsi a stabilire negli Stati Uniti d'America e nelle varie colonie della Corona inglese.

Allora il governo inglese, per porre rimedio a questa disastrosa situazione, prese i seguenti opportuni provvedimenti (1).

---

(1) Vedi *Bollettino dell'Istituto Internazionale di Agricoltura,* ottobre 1911.

Il primo fu una clausola del Irish Church Act del 1869, autorizzante gli affittuari dei «glebe lands» a comperare le dette. Lo Stato anticipava i tre quarti del prezzo di acquisto, e questa somma doveva essergli rimborsata in un periodo di 32 anni, in ragione del 4 % per anno.

In virtù di questa legge, oltre a 6000 contadini diventarono proprietari dei terreni che coltivavano.

Altre clausole relative all'acquisto delle terre furono pure introdotte nel Land Act del 1870. In questi casi il governo s'impegnava ad anticipare i due terzi del prezzo d'acquisto, somma che l'acquirente gli restituiva mediante annualità al 5 %, in un periodo di 35 anni.

Clausole dello stesso genere furono pure introdotte nel Land Act del 1881, colle quali il governo antistava i tre quarti del denaro occorrente all'acquisto di terre; il tasso ed il periodo del rimborso erano identici a quelli della precedente legge.

In virtù della legge del 1870 circa 870 affittuari comperarono terre con lo sborso, da parte dello Stato, della somma di Lst. 514000, ed in seguito a quella del 1881 n. 750 affittuari diventarono proprietari, coll'anticipo dello Stato, della somma di Lst. 240000.

Nel 1885 venne promulgato un altro Purchase Act — la cosidetta legge Ashbourne — che accordava agli affittuari, desiderosi di acquistare le terre, l'anticipo della totalità del loro prezzo.

Però nè questa nè quella successiva (del 1888) fecero avanzare rapidamente gli acquisti, perchè se la legge del 1885 permetteva agli affittuari di ottenere dallo Stato la totalità della somma necessaria, ed il

rimborso poteva effettuarsi mediante annualità al tasso del 4 %, all'anno durante un periodo di 49 anni — ciò che costituiva un incoraggiamento considerevole ad acquistare — le dette leggi, per contro, non allettavano abbastanza i proprietari a vendere.

La legge del 1891 favoriva però queste operazioni. I venditori di terre ricevevano per ogni Lst. 100 a loro dovute, dei titoli fondiari dell'identico valore nominale, il cui corso era allora da 107 a 114. Siccome però il valore di questi titoli diminuì, le vendite s'arrestarono, perciò la legge del 1903 stabilì che il valore delle terre non sarebbe più stato pagato con titoli fondiari, ma bensì in denaro. Venne introdotta un'altra modificazione essenziale: Nelle leggi precedenti il prezzo di vendita dipendeva esclusivamente da accordi fra proprietari ed affittuari. La legge del 1903 stabilì l'obbligatorietà delle vendite, capitalizzando gli affitti secondo una formula stabilita; e ciò ebbe per effetto di aumentare considerevolmente queste operazioni.

Il risultato ottenuto al 31 marzo 1912, mediante queste benefiche leggi, fu la cessione di 7.305.727 acri (pari a circa 3.750.000 ettari) di terreni mediante 224.643 prestiti accordati dallo Stato, dell'ammontare di Lst. 74.154.971.

E' interessante osservare come le anticipazioni fatte durante l'annata che terminava al 31 marzo 1912 si elevarono a più del 10 % delle anticipazioni totali fatte dal 1885 in poi; ciò che dimostra come l'acquisto dei terreni si effettui molto rapidamente.

Ed infatti al 31 marzo 1917 l'ammontare totale dei prestiti effettuati dal governo per l'acquisto, da parte dei contadini irlandesi, delle terre che tenevano

in affitto, raggiungeva l'importante somma di Lst. 101.036.393.

Ora vediamo ciò che la Prussia ha praticato per creare la piccola proprietà. Da circa 25 anni si compie in questo paese, specialmente nella parte orientale, una grande opera di colonizzazione, che mira a risolvere uno dei problemi econômici più importanti della Germania moderna (1).

E' noto che durante i 40 anni che sono trascorsi dalla sua creazione, l'Impero ha preso uno sviluppo economico considerevole, fatto che provocò un aumento enorme della popolazione, la quale mentre al 1º dicembre 1881 ammontava a 41 milioni, si era elevata al 1º dicembre 1910 a 61 milioni, ossia 120 abitanti per chilometro quadrato.

Ogni anno questa cifra aumentava di 850 a 900 mila anime.

Per nutrire una tale popolazione su di un territorio relativamente ristretto e di mediocre fertilità, l'agricoltura tedesca deve senza posa sforzarsi di accrescere le sue energie produttive. Ed è a ciò che tendono sopratutto le misure prese a favore della colonizzazione interna.

Questa procede sotto due forme diverse: La prima, che ha per iscopo di condurre ad una migliore ripartizione della terra laddove questa è concentrata nelle mani di un numero troppo ristretto di proprietari, consiste a trasformare in proprietà contadinesche i latifondi coltivati a mezzo di salariati. *E' una trasforma-*

---

(1) Vedi *Bollettino dell'Istituto Internazionale d'Agricoltura*, Dicembre 1912.

zione ad un tempo economica e sociale, perchè impone non solo un cambiamento nella maniera di esercitare l'industria agricola ma pure una modificazione profonda nella costituzione della società.

L'altra forma di colonizzazione interna ha un carattere sopratutto tecnico. E' la messa in coltura delle torbiere, ancora assai distese in certe regioni. Non ce ne occuperemo in questo studio, perchè si tratta di lavori il cui risultato immediato sarà la costituzione di grandi poderi, i quali soltanto dopo la loro completa bonificazione potranno esser conceduti in proprietà ai contadini.

Nella Germania meridionale ed in quella settentrionale, ad ovest dell'Elba, la proprietà contadinesca predomina. Nell'anno 1907, nelle provincie occidentali della Prussia, solo il 3,50 °/₀ della superficie era rappresentata da proprietà sorpassanti i 100 ettari, mentre in quelle orientali i latifondi costituivano il 37 °/₀ del territorio.

Nella Posnania e nella Pomerania predominava assolutamente la grande proprietà. Infatti nel 1895 il 29,6 °/₀ della superficie agricola di questa provincia era costituita da latifondi i quali oltrepassavano i 500 ettari, e tendevano ancora ad accrescersi assorbendo le piccole proprietà confinanti. Tale concentrazione eccessiva della proprietà occasionava al paese gravi pregiudizi come la diminuzione della natalità, e l'esodo, verso le città degli operai agricoli.

Questi, nell'impossibilità di acquistare della terra che la grande proprietà continuava ad assorbire, cercavano nell'industria il miglioramento della loro situazione economica che non potevano ottenere nel natìo luogo.

Il lavoro della terra veniva allora effettuato in quella provincia da operai avventizi provenienti dalla Russia e dalla Galizia, con l'inconveniente di mettere così l'agricoltura alla mercè della mano d'opera forestiera.

Il governo riconoscendo come l'unico modo di combattere questo deplorevole stato di cose fosse la *creazione della piccola proprietà contadinesca,* istituiva nel 1886 la Commissione per la colonizzazione delle provincie della Prussia occidentale e della Posnania.

Questa Commissione, oltre al suo scopo economico, ne aveva pure uno politico. Acquistando dai nobili polacchi, spesso caricati di debiti, le loro terre mal coltivate, per concederle in piccoli lotti ai contadini di stirpe tedesca, mirava non solo ad aumentare la produzione agricola, ma anche a rinforzare in quest'ultima provincia l'elemento germanico.

La legge cominciò a mettere a disposizione della detta Commissione una somma di 100 milioni di marchi per iniziare l'acquisto di proprietà fondiarie.

Queste, divise in piccoli lotti, venivano cedute ai contadini sotto tre forme : in affitto, in proprietà libera contro il pagamento del suo valore, ed infine come « Rentengut », ossia contro il pagamento di annualità al tasso di favore del 3 °/₀ sul valore della terra. Questa istituzione deve essere stata ispirata dall'enfiteusi contemplata nel Codice Giustiniano. Quasi tutte le alienazioni di terreno vennero conseguite sotto quest'ultima forma, molto gradita al contadino, perchè essa gli permette di diventare proprietario senza sborso di capitali, in modo ch'egli può consacrare i pochi mezzi dei quali dispone alla messa in valore del suo fondo.

Per impedire che in seguito il Rentengut potesse

essere diviso in unità colturali la cui esiguità non permettesse l'esistenza della famiglia contadinesca, la legge stabilì un regime speciale successionale, che esaminerò al cap. XXIV in cui tratterò l'importantissima questione dello sminuzzamento della terra.

L'acquisto dei « Rentegüter » incontrò tale favore che i fondi messi a disposizione della Commissione per la colonizzazione dovettero essere successivamente aumentati: la legge del 1908 li portò a 600 milioni di marchi.

La legge poi del 1908 introdusse in quella del 1886 una modificazione di somma importanza: *il diritto di espropriazione.* La Commissione, finchè trovò da acquistare delle proprietà private, non fece uso di questo diritto, che venne applicato soltanto a partire dall'anno 1911, epoca nella quale aveva acquistato 394000 ettari di terre contro una spesa di 379 milioni di marchi.

Qui sopra ho esposto come la Commissione per la colonizzazione della Posnania avesse, oltre allo scopo economico, anche quello politico di provocare l'istallazione in quella provincia di coloni di razza germanica. Il patriottismo polacco s'impressionò di un tale stato di cose e per combattere la creazione nel proprio paese di tante piccole proprietà in mani di tedeschi provocò la fondazione di numerose piccole banche, alimentate dalle Casse di risparmio cooperative, alle quali gli operai polacchi lavoranti nell'agricoltura e nell'industria di altre provincie della Prussia confidavano le loro economie.

Le dette banche svilupparono un'attività tale da arrivare perfino ad acquistare dei latifondi appartenenti a

proprietari tedeschi, dividendoli in piccoli lotti che venivano conceduti in qualità di « Rentengut » a contadini di stirpe polacca. Il risultato fu che se la Commissione prussiana per la colonizzazione non ha ottenuto nella Posnania, dal lato politico, quanto desiderava, la sua azione dal punto di vista economico, cioè della creazione della piccola proprietà, vale a dire della dazione « della terra ai contadini » che sola c'interessa, ha avuto un immenso successo.

È opportuno ancora di rilevare che i risultati ottenuti dalla Commissione per la colonizzazione provengono sopratutto dal fatto che essa acquistò soltanto latifondi i quali avessero la « Besiedelungsfähigkeit » (attitudine ad essere colonizzati), cioè proprietà suscettibili di formare un comune rurale solido e vitale, in cui i coloni potessero ottenere terre a condizioni vantaggiose e nel quale fosse possibile di erigere scuola e chiesa.

Il Governo prussiano non si è limitato a provocare la creazione della piccola proprietà a mezzo della Commissione per la colonizzazione; esso emanò, a partire dal 1890, una serie di leggi per facilitare ai detentori di fondi rustici la divisione dei medesimi in piccole proprietà sempre sotto la forma del Rentengut. Poi, al fine di procurar loro i mezzi occorrenti per tali operazioni, le Rentenbanken, (banche create dallo Stato sin dal 1850 per liberare la terra dai suoi pesi medioevali) furono autorizzate ad effettuare le necessarie anticipazioni.

Queste agevolezze fecero sorgere un numero infinito di stabilimenti di credito, che comperarono latifondi per rivenderli, divisi in piccole proprietà, ai condini, sempre sotto la forma del Rentengut.

Non mi diffonderò nell'esame di queste leggi e nel loro funzionamento; basta far conoscere che la superficie totale dei « Rentengüter » creati in tal modo dal 1891 al 1911 raggiunse 207496 ettari, divisi in 18187 proprietà, il cui valore ammonta a 218 milioni di marchi, ossia a 1054 marchi per ettaro.

Le Rentenbanken hanno emesso, per tali operazioni, delle obbligazioni fondiarie per un valore nominale di 146 ½ milioni di marchi.

L'Italia, cosa ha fatto per risolvere l'importante problema di procurare terra ai contadini?

Fino ad ora nulla, assolutamente nulla (1). I vari governi che in quest'ultimo trentennio si sono succeduti, hanno tutti, è vero, successivamente presentato alla Camera eloquenti dichiarazioni, magnificando l'im-

---

(1) L'unica disposizione legislativa presa per favorire l'acquisto e la vendita di fondi rustici è stata la blanda legge del 15 luglio 1906 portante provvedimenti per l'Italia meridionale, la Sicilia e la Sardegna, che provocò la fondazione dell'Istituto di Fondi Rustici.

In appresso discorrerò di questa legge e ne segnalerò le insufficienze. Basti per ora osservare che, mentre per le provvide leggi prussiane, un istituto simile, la Landbank di Berlino, creata nel 1895 con capitale di 20 milioni di marchi, aveva alla fine del 1911 acquistato 370 proprietà rivendendo 223800 ettari a 6131 diversi acquirenti, l'Istituto di Fondi Rustici ha dovuto limitare la sua azione all'acquisto di grandi proprietà, al procurarne miglioramento e la rivendita, sempre a grandi unità. *Non ha potuto effettuare che una sola operazione di dazione di terra ai contadini:* le enfiteusi di Francavilla, di cui più innanzi tratterò, esponendo le ragioni per cui in Italia quelle benefiche operazioni sono rese impossibili da leggi incomplete e *dalla mancanza di quei provvedimenti finanziari che in Irlanda ed in Prussia ne permisero la realizzazione.*

portanza dell'agricoltura, seguiti però da ben scarsi risultati.

Epperò, se andassimo a confrontare gli atti del Parlamento nostro con quelli dei corpi legislativi delle altre nazioni, vedremmo, sono sicuro, che quello italiano è il più ricco di tutti in fatto di discorsi su tale argomento. Nel mese di novembre scorso ne abbiamo avuti tre notevolissimi: del Ministro di Agricoltura, di quello del Tesoro e infine del Presidente del Consiglio.

L'on. Miliani prometteva spese importanti a pro dell'agricoltura e dichiarava:

« Nel latifondo italiano l'agricoltura industriale non « si crea per sè stessa, se l'opera dello Stato non ap- « presta in precedenza la bonifica idraulica, la viabi- « lità, la provvista d'acqua e le altre condizioni neces- « sarie alla vita dei coltivatori; dopo di ciò la coloniz- « zazione e la coltivazione con mezzi e criteri industriali « sono conseguenze necessarie in un paese che ha den- « sità di popolazione e bisogno di sopperire alla ali- « mentazione di essa ».

Non possiamo che applaudire a simile dichiarazione, augurando che nei 4 miliardi di spese per lavori pubblici ultimamente decretati, vi sia qualche centinaio di milioni a favore dell'agricoltura.

L'on. Nitti poi nella sua esposizione finanziaria, così si esprimeva:

« Noi dobbiamo guardare alla nostra agricoltura con « particolare amore. Essa non è solo la grande fonte « di produzione: ma è anche, e sopratutto, la grande « forza nazionale; in guerra e in pace essa costituisce « il serbatoio dell'energia popolare, la maggior forza

« demografica, l'intima e profonda causa della lunga
« durata della stirpe e delle sue qualità tradizionali.
« Noi dobbiamo fare ogni sforzo perchè la nostra agri-
« coltura abbia il suo maggiore sviluppo e si valga
« dei mezzi più moderni di produzione, sì da avere
« rendimento sempre di gran lunga maggiore. Bisogna
« in tutte le forme di attività produrre di più e meglio ».

Non limitandosi però a queste generiche affermazioni, l'on. Nitti annunziava come l'opera nazionale per i combattenti, sorgerà con un capitale iniziale di 300 milioni, dei quali 60 milioni circa provengono da private sottoscrizioni (1).

Ora queste somme serviranno sopratutto a dare terre, mezzi e strumenti di produzione ai soldati contadini.

Il presidente del Consiglio infine, il quale possiede stupendamente il dono dell'eloquenza per cui le orazioni hanno la virtù di avvincere e trascinare le assemblee, dichiarava, in risposta ad un ammonimento dell'on. Enrico Ferri sulla gravità della questione meridionale:

« La questione della terra è stata sempre in cima
« ai miei pensieri, appunto e sopratutto perchè con-
« nessa ai problemi del mezzogiorno e delle isole; e
« aggiungerò di più: che forse nessuno ha fatto come
« me, più arditi piani in materia di sviluppo terriero.
« Ma non credo che possa essere un bell'esempio di

---

(1) Nella seduta del Senato del 15 dicembre, l'on. Nitti dichiarava che il rimanente capitale verrebbe prelevato sugli utili che l'Istituto nazionale delle assicurazioni ha conseguiti dall'assicurazione dei rischi di navigazione.

« ardimento quello della espropriazione in massa della « terra: io credo che con essa si verrebbe a togliere « al lavoratore la più grande soddisfazione: quella « della terra resa feconda e fruttifera dalla propria « fatica. D'altra parte le espropriazioni in massa non « servirebbero in fondo che a trasmettere la proprietà « da una mano all'altra; *così che io penserei piuttosto* « *a una forma di collettivismo demaniale.* Dico collet- « tivismo demaniale in quanto che esso, oltre a dare « al collettivismo la sensazione di una proprietà, come « quella che è resa fertile dal proprio sudore, avrebbe « l'inapprezzabile vantaggio di poter condurre ad una « specie di cooperazione per quanto riguarda l'acquisto « delle sementi, l'uso degli strumenti di lavoro, del « bestiame, dei magazzini ... Così io penso che si « potrebbero ottenere i vantaggi della grande proprietà, « fusi armonicamente coi vantaggi della piccola pro- « prietà ».

Con tutto il rispetto dovuto al Capo del governo, mi prometterò di osservargli che *non occorre affatto creare il collettivismo demaniale per far godere i contadini degli inapprezzabili vantaggi della cooperazione.*

Lo Stato in cui gli agricoltori praticano sulla più vasta scala la cooperazione, tanto per l'acquisto delle materie prime occorrenti loro, come per la vendita dei loro prodotti, è la Danimarca, paese nel quale il governo, con provvida disposizione, creò su vasta scala *la piccola proprietà individuale* a favore degli operai agricoli. In questo Stato così progredito che malgrado condizioni climatiche poco favorevoli egli si trovava, *ante bellum*, ad essere il primo (in proporzione della sua popolazione) per la produzione di suini e di pol-

lami, ed il quarto in fatto di bovini (possedeva 46.27 capi per km.², mentre l'Italia ne aveva soltanto 21.62), nessuno sognò mai di proporre del collettivismo agrario, forma che da questo evoluto, e sopratutto pratico popolo, sarebbe ritenuta non come un progresso, ma bensì un regresso verso lontane preistoriche epoche.

Infatti, come ho esposto al cap. III del presente lavoro, gl'Indiani, i Greci, i Romani, gli Egizi, gli Israeliti praticarono sin dai tempi più remoti *la piccola proprietà individuale.* Nessuno sembra avere — almeno nei tempi storici — praticato la proprietà collettiva, la quale, come già rilevato, riscontravasi soltanto presso i popoli slavi e quelli di razza germanica, entrati assai più tardi dei primi nel ciclo della civilizzazione.

Gli ultimi però hanno pure da molti secoli abbandonato questo barbaro modo di usufruire della terra, quindi è cosa stupefacente vedere come si possa, dimenticando gl'insegnamenti della storia; sognare di ricorrere a delle forme praticate soltanto dai poco evoluti antenati dei suddetti popoli. Mi auguro quindi (e ritengo che tutte le persone pratiche delle campagne e che conoscono la mentalità delle nostre popolazioni (1) saranno dello stesso parere) che i milioni che il Ministero del Tesoro ha saputo ottenere a vantaggio dei combattenti, non servano alla costituzione di proprietà collettive, bensì a dar vita a piccole proprietà individuali, come lo fecero i governi danese, prussiano ed

(1) In una riunione tenutasi a Terracina nell'estate 1918, nella quale fu discussa la soluzione che la Commissione per la riforma delle leggi sugli usi civici intendeva dare alla vertenza relativa ai detti usi, un popolano esclamava: « La terra deve essere di uno, come la moglie! ».

inglese; ciò tuttavia con opportune modificazioni, che mi permetterò d'indicare.

Nella Danimarca il governo ha, come più sopra esposto, espropriato latifondi per concederne la terra, divisa in piccoli appezzamenti, in proprietà ai coltivatori rurali, contro pagamenti a lunghe scadenze, accordando loro inoltre le necessarie anticipazioni di capitali per mettere in valore le proprietà.

Questi debiti debbono essere rimborsati mediante annualità, al tasso del 4 %, le quali comprendono gl'interessi e l'ammortamento del capitale. Ora purtroppo lo stato finanziario del nostro paese esclude operazioni a queste condizioni. Il governo corrisponde sopra i titoli di debito recentemente creati gl'interessi del 5 ½ %, quindi non potrebbe, trattandosi di operazione suscettibile di prendere vaste proporzioni, concedere le somme occorrenti ad un tasso inferiore. E siccome all'interesse dovrebbe aggiungersi l'importo della R. M. (20.40 % oltre le spese di percezione), infine l'ammortamento, la quota annuale sarebbe gravata di un tasso dell'8 % circa, ossia il doppio di quanto pagano i contadini danesi sui loro debiti.

Se poi queste operazioni venissero, come propone l'on. Pantano in un suo progetto di legge, effettuate a mezzo di un Istituto speciale, che emettesse cartelle agrarie garantite mediante ipoteche iscritte in proprio favore, allora, tenendo conto della tassa di circolazione sulle dette cartelle, di tutte le spese relative (registro, ipoteche, ecc.) di quelle di amministrazione, delle quali l'istituto dovrebbe naturalmente rivalersi sui mutui che effettuerebbe, allora il tasso da praticarsi per tali mutui sarebbe addirittura usurario, e riuscirebbe quindi im-

possibile di sopportarlo al contadino acquirente della terra. Occorre dunque trovare per il contadino italiano un modo diverso di procurargli il possesso della terra; e *questo ce lo offre l'enfiteusi, con la quale precisamente l'acquisto di una proprietà può effettuarsi senza sborso di capitali.*

Anche per il contadino, possessore di qualche risparmio, per l'emigrante tornato dall'America con un piccolo peculio, l'enfiteusi sarebbe una provvida misura. Col sistema attuale di compra-vendita delle proprietà vediamo che costoro, dopo l'acquisto dell'agognato campo, trovarsi poi spesso scevri dei mezzi necessari per metterlo in valore, e quindi obbligati a ricorrere al credito, il quale nel Mezzogiorno il più delle volte rappresenta la più infame delle usure. Non sapendo essi misurare la portata dei loro impegni, dopo alcuni anni vedono il loro capitale assorbito dagli interessi e così si trovano costretti ad espatriare nuovamente!

Se quei beni invece di essere stati acquistati in proprietà libera avessero potuto acquistarsi mediante contratto enfiteutico, i capitali assorbiti dal loro pagamento sarebbero stati impiegati nella terra, con sommo vantaggio della sua produttività.

Nella sua esposizione finanziaria del 1° dicembre 1897, l'on. Luzzatti ministro del Tesoro, raccomandava la creazione di piccole proprietà enfiteutiche.

E qui non sarà fuori luogo di rammentare come già il Cattaneo invocava, per migliorare le terre, un provvido contratto colonico; egli diceva (ignorando forse l'esistenza dell'enfiteusi) un perpetuo affitto, con la sicura proprietà dei miglioramenti, che venisse a

infondere nella maggior parte della popolazione la volontà di rinnovare tutta la sua terra.

E qui mi permetterò di ripetere ciò che già esposi al cap. V, facendo la storia dell'enfiteusi, che fu mercè questa provvida istituzione che nel Basso Impero e nella Francia, dopo le guerre di religione, vaste estensioni di terreno vennero restituite alla coltura.

Quel miracolo di trasformazioni agrarie che sono i vigneti dei Castelli romani, del Velletrano, del Frosinonese e del Viterbese, come molte pure di alcune plaghe del Mezzogiorno e della Sicilia è dovuto all'enfiteusi.

Ma per poter far rivivere l'enfiteusi, al giorno d'oggi completamente abbandonata — per ragioni che qui appresso esporrò — occorre apportare a questa provvida istituzione diverse riforme che formeranno argomento del prossimo capitolo.

Qualora si ricorra all'enfiteusi, le somme tanto amorosamente raccolte dall'on. Nitti a pro dei combattenti, non occorreranno più per procurar loro della terra; esse potranno invece essere utilizzate per fornirli di mezzi e strumenti di produzione; e fra questi dovrà primeggiare il bestiame, elemento indispensabile alla lavorazione e concimazione del suolo.

E' risaputo infatti come la produzione dei bovini sia uno degli indici più sicuri delle condizioni dell'agricoltura di un paese: e molto opportunamente l'«Annuaire international de statistique agricole» del 1911-12 dichiara come nei paesi a maggior produzione unitaria vi sia il maggior numero di bovini. Il Belgio occupava un dì il primo rango (e certamente quel valente popolo vi ritornerà) come ricchezza bovina, mentre

purtroppo l'Italia trovavasi al tredicesimo. Le grandi tenute ed i poderi condotti a mezzadria posseggono bensì una discreta dotazione di bestiame ma ciò non si verifica nella zona appenninica, ove la terra appartiene generalmente al contadino; e neppure nelle piccole proprietà del Mezzogiorno.

Questi minuscoli fondi o sono lavorati a zappa, ovvero vengono arati da qualche contadino proprietario di bestiame, a condizioni piuttosto gravose. La mancanza di bestiame proprio — e quindi di letame — ha per conseguenza una insufficiente concimazione del suolo e quindi un'infima produzione di frumento che, purtroppo, viene coltivato ogni due anni sul medesimo terreno. Se ogni contadino avesse del bestiame, egli potrebbe, come usano quelli più evoluti dell'alta Italia, adoperare la classica rotazione triennale:

1° anno: orto, cioè piante sarchiate;

2° anno: frumento con concimazione minerale e trifoglio;

3° anno: trifoglio con concimazione minerale e sovescio dell'ultimo taglio.

Tale rotazione aumenterebbe considerevolmente la resa del frumento, e costituirebbe la redenzione economica della piccola proprietà della regione appenninica e del mezzogiorno, diminuendo il numero dei suoi emigrati.

Orbene, procurare a quelli che combatterono valorosamente al fronte quel po' di bestiame che occorra alle loro terre sarebbe, secondo il debole mio parere, l'opera la più utile che l'Istituto nazionale per i combattenti potesse compiere a favor loro. Il bestiame non dovrebbe beninteso essere un dono, ma rappresentare un'operazione di anticipazione.

Ma, mi si chiederà, quali garanzie avrà l'Istituto Nazionale per questi prestiti ?

La cosa è assai meno complicata di quanto a prima vista possa apparire. L'animale ceduto al contadino verrebbe marcato con lo stemma reale e gli sarebbe consegnato, insieme ad un libretto d'identificazione contenente la descrizione, l'indicazione del prezzo e delle rate di pagamento stabilite, le quali rate sarebbero da pagarsi presso qualsiasi ufficio postale. L'animale verrebbe dichiarato insequestrabile, e non potrebbe esser venduto che dopo un anno almeno. Il suo compratore avrebbe poi l'obbligo di versare entro cinque giorni dall'acquisto il saldo del prezzo ancora dovuto, risultante dal libretto d'identificazione.

L'inadempienza a questa condizione, cioè il possesso, da parte di un terzo, di un animale marcato con lo stemma reale senza che il prezzo relativo risultasse interamente pagato dal libretto d'identificazione che dovrà sempre accompagnare l'animale, e senza il quale l'ingresso ad un mattatoio sarebbe proibito, verrebbe considerato *atto di frode a danno dell'Erario*, e quindi passibile di prigione.

Applicando rigorosamente queste condizioni, ritengo che l'Istituto nazionale pro-combattenti potrebbe fare calcolo quasi assoluto sul ricupero delle somme collocate in acquisti di bestiame, il quale, naturalmente, dovrebbe essere a sua cura assicurato contro la mortalità.

Forse mi si osserverà che il contadino il quale accettasse del bestiame agli elevati prezzi odierni correrebbe a sicura rovina.

Certo che alle condizioni attuali quest'operazione

non sarebbe fattibile ; per conseguenza occorrerà far ribassare i prezzi del bestiame. E tale intento potrebbe facilmente essere ottenuto nel modo seguente:

Non appena l'Inghilterra abbia provveduto al rimpatrio delle sue truppe coloniali e possa quindi disfarsi di qualche vapore frigorifero, l'Istituto nazionale dovrebbe farne acquisto per il trasporto di carne congelata.

Questa dovrebbe essere accaparrata sui mercati esteri con i fondi dello stesso Istituto e trasportata in quantità sufficiente per soddisfare alla consumazione carnea del paese durante qualche mese, restando vietata allora, in modo assoluto, (salvo le volute eccezioni per i casi di disgrazia) qualsiasi macellazione di bestiame bovino. Cessate le requisizioni militari e la ricerca per i macelli, è certo che il prezzo del bestiame scenderà immediatamente, in modo che l'Istituto nazionale pro-Combattenti sarà in grado di effettuare le occorrenti compre di animali da lavoro e da latte, a prezzi ragionevoli, contribuendo così validamente alla ricostituzione del patrimonio zootecnico nazionale.

.Però non basta accordare del bestiame ai contadini; bisogna inoltre dar loro i mezzi di ricoverarlo, anticipando le somme occorrenti per le costruzioni relative.

Queste operazioni dovranno esser effettuate in modo semplice, senza perizie, accessi sul luogo, produzione di disegni e documenti che le graverebbero di inutili spese. Su domanda presentata dal Comune — il quale certificherebbe che il richiedente è proprietario od enfiteuta, che esso, ovvero un figlio seco lui convivente abbia combattuto, che possiede o sta per ottenere del

bestiame — l'Istituto pro-Combattenti dovrà senz'altro accordare il relativo mutuo.

La prima rata sarà versata all'atto della stipulazione del contratto; altre durante i lavori, e l'ultima ad opera compiuta; tutto ciò sempre in base a semplici certificati rilasciati dal Comune.

Non è da escludere che qualche abuso possa verificarsi, ma sarebbe grave errore quello di complicare comunque le suddette operazioni, rendendone difficile l'attuazione, al solo scopo di evitare qualche perdita di carattere eccezionale!

Il rimborso del capitale prestato sarà da effettuarsi mediante rate annuali, le quali, interessi ed ammortamenti compresi, non dovranno sorpassare il tasso del 6 %. I loro pagamenti saranno da farsi dopo i raccolti, ossia, secondo le regioni, nel mese di agosto, settembre od ottobre; e la loro percezione affidata agli esattori delle imposte. I contratti relativi a queste operazioni avranno da sopportare una spesa minima; ad a tal fine verranno stipulati dai segretari comunali, su carta semplice, e trascritti alle ipoteche mediante tassa fissa di una lira.

Pure per la costruzione di case rurali l'Istituto dovrà accordare dei mutui. E' risaputo che nel Mezzogiorno il contadino abita in borghi e città, perdendo spesso un tempo considerevole per recarsi al lavoro e tornare la sera alla sua abitazione. Fissarne la dimora sul suo fondo, costituirebbe per la collettività un vantaggio economico positivo.

Un vasto campo di attività per l'Istituto nazionale pro-Combattenti è rappresentato dalla diffusione dei concimi chimici fra i contadini. La propaganda rela-

tiva alla concimazione chimica, effettuata fino ad ora dalle fabbriche di concimi o dai professori di cattedre ambulanti, mediante opuscoli e conferenze, non ha raggiunto che la classe dei grossi proprietari ed importanti affittuari ed i contadini dipendenti direttamente da loro. Pochi si sono occupati dei contadini lavoranti le proprie terre, degli enfiteuti e dei piccoli fittavoli del Mezzogiorno.

Nell'epoca in cui il Ministero di agricoltura consegnava ai professori di cattedre ambulanti dei concimi per farne conoscere l'uso, quello di Sezze non trovò chi volesse permettergli di spanderli sui propri terreni, in modo che fu obbligato di chiedere a me il permesso di venire nella mia proprietà di S. Felice Circeo, all'estremità del suo circondario, per effettuarvi l'esperimento prescrittogli.

Nella detta proprietà sono però riuscito a fare adottare dai contadini l'uso del perfosfato, mediante il seguente procedimento. Dopo aver fornito durante diversi anni, sui terreni da me coltivati, la prova palpabile della riuscita della concimazione chimica, offrii loro per utilizzarlo sul pomidoro (coltivazione largamente praticata in quel lungo), qualche sacco di perfosfati il cui importo essi avrebbero dovuto soddisfare soltanto nel caso di constatato vantaggio dal relativo impiego. Dopo il raccolto mi pagarono tutti meno due; e l'anno seguente fecero a gara per venire a chiedermi dei concimi.

Oggi l'uso dei perfosfati si è talmente generalizzato a S. Felice, che ora esistono tre negozianti i quali tengono quest'articolo in vendita.

L'Istituto pro-Combattenti dovrebbe seguire il mio

esempio, incaricando di questa propaganda i consorzi cooperativi, ai quali dovrebbe accordare gli occorrenti capitali.

Come accadde a me, vi sarà indubbiamente qualche perdita da sopportare; e l'Istituto dovrà assumerla, perchè di fronte al gran vantaggio dell'aumento della produzione qualche sacrifizio è certamente giustificato.

La diffusione degli strumenti da lavoro costituirebbe un altro campo di attività per l'Istituto.

Nel Mezzogiorno, l'uso dell'aratro virgiliano è ancora purtroppo assai generale. A S. Felice, prima ch'io acquistassi il feudo, non ve ne esistevano altri. Ora, quasi tutti i contadini adoperano aratri moderni, che ho procurato loro, facilitandone il relativo pagamento. Sacrifizi per questo fatto non ebbi a sopportare. Ciò serva di norma all'Istituto nazionale pro-Combattenti.

Capitolo XIV.

Le riforme da apportare alla istituzione delle enfiteusi

Come ho cercato di dimostrare in precedente capitolo, il modo migliore di *costituire la piccola proprietà è rappresentato dall'enfiteusi, l'unico mezzo di concedere la terra ai contadini privi di capitali.*

Ma per poter procedere su vasta scala a questa operazione, occorrono profonde riforme alle norme che regolano tale istituzione. Inoltre è indispensabile creare un titolo al portatore, per mobilizzare i capitali rappresentati dal diretto dominio delle terre concesse in enfiteusi.

La necessità di effettuare delle riforme all'enfiteusi fu riconosciuta sin dal 1881. A quest'effetto il Ministro di agricoltura dell'epoca nominò una commissione d'insigni giuristi e di valentissimi agrari. I lavori della medesima non vennero però presi in considerazione.

La legge del 15 luglio 1906, portante provvedimenti per l'Italia meridionale, per la Sicilia e per la Sardegna, contiene disposizioni per favorire l'istituzione del-

l'enfiteusi in quelle regioni. Però queste mancano di praticità e anzi contengono, come dimostrerò più innanzi, disposizioni le quali, invece di favorire la creazione di enfiteusi, non possono che ostacolarle. Proprietario dell'ex feudo di S. Felice Circeo, nel Lazio, ove la maggior parte delle terre coltivate costituiscono delle enfiteusi, ho avuto agio, nella mia qualità di direttario delle medesime, di conoscere praticamente i vantaggi agricoli di questa istituzione, come i difetti delle leggi che la reggono attualmente, e di deplorarne sopratutto i gravami fiscali, i quali con la loro esosità sembra siano stati creati apposta per impedirne l'ulteriore sviluppo.

Persuaso che questo sia il mezzo più efficace per trattenere in patria i contadini, e sopratutto per farvi ritornare un giorno quelli che cercarono nell'emigrazione il miglioramento del loro stato economico, concedo ai coltivatori delle mie terre l'abitazione da loro occupata, contro il modico canone annuo di L. 10. Senonchè questi miei benefici proponimenti vengono contrariati dalle esigenze del fisco: le spese di un atto d'enfiteusi le quali *ante bellum* raggiungevano già l'enorme cifra di quasi L. 50, ora, coll'inasprimento delle varie tasse, ammontano nientemeno che a L. 63,25 ! !

I lettori troveranno qui in calce la distinta delle spese di un atto da me stipulato il 3 gennaio 1918 per un canone di L. 10. Un atto rappresentante l'alienazione di una proprietà di un valore di L. 200 (dico duecento lire) viene gravato di *14 varie imposizioni,* le quali assorbiscono il frutto del capitale per

oltre 6 anni; ripeto sei anni! È cosa da far rabbrividire (1).

Poi notisi — bella democrazia davvero — che tutte queste specie, salvo una o due, sarebbero identiche per un atto di valore centuplicato.

Qualche anno fa, l'on. Raineri chiamò a congresso a Piacenza gli agricoltori italiani per discutere sul problema della piccola proprietà; ed io esposi già allora come la costituzione delle enfiteusi fosse stranamente ostacolata dalle esigenze del fisco. Da quell'epoca, non soltanto non vi si pose alcun rimedio, ma il costo degli atti relativi venne ancora aumentato del 30 %. Ora è da notare come tali proventi rappresentino per l'erario un introito insignificantissimo, mentrechè la loro enormità rende ormai quasi impossibile la creazione di piccole enfiteusi.

Le spese di un atto di vendita o di costituzione di enfiteusi di un terreno rappresentante un valore inferiore a L. 1000 non dovrebbero sorpassare la somma

---

(1)

Bollo originale	L.	4.—
Scritto	»	2,40
Repertorio	»	1.—
Onorario	»	5.—
Archivio	»	0,60
Tassa di registro	»	6,50
Copia di registro	»	6,40
Copia per voltura	»	4,40
Copia per trascrizione	»	10,40
Note	»	4.—
Diritto al Conservatore	»	3,10
Onorario di trascrizione, posta e tassa vaglia	»	4.—
Copia alla parte	»	10,40
Marche	»	1,05
Totale	L.	63,25

di L. 10, al massimo L. 20 (tutto compreso), della quale una metà da essere devoluta al notaio e l'altra all'erario.

Su tale argomento, da molto tempo cercai d'interessare vari uomini di Stato. Il 7 marzo 1917, l'on. Danieli sotto segretario di Stato alle finanze (1), scriveva al suo collega dell'Agricoltura, il quale gli aveva comunicato un mio articolo pubblicato nella « Riforma Sociale »:

« La nota delle tasse e spese riportate nell'articolo « che mi hai indicato, del sig. Aguet, è veramente im« pressionante »; e concludeva dichiarando:

« A guerra finita si potrà escogitare qualche tem« peramento che agevoli la costituzione di quell'ele« mento di pace e di ordine sociale che è la costitu« zione della « piccola proprietà ».

Voglio quindi sperare che il reggitore attuale delle finanze vorrà rammentarsi della promessa di un suo eminente predecessore.

Dopo di ciò, passiamo all'esame delle riforme da introdursi nel nostro Codice Civile per promuovere la creazione di nuove enfiteusi.

Premetto che il legislatore italiano credette, molto inopportunamente, di spogliare l'enfiteusi della sua antica durezza, senza riflettere che in tal modo egli ne rendeva impossibile la costituzione, perchè la creazione di canoni, in tali condizioni, non è più operazione conveniente per il concedente. Così l'art. 1560 libera in certi casi l'enfiteuta dal peso dell'annua prestazione.

---

(1) Questa lettera deve essere uno degli ultimi scritti del simpatico uomo di Stato, il quale pochi giorni dopo si ammalava e lasciava questo mondo fra il rimpianto generale.

Mi sembra che una disposizione simile manchi addirittura di buon senso e domando come mai un proprietario potrebbe essere disposto ad alienare un fondo contro un canone annuo, quando sappia di essere esposto al rischio che dopo un certo numero d'anni a lui od ai suoi eredi, il relativo pagamento possa esser legalmente negato.

Esaminiamo ora l'art. 1566, del seguente tenore: « Nel caso di devoluzione l'enfiteuta ha diritto al com« penso per i miglioramenti da esso fatti al fondo en« fiteutico ».

A prima vista questa disposizione sembra equa assai, ma riflettendovi sopra, si vedrà come in realtà non lo è punto. Le sue conseguenze funeste hanno arrestato l'istituzione delle enfiteusi, perchè il concedente viene esposto a forti rischi e palesi ingiustizie. Non si capisce come i compilatori del Codice Civile, i quali stabilirono all'art. 1556 che l'enfiteusi è un contratto con il quale un fondo viene concesso con l'obbligo di migliorarlo, non abbiano riflettuto che se il direttario del medesimo ne chiede un giorno la devoluzione perchè per due anni consecutivi l'utilista non gli ha corrisposto il canone pattuito, e se costui non è in grado di fare onore ai suoi impegni, gli è perchè non ha trovato a vendere ad altri — come ne ha il diritto — la sua proprietà. Ora questo fatto costituisce la prova più evidente che le migliorie introdotte nel fondo concesso non hanno valore alcuno. E allora, come pretendere che il direttario, nel riprendere il possesso della terra, debba essere esposto, in base a qualche compiacente perizia, a pagare delle migliorie che non esistono?

Diversi anni fa un mio conoscente avendo dato in enfiteusi un fondo, nel suburbio di Roma non potè percepirne il canone pattuito; e perciò ne chiese la devoluzione. L'ottenne, ma coll'obbligo di pagare — in base ad una perizia — una somma ingente per pretese migliorie eseguitevi. Egli si appellò, chiedendo una contro-perizia. Questa, basandosi sulle spese effettuate dall'enfiteuta, risultò più disastrosa ancora per il direttario.

La conclusione fu che l'avvocato suo gli consigliò di cedere gratuitamente all'enfiteuta, quale transazione, la proprietà del suo diretto dominio.

Ma, mi osserverà qualche lettore, l'art. 1557 stabilisce che l'enfiteusi è regolata dalle convenzioni delle parti; quindi il concedente non ha che da convenire il patto della rinunzia alle migliorie.

Così sembrerebbe; ma i magistrati partendo dal concetto, giusto in teoria, ma sbagliato in pratica, di voler favorire gli umili, hanno sentenziato (1) che il patto con il quale l'enfiteuta avesse rinunziato alle migliorie è nullo. Così i proprietari di terre in seguito a quei disgraziati fatti, hanno quasi tutti rinunziato a creare delle enfiteusi.

Infine per ribadire maggiormente ancora questo stato di cose, la sopra accennata legge del 15 luglio 1906 dichiarava formalmente all'art. 38, comma *d*: « E' « vietato qualsiasi atto di rinunzia ad indennità per « miglioramenti arrecati al fondo ».

Poi, come se non bastasse che il legislatore, i ma-

---

(1) Corte appello Trani 1 agosto 1896. Banca di S. Severo contro Pitassi.

gistrati ed il fisco cospirassero contro l'istituto dell'enfiteusi, ecco il potere esecutivo che viene a dargli il colpo mortale.

Un D. L. in data del 3 febbraio 1918 istituisce, per gli anni 1918 e 1919, *un'imposta di Ricchezza Mobile sui canoni*, e ciò in perfetta opposizione al disposto del titolo VIII Libro III del Cod. Civ. il quale riconosce *nel direttario la qualità di comproprietario del fondo.*

Tale qualifica importa per necessaria consequenza che l'imposta gravante il fondo colpisce ed investe tanto la parte di rendita che appartiene all'utilista, quanto la parte che spetta al direttario, il cui reddito perciò è essenzialmente, ed è stato riconosciuto sempre di carattere fondiario ; ed infatti l'art. 4 del Testo Unico 24 agosto 1877 sulla ricchezza mobile, dichiara esplicitamente, non soggetti all'imposta i redditi che dipendono da condominio o da dominio diretto.

Coll'assoggettare all'imposta mobiliare la rendita del direttario, si viene a stabilire che essa non ha carattere fondiario, e che per conseguenza il direttario non ha alcun diritto di proprietà, ma soltanto un diritto di credito.

Ma ciò non basta. Il potere esecutivo si arroga anche un altro diritto. Come si è già ricordato, l'art. 1557 dichiara che l'enfiteusi è regolata dalle convenzioni delle parti. Ora i contratti relativi alle enfiteusi mettono le imposte prediali (l'art. 1558 del Codice d'altronde lo stabilisce), come pure tutti i pesi che possono gravare il canone, a carico dell'enfiteuta, essendo evidente che il direttario concedendo l'utile dominio della sua proprietà — ciò che costituisce vera alienazione della

medesima — intende fissare un capitale che non deve essere in seguito diminuito.

Sino al giorno d'oggi era considerato come un'assioma giuridico che le convenzioni fra le parti — a meno di contenere disposizioni contrarie alle leggi ed alla morale — fossero inviolabili. Il potere esecutivo invece, arrogandosi un diritto che la costituzione non gli accorda, decide diversamente: con semplice decreto, datato dal 17 marzo 1918 esso stabilisce che l'imposta sui canoni, decretata il 3 febbraio, sarà dovuta dal percipiente il canone; e ciò, malgrado ogni patto in contrario stipulato nelle convenzioni originarie, od in atti successivi.

Con simili disposizioni è difficile che nel bel regno d'Italia vi possa essere al giorno d'oggi persona cotanto ingenua da concedere ancora terre a canone. Per conseguenza se si vuole che la benefica istituzione dell'enfiteusi riviva, occorrono profonde riforme alle leggi che attualmente la regolano. Qui appresso mi permetterò di esporne alcune:

1° Agevolazioni fiscali per la costituzione delle piccole enfiteusi. Le spese relative non dovrebbero in nessun caso sorpassare l'ammontare di un anno di canone.

La sopracitata legge del 15 luglio 1906 ha inteso accordare delle facilitazioni per le concessioni enfiteutiche effettuate dalle società create in base a questa legge. Ma è da ritenere che l'egregio suo compilatore non abbia mai esaminato un atto di costituzione di piccola enfiteusi, perchè egli si è limitato a stabilire che i medesimi fossero registrati con tassa fissa di una lira e trascritti alle Ipoteche col medesimo diritto

fisso. Ora basta osservare l'elenco delle spese da me più innanzi esposto per convincersi che per le piccole enfiteusi questa concessione non ha importanza alcuna.

2°) Abrogazione dei decreti luogotenenziali dei 3 febbraio e 17 marzo 1918, i quali stabilirono un'imposta mobiliare sui canoni, trasformando in tal modo questi, a dispetto del codice, da redditi fondiari in redditi mobiliari.

3°) Garanzia assoluta che l'art. 1557 del Codice, il quale dispone che l'enfiteusi è regolata dalle convenzioni delle parti, non possa mai essere abrogata *con effetto retroattivo*, affinchè non possa ripetersi il grave errore commesso con i decreti luogotenenziali sopra citati.

Lo Stato, in questi ultimi anni, si è ritenuto in diritto di modificare, limitare, abrogare qualsiasi disposizione di legge, anche con effetti retroattivi, colpendo rapporti creati e sviluppati sotto le garanzie e sulla fede delle leggi stesse. Questo modo di agire non può certo infondere nei privati fiducia alcuna. Se un proprietario *non ha la sicurezza la più assoluta che i patti convenuti in un atto di enfiteusi vengano rispettati, egli si asterrà certamente dallo stipularne.*

4°) Soppressione delle disposizioni dell'art. 1560, il quale stabilisce che in certi casi l'enfiteuta è liberato dal peso dell'annua prestazione, e che per conseguenza un fondo conceduto può essere, anche dopo trascorso un secolo, retroceduto al concedente, ovvero ai suoi eredi ed aventi diritto.

Per le ragioni che più innanzi esporrò, è indispensabile che le norme che regolano l'alienazione della

libera proprietà siano pure applicate all'enfiteusi. Nello stesso modo che il venditore di una proprietà dopo la consegna è liberato da qualsiasi responsabilità verso l'acquirente, salvo il caso di evizione, così l'enfiteuta non deve poter avere, in nessun caso e per nessun titolo, azione qualsiasi verso il concedente dell'enfiteusi.

5°) Abrogazione dell'art. 1556, il quale stabilisce che nel caso di devoluzione, l'enfiteuta ha diritto al compenso per i miglioramenti da esso apportati al fondo enfiteutico. Ho già esposto le ragioni che rendono indispensabile tale provvedimento. E' evidente che nessun proprietario vorrà più concedere un fondo in enfiteusi, sapendo di essere esposto al rischio di sborsare, nel riprenderlo, somme che nella maggior parte dei casi non rappresentano valore reale.

6°) Occorre stabilire che il fondo enfiteutico è indivisibile a tutti gli effetti, e non soltanto nei riguardi del pagamento del canone, e ciò per le ragioni sociali che esporrò successivamente.

La necessità di questa disposizione venne riconosciuta fin dal 1865 dalla commissione più innanzi ricordata.

Alle ragioni addotte dalla commissione, di ordine fiscale, aggiungerò ora le mie, di ordine sociale.

Le enfiteusi dovranno, come nel passato, formare piccole unità colturali, atte a mantenere una famiglia di contadini; e così costituire la base della creazione della futura proprietà inalienabile sul sistema del Rentengut prussiano.

La loro divisione dovrà essere vietata in modo assoluto.

La legge del 15 luglio 1906 più volte citata ha riconosciuto l'importanza di quanto richiedo, perchè l'articolo 38, comma *b*, dichiara che il *canone dovuto sarà indivisibile.* Ma questa disposizione non si applica — il principio dell'articolo lo dichiara espressamente — che alle concessioni enfiteutiche fatte dalle società create in base alla stessa legge, la quale non ha effetto che nell'Italia meridionale e nelle Isole. Il Lazio, per conseguenza, nel quale le enfiteusi hanno avuto un cotanto benefico effetto, e nel cui territorio sarebbe così opportuno di far rivivere quest'istituzione, è quindi escluso da questa provvida disposizione.

Ciò non è giusto; l'indivisibilità delle enfiteusi deve essere stabilita in tutta l'Italia ed applicata alle enfiteusi già esistenti. La cosa è indispensabile anche sopratutto per evitare l'inconveniente dell'eccessivo sminuzzamento della terra, che i Francesi, con una frase molto espressiva, difiniscono « la pulverisation du sol ».

Alla fine di questo lavoro tratterò di tale problema che non soltanto in Francia, ma in altri paesi ancora, ha vivamente preoccupato gli economisti; mentre in Italia, sebbene due regioni siano afflitte da quel male, non è stato affatto considerato.

Capitolo XV.

L'obbligazione enfiteutica

Un titolo al portatore, da crearsi.

Ammettendo pure che le varie riforme da me indicate nel capitolo precedente vengano introdotte nelle nostre leggi, ritengo tuttavia difficile che ai giorni nostri molte nuove enfiteusi possano crearsi. Nei tempi antichi in cui non vi era, all'infuori della terra, mezzo sicuro di far fruttare i propri risparmi, l'enfiteusi, la quale procurava al concedente un assicurato e determinato reddito, era forma assai gradita. Oggi però tutti stimano più conveniente di poter eventualmente disporre con facilità dei propri capitali. Ora, siccome la cessione di un diretto dominio è cosa quasi impossibile, occorre assolutamente trovare il modo di mobilizzare questo valore; e ciò può essere ottenuto creando un titolo al portatore, al quale proporrei di dare il nome di «obbligazione enfiteutica».

Queste obbligazioni dovrebbero essere emesse da un Istituto speciale dipendente dallo Stato (e meglio dall'Amministrazione del Debito Pubblico). Lo Stato dovrebbe garantirle ed accordare loro tutti i vantaggi

e diritti goduti dai titoli pubblici. Le dette obbligazioni dovrebbero fruttare il 5%, netto di tasse, come il consolidato, e i direttari dovrebbero riceverle alla pari contro cessione dei loro canoni, i quali così passerebbero in proprietà dello Stato e potrebbero quindi essere riscossi a mezzo degli esattori delle imposte.

Qualora la proposta dell'on. Pantano di creare l'Istituto Nazionale per la colonizzazione interna venisse tradotta in atti, l'emissione di queste obbligazioni potrebbe esser affidata al medesimo.

Occorre però assolutamente che questi titoli abbiano la garanzia diretta dello Stato, perchè diversamente non troverebbero collocamento se non a corsi inferiori a quelli dei fondi pubblici, ciò che avrebbe per risultato di ostacolare assai la desiderata creazione delle enfiteusi.

Per meglio fare intendere i vantaggi economici della proposta operazione di mobilizzazione delle enfiteusi, porterò un esempio:

L'« Istituto di Fondi Rustici » di Roma, venne fondato, come ho già ricordato allo scopo di acquistare grandi proprietà, bonificare le medesime e rivenderle in piccoli lotti, anche a mezzo di enfiteusi, al fine di creare in tal modo piccole proprietà.

A quest'effetto, nell'anno 1909, un suo fondo di provenienza Martirano, situato nel comune di Francavilla (provincia di Lecce), venne diviso in 518 appezzamenti, che furono conceduti in enfiteusi ai terrazzieri del luogo contro miti canoni (L. 43 in media per ettaro), i quali sommano complessivamente a L. 33 665 ciò che rappresenta un capitale di L. 673 300. L'operazione ebbe un esito fortunatissimo. Gli enfiteuti tra-

sformarono le terre concesse loro in splendidi vigneti, mandorleti e ficheti, con grande loro vantaggio come lo dimostra il fatto che i canoni vengono tutti pagati con esemplare regolarità.

Tuttavia, se dal punto di vista sociale ed agricolo l'operazione costituisce un risultato degno di encomio, la stessa cosa non può certamente dirsi dal punto di vista finanziario. Sul fondo Martirano esisteva un grosso mutuo, che l'Istituto dovette naturalmente estinguere prima di procedere alla concessione delle enfiteusi; per questo fatto esso immobilizzò una forte somma, che frutta il solo 5 %, tasso troppo esiguo per una società anonima, la quale deve corrispondere ai suoi azionisti dei dividenti non certo inferiori al reddito offerto dal consolidato dello Stato. E tutto ciò a prescindere dal pericolo che un bel giorno — fulmine in ciel sereno — un improvviso decreto colpisca i detti canoni con l'imposta di ricchezza mobile. E' evidente quindi che l'Istituto di Fondi Rustici non ripeterà una operazione consimile, compiuta d'altronde non a scopo di lucro, ma unicamente perchè essendo esso stato costituito in base al Titolo IV della legge del 16 luglio 1906, (la quale accorda speciali agevolezze tributarie alle società che si dichiarano disposte ad effettuare le operazioni indicate nella detta legge, fra le quali viene contemplata in modo speciale la creazione delle enfiteusi), il medesimo ha voluto fare un bel gesto.

Se invece l'Istituto di Fondi Rustici ottenesse, come propongo, delle obbligazioni enfiteutiche al portatore contro l'ammontare dei suoi canoni di Francavilla e se potesse contare di riceverne ulteriormente contro nuove enfiteusi da creare, esso troverebbe al-

lora il proprio tornaconto a continuare queste operazioni. A tal fine dividerebbe in piccoli lotti altre sue proprietà, che su richiesta concederebbe volentieri in enfiteusi ai propri affittuari. In tal modo verrebbe creato un numero rilevante di piccoli proprietari.

Vi è ancora un'altra ragione che rende indispensabile la creazione delle obbligazioni enfiteutiche, ed è la seguente:

Chi nei « Castelli » ed altri siti del Lazio contempla gli ubertosi vigneti ed i rigogliosi oliveti impiantati su terreni tenuti da contadini in enfiteusi, non può che restar meravigliato vedendoli, simili ad oasi nel deserto, cinti ancora dal cerchio di ferro del latifondo che ne soffoca la forza espansiva. In tutti i paesi del mondo, la coltivazione intensiva di vigneti, alberi da frutta ed orti, massimamente se effettuata in vicinanza di grandi centri di consumo da piccoli lavoratori, ha costantemente progredito, sopraffacendo gradatamente la coltivazione estensiva.

Come va che ciò non è accaduto nei Castelli Romani, a pochi chilometri da un mercato di consumo di oltre mezzo milione di abitanti?

La ragione è che i grossi proprietari (i latifondisti) oltre a non avere, colle vigenti leggi, il tornaconto a spezzare i loro beni in piccoli lotti da cedere (come nei passati secoli) in enfiteusi ai contadini — quantunque questi li acquisterebbero certamente a prezzi elevatissimi — si trovano spesso nella *impossibilità materiale di effettuare simili operazioni.*

Nel capitolo precedente ho già esposto per quali cause non convenga creare, sotto l'impero delle leggi attuali, nuove enfiteusi.

Riguardo all'*impossibilità materiale* di effettuare queste operazioni, non faccio allusione agli usi civici, perchè se questi possono allontanare un grosso compratore, non costituirebbero però un vero impedimento per il piccolo coltivatore locale, il quale qualora avesse dissodato con le proprie braccia un terreno, saprebbe ben difenderlo contro chicchesia.

Ma, come ho già indicato al cap. VIII, la maggior parte delle grandi proprietà fondiarie sono gravate di ipoteche, talvolta di vincoli dotali e di usufrutti; per conseguenza vi è l'*impossibilità materiale* di concederne — anche volendolo — delle porzioni in enfiteusi, perchè prima di creare degli utili domini il proprietario dovrebbe essere in grado di toglervi tutti questi pesi, appunto come dovette fare l'Istituto di Fondi Rustici prima di costituire le enfiteusi di Martirano.

Il proprietario di un fondo ipotecato, dove potrebbe egli procurarsi i capitali occorrenti per liberarlo? Ed ammesso ch'egli li trovasse, si presenta poi l'invincibile ostacolo che il debitore non ha il diritto di estinguere i mutui, fatta eccezione per quelli conchiusi con i crediti fondiari, prima delle loro rispettive scadenze. Inoltre non ha la facoltà di liberare una parte sola della sua proprietà.

Il mezzo unico per superare tutte queste difficoltà sarebbe offerto dalle obbligazioni enfiteutiche da me proposte.

La legge dovrebbe naturalmente disporre che le obbligazioni ricevute dal proprietario, contro le enfiteusi da esso create, fossero da cedersi ai creditori ipotecari in parziale estinzione dei mutui gravanti il

fondo, colla liberazione della parcella conceduta in enfiteusi, e che le obbligazioni relative dovessero essere accettate alla pari dai detti creditori, ad eccezione degli Istituti di credito fondiario. Per questi potrebbe essere convenuto che la differenza fra il prezzo nominale delle obbligazioni e quello ottenuto dalla loro vendita come pure il premio che essi hanno il diritto di percepire nel caso di rimborsi anticipati dei mutui, venissero sopportati dall'infiteuta, mediante un adeguato aumento del canone enfiteutico; a meno che lo Stato — trattandosi di una operazione d'interesse economico generale — volesse prendere a suo carico queste differenze.

Il progetto Pantano per la creazione dell'Istituto Nazionale per la colonizzazione interna, prevede che a carico del Ministero di Agricoltura venga annualmente stanziato un fondo speciale per spese simili.

Altrettanto potrebbe esser fatto per facilitare la costituzione di piccole proprietà mediante l'enfiteusi in modo da non essere obbligati a mettere a carico degli enfiteuti le differenze di prezzo sulle obbligazioni cedute ai crediti fondiari.

La creazione delle enfiteusi dovrà naturalmente essere effettuata con norme opportunamente prestabilite, al fine di evitare frodi a danno dello Stato, e impedire che dei proprietari siano indotti a realizzare, con questo mezzo illeciti guadagni, concedendo a chiunque a prezzi esagerati, delle enfiteusi i cui canoni in seguito potrebbero non essere corrisposti.

Ritengo ad esempio che sarebbe opportuno stabilire fra l'altro:

1° Nessun terreno potrà esser conceduto a ca-

none se non ad un autentico lavoratore della terra, il quale abbia una regolare famiglia. Così si avrà la certezza assoluta che il terreno venga da lui coltivato personalmente, e non ceduto poi in affitto, o dato illecitamente in sub-canone, come è accaduto frequentemente per le terre che le università agrarie ripartiscono ora fra gli abitanti del Lazio.

2° La quantità di terra ceduta ad una famiglia dovrà esser limitata a quella che la medesima sarà in grado di lavorare con braccia proprie.

La misura varierà naturalmente, secondo le regioni e anzitutto secondo la natura della terra. Nei terreni ad orti, frutteti e vigneti basterà spesso una quantità inferiore ad un ettaro, mentre nelle crete del Senese 30 ettari potranno essere, in certi casi appena sufficienti.

3° Verrà stabilito che le obbligazioni che rappresentano nuove enfiteusi non siano consegnate agli aventi diritto prima che due rate consecutive di canoni siano state regolarmente pagate. Qualora la terza rata rimanesse insoluta, lo Stato curerà la devoluzione del fondo reintegrandone il possesso all'ex proprietario.

4° La rivendita delle nuove enfiteusi sarà vietata prima di un determinato numero di anni. Inoltre non potranno essere cedute che ad autentici lavoratori della terra; ciò al fine di impedire la creazione di proprietà di affitto, le quali costituiscono spesso, quando si tratta di piccoli fondi, il più esoso sfruttamento del lavoratore. Sarà anzi da esaminare se queste piccole proprietà enfiteutiche non debbano essere istituite secondo il sistema del « bien de famille insaisissable »

francese regolando il loro diritto successoriale in conformità alle disposizioni del Rentengut prussiano esposte al cap. XIII.

5° Le terre la cui lavorazione richiede una certa dotazione di scorte vive e morte dovranno essere, come praticasi in Danimarca, concedute soltanto a cotadini i quali posseggano qualche risparmio. Questa misura è indispensabile al fine di evitare che l'enfiteuta sia obbligato, per porre il suo fondo in cultura, a ricorrere all'usura privata, od a quella statale. Ripeto «statale» perchè con le gravose tasse di R. M. ed altre, che lo Stato percepisce sui debiti creati per mutui, qualsiasi anticipazione di denari costituisce per il debitore un'operazione di carettere prettamente usurario. Il contadino, obbligato a coltivare della terra con carichi simili, si espone al rischio di assumere un peso che, salvo eccezione, potrebbe costituire la sua rovina, in modo che a queste condizioni è preferibile di non dare terra al contadino.

Premesso questo, voglio replicare ad una obiezione che probabilmente mi verrà fatta, cioè che lo Stato non può aver convenienza a creare un titolo nuovo, il quale coll'andar del tempo potrebbe fa concorrenza ai propri.

Risponderò, prima di tutto, che davanti al gran beneficio sociale di aumentare il numero di detentori di piccole proprietà, la collettività deve saper fare qualche sacrificio, tanto più che questo verrà compensato largamente col maggior rendimento delle terre trasformate.

Poi che assai difficilmente le obbligazioni enfiteutiche potranno fare una forte concorrenza ai titoli di

Stato, perchè esse avranno certamente, come le obbligazioni dei Crediti fondiari, una clientela propria: e finalmente che molti di questi titoli rimarranno in possesso delle persone alle quali verranno consegnate.

Questo si verificherà indubbiamente per le obbligazioni date in rimborso parziale di iscrizioni ipotecarie, ed in modo speciale per quelle rappresentanti radiazioni di vincoli dotali e di usufrutti.

Un provvedimento assai opportuno per attribuire a questi titoli un crescente valore e procurare loro una costante ricerca, consisterebbe nell'aggiungere ai canoni derivanti dalle nuove enfiteusi una quota costante di ammortamento, mediante la quale i canoni rimarrebbero estinti in 30 o 40 anni.

Questo supplemento di canone dovrebbe essere obbligatorio dopo dieci anni, facoltativo prima. Così insensibilmente l'enfiteuta si troverebbe trasformato in libero proprietario.

Analogamente dovrebbe disporsi per i canoni già esistenti, che non vengono mai affrancati — sebbene la legge l'autorizzi — per cagione della enormità delle spese relative. Una simile operazione costituirebbe per l'enfiteuta una vera cassa di risparmio a favore della sua famiglia, la quale dopo qualche tempo si troverebbe in possesso di una proprietà libera da qualsiasi peso.

Coll'ammontare delle somme incassate mediante queste annualità, sempre uguali, e che per conseguenza ogni anno rappresenterebbero un capitale maggiore, verrebbero rimborsate delle obbligazioni enfiteutiche.

Potrebbe infine essere convenuto che l'estinzione degli antichi canoni fosse da effettuarsi mediante con-

segna di obbligazioni enfiteutiche; la qual cosa aumenterebbe la ricerca di questi titoli e faciliterebbe quindi la creazione delle nuove enfiteusi.

Tutte le operazioni relative agli atti di costituzione delle enfiteusi, cioè l'esame dei documenti di provenienza, delle situazioni ipotecarie ecc. sarebbero da affidarsi ai vari Istituti di credito fondiario, dietro compensi stabiliti, che lo Stato dovrebbe però prendere a carico suo, perchè se vuole favorire la creazione delle piccole enfiteusi, non deve gravare la loro costituzione di tasse insostenibili. Gli atti relativi preparati dai detti Istituti dovrebbero essere — sempre allo scopo di evitare spese — stipulati mediante il ministero dei segretari comunali.

Capitolo XVI.

Elenco delle terre che sarebbero da concedere in enfiteusi ai contadini dopo la loro effettuata bonifica agricola.

a) I latifondi del Lazio e le terre colpite da usi civici	Cap.	XVII
b) I latifondi dell'Italia meridionale e della Sicilia: le cosidette terre vergini. Malaria	»	XVIII
c) Terre provenienti da bonifiche idrauliche effettuate da società anonime . . .	»	XIX
d) Terre rese irrigue mediante opere effettuate da società anonime.	»	XX
e) Terre ricuperate in seguito all'arginatura e correzione dei fiumi, effettuata da società anonime	»	XXI
f) Terre ottenute in seguito alla costruzione di serbatoi e laghi artificiali da parte di società anonime idroelettriche .	»	XXII
g) Terre ridotte a coltura intensiva dal contadino, senza l'aiuto del capitale	»	X

Capitolo XVII.

I latifondi del Lazio e le terre colpite da usi civici

Al cap. XV, in cui proponevo la creazione delle obbligazioni enfiteutiche, esponevo lo strano spettacolo che presentano le terre enfiteutiche dei cosidetti Castelli romani, le quali, coltivate in modo perfetto, rassomigliano (cinte come sono da incolti latifondi che ne soffocano la forza espansiva) ad oasi del deserto; indicavo la ragione di questo deplorevole stato di cose.

I proprietari di questi latifondi, oltre a non poter, per i motivi indicati, dividerli in piccoli appezzamenti da cedere ai contadini, si trovano pure, a causa degli usi civici di cui sono colpiti, nella impossibilità di effettuarne la bonifica agricola.

Ora il grido generale che ognuno ripete è: Produrre, produrre, produrre!

Ma la terra, per poter essere portata alla sua massima potenzialità di produzione, deve esser lavorata sotto lo stimolo dell'interesse personale, del proprio tornaconto. Chi vi profonde dei capitali, o chi la ba-

gna col proprio sudore, vuol essere assicurato che lui ed i suoi potranno godere dei sacrifizi fatti. Diversamente il proprietario si astiene da ogni miglioramento e non fa che sfruttare il terreno con colture depauperanti (i cereali specialmente), come precisamente avviene coll'esercizio del barbaro diritto di semina, praticato dalle popolazioni del Lazio.

Perciò ho creduto, al cap. VIII, di combattere la progettata creazione di dominii collettivi nella campagna romana, perchè con tale mezzo non si otterrà mai la lavorazione intensiva della terra, ossia la massima sua produzione, da tutti reclamata; e infine non si raggiungerà nemmeno il risultato di contentare le popolazioni a favore delle quali si vuole istituire questa preistorica, germanica forma di proprietà. Perciò le autorità dovrebbero mettere senz'altro da banda l'utopistico progetto dei dominii collettivi; e stabilito il valore delle proprietà colpite dagli usi civici, dividerle in piccoli appezzamenti da concedere in enfiteusi ai contadini, secondo il sistema da me suggerito, cioè colla consegna ai detentori del suolo di obbligazioni enfiteutiche al portatore, in pagamento del loro diritto di proprietà.

L'operazione avrebbe da cominciare con i terreni situati vicino ai paesi ed ai centri abitati, limitrofi a quelli già coltivati, in modo che la messa in coltura delle terre venisse estesa per via di zone periferiche.

Sotto pena di decadenza, dovrebbe esser vietata la semina del grano col relativo riposo della terra, e imposta invece la coltivazione intensiva: ortaggi, piantagione della vigna, dell'ulivo, del gelso o degli alberi da frutta, ovvero la coltivazione di erbe foraggere (le-

guminose) per allevamento di bestiame, seguìta poi da quella dei cereali.

Procedendo in questo modo, cioè concedendo le terre periferiche, si eviterebbero in principio le ingenti spese di costruzione di case coloniche ed altre accessorie, che rendono la grande colonizzazione di esito così incerto. I coloni continueranno in tal modo a fruire dei servizi comunali collettivi già esistenti, ossia delle scuole, dell'assistenza medica, della chiesa stessa. Tutto ciò, ripeto, in principio; perchè è certo che al contadino volenteroso di fissarsi sul proprio fondo dovranno accordarsi tutte le agevolezze possibili per conseguire tale intento indiscutibilmente favorevole alla buona coltivazione della terra ed al benessere materiale del suo lavoratore. Anzi, come già ho esposto al cap. XIII ripeterò qui che uno dei compiti dell'Istituto nazionale pro-Combattenti dovrà essere appunto l'anticipazione, ai prodi, delle somme occorrenti per stabilire la loro dimora sul fondo da essi coltivato.

Le terre da concedersi in enfiteusi ai contadini del Lazio non dovrebbero però comprendere soltanto quelle colpite dagli usi civici: non tutte le terre a colture estensive, confinanti con quelle a coltura intensiva appartenenti ai contadini dovranno gradatamente entrare nel loro possesso.

Io credo che per giungere a tale risultato forse neppure occorreranno disposizioni legislative di carattere coercitivo; allorquando i proprietari, nel concedere in enfiteusi le loro terre, potranno riceverne la contro valuta mediante obbligazioni enfiteutiche, la legge del tornaconto produrrà da sè questo risultato; ed il contadino, pur di ottenere la desiderata terra, si

accollerà volentieri il pagamento di un canone anche un po' elevato, poichè non valutando la propria mano d'opera nè quella della famiglia, egli potrà effettuare la trasformazione della terra a condizioni per lui assai convenienti; mentre un proprietario che dovesse compierla col mezzo di salariati, andrebbe incontro a sicura rovina. Col tempo, poi, cioè, dopo eseguite le occorrenti trasformazioni agricole, anche i rimanenti terreni dell'agro romano, quelli situati ad una certa distanza dagli abitati, potranno venir ceduti ai contadini in enfiteusi. Ma oggi no; vi si oppone assolutamente lo stato malarico di queste terre.

Vi sono dilettanti di questioni economico — agrarie che patrocinano, per rendere d'un tratto popolata e coltivata la campagna romana, il sistema di quotizzazione della terra da consegnarsi senz'altro ai contadini.

Che utopia! Quali vantaggi ritrarrebbero questi disgraziati dai terreni privi di abitazioni, situati lontano dal consorzio umano, afflitti dalla malaria, e per la cui messa in valore occorrerebbero forti capitali?

Altri preconizzano la grande colonizzazione e citano a tale proposito l'esempio dei papi, i quali alla fine del secolo ottavo fondarono e rialzarono dalle rovine ben cinquantatre castelli, tra i quali quelli chiamati Domiculte, sulla via Tiburtina e sulla via Amelia.

Ma anzitutto le condizioni sanitarie erano allora completamente diverse; poi, come già indicato al capitolo in cui tratto della colonizzazione, questi impianti richiedono ai tempi nostri l'impiego di somme troppo elevate per permettere a simili operazioni di essere proficue. Il meglio che si possa fare è di cercare di

modificare gradualmente le condizioni che crearono il latifondo, introducendo in esso quei miglioramenti che rispondono ai bisogni ed agli interessi della nazione.

E qui fa d'uopo rilevare come il latifondo laziale, formatosi per le ragioni storiche esposte, è il prodotto di condizioni naturali economiche, ambientali, demografiche, che lo resero necessario, in modo che l'agricoltura che vi si pratica è la sola che risponda a quelle condizioni. E non si può neppure negare che i risultati economici non siano stati buoni. Infatti la campagna romana non è mica — come credono la maggior parte degli abitanti dell'alta Italia, che la conoscono soltanto per averla contemplata dal finestrino del treno — una deserta ed incolta landa. Ed invero, è esatto chiamare « terra incolta » un terreno a prato naturale ed a pascolo? Nel 1895 (non si hanno dati ufficiali più recenti) la provincia romana produceva 5.825.000 chilogrammi di formaggio, 131.000 di burro, 1.300.000 di lana, del valore complessivo di lire 4.097.000, oltre a fieno ricercatissimo. Ed è questo che scrittori incompetenti chiamano sterile pascolo!

Vi è di più: Diverse tenute (quelle che contengono terre fresche e profonde) sono divise in cosidetti « quarti seminativi ». Questi, dopo due anni di riposo, nei quali mediante il pascolo, con la relativa concimazione pecorina, la terra acquista novelle forze per la futura semina, producono frumento, avena e granturco. Vi sono però molti terreni, o perchè troppo in pendìo o perchè dotati di un insufficiente strato terroso, o perchè il proprietario ha riconosciuto più conveniente ai suoi interessi di protrarre il pascolo, che vengono coltivati a cereali soltanto ogni 5, 6, ed anche 7 anni. La su-

perficie complessiva delle terre qui contemplate ammonta, in cifra tonda, a 900.000 ettari. Le medesime, nel 1913, produssero quintali 2.107.000 di grano, quintali 3. 595,000 di avena, granoturco e cereali minori, e quintali 7.399.000 di fieno. E queste sono le terre che agricoltori di città e politicanti di caffè chiamano *terre incolte*, e di cui chiedono la redenzione mediante la requisizione forzata e la distribuzione agli abitanti dei borghi limitrofi, per la semina di grano!

Con ciò non intendo punto fare l'apologia dell'attuale sistema di coltura della campagna romana. Tutt'altro; la coltivazione estensiva deve gradualmente esser sostituita da quella intensiva. Ma questa non deve aver per base la cerealicoltura, come gl'incompetenti reclamano, ma bensì, l'allevamento di bestiame, di cui purtroppo la campagna romana, contrariamente a quanto molti ritengono, è povera assai. Infatti il censimento del 18 marzo 1918 (l'ultimo che conosciamo) dava per l'intera provincia di Roma 135.228 capi bovini, 111,816 equini, 1.220.662 pecore. Anche ammettendo in questi ultimi anni un aumento non indifferente del patrimonio zootecnico del Lazio, il medesimo è ancora misero assai.

Per aumentarlo occorre la coltivazione dei foraggi, sopratutto quella delle leguminose. Queste piante — specialmente l'erba medica che vegeta lungamente e mette profonde radici — migliorano il suolo per effetto della gran quantità di azoto e di sostanze organiche da esse lasciate nel terreno, facendogli subire, inoltre, trasformazioni chimiche e meccaniche assai utili; così preparano il terreno a proficua produzione di cereali.

Ed infatti un vecchio proverbio italiano così suona: « Chi ha bestiame ha letame, e chi ha letame ha grano ».

Questa verità comincia già poco alla volta a farsi strada, come lo dimostrano alcuni esempi di trasformazioni agrarie ben riuscite, le quali permettono il mantenimento della pecora e del bestiame grosso, stante l'utilizzazione invernenga dei prati artificiali, mentre prima della trasformazione quei fondi erano destinat al pascolo di un numero pressochè uguale di pecore (1).

Ma per raggiungere questi risultati, non si può purtroppo fare eccessivo affidamento sulla iniziativa dei privati, ossia dei proprietari dell'Agro romano.

Se vi furono fra di essi alcune famiglie patrizie che eseguirono sulle loro terre bonifiche agricole, od almeno consentirono a concederle in affitto, a patti ragionevoli, ad agricoltori dell'alta Italia affinchè le effettuassero, ve ne sono altri, per contro, che pretendono assolutamente il mantenimento di vecchi patti antiagrari (tenere a sodo parte del terreno) e affitti di troppo breve durata, che non permettono le bonifiche a base di leguminose. Insomma quest'infausti proprietari pretendono di continuare a praticare il *jus abutenti*. Ora ciò non è più lecito: *le terre devono essere coltivate nell'interesse della collettività*, cioè *in modo da produrre vantaggiosamente un maximum di sostanze utili all'economia*; e lo Stato, quale rappresentante della collettività, ha il diritto di esigerlo.

La legge dell'8 luglio 1883 sul bonificamento agrario dell'Agro romano, ha già riconosciuto allo Stato il

(1) SENATORE CENCELLI, *Giornale d'Italia agricolo* del 10 novembre 1918.

diritto d'intervento nell'uso della proprietà privata. Nella zona dei terreni compresi nel raggio di dieci chilometri dal centro di Roma furono imposte certe colture e vietate alcune altre, come il pascolo degli ovini. Lungi da me il pretendere l'applicazione di detta legge all'intero Agro romano, anche con le opportune correzioni apportatevi da quella del 13 dicembre 1903 perchè queste leggi non ottennero i voluti effetti. Esse non fecero che sciupare inutilmente preziosi capitali.

Infatti nella zona del bonificamento obbligatorio appaiono molti nuovi e belli fabbricati, vuoti in gran parte di abitanti e di bestiame.

Il vietare il pascolo delle pecore fu un grave errore economico. In un paese la cui industria consuma annualmente circa 40 milioni di chili di lana, contro una produzione di soli 6 milioni, non si dovrebbe nemmeno pensare di dare l'ostracismo alle pecore.

Tutt'altro; le autorità dovrebbero invece occuparsi del miglioramento delle razze e di favorire un'abbondante produzione di nutrimento, che permetta anzi di accrescerne il numero.

La base della trasformazione del bonificamento dell'Agro romano dovendo essere l'allevamento di bestiame, lo Stato potrebbe intervenire molto utilmente accordando un determinato premio per ogni ettaro di terreno trasformato in medicato, sullajo o prato irriguo; ed invece di anticipare, come ha fatto in seguito alla legge del 1883, somme non indifferenti su caseggiati rimasti inutilizzati, dovrebbe concedere un compenso per ogni capo di bestiame posseduto, incoraggiandone così gli acquisti. Gli inadempienti dovrebbero essere colpiti da forti multe; e qualora essi per-

severassero a mantenere le loro terre nello *statu quo*, si dovrebbe allora procedere all'esproprio e poi cedere le terre a delle società disposte a intraprenderne il voluto bonificamento agrario.

Tali espropriazioni avrebbero da effettuarsi, come l'on. Pantano nel suo progetto di legge per la colonizzazione interna propone, in base alla media del reddito accertato del decennio 1905-1915. Ma volendo affrettare, come è indispensabile, la trasformazione dell'Agro romano, è innanzi tutto necessario promuovere con ogni mezzo la costituzione di potenti società, sul tipo dell'Istituto di Fondi rustici. All'Agro romano occorrono grandi aziende a tipo industriale, che dispongano di forti capitali e di abile direzione tecnica, capaci di seguire e di introdurre tutti i progressi della scienza e della pratica, necessari per conseguire il maggior prodotto con la minor spesa.

Queste società, dopo avere eseguita la bonifica agricola dei loro fondi, ne effettueranno certamente poi l'appoderamento in piccole unità colturali, da poter esser date ai contadini prima in affitto e più tardi a canone, con la creazione di obbligazioni enfiteutiche che permetteranno la liquidazione dell'impresa. Successivamente le stesse società potranno portare in altre zone la benefica opera loro.

Ma niente affittanze collettive, le quali non offrirebbero che insuccessi.

E nemmeno è consigliabile la mezzadria (anche con il sistema toscano), perchè lo scopo finale della redenzione delle terre del Lazio deve essere «la terra ai contadini» cioè la piccola proprietà individuale, forma sotto cui gli antenati di queste popolazioni le hanno godute nei tempi migliori della Repubblica romana.

Per concludere però, insisterò sulla necessità che il governo adempia ai suoi doveri statali. Se vuole che case e villaggi sorgano nell'Agro romano, faccia presto e bene le strade, raccolga e canalizzi le acque delle sorgenti per irrigare le terre aride, ed infine prosciughi i pantani, fonte perenne di malaria. Sono tutti lavori che i detentori del suolo non possono eseguire, e senza l'effettuazione dei quali la campagna romana continuerà ad essere in tale stato di insufficiente coltura, da essere sempre considerata quale terra incolta dagli italiani del nord.

Quanto propongo in merito alle terre della provincia di Roma, colpite di usi civici, sarà pure da applicarsi a quelle delle altre provincie ex pontificie di Grosseto, Modena e Parma, che si trovano in condizioni giuridiche simili. Affermai più sopra che le leggi del 1883 e 1903 per il bonificamento dell'Agro romano non diedero gli sperati risultati. Tuttavia dobbiamo riconoscere che esse produssero miglioramenti più importanti di quanto generalmente si ritiene; perciò credo opportuno ricordare qui i risultati ottenuti dalle suddette leggi, riproducendo quanto scriveva l'on. Rava, ex ministro di agricoltura, nel Giornale d'Italia Agricolo, del 19 gennaio 1919: « Padri veri della legge benefica, buona e ardita furono Baccarini e Baccelli, tutti e due ispirati da un grandissimo assertore della grandezza di Roma e d'Italia e della nobiltà del lavoro e dell'ideale virgiliano, dal cittadino-soldato-agricoltore: da Giuseppe Garibaldi!

Infatti fu Giuseppe Garibaldi — giova ricordarlo — che, appunto come deputato al Parlamento del primo collegio di Roma, presentò un progetto di legge

(1875) di quattro articoli per *la deviazione del Tevere urbano* e per la *bonifica* dell'Agro, e la costruzione di un porto a Fiumicino, mediante un prestito di 100 milioni in oro, da rimborsarsi (dal 1885) mediante estrazioni annue, con un premio di 100 franchi in oro per ogni obbligazione estratta.

Il Depretis, presidente del Consiglio, diede a Garibaldi un tecnico per istudiare le possibilità e le modalità del progetto: il tecnico fu il Baccarini. Diventato questi ministro dei lavori pubblici nel 1878, presentò la prima legge per l'Agro Romano (*bonifica idraulica*); e nel 1883 la seconda che portava, come dissi, all'espropriazione!

Ma l'espropriazione riusciva, per la legge del 1865, un premio in molti casi. E il Tesoro non dava i mezzi per farla. Così venne la legge del 1903, che difesi vivamente e che porta il mio nome; e il testo unico del 1905 e i regolamenti che io curai con ogni diligenza, conscio dell'importanza della grande opera agraria per la capitale d'Italia.

***

La legge del 1883 fallì in parte al suo scopo, si disse, perchè ordinava l'espropriazione, e non fu provvista a sufficienza di mezzi. Era fondata sulla coazione.

Si volle fare assegnamento sulla iniziativa degli inressati, stimolata, aiutata dallo Stato che deve favorire la pubblica salute, la ricchezza e il tornaconto, ad agire infine contro gli inerti.

La nota fondamentale — nelle discussioni del 1903 — fu questa: le terre mantenute a pascolo naturale

dànno, senza rischi, senza fatica, senza crisi di mano d'opera e rischio di capitali, un reddito cospicuo.

L'esperienza di pochi valorosi invece aveva dimostrato che con lavoro intelligente e con copia adeguata di capitali, si poteva accrescere notevolmente il reddito netto delle aziende agrarie e migliorare la salute e provvedere al progresso sociale ed economico.

Aiutare l'opera, la buona volontà, la iniziativa dei proprietari, era compito, dunque della nuova legge; l'espropriazione, che volli mantenere, *ma con nuovi criteri*, era come *ultima ratio*... tanto più che i fondi dovevano venire dal Tesoro. Di qui mutui di favore ai proprietari al saggio mitissimo del 2,50 per cento, da rimborsarsi in cinquant'anni (tipo già adottato per opere di bonifica in Inghilterra); esonero dell'imposta fondiaria principale e della tassa bestiame per dieci anni, riduzione a tassa fissa delle tasse di registro e ipotecarie, contributo del 30 per cento nelle opere idrauliche; costruzione di strade a spesa e cura del Governo, con contributo obbligatorio del Comune per metà della spesa e con l'onere della manutenzione successiva.

E non basta! Oltre alla *bonifica della terra* si cominciava a pensare alla *bonifica del lavoratore;* alla difesa igienica e sanitaria, alla istituzione di scuole nuove — necessarie — e di case.

Diedi opera tenace ed assidua per preparare i vari regolamenti e per formare il testo unico, per iniziare lavori, per vincere le ritrosie tradizionali e per eliminare l'eterna, ma solo qualche volta giusta scusa, che i terreni, per la loro natura, non erano suscettivi di miglioramenti.

Pei prestiti di favore si stabilì una graduatoria: 1) fabbricati rurali; 2) strade poderali; 3) prosciugamenti e scoli e sistemazione del terreno; 4) provvista di acqua potabile e di irrigazione; 5) opera di difesa.

Tutto questo doveva preparare l'ambiente *agrario*, e lo fece; poi all'opera della tecnica si aggiunse l'apostolato buono dell'istruzione, pel quale mi è caro qui ricordare il nome di Giovanni Cena e degli amici che intorno a lui stavano per istituire scuole nell'Agro Romano. E si ebbe la lotta contro la malaria per cui ricordo il nome caro del Celli.

Il lavoro si venne sviluppando lentamente; non si voleva, dissi, azione diretta di Stato, bisognava usare uno sforzo maggiore per muovere altre volontà e altre iniziative.

La Commissione del bonificamento, che io nominai, doveva agire e proporre all'ultimo l'espropriazione dei renitenti.

L'opera legislativa non si fermò alla legge del 1903; venne quella del 1910 del Ranieri che ebbe consensi e simpatie... quanto le altre precedenti avevano avuto diffidenze e critiche, specie da chi ama: *quaeta non movere.* Ormai si era persuasi.

Il programma del 1903 andava in gran parte compiendosi. Al 31 dicembre 1909 su 43.808 ettari, che costituivano la zona contemplata dalla legge, per ettari 41,950 erano già stati notificati ai relativi proprietari i piani del necessario bonificamento; in molte tenute i lavori erano iniziati, bisognava integrare per poter raggiungere la trasformazione dell'intero Agro Romano.

***

La legge del 1910 portò aggiunte e modificazioni, per allargare la sfera di azione al di là dei limiti della legge del 1903, e bonificare altre tenute bisognose di cospicui lavori; per promuovere la formazione o lo sviluppo di centri di colonizzazione agraria e favorire il ripopolamento, per costituire una Cassa di colonizzazione; per agevolare e rafforzare l'industria zootecnica e la razionale praticultura; per meglio applicare la riduzione delle tasse di registro e ipotecarie; per prorogare i termini assegnati alle opere idrauliche ammesse a godere il contributo del 30 per cento; per facilitare l'opera delle strade comunali e i raccordi di esse colle ferrovie e con le tramvie.

Il lavoro del nuovo periodo 1910-1914 fu bene avviato. Venne la guerra e tutte le iniziative furono sospese o paralizzate. Ora è tempo di fare!

I mutui di favore furono 95 per 11 milioni e mezzo di lire, di cui 7 pagati per lavori fatti. Anche le nuove borgate rurali ebbero il beneficio dei mutui di favore, e queste borgate (distanti almeno 5 km. dalla cinta daziaria di Roma con almeno 25 famiglie) furono dichiarate esenti per venti anni da ogni tassa o imposta o dazio comunale, provinciale e governativo, ed ebbero un premio dallo Stato del 20 per cento sulla spesa di costo.

Codeste case debbono avere il loro predio per le piccole colture; e per esse si concesse il diritto di espropriazione per pubblica utilità, principio ardito di provvidenza sociale.

La Cassa di colonizzazione è un ente che va ri-

cordato: provvede all'*istruzione agraria*, alla lotta contro la malaria e contro l'*analfabetismo;* mira alla *redenzione igienica e intellettuale dell'Agro Romano*. Ha mezzi, perchè è alimentata dagli utili della Cassa Depositi e Prestiti, e ha quindi base sicura: deve agire perchè può agire.

La situazione attuale dell'Agro Romano, quale risulta dall'ultimo Bollettino dell'Ufficio del Lavoro del Comune di Roma, è la seguente:

Le tenute sono oggi 473, e vanno da un minimo di 100 ad un massimo di 7400 ettari, sulla superficie totale di 201.000.

Oltre 100 mila ettari sono riuniti nelle mani di 44 proprietari, 33 mila circa appartengono ad enti morali e 53 mila circa a Società e privati.

Quanto alla coltivazione si hanno questi dati: 114 000 ettari sono a prati e pascoli permanenti, 17000 a boschi, 50000 a semine, 10000 a colture intensive varie.

Relativamente ai fabbricati si hanno le cifre seguenti:

Nuove abitazioni	n.	2448
Piani terreni non abitabili . .	»	384
Botteghe	»	17
Stalle	»	6
Capanne	»	695

Si rileva da ciò che tuttora $^1/_8$ circa della popolazione dell'Agro romano è alloggiata in capanne!

La popolazione fissa è di circa 12 000 abitanti, quella nomade trasmigrante di 40 000, quella del suburbio, il quale misura 5000 ettari, di 12.000.

Il Comune di Roma mantiene nell'Agro romano 22

condotte sanitarie e 10 nel suburbio, e vi ha fatto una completa organizzazione di scuole con maestri e maestre cui sono affidate 23 delegazioni per lo Stato Civile.

La viabilità prevista dalla legge sulla bonifica è di 380 chilometri; finora sono state costruite strade soltanto per trenta!

Così dopo 36 anni dalla prima legge di bonifica (8 luglio 1883) siamo ancora ben lungi dal compimento di quest'opera d'interesse nazionale! Questo stato di cose dimostra l'opportunità di affidare la bonifica dell'Agro romano a delle società private, il cui particolare interesse spingerà ad affrettarne la trasformazione.

Al raggiungimento di questo risultato gioverà assai un recente decreto luogotenenziale che stanzia un fondo di un milione per sussidiare le linee elettriche agricole dell'Agro romano ed in quella parte del Lazio che si estende dal lago di Burano a quello di Fondi, provedimento al quale tutti coloro che desiderano l'aumento della produzione agricola devono far plauso.

Capitolo XVIII.

I latifondi dell'Italia meridionale e della Sicilia

Le cosidette terre vergini.

La malaria.

Una parte importante delle terre dell'Italia meridionale e della Sicilia si trovano in condizioni identiche a quelle dell'Agro romano; dirò anzi peggiori, per viabilità ancor più difettosa; la Trinacria poi è per di più afflitta dal flagello dell'abigeato (furto di bestiame), che obbliga i suoi proprietari a pagare *volontariamente* cospicui contributi alla mafia.

Alcuni fra i latifondi di queste regioni confinano, come quelli della campagna romana, con terreni a coltura intensiva; per conseguenza i relativi proprietari, qualora venissero posti in condizione di poter dividere le loro terre in piccoli appezzamenti da cedere in enfiteusi ai loro coloni, ricevendone la contro valuta in obbligazioni enfiteutiche, effettuerebbero volentieri quest'operazione, e così una certa quantità delle loro terre passerebbe un poco alla volta, in proprietà dei contadini.

Ciò accadrebbe in modo speciale in quei paesi in

cui più numerosi sono gli emigranti rimpatriati dall'America, i quali generalmente agognano al possesso di terra. Gli altri terreni avranno da essere, come quelli dell'Agro romano, bonificati a base di allevamento di bestiame e relativa coltivazione di leguminose da foraggi, alla quale segue poi quella dei cereali.

E qui ritengo opportuno di rilevare veri miracoli ottenuti negli argillosi ed aridi terreni del Cotronese mediante la coltivazione della sulla, la quale ebbe per risultato di raddoppiare il rendimento del grano seminato in terre occupate in precedenza da questa preziosa leguminosa.

In molte di queste provincie si trovano terre fertilissime, chiamate nelle Puglie « terre vergini ». Sono terreni che da diversi secoli non furono sottoposti ad alcuna coltivazione, i quali d'estate sono privi di qualsiasi vegetazione, ma che poi, sotto le pioggie autunnali si coprono di scarse erbe, utilizzate dal pascolo invernale delle pecore. Queste, che da secoli vi soggiornano, accumularono colle loro deiezioni uno strato non indifferente di materie fertilizzanti, che la parca erba spontaneamente nascente non arriva a consumare.

In una seduta della Società degli Agricoltori italiani, l'on. Maury esponeva come suo padre, chiamato dalla Francia oltre a un mezzo secolo fa dalla nobil casa de la Rochefoucauld per amministrare il vasto suo latifondo di Cerignola, mise in coltura le estese terre vergini di quella proprietà, ricavando dalla loro coltivazione a cereali (ripetuta durante due e più anni) una somma così rilevante da potere colla medesima effettuare la trasformazione agraria di quell'immenso

possesso. Nelle Puglie esistono, secondo le statistiche governative, 598 400 ettari di terreni adibiti a pascoli, e l'on. Maury assicura che fra questi vi sono oltre a 200 000 ettari di terre vergini profonde, e per conseguenza adattissime per la coltivazione del grano.

Nella Basilicata esistono 538 600 ettari a pascolo, nella Campania 483 000, nella Sicilia 751 700 e nella Sardegna 1 838 600.

In tutte queste regioni, alle quali vanno aggiunte le Calabrie, vi sono terre vergini che potrebbero essere utilizzate per la produzione del grano. L'on. Maury ritiene che la loro superficie non deve essere inferiore ad un milione di ettari (1) e che il loro rendimento, mercè la secolare accumulata fertilità dovuta al pascolo ovino, ragguaglierebbe i 20 quintali per ettaro.

Ciò rappresenterebbe la favolosa produzione di 20 milioni di quintali di grano, da ottenersi, ripeto, due anni di seguito.

Nelle condizioni in cui si trovano le terre dei detti latifondi, per lo più colpite dalla malaria, pensare a concederne delle porzioni in enfiteusi al contadino sarebbe vera pazzia.

Per trarre dalle medesime i vantaggi che la collettività è in diritto di pretenderne, occorrono ingenti lavori e larga dotazione di bestiame, quindi capitali vistosi.

Il governo deve esigere queste trasformazioni; per conseguenza se i proprietari, per mancanza di mezzi

(1) Persone competenti ritengono questa cifra alquanto esagerata, ma pure ammesso che non fosse matematicamente esatta, è certo che la superfice delle terre vergini è vasta assai.

od altre ragioni, non sono in grado di compierle, le loro terre devono passare in proprietà di chi può effettuarle.

L'interesse della collettività, l'indipendenza economica del paese dai mercati esteri l'impone.

Perciò, come per la trasformazione dei latifondi romani, fa duopo ricorrere a potenti società, che creino grandi aziende agricole, a tipo prettamente industriale e che dispongono di larghi mezzi finanziari e di abile direzione tecnica.

È compito del governo di facilitare con adeguate leggi il sorgere di queste società; ma in pari tempo esso deve provvedere a costruire strade e adottare tutte le necessarie misure affinchè siano prontamente effettuate le volute bonifiche idrauliche ed igieniche, che non spettano ai detentori del suolo, e senza le quali non potranno mai eseguirsi gli appoderamenti che permettono di dar la terra ai contadini.

La legge del 15 luglio 1906 portante provvedimenti per l'Italia meridionale, la Sicilia e la Sardegna (legge sotto i cui auspici sorse l'Istituto di Fondi Rustici) entrò in questa via, concedendo alle società che fossero costituite per effettuare le operazioni contemplate nella detta legge, alcune agevolezze tributarie. Così l'art. 3 della detta legge accorda la esenzione dalla imposta di ricchezza mobile agli opifici di evidente utilità agraria che sorgessero per opera delle società create sotto l'egida di detta legge. L'art. 39 riduce a tre quarti, per un periodo di 20 anni a partire dal giorno in cui la società comincierà a funzionare, la tassa di trasferimento sugli atti stipulati dalla società per le rivendite di terreni a terzi. Ma queste agevo-

lezze non sono sufficienti. Anzitutto non si capisce con quale criterio il legislatore abbia potuto fissare il termine di 20 anni. Non è in un tempo così ristretto che i vasti latifondi di cui ho trattato possono esser messi in coltura. Un secolo non basterà!

È dunque indispensabile che le facilitazioni accordate alle società lo siano per l'intera loro durata.

Occorre poi stabilire che i terreni che esse acquisteranno e che trasformeranno non vengano colpiti, per un lungo periodo d'anni, di nessun aumento di imposte erariali, nè, sopratutto, di sovrimposte provinciali e comunali. Il legistatore deve tener conto che i titoli dello Stato fruttano attualmente un interesse di circa il $5\frac{1}{2}$ per cento; e ciò senza che il loro possessore abbia altro fastidio, all'infuori di una forbiciata semestrale per tagliare le relative cedole da presentare all'incasso.

Ora se vogliamo attirare alle imprese agricole i capitali è indispensabile dare a questi l'assoluta sicurezza di ricevere un frutto non inferiore a quello che lo Stato corrisponde ai suoi creditori. Lo Stato potrebbe, in compenso di queste agevolezze, stipolare che, allorquando le società che godranno di tali privilegi fossero in grado di distribuire ai loro azionisti un dividendo superiore al 6 %, la terza parte dell'ultraprofitto gli venisse attribuita. E così pure la terza parte delle somme che le societa, in qualsiasi epoca, versassero ai loro azionisti, in più del capitale sborsato, dovrebbe essere di spettanza dello Stato.

Adottando simili provvedimenti verrebbero eliminate le numerose contestazioni che il contribuente ha attualmente con il fisco per le somme portate in am-

mortamenti o passate in riserve dal momento che lo Stato si avvantaggerebbe esso pure di queste provvidenziali misure.

L'erario dovrebbe, per contro, retrocedere alle provincie ed ai comuni, in compenso della rinunzia all'aumento delle sovrimposte una parte delle somme percepite dalle società, come sopra è indicato.

Con queste agevolezze si potrebbe attirare alle nostre terre anche il capitale estero, cosa non disprezgevole, perchè la messa in valore di tutti i latifondi dell'Italia richiederà certamente qualche miliardo. In tal modo potrebbe essere affrettata l'epoca in cui fosse dato di procedere all'appoderamento delle terre bonificate da concedersi in piccoli appezzamenti ai contadini prima in affitto e poi in enfiteusi.

La Malaria.

Nei latifondi del Mezzogiorno e del Lazio uno dei più gravi ostacoli all'attribuzione della terra ai contadini, è la malaria.

Come ho altre volte sostenuto, il voler dare ai contadini il possesso di tali terreni nelle attuali condizioni sanitarie sarebbe una vera pazzia! Occorre anzitutto sanarle (« smalarizzarle », secondo una nuova parola molto espressiva), perchè il contadino vuole che il suo orticello e la sua casetta siano posti in luogo sano e abitato anche da altri, e dove le sue donne, i suoi vecchi e i suoi fanciulli possano vivere sicuri e raccolti, attendendo alle mille tenui occupazioni della stalla e dell'orto.

A tale proposito il prof. Lorenzo Ratto, Ispettore generale al Ministero per l'Agricoltura, in una sua re-

cente pubblicazione (1), ricca di dati, fortemente documentata e piena di geniali osservazioni, che utilizzerò per le presenti note, così si esprime:

« Le terre insalubri, perchè infestate dall'anofele e «abitate da malarici, non si possono coltivare, boni« ficare, abitare, colonizzare, industrializzare, neanche « previe le bonifiche idrauliche, le sistemazioni idrau« liche e stradali di competenza del Ministero dei La« vori Pubblici, con effetti salutari su tutta l'economia « della regione sofferente cui appartengono, *finchè non « sarà resa obbligatoria e attuata la loro disanofeliz« zazione* ».

D'accordo che la smalarizzazione di queste terre sia il « porro unum » del loro ripopolamento e della loro utilizzazione. Si tratta ora di vedere in qual modo sia possibile effettuarla.

Sino ad ora, in Italia, sotto l'influenza del Celli (il cui nome deve essere ricordato con reverente riconoscenza per il suo zelo ed il perseverante suo apostolato a pro dell'umanità sofferente) venne dato il massimo sviluppo alla chininizzazione e trascurata la disanofelizzazione, sebbene all'estero esistessero esempi stupefacenti di risanamento malarico, ottenuto mediante la lotta diretta contro gli anofeli. Uno dei primi fu il risanamento di Ismailia, bella cittadina che sorge fra il Canale di Suez ed il Lago Salato di Timsa sul deserto, effettuato dalla Compagnia del Canale di Suez. Le depressioni del terreno circostante la città vennero riempite di sabbia ed i canali di scolo delle acque approfonditi,

---

(1) I consorzi antianofelici ed il risanamento delle terre malariche.

regolarizzati e petrolizzati. Le zanzare scomparvero quasi del tutto, e la malaria sparì da Ismailia. Anche la campagna zanzaricida eseguita a Cuba fa epoca. Il Governatore americano di quell'isola, generale Wood, fece procedere a lavori analoghi a quelli praticati ad Ismailia, allo scopo principale di risanare la capitale La Avana. Il risultato fu magnifico; la febbre gialla scomparve dall'isola: da 858 morti nel 1897 e 323 nel 1900, si scese a zero nel 1902.

Esempio ancor più notevole fu la campagna zanzaricida del Panama. Il tentativo dei francesi di tagliare l'istmo era fallito appunto a causa della malaria e della febbre gialla, che determinarono 50000 vittime. Gli Americani che subentrarono nell'impresa nel 1902 si misero coraggiosamente all'opera, sebbene la contrada fosse una di quelle che meno si prestassero a questo risanamento a causa delle pioggie copiose, delle innumerevoli raccolte di acqua, della vegetazione lussureggiante e del clima tropicale. Gli è che secondo il motto amletiano, si trattava di «to be or not to be». Quindi non si badò nè alle spese di mano d'opera nè a quelle di nessun altro genere, quale l'uso del petrolio già riconosciuto negli Stati Uniti come il mezzo più efficace per la distruzione delle zanzare acquatiche: soltanto nel 1912 ne furono consumati tre milioni di litri! Il risultato fu che le condizioni sanitarie della zona di Panama, un tempo una delle più pestilenziali del globo, sono migliorate tanto da esser ora considerata come una stazione climatica.

In molti altri luoghi, ad Hong-Kong, a Port Said, nell'isola di Maurizio, a New-Orléans ed in altri siti si ottenne, mediante la distruzione delle zanzare, la

sparizione della febbre gialla e della malaria. Ma si trattava di agglomerazioni di numerose popolazioni, di città ricche, in grado di non lesinare i mezzi per liberarsi da un flagello che non soltanto mieteva annualmente molte vittime, ma diminuiva le forze produttive dei loro lavoranti.

In Italia, ove la malaria colpisce terre quasi disabitate, di vastissima estensione, fu ritenuto per ciò che la chininizzazione fosse il solo mezzo efficace per combatterla.

Fu merito del prof. Fermi, dell'Università di Sassari, d'iniziare la disanofelizzazione antilarvale da lui applicata per la prima volta nel 1899 all'isola dell'Asinara, ove venne dimostrata indiscutibilmente efficace e pratica.

Esperimenti ripetuti a Terranova Pausania, Alghero, Trinitapoli, Palo ed in altri siti, hanno dato buoni risultati, in modo che anche alcuni grandi proprietari di terreno hanno principiato ad applicare la disanofelizzazione idrica alle loro terre. Ma anche ammesso il pieno successo di questi esperimenti, mi permetto di chiedere se è possibile di ritenere effettuabile la disanofelizzazione diretta dei milioni di ettari di terreni colpiti in Italia dalla malaria. Dichiaro di non crederlo. E perciò mi permetto di citare il parere del prof. Giacomo Rossi della Regia scuola Sup. di Agricoltura di Portici, uno dei migliori allievi del Celli (1), il quale rammentando la famosa favola di Lafontaine sul tesoro nascosto nel campo del contadino, dichiara che una

---

(1) Posseggo una lettera del compianto amico, che me lo dichiara.

disanofelizzazione completa, radicale e permanente non si avrà già colla petrolizzazione od altra lotta diretta (mezzi puramente transitori), ma solamente col rendere impossibile all'anofele la sede idrica e cioè col reggimentare le acque superficiali. Ma non si regolano le acque superficiali se non si sistema il terreno; e sistemare il terreno, significa renderlo atto a coltivazione intensiva. Onde il perseguire l'anofele è ancora il mezzo più efficace per bonificare il terreno dopo aver reso possibile la bonifica del territorio, ossia il miglior modo di completare le grandi bonifiche con le piccole, e passare dalla bonifica idraulica a quella agraria, *l'unica che permette di raggiungere in modo definitivo anche la bonifica igienica e di ottenere il saldo possesso del suolo coltivabile.*

Perfettamente d'accordo con il parere dell'egregio prof. Rossi, ritengo che i soli istrumenti atti a smalarizzare le vaste estensioni dei latifondi del Lazio e dell'Italia meridionale sono: *la moto-aratrice e la seminatrice.*

Rompendo con potenti moto-aratrici il fondo colloidalmente impermeabile delle terre paludose ne potremo esporre i depositi al sole ed al gelo per favorirne la formazione glomerulare. Poi con la semina delle leguminose otterremo che le radici fittonanti, o comunque profonde, di queste piante, effettuino opera di drenaggio del suolo. Infine siccome le medesime come pure i cereali, soffrono dell'umidità, il coltivatore sarà da questo fatto obbligato a compiere le piccole opere complementari di bonifica idraulica. Un fattore di campagna non spenderà una mezza giornata di lavoro a togliere, per ragioni igieniche, un rigagnolo

d'acqua dal suo terreno, mentre se la pianta da lui coltivata ne trae nocimento, egli farà tutto quanto occorrerà per risanarlo. L'interesse costituirà uno stimolo ben maggiore ad effettuare tali lavori che non lo sia l'obbligazione legale della distruzione degli anofeli, imposta come onere reale sui fondi rustici, vagheggiata dal Prof. Sanarelli.

L'Ispettore dottor Senise, altro benemerito studioso delle questioni malariche, in un suo rapporto al prof. Ratto, insiste molto opportunamente sull'azione benifica delle piante per la smalarizzazione della terra, esclamando che per la soluzione del problema malarico meglio ancora che l'aratro, agisce la pianta coltivata !

Ed a tale proposito teniamo presente che i ricchi proprietari dell'impero romano, senza lo stimolo di alcuna legge se non quella del proprio tornaconto, erano già riusciti una volta, a mezzo della vanga maneggiata dai loro numerosi schiavi e della coltura intensiva, a liberare *l'ager publicus* dalla malaria, convertendolo in luogo di delizie.

La coltura intensiva ha ovunque liberata la terra dalla malaria, la quale riapparve non appena quella venne a cessare.

Ciò constatato, ammetto perfettamente con il prof. Ratto che la Società ha il diritto d'imporre la disanofelizzazione obbligatoria della terra, per ottenerne la smalarizzazione e promuoverne il progresso agrario; è soltanto sui mezzi da adoperare per raggiungere tale intento che differisco.

Il prof. Ratto vorrebbe creare dei consorzi antianofelici per il risanamento delle terre malariche. Ora

in altro capitolo sostengo che nel Mezzogiorno la costituzione di consorzi è cosa assolutamente impossibile, come lo dimostra il fatto che, malgrado provvide leggi, nessun consorzio, per l'irrigazione delle sitibonde terre di quelle provincie ha mai potuto costituirsi. Poi a proposito dell'azione eventuale dei consorzi antianofelici, mi permetterò ancora un'osservazione: La loro opera potrà evidentemente estendersi soltanto alla bonifica idraulica dei terreni. Ora nelle Puglie venne osservato che esistono vastissime estensioni di terreni colpiti dalla malaria e nell'estate non uno specchio d'acqua misurabile a decimetri che vi affiori. In detta stagione questi terreni si spaccano e nelle loro profondità umide si rinvengono larve anofeliche.

D'altronde la cosidetta « malaria da scavi » è fenomeno noto a tutti. Per conseguenza in simili terreni la moto-aratrice è l'unico mezzo di combattere la malaria.

Ed a tale proposito è bene di segnalare, col meritato elogio, la disposizione di un recente decreto luogotenenziale, che stanzia il fondo di un milione per sussidiare linee elettriche agricole nell'agro romano che appunto dovranno servire all'aratura meccanica di quella regione.

Ora, com'è da prevedersi, se i consorzi antianofelici non saranno in grado di effettuare i voluti lavori per la smalarizzazione della terra a mezzo della moto-aratura, non posso certo ammettere che questa abbia da costituire una nuova funzione dello Stato.

Non concepisco la creazione di un Genio rurale, con uffici sparsi nelle zone malariche, avente il mandato di regolare questi lavori e di interporsi fra pro-

prietari e contadini. Le varie funzioni che lo Stato ha esercitato durante l'immane conflitto hanno purtroppo fatto constatare il fallimento completo delle imprese industriali affidate a persone che non le dirigono nel proprio interesse, per poter ammettere che si possa continuare a percorrere una strada simile, attribuendo allo Stato nuovi servizi.

Come più sopra ho esposto, la disanofelizzazione delle terre malariche, cioè la messa in coltura dei latifondi laziali e meridionali, dovrà essere conceduta, se i loro proprietari non sono in grado di effettuarla, a potenti società anonime.

Ed a tal fine occorrerà ricorrere alle disposizioni dell'art. 2 della legge del 1865 sull'espropriazione per causa di pubblica utilità.

A tal proposito dichiaro di condividere il principio degli economisti americani, favorevole all'avvento delle società anonime pubbliche nell'industrializzazione dell'agricoltura.

Ed ho visto con piacere che Celso Ulpiani, il quale nei suoi scritti si è dimostrato non soltanto uomo di dottrina, ma anche fornito di senso pratico, è favorevole alla creazione di società anonime od istituti di fondi rustici, investiti del diritto di espropriare le terre per pubblica utilità, al fine di migliorarle, risanarle, bonificarle e colonizzarle (1).

---

(1) Al cap. XXII, ove tratto delle facilitazioni da accordare alle società alle quali verrà concessa la costruzione di serbatoi e laghi artificiali, propongo una forma di cointeressenza da accordare allo Stato, a condizione però che da tal fatto non derivi ad esso ingerenza alcuna nell'esecuzione dell'impresa.

In questo triste mondo, fino a quando in una sincera e reale società delle Nazioni non si formi una fraterna associazione dei singoli individui, i quali siano capaci di anteporre gl'interessi pubblici a quelli privati, ritengo che soltanto i metodi capitalistici avranno il potere di compiere grandi imprese; e quindi occorrerà applicarli alla smalarizzazione della terra. Essi soltanto saranno capaci di cacciare la Dea Febbre dal nostro Olimpo.

Ma per giungere a tale risultato occorrerà qualche secolo; e nel frattempo dovrà essere continuata, ed anzi intensificata, la pratica della chininizzazione promossa dal Celli.

A tale riguardo credo però opportuno segnalare un grave inconveniente derivante dalla legge del 1904 sulla distribuzione del chinino. Essa stabilisce che le spese del chinino somministrato agli operai e coloni sono a carico dei proprietari di terre malariche: ora succede che nei piccoli Comuni di montagna aventi pochi terreni malarici, i proprietari dei medesimi sono obbligati di sopportare le spese della distribuzione del chinino non soltanto agli operai che hanno lavorato sui loro terreni, ma anche a tutti quelli che hanno contratto la febbre lavorando in altri Comuni; la qual cosa è assolutamente ingiusta. Ora siccome i proprietari sono generalmente gli amministratori dei Comuni rurali, ne deriva che essi non fanno nulla per intensificare la lotta contro la malaria, ma anzi, per economia, cercano di ostacolarla.

Volendo dunque agire in modo efficace contro il male, occorrerebbe che le spese di somministrazione del chinino fossero a carico dello Stato o almeno della

provincia, e che la sua distribuzione, invece di essere affidata ai Comuni (in alcuni dei quali si verificano abusi per favorire persone che non vi hanno diritto), venisse effettuata dai reali carabinieri, tanto più che essi percorrendo le campagne sarebbero in grado di dare il prezioso farmaco a chi ne ha realmente bisogno.

Capitolo XIX.

Terre da concedere ai contadini

Terre provenienti da bonifiche idrauliche effettuate da società anonime.

Parecchie vaste tenute dell'alta Italia, provenienti da bonifiche, furono poco alla volta divise in piccoli appezzamenti (ved. al cap. XIV le Gallare dell'Istituto di Fondi Rustici), e date in affitto a contadini.

I rispettivi proprietari sarebbero dispostissimi a vendere i loro fondi, in base agli affitti praticati, e gli affittuari non chiederebbero di meglio che di acquistarli se ne avessero i mezzi. Ora tali operazioni potrebbero facilmente effettuarsi, come ho più sopra esposto, mediante l'enfiteusi e la creazione delle obbligazioni enfiteutiche.

Stabilito questo meccanismo, il numero delle piccole proprietà, che nell'alta Italia verrebbero in tal modo create, sarebbe ingente; e assai più importante sarebbe quello che potrebbe sorgere nello spazio di un certo numero di anni. Infatti, molti lavori di bonifica idraulica ed agricola verrebbero effettuati se

gl'intraprenditori avessero la certezza di rientrare, ad opera compiuta, nel possesso dei capitali immobilizzati, realizzando il loro avere.

Le terre da bonificare certo non difettano in Italia: il complesso di stagni, pantani, terreni paludosi mancanti o sofferenti di scolo, presenta l'estensione seguente:

Italia	settentrionale . .	ettari	1 011 953
»	centrale	»	113 086
»	meridionale . . .	»	552 840
»	insulare	»	139 035
	Totale Ettari		1815 914

che rappresentano $^1/_6$ circa della superfice totale del regno; e più precisamente $^1/_{10}$ dell'Italia settentrionale, $^1/_{63}$ della centrale, $^1/_{11}$ della meridionale, ed $^1/_{36}$ della insulare.

Giova avvertire che si fa astrazione da quei terreni il cui risanamento è di interesse locale e che la legge sulle bonifiche classifica in 2ª categoria (1).

Può quest'opera redentrice attendersi dai proprietari? No, perchè ad essi mancano i capitali indispensabili, come pure la preparazione mentale necessaria. Cresciuti nel convincimento che i fondi posseduti sono esclusivamente riserbati ai loro fini personali, per procurarsi la esistenza preferita, non hanno accumulato risparmi, nè si sono assoggettati alla rude consuetudine del lavoro.

Occorre quindi l'impiego di denaro e di persone

(1) Estratto dal « Giornale del Genio Civile », anno LVI, 1918.

competenti per bonificare (1). Perciò molto a proposito, con decreto-legge 8 agosto 1918 (presentato al Parlamento per la conversione in legge) il Ministro Dari, con una innovazione che ha del rivoluzionario rispetto alle idee del passato (2), ammette a concessioni di opere di bonifica anche società commerciali e privati, mentre fin ora tali concessioni erano riservate soltanto a Provincie, Comuni e Consorzi di proprietari interessati. La concessione sarà fatta sulla base di un progetto presentato dal richiedente, ed il concorso dello Stato sarà determinato «*a forfait*», tenuto conto dell'importo delle opere calcolato dal progetto, aumentato di una percentuale di spese generali, che va dal 12 al 20 per cento.

Il concorso dello Stato è dato in ragione del 50 per cento, come misura normale.

In alcune opere più costose, tale concorso potrà, in via di eccezione, essere aumentato.

L'esercente la bonifica riscuoterà il contributo parte dallo Stato, parte dalla Provincia e dai Comuni, ed il rimanente dai proprietari interessati, coi privilegi dell'imposta fondiaria.

Ma vi ha di più; la società concessionaria delle opere di bonifica idraulica, compiute le opere per i comprensori classificati in prima categoria, potrà otte-

---

(1) Fa d'uopo riconoscere che nell'alta Italia le bonifiche sino ad ora eseguite furono opera dei proprietari; i miei rimproveri quindi riflettono principalmente quelli del Mezzogiorno. Tuttavia l'intervento dello Stato è necessario anche nell'Italia settentrionale ove le opere da compiersi, per la maggior parte, non potranno venire eseguite dai proprietari dei fondi.

(2) Ved. «Corriere Economico» del 24 ottobre 1918.

nere, con decreti dei ministri dei lavori pubblici e dell'agricoltura, di sostituirsi ai proprietari anche nel compiere la bonificazione agraria complementare, qualora essi, nel termine che verrà loro fissato, non inizino i lavori. *In tal caso i proprietari delle terre soggette alla bonificazione agraria complementare avranno facoltà di partecipare alla impresa conferendo il valore dei propri fondi come apporto al capitale sociale*, oppure dovranno cedere *in fitto obbligatorio al concessionario i fondi stessi* per tutto il tempo occorrente alla bonificazione agricola; e in difetto di accordo sulla valutazione dei fondi, o sulla misura della corrisposta, deciderà inappellabilmente un collegio arbitrale. Del maggior valore che i terreni avranno acquistato per effetto della bonifica idraulica compiuta e che sarà pure determinato da un collegio arbitrale, i proprietari dovranno rivalere il concessionario, corrispondendogli, dalla data dell'ultimazione delle opere una quota supplementare dei contributi. Se però il concessionario della bonifica idraulica avrà ottenuto di provvedere anche alla bonificazione agricola, allora i proprietari saranno esenti dalla quota supplementare di contributo per la bonifica idraulica, ma pagheranno il plus valore derivante da quella agricola.

Questa grande riforma della nostra legislazione delle bonifiche attua finalmente una geniale concezione che il Ministro Baccarini aveva già avuta fin dal 1882, limitatamente alla bonifica integrale dell'agro romano voluta dalla legge 11 dicembre 1878 n. 4642. Egli aveva presentato, alla Camera, appunto nel detto anno, un progetto di legge che prevedeva la concessione della esecuzione dei lavori d'ufficio nelle tenute del-

l'agro romano a società di bonifica, qualora i consorzi di proprietari obbligati alla bonifica igienica ed agraria non avessero eseguito i lavori prescritti.

Questa innovazione (1) ha un particolare valore per l'Italia meridionale, dove i consorzi fra privati, per ragioni molteplici che qui è inutile ricordare, non si sono mai costituiti. Ma, come hanno rilevato taluni studiosi ben cogniti del problema, una volta sistemata la bonifica idraulica, per farle seguire quella agraria, e più per arrivare a trarne i benefici, *occorre poter attendere, ossia avere capitali disponibili,* onde la necessità di fondi cospicui. Da tale considerazione il Ministro Nitti trasse la genialissima idea di servirsi a tal uopo dell'Istituto Nazionale pro-Combattenti.

Quest'Istituto anzitutto dispone e disporrà di somme considerevoli. L'on. Nitti, nell'ultima esposizione finanziaria, annunziava che esso sorgerà solidissimo, con 300 milioni di capitale. L'Istituto quindi possiederà i mezzi necessari per la grande opera redentrice di una nobilissima parte d'Italia. Avrà le braccia, perchè esso deve mirare a collocare largamente la mano d'opera che la smobilitazione renderà libera sul mercato del lavoro.

Lungi da me il proposito di voler combattere l'idea — che, ripeto, trovo genialissima — di affidare all'« Istituto Nazionale pro-Combattenti » l'effettuazione di bonifiche. Però, mi dispiace di dirlo, ho una limitatissima fiducia nella riuscita economica di imprese di carattere commerciale, effettuate dallo Stato, ovvero da istituti che, per la loro natura o meglio per le per-

(1) « Corriere Economico », 24 ottobre 1918.

sone alle quali vengono affidate, non possono fare a meno di adottare i criteri burocratici che reggono le amministrazioni statali. Ed a tale proposito citerò quanto ultimamente il prof. Poggi scriveva, su tale argomento, nel giornale « Il coltivatore » : « Noi Ita-
« liani non siamo fatti per le macchine statali pesanti,
« che se arrivano a muoversi, non arrivano poi a pro-
« durre. Ricordiamo le bonifiche del Veneto, dovute
« all'iniziativa privata. Quando c'entrò il governo, di-
« vennero più grandiose ..., ma la loro esecuzione
« cominciò ad andare col passo di lumaca ».

Tuttavia, siccome esistono circa 2 milioni di ettari di terre da bonificare — e quindi la materia non fa difetto — non vorrei che spuntasse la peregrina idea di accordare al sopracitato Istituto Nazionale *la preferenza nelle concessioni delle opere di bonifica,* impedendo in tal modo l'espletamento delle iniziative private, che giustamente il decreto Dari ebbe in animo di provocare.

Abbiamo già avuto un triste esempio del grave danno economico cagionato dal concetto di simili riserve a pro di enti governativi. Tutte le forze motrici delle quali le ferrovie dello Stato anche in tempi più remoti, avrebbero potuto trarre partito, vennero loro serbate, e la relativa concessione rifiutata perciò ad enti privati. Ora, se le medesime fossero state accordate, il paese avrebbe al giorno d'oggi economizzato qualche miliardo di lire emigrate all'estero per acquisti di combustibile.

Ciò premesso, devo insistere sull'adozione di una misura indispensabile all'effettuazione di queste importanti opere.

All'istituto Nazionale pro-Combattenti, come a qualunque ente o società che presenti le volute garanzie di capitali e di direzione, dovrà essere accordato, onde porli in condizione di effettuare prontamente e con vantaggi economici queste opere, *il diritto di espropriazione dei fondi da bonificarsi.*

Ciò non costituisce un'offesa al diritto della proprietà privata. Infatti, come con molto acume il *Corriere Economico* avvertiva nel citato numero del 24 ottobre 1918, sarebbe ingiusto, anzi immorale che il proprietario di un fondo di nessun valore o quasi, perchè malarico, godesse dei benefici di un'opera di bonificazione che egli non ha compiuta, pagando semplicemente le spese incontrate da chi compie la bonifica. È più giusto e morale che avvenga il contrario, e cioè che il bonificatore divenga proprietario, pagando al dominio del fondo il valore di questo, anteriore alla bonifica.

Del resto quanto reclamo non è che l'estensione agli immobili delle norme che regolano la proprietà mobiliare.

Dispone infatti il Codice civile che se un artefice, impiegando materia di proprietà altrui con l'opera propria le conferisce un valore di molto superiore a quello della materia medesima allo stato greggio, ha diritto di ritenere l'oggetto finito, pagandone il giusto prezzo al proprietario della materia.

In fondo il legislatore si è ispirato al concetto di dare la proprietà di una cosa al proprietario della parte che vi ha un preponderante valore. Ciò nelle bonifiche si riscontra a favore del bonificatore di fronte al proprietario del suolo da bonificare.

Il progetto Dari, nel giusto intendimento di abbinare il problema della bonificazione idraulica a quello della bonificazione agricola, dà facoltà ai proprietari delle terre soggette alle bonificazioni agrarie, di partecipare all'impresa, conferendo il valore dei propri fondi come apporto al capitale sociale, coll'obbligo in caso contrario di cedere questi in affitto al concessionario per tutto il tempo occorrente alla bonificazione agricola.

L'idea di accordare ai proprietari delle terre la facoltà di partecipare all'operazione è ottima. Occorre però definire in qual modo questa partecipazione dovrà essere effettuata.

Trattandosi di società anonima, tale partecipazione non potrà consistere che nel diritto del proprietario di ricevere, volendolo, il prezzo del fondo che, ripeto dovrà essere espropriato, in azioni al portatore della società espropriante, invece che in denari.

Quello invece che non si presenta punto effettuabile è l'*affitto obbligatorio dei fondi al concessionario*; e ciò tanto per ragioni di ordine giuridico che pratico. Lo statuto e il Codice civile, nonchè la legge del 25 giugno 1865 sull'espropriazione di pubblica utilità, contemplano solo la vendita coattiva di proprietà immobiliari, cioè la conversione legale del diritto di proprietà in un capitale mobiliare corrispondente al valore penale della cosa, in guisa che il proprietario soggetto a conversione per ragioni di pubblico interesse possa nuovamente convertire il capitale che riceve nell'acquisto di altre proprietà immobiliari. Vero è che la legge del 1865 prevede l'occupazione temporanea di terre, convertibile in una indennità di affitto, e che le leggi

sulle bonifiche prevedono l'affitto forzoso di terre per esecuzione di opere di colmata, le quali possono durare parecchi anni; ma questi provvedimenti di puro diritto amministrativo non intaccano nè la proprietà nè la libertà contrattuale, mentre il nuovo istituto dell'affitto obbligatorio a miglioria di terre soggette a trasformazione culturale, la quale può durare oltre trent'anni e secondo l'art. 1571 del cod. civ. può arrivare a 100 anni con rivalsa del plus valore a favore del concessionario, che può obbligare il proprietario a rinnovare ancora l'affitto o a fare un mutuo per riscattare il fondo bonificato, suona veramente limitazione del diritto di proprietà e della libertà dei contratti agrari e costituisce una forma nuova di espropriazione parziale del diritto di proprietà non ammessa dallo Statuto e dal Codice civile, che prevedono l'espropriazione integrale (1).

Esposte così le ragioni di ordine giuridico che devono far respingere l'affitto obbligatorio delle terre da bonificare; esaminiamo quelle di ordine pratico, che secondo me, sarebbero le seguenti:

1° Il fissare il plus valore conseguito da un terreno in seguito a bonifica compiuta sarebbe opera ardua, e fomento di liti senza fine.

2° Una società che assumerà la bonifica di un fondo deve esser posta in grado di poter liquidare, ad opera compiuta, le sue attività al fine di poter poi rivolgere la sua attività ad altre imprese, per conseguenza essa non può assolutamente profondere i propri capitali su terreni altrui per crearsi dei crediti di

(1) Prof. L. Ratto, *La Società per azioni*, 31 ottobre 1918.

realizzazione difficilissima, soggetti per di più alla gravosa imposta di ricchezza mobile.

3° Poichè la finalità di tutte queste operazioni deve esser la possibilità di dare «*la terra ai contadini*», le società assuntrici di tali lavori devono esser poste in condizioni da potere al momento opportuno, vendere in piccoli appezzamenti le proprietà bonificate, concedendole in enfiteusi ai lavoratori del luogo.

Le società devono dunque, lo ripeto ancora, avere *l diritto assoluto di espropriare, a vantaggio proprió, i terreni sui quali esse effettueranno le opere di bonificamento idraulico ed agricolo.*

D'altronde abbiamo un precedente: La legge 14 luglio 1907 relativa ai provvedimenti per la Sardegna stabilisce il diritto dei concessionari di bacini di irrigazione, di espropriare, per pubblica utilità, i terreni delle zone irrigabili, dei quali i proprietari, si rifiutino di sistemare l'acqua d'irrigazione; e con ciò obbligano i proprietari che vogliono conservare le terre o ad entrare in società commerciale colla impresa concessionaria, o a concederle le terre in fitto a miglioria, a lunghissimo termine.

Non vi è dunque ragione che altrettanto non venga fatto a favore delle bonifiche.

Ma vi è ancora un altro motivo che milita a favore del mio concetto che le società devono effettuare le opere di bonifica su terreni di loro assoluta proprietà.

La legge Sacchi, del 1912, adottò per le bonifiche il sistema vigente per le concessioni delle ferrovie secondarie all'industria privata, vale a dire il pagamento dei contributi mediante annualità comprensive di una quota di capitali e degl'interessi decorrenti dalle date

dei collaudi parziali, innovazione che diede felici risultati. Se le società effettueranno i lavori di bonifica sui terreni di loro proprietà sopportando i conseguenti danni di opere incomplete o male eseguite, *il governo potrà essere assai meno esigente nell'esaminare i progetti delle opere di bonifica per i quali si richiederanno i sussidi accordati dalla su citata legge Sacchi.*

Insisto su questo fatto, perchè abbiamo avuto nelle paludi pontine un triste esempio delle esagerate pretese del Consiglio superiore dei Lavori Pubblici, pretese che impedirono l'effettuazione di una grandiosa bonifica idraulica ed agricola, che al giorno d'oggi, se non fosse stata contrariata, sarebbe un fatto compiuto, con immenso vantaggio della popolazione rurale e dell'alimentazione della città di Roma.

Verso il 1900, costituivasi un potente sindacato, coll'intento di bonificare le paludi pontine, abbinando con geniale concetto la bonificazione idraulica a quella agricola.

Validamente aiutato dal principe Don Felice Borghese — in allora presidente della Deputazione provinciale di Roma — il detto sindacato, il quale aveva intuito l'immenso vantaggio economico di quest'opera così importante che già in precedenza Napoleone I (1) aveva avuto in animo di effettuare, riuscì a prendere in affitto per 29 anni la maggior parte delle terre componenti il comprensorio delle paludi pontine. En-

(1) Diventata Roma parte integrale dell'Impero francese, Napoleone diede incarico ad un insigne idraulico, l'ing. Prony, di studiare il problema della bonifica delle paludi pontine. Lo studio effettuato da costui costituisce un'opera di grande valore.

tratone in possesso, il sindacato offriva al governo di compiere la bonifica (1), limitandosi a pretendere il solo sussidio di L. 2.500.000, stanziato dalla legge sulle bonifiche del giugno 1899, e obbligandosi per contro, ad effettuare una spesa complessiva di L. 11.500.000.

Il progetto presentato era redatto con criteri prevalentemente industriali e commerciali. Con forze motrici, create nel bacino superiore dell'Amaseno, sarebbero state azionate delle pompe che d'inverno avrebbero prosciugato i terreni, mentre d'estate avrebbero servito ad irrigarli. La bonifica agraria consisteva nella creazione di medicai e di vaste praterie a base di leguminose, con relativo allevamento razionale di bestiame, e regolare rotazione di cereali, con i più moderni sistemi di coltivazione intensiva, e largo impiego di concimi chimici, il cui uso era allora sconosciuto nel perimetro del territorio pontino, ed oggi ancora poco praticato.

Un simile progetto, il quale aveva per base 11 milioni e mezzo di oro tratti dall'estero, da spendersi nel nostro paese quasi interamente in mano d'opera, avrebbe dovuto essere accolto con giubilo dalle nostre autorità. Invece avvenne il contrario. Il progetto era naturalmente di massima, perchè la società intendeva modificarlo e completarlo man mano che si sarebbero effettuati i lavori. Per queste ragioni il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, nella sua seduta del 29 dicembre 1904, lo respinse, qualificandolo come « pro-

---

(1) Il progetto testè presentato dal R. Commissario per il Consorzio della Bonifica Pontina prevede ora per questi lavori una spesa complessiva di L. 12.455.000.

getto di larga massima, indeterminato e difettoso nelle sue parti essenziali ».

Il burocratico corpo dimenticava che non si trattava di un'opera da essere eseguita per conto dello Stato, ma di lavori che i bonificatori avrebbero effettuati per conto loro esclusivo, e quindi a tutti loro rischi e pericoli.

Affermato il principio del diritto di espropriazione delle terre da bonificare a favore dei bonificatori, questo principio dovrà però essere applicato senza eccezione alcuna a tutte le terre poste in tale condizione, a pro di chiunque richiederà di effettuare la bonifica, purchè presenti le volute garanzie finanziarie. Ora, siccome « longum iter per praecepta, brevis iter per exempla », darò qui un esempio di ciò che vi sarebbe da fare su tale materia.

Nel centro d'Italia, in prossimità di due grandi città, le quali sono in grado di assicurare l'esito rimuneratore di qualsiasi produzione, esiste una tenuta della bellezza di quasi 7000 ettari incolti da secoli e lasciati a pascolo naturale ed a paludi. Eppure questa tenuta è posta in condizioni tanto vantaggiose che non ha certo la sua eguale in tutta Italia. Infatti la medesima viene attraversata in tutta la sua lunghezza da una via rotabile di prima classe, e inoltre da una ferrovia ad intenso traffico, la quale le ha accordato stazione propria, come pure da un canale navigabile, di grande movimento, che la pone in rapida e diretta comunicazione con un porto di mare di prima classe. Ha poi attorno a sè diversi importanti paeselli, le di cui popolazioni non chiederebbero di meglio che di consacrarle le loro robuste braccia, mentrechè contemplando mestamente

quel po' di terra criminosamente abbandonata (la quale potrebbe dar loro il lavoro), sono costretti a chiedere all'emigrazione i mezzi di sussistenza.

Fosse questa una bonifica difficile! Si capirebbe, fino ad un certo punto, che il proprietario, a furia di studiarne le difficoltà, non avesse ancora potuto risolvere il problema. Ma si tratta invece — così dichiara nel *Coltivatore* del 10 settembre 1918 il prof. Tito Poggi che di lavori di tal genere se ne intende — di una delle bonificazioni più facili tra quante egli abbia vedute: Un canalone collettore che corresse al mare coi suoi canali secondari affluenti, e, presso il mare, un edificio idroforo con centrifughe di numero e di portata sufficienti, mosse elettricamente; ecco lo schematico piano della bellissima opera, cui seguirebbe la riduzione a poderi di diverso tipo, non escluso quello delle migliori zone irrigue. Irrigazione e bonifica idraulica non sono infatti termini antagonistici in regioni adatte: tutt'altro.

Notisi poi che la bassura non è poi tanta, come parrebbe quando si passa d'inverno per quelle tenute. Allora il ristagno delle acque può far pensare a chi sa queli avvallamenti! No, molto di quel terreno ha livello superiore al comune marino, e ve n'è dell'altro che, presso a poco, è a livello del mare, e finalmente una quantità minore trovasi al di sotto di tale livello.

Oh, come debbono fremere i valorosi bonificatori veneti ed emiliani quando, attraversando col treno questa desolata zona, guardano, dai finestrini, quella grazia di Dio, ricoperta di *acquetta* da beccaccini.

Ma il nome di questa tenuta, e quello del suo neghittoso proprietario? Si tratta della tenuta di Tom-

bolo, Coltano e Stagno, situata fra Pisa e Livorno, la quale è nientemeno che proprietà del Demanio dello Stato! E così, mentre il governo impone ai privati di coltivare dal 30 al 50 % della superficie dei loro terreni a cereali, il medesimo lascia 7000 ettari, di sua proprietà, in balìa degli uccelli acquatici e della malaria!

Il compianto on. Ottavi ed il prof. Poggi, quando erano l'uno Presidente e l'altro Segretario Generale della Società degli agricoltori italiani, tentarono di sollevare la questione della bonifica di questa vasta plaga. Fatica sprecata: un ministero si scaricava sull'altro, e nulla si potè ottenere. La Direzione generale del Demanio, come chi dicesse il padrone della tenuta, finì col dichiarare che non aveva i denari per bonificare e che ci sarebbe voluto una legge!

D'accordo che ci vorrebbe una legge! precisamente quella da me invocata della espropriazione dei fondi da bonificarsi a favore dei bonificatori; allora Tombolo troverebbe subito un acquirente, che ne effettuerebbe la bonificazione idraulica ed agraria ai contadini dei paesi vicini (Vicarello, Colle Salvetti, San Frediano, Bientina e Buti). Questi i quali da secoli contemplano con amarezza quella terra da Dio e dagli uomini abbandonata, diventandone proprietari, non penserebbero certo più ad emigrare. Ma, diranno i burocratici, all'esecuzione di questo progetto si oppone una difficoltà insormontabile: Tombolo fu concessa in dotazione alla R. Casa, e quindi è intangibile.

Ora, io non credo che Sua Maestà il Re, il quale ha sacrificato durante tre anni i suoi agi, la sua salute ed i suoi affetti di famiglia a pro del suo paese, ed

il cui amore per l'agricoltura è noto a tutti, non rinunzierebbe di buon grado al godimento di queste terre per vederle trasformate in campi ubertosi, coltivati da una numerosa schiera di piccoli proprietari enfiteutici.

CONCLUSIONE.

Nessuna bonifica dovrà essere operata direttamente dallo Stato. Stabilito il piano generale delle bonifiche da effettuarsi, e fissati i sussidi che lo Stato riterrà opportuno di accordare a ciascuna di esse, i proprietari delle relative terre dovranno dichiarare se intendono o no di costituirsi in regolari consorzi, per eseguire i voluti lavori. Se il consorzio non venisse creato nel tempo stabilito, ovvero se, costituitosi, non iniziasse all'epoca fissata i lavori, allora il governo dovrebbe accettare le proposte di società private disposte ad assumere tale opera, col diritto ad esse di espropriare, a vantaggio proprio, le terre da bonificare.

Questo procedimento è l'unico mezzo per raggiungere un dì il desiderato intento che le terre da bonificarsi possano diventare proprietà dei contadini.

Manutenzione delle opere di bonifica.

Per terminare questo capitolo, dopo aver esposto le misure da prendere per promuovere l'esecuzione delle opere di bonifica, debbo raccomandare al governo la manutenzione di quelle già eseguite. Una tale raccomandazione può sembrare strana; è però necessaria, come proverò con un esempio — *ab uno disce omnes* — assai poco edificante.

La bonifica di S. Cataldo a Lecce fu eseguita di-

rettamente dallo Stato, essendo opera che interessa sopratutto l'igiene della città e provincia di Lecce. I lavori relativi vennero iniziati nel gennaio 1904 e compiuti nell'aprile 1911.

Lo Stato ha espropriato e pagato i terreni sui quali ha scavato i canali della bonifica, poi dal 1° luglio 1908 ha imposto un contributo a tutti i proprietari che *dovevano* ritrarre beneficio dalla bonifica stessa.

Il ruolo porta un contributo di annue L. 6689,28 a carico dei proprietari del luogo, dei quali fa parte l'Istituto di Fondi Rustici per la sua importante tenuta di Frigole.

Compiuta o quasi la bonifica dal Genio Civile, questo ne ha poi trascurata la manutenzione ad onta dei continui, insistenti e vivaci reclami dell'Istituto di Fondi Rustici, che ne ha fatto menzione anche in due sue relazioni all'Assemblea Generale degli Azionisti.

Per effetto della mancata manutenzione, non solo tutte le opere compiute e i danari spesi restano perduti, me le condizioni agricole ed igieniche del luogo sono peggiori che prima (1).

Essendo lo stabilimento delle macchine idrovere posto nella stessa Tenuta di Frigole, l'Istituto di Fondi Rustici con domanda in data 5 maggio 1914 chiese di

(1) Visitato nel gennaio 1914, dopo una serie di pioggie, la tenuta di Frigole e lo stabilimento idrovero di S. Cataldo, lo trovai, con somma mia sorpresa, fermo. Chiestane la ragione al direttore, questi mi rispose che il carbone essendo caro, il governo aveva raccomandato di farne la maggiore economia possibile; per conseguenza le pompe non venivano messe in azione che due giorni alla settimana, in modo che i terreni rimanevano sott'acqua.

assumere l'esercizio delle idrovere e la manutenzione della bonifica contro un pagamento annuo da convenirsi da parte dello Stato.

A questa domanda il Ministero rispose il 25 giugno 1916 (cioè dopo oltre due anni) chiedendo se l'Istituto era sempre disposto ad assumere la manutenzione. Nel settembre 1916 l'ufficio del Genio Civile di Lecce stava disponendo una relazione al Ministero, sulla convenienza di cedere all'Istituto di Fondi Rustici le idrovere; e intanto si succedevano sul luogo le visite dei membri della Commissione Reale per le irrigazioni e quelle di ingegneri in missione per la irrigazione delle Puglie.

Il 24 novembre 1916 il Direttore Generale delle Bonifiche trasmetteva all'Istituto di Fondi Rustici copia di un telegramma dell'Ingegnere Capo del Genio Civile il quale assicurava che « Perizia manutenzione bo-
« nifica S. Cataldo con relativo disciplinare per even-
« tuale concessione all'Istituto di Fondi Rustici, trovasi
« su copia e sarà spedito Ispettore Compartimentale
« fra qualche giorno ».

Nel dicembre 1916 l'Ingegnere Capo fu trasferito, e quindi i suoi progetti e le sue buoni intenzioni tramontarono definitivamente.

Non è cosa che muove a sdegno il vedere i denari dei contribuenti sciupati in tal modo ?

Quanto ho esposto mi sembra che costituisca la più evidente dimostrazione dell'assoluta necessità di non affidare l'esecuzione di opere di bonifica al Governo il quale, quando riesce a compierle manca perfino della capacità di farle funzionare.

Queste opere, ripeto, debbono essere concedute a

società proprietarie delle terre bonificate, le quali hanno per conseguenza interesse ad eseguir bene i lavori ed a mantenerli ancora meglio, onde trarne profitto, ciò che evidentemente non può attendersi da irresponsabili e disinteressati impiegati dello Stato.

Capitolo XX.

Terre da concedere ai contadini.

Terre rese irrigue
mediante opere effettuate da società anonime.

L'agricoltura settentrionale, favorita da un clima adatto alle colture erbacee e alla maggior parte delle arboree, ricca di acque quasi dovunque, ha raggiunto un grado di perfezione che si estende di continuo, grazie all'esempio, alla avvedutezza degli uomini, e anche agli aiuti che ebbe dallo Stato (1). Con tali aiuti l'arte umana è riuscita a creare, nella valle padana, quel miracolo dell'agricoltura che è la marcita lombarda, facendo scorrere continuamente d'inverno, sulla campagna sistemata in leggero pendìo, un sottile velo d'acqua, grazie al quale il calore immagazzinato nella terra non si disperde nell'aria, ed il freddo dell'aria, immediatamente sovrastante scivola sulla campagna tangenzialmente, trascinando via il velo d'acqua che scorre. Mentre nell'ovest d'Europa la produzione media di foraggi verdi non giunge ai 40-50 quintali di

(1) Qui giustizia vuole che si riconosca che la marcita lombarda fu opera di frati.

fieno, capaci di alimentare 360-450 chilogrammi di carne viva, nella marcita lombarda la media è di 120 quintali di fieno, capaci di alimentare kg. 1070 di carne viva e vi sono massimi di 300 quintali di fieno, produzione che suscita l'ammirazione e l'invidia di tutti gli stranieri (1).

L'agricoltura meridionale, in alcune plaghe, ha sorpassato in perfezione quella settentrionale; in altre molte, e purtroppo assai più vaste non si è mossa. Colpa degli uomini? No. — La grande difficoltà che presenta la coltivazione intensiva della terra del Mezzogiorno proviene dalla distribuzione delle pioggie lungo l'anno, estremamente sfavorevoli, diciamo quasi ostili all'agricoltura.

Le pioggie cadono in massima parte nell'inverno, precisamente quando per il freddo jemale la vegetazione entra in letargo, mentre invece d'estate quando la vegetazione potrebbe avere a sua disposizione tutta la gloria calda e luminosa del cielo meridionale, allora non piove più, la terra infocata diventa arida, e la vegetazione deve entrare in un nuovo periodo di arresto. Per conseguenza il procurare alla terra, col mezzo dell'irrigazione, l'acqua che il cielo le nega, è l'opera (economicamente parlando) la più importante che possa essere effettuata; dissetare la terra del Mezzogiorno è il problema del dopo guerra il più impellente per quella regione, l'unico mezzo di stabilirvi la piccola proprietà. Infatti la costituzione della piccola proprietà è nel Mezzogiorno un problema essenzialmente idraulico: ovunque la presenza dell'acqua permette l'irrigazione, o

---

(1) Luigi Einaudi, *Minerva*, luglio 1918.

semplicemente un regolare innaffiamento della terra, nacquero spontaneamente, senza il concorso di provvedimenti legislativi, di aiuti di enti pubblici, e nemmeno di quello dei proprietari del suolo (e nella maggior parte dei casi anche senza quello del capitale) splendide coltivazioni. La zona benedetta che dal Garigliano si estende al Tusciano, da me già descritta al capitolo IX di questo lavoro, ne è un esempio. Un altro, mirabile, ce l'offre la Sicilia, tanto nelle zone litoranee quanto nell'interno, ove da tempo fiorisce una ricca, superba vegetazione di agrumi, di alberi da frutto di ogni specie, di ulivi, di vigne, come pure un'intensa coltivazione di primizie ortive, mentre là dove manca l'acqua, viene soltanto praticata la saltuaria coltura dei cereali, con l'allevamento del bestiame secondo i sistemi più primitivi.

Pensare a costituire con queste terre la piccola proprietà sarebbe una vera follìa: le medesime non sarebbero atte a mantenerne il conduttore.

Le piccole unità colturali di queste terre non sono e non potranno mai essere suscettibili della trasformazione in grande stile dell'agricoltura, della trasformazione intesa col largo moderno tecnicismo di un'agricoltura industriale, la quale sola può elevare la produzione interna in modo da soddisfare i bisogni della nazione ed affrancarla in un non troppo lontano avvenire dalla schiavitù dei mercati esteri.

Quale sia l'importanza dell'acqua per la civiltà ce lo indicano gli antichi, i quali avevano svolto questo problema con una grandiosità che ne ha eternata la fama. Dello splendore della Magna Grecia e di Roma ammiriamo ancora le vestigia, invocando principalmente

i ricordi di Roma, cultrice sapiente della idraulica e della agricoltura, che alla ricchezza di quelle plaghe aveva dato mirabile sviluppo. I barbari distrussero la organizzazione romana; i Saraceni costrinsero le popolazioni a rifugiarsi sui cucuzzoli dei monti; distrutte allora le opere idrauliche, l'agricoltura progredita scomparve e la malaria si stabilì sulle spiaggie e penetrò nell'interno, risalendo i corsi delle acque disalveate (1). Nè Svevi, nè Angioini, nè Borboni si preoccuparono di porre rimedio a tanta strage. Spetta ora alla terza Italia di risolvere l'importantissimo problema dell'utilizzazione delle acque.

Qui fa d'uopo riconoscere che uno dei suoi più insigni statisti, Quintino Sella, in un'epoca in cui la situazione disastrosa della finanza pubblica reclamava la massima economia (economia sino all'osso), se ne preoccupò fra i primi, riconoscendo le somma importanza economica delle opere di irrigazione e l'opportunità, per lo Stato, di provvedere.

Nel giugno del 1862, presentando con Pepoli, ministro di agricoltura, alla Camera il disegno di legge per il canale Cavour, notava che « la spesa che lo Stato « può incontrare nelle grandi opere di irrigazione rien- « tra trasformata e moltiplicata per tutte le vie che « alimentano l'erario pubblico. Lo Stato — aggiungeva « il rigido fondatore della finanza italiana — vive della « pubblica ricchezza. Crescendo questa, crescono pure « le sue risorse ».

Non si cade quindi in esagerazione quando si dice

---

(1) Giannetto Cavasola, *Corriere Economico,* 19 settembre 1917.

che, a mezzo delle irrigazioni, l'Italia può duplicare, triplicare, e anche più, le sue ricchezze.

Si afferma esser possibile in Italia irrigare, in più della attuale estensione di terreni già irrigati, un milione e un quarto di ettari, cifra che senza dubbio va aumentata.

Per ciò che riguarda l'effettuazione di queste opere, Giovanni Raineri, già ministro di agricoltura, scriveva nel giornale l'« Epoca » del 24 settembre 1918 quanto appresso:

« Le opere per le grandi irrigazioni nelle provincie « indicate dovranno dividersi in due categorie, asse- « gnando alla prima quelle concernenti la raccolta, la « derivazione e la conduttura delle acque sino ai canali « principali ; alla seconda le altre opere concernenti le « derivazioni secondarie, la distribuzione e lo scolo « delle acque.

« Alla esecuzione e alla manutenzione delle opere « di prima categoria dovrà provvedere lo Stato con « progetti o piani propri, e a sue spese, direttamente « o mediante concessione ad un consorzio istituito fra « gli enti pubblici locali interessati alla irrigazione.

Alla esecuzione e alla manutenzione delle opere « di seconda categoria dovranno provvedere consorzi « locali, da costituire fra i proprietari interessati e da « regolare con opportune norme, concedendo ad essi, « in pari tempo, speciali benefici o privilegi, che val- « gano a facilitare e ad accelerare il miglioramento « fondiario e quello agrario, oltre quelli sanciti dalla « legge 28 febbraio 1886 ».

Mi dispiace a tale proposito di non essere affatto d'accordo con l'ottimo mio amico on. Raineri, perchè

ritengo che se si vuole affrettare l'effettuazione di tali opere di indiscutibile utilità economica, opere le quali, ripeto, costituiscono uno dei mezzi più importanti per risolvere il problema della *terra ai contadini,* fa d'uopo, come per le opere di bonifica *di affidarne l'esecuzione a potenti società, che dispongano di vistosi capitali e della voluta direzione tecnica.*

Fino ad oggi l'esecuzione delle opere d'irrigazione veniva affidata a consorzi di privati, associati con Comuni e provincie. La prima legge che accordava facilitazioni fiscali è del 29 maggio 1873; ed è appunto controfirmata da Quintino Sella.

Con successive leggi 25 dicembre 1883 e 28 febbraio 1886, venne assegnato un concorso dello Stato nelle spese per la costruzione di opere irrigue, il quale rese possibile l'esecuzione ed il compimento di alcuni grandi lavori che recarono all'agricoltura dell'alta Italia, non lievi benefici.

Fra questi ha, senza dubbio, un posto importante la costruzione dei grandi canali per l'impiego delle acque dell'Adige nella irrigazione dell'agro Veronese, opera che ideata fin dal secolo XVI, progettata all'epoca napoleonica, ebbe un principio di attuazione nel 1881, ma venne poco dopo sospesa, e sarebbe rimasta certamente incompleta se in buon punto non fosse venuta la predetta legge del 1886, la quale permise al consorzio dell'agro veronese di continuare la sua impresa.

In base a tale legge fu accordato al consorzio, con decreti ministeriali del 24 aprile e 10 luglio 1889, il massimo sussidio da essa stabilito, vale a dire un concorso trentennale dello Stato nelle spese previste nel progetto ed effettivamente erogate, concorso che in-

sieme a quello della provincia e dei Comuni raggiungeva il 3 % per il primo decennio, il 2 % per il secondo e l' 1 % per il terzo. La somma complessiva del sussidio annuale accordata dallo Stato per il primo decennio ammonta a L. 121.257,90. Però all'infuori dei canali d'irrigazione dell'agro veronese, ben poche furono le opere che vennero eseguite valendosi del concorso dello Stato accordato con le sopra citate due leggi. Degne di menzione sono soltanto quelle compiute dal Consorzio dei comuni del Cremonese, il quale ottenne per il decennio un sussidio annuale di L. 152.407 e da quello del Ledra-Tagliamento per L. 30.968,05. Gli altri sussidi accordati dallo Stato ammontano complessivamente alla misera cifra di L. 41.052,10, ripartite fra 10 enti. Ora il Mezzogiorno, ove queste opere sarebbero tanto utili, figura in questa somma per due sole partite insignificantissime: il Comune di Raiano (Aquila) per L. 2.437,50 e quello di Castel di Sangro per L. 104,16.

Nessun consorzio venne costituito in quelle regioni; giacchè, per molte cause che qui è inutile ricordare, l'effettuazione di consorzi fra privati presenta ivi difficoltà insormontabili.

Neppure nell'alta Italia fu sempre facile il costituire dei consorzi. Così è risaputo che da lunghi anni esiste un grandioso progetto dell'ing. Monterumici, per derivare dal fiume Piave, una cospicua quantità di acqua che dovrebbe servire all'irrigazione di molte migliaia di ettari di terreno nella provincia di Treviso.

Propugnata fin dal 1886 da un gruppo di cittadini di quella provincia, coadiuvata da persone fra le più benemerite dell'agricoltura veneta, quest'opera non potè

mai effettuarsi, perchè non fu possibile di stabilire la voluta intesa fra gli agricoltori interessati all'esecuzione del lavoro (1). Eppure si tratta di un'opera di grandissima importanza. Si calcola infatti che si potrebbero irrigare circa 17.000 ettari della vasta zona della Trevigiana che si stende alla destra del Piave, da Nervesa al Sile, la quale soffre moltissimo della siccità e pertanto trarrebbe dalla irrigazione benefici incalcolabili. La irrigazione si ritiene possa giungere ad un massimo di litri-minuto 20.000, ed oltre alla irrigazione si potrebbe avere disponibile anche una certa quantità di energia elettrica: circa 1500 a 1600 cavalli.

Quest'esempio, che ho voluto trarre da una delle provincie più evolute, agricolmente parlando, ed in cui i vantaggi dell'irrigazione sono noti a tutti, dimostra, sembrami, l'assoluta necessità di affidare a delle società l'esecuzione delle opere d'irrigazione quando in un tempo determinato la costituzione dei consorzi fra i proprietari non abbia potuto effettuarsi. Ma sopratutto è necessario che, nell'interesse dei contribuenti, lo Stato non venga incaricato della loro esecuzione. Occorre assolutamente lasciar fare l'iniziativa privata. Questa però deve essere sorretta e facilitata con adeguati aiuti, perchè in molti casi non bastano le disposizioni della legge per le irrigazioni del 1886. I contributi che lo Stato ha facoltà di concedere in base a detta legge debbono essere aumentati, poichè se la

---

(1) Vi contribuì pure l'opposizione dei proprietari dei terreni inferiori per ragioni di scolo; ma questo fatto costituisce appunto un argomento per confidare simili lavori a potenti società anonime le quali, spinte da un interesse diretto, hanno maggior facilità di sormontare simili ostacoli.

esecuzione di talune opere riesce conveniente con quei contributi, altrettanto non può dirsi di altre; e l'interesse che lo Stato ricaverà dall'aumentato valore della terra sarà immenso. Basta ricordare i benefici resi alla Lomellina dal canale Cavour, e anche quelli più recenti all'agro Veronese, mediante i canali del Consorzio, sopra menzionato. Infine dobbiamo tener presente che, nel Mezzogiorno specialmente, solo la terra dotata d'acqua è atta a costituire la piccola proprietà: la terra da dare al contadino.

Come ho proposto più sopra, se i proprietari di terreni suscettibili di essere irrigati, dopo che il Governo avrà stabilito i piani dei lavori ed avrà fissato il suo concorso, non saranno in grado di costituire il consorzio che assuma l'esecuzione dell'opera, questa dovrà essere affidata ad una società disposta ad eseguirla per proprio conto, accordandole il diritto di espropriare a favor suo i fondi da irrigare. Secondo il debole mio parere, sarebbe ingiusto, anzi immorale che il proprietario di un fondo di pochissimo valore (perchè d'estate flagellato dalla siccità) godesse dei benefici di un'opera di irrigazione compiuta non da lui, ma dallo Stato, ossia dall'universalità dei contribuenti, pagando semplicemente le spese incontrate da chi compie la bonifica della sua terra. Secondo il concetto che io ho più volte affermato, a me sembra giusto e morale, che avvenga il contrario, cioè che il bonificatore divenga proprietario pagando al dominio del fondo il valore del medesimo anteriormente alla sua bonifica agricola ottenuta a mezzo dell'irrigazione. D'altronde, come già ho ricordato nel precedente capitolo abbiamo un precedente: Le leggi 10 novembre 1907 e 16 lu-

glio 1914 per la Sardegna stabiliscono il diritto dei concessionari di bacini di irrigazione di espropriare per utilità pubblica i terreni delle zone irrigabili, dei quali i proprietari si rifiutino di sistemare l'acqua d'irrigazione, obbligando altresì i proprietari che vogliono conservare le terre o ad entrare in società commerciale colla impresa concessionaria, o a darle le terre in affitto a miglioria, a lunghissimo termine. Non vi è dunque ragione che altrettanto non venga disposto per altre opere di irrigazione, e non sia concesso ai proprietari dei terreni da irrigarsi la facoltà di partecipare all'impresa, conferendo il valore dei propri fondi come apporto al capitale sociale. È, però, da escludere assolutamente l'affitto, perchè questo non rappresenta un'operazione praticabile.

Ora, come conclusione a questo capitolo, non posso che ripetere quanto ho già detto per concludere il capitolo precedente.

Nessuna opera d'irrigazione sia effettuata direttamente dallo Stato, che dovrà limitarsi a fissare il piano generale delle opere da compiersi ed i sussidi da accordare a ciascuna di esse. I proprietari delle relative terre dovranno dichiarare se intendono o no costituirsi in regolare consorzio per eseguire i voluti lavori. Se il consorzio non venisse in tempo opportuno creato, ovvero se, costituitosi non iniziasse all'epoca fissata i lavori, allora il Governo dovrebbe accettare le proposte di società private disposte ad assumere tale opera, col diritto ad esse di espropriare a vantaggio proprio le terre da irrigare. Non si tema, no, (come, a prima vista, ad alcuni potrebbe sembrare) che con questo procedimento si venga a ricostituire il lati-

fondo: « il latifondo irriguo! ». No, perchè le società anonime, dirette da banchieri ed uomini d'affari, hanno per principio di *non immobilizzare i loro capitali* se non per un tempo determinato. E' certo quindi che effettuate le progettate opere di irrigazione e poste in valore le terre espropriate a questo scopo, le dette società vorranno liquidare le loro attività rivendendo la loro proprietà, divisa in piccoli lotti convenientemente appoderati.

Il prenditore sarà il contadino, il quale li acquisterà a condizioni vantaggiose per il venditore, se costui sarà in grado di concedergli la terra a canone, ritirandone il prezzo a mezzo delle obbligazione enfiteutiche, che non mi stancherò di consigliare costituendo per le società l'unico mezzo pratico per liquidare interamente le loro attività. La qual cosa è indispensabile perchè sia possibile portare altrove i ricuperati capitali, al fine di intraprendere nuove operazioni di questo genere con vantaggio loro e sopratutto per il bene della collettività.

L'Istituto di Fondi Rustici, il quale di continuo acquista e rivende terre, fornisce la prova che le società anonime non hanno per mira di ricostituire il latifondo. Questo timore è pertanto da escludere in modo assoluto.

Capitolo XXI.

Terra da concedere ai contadini

Terre ricuperate in seguito all'arginatura e correzione dei fiumi effettuate da società anonime.

Tutta la costa che dalla Punta del faro di Messina si estende sino al monte Etna, altro non è che un olezzante agrumeto intersecato da piantagioni di vigne, ulivi, carrubi, pistacchi, mandorli, fichi ed altri alberi da frutta; sicchè alla loro vista il vecchio Varrone potrebbe anche ora ripetere: *Non arboribus consita Italia est ut tota pomarum videatur!*

Messina, malgrado le ripetute catastrofi che la colpirono, ha mantenuto l'antichissima sua riputazione di grande emporio commerciale, e Taormina, se non ha conservato la floridezza di cui godeva all'epoca di Strabone e l'importanza che aveva ancora sotto ai Normanni, è rimasta tuttavia una ridente città, presso cui accorrono volentieri gli amanti della natura e delle bellezze artistiche lasciatele dagli antichi.

Tutt'altra fu la sorte delle potenti città che un dì ornavano la costa dirimpetto, sul mar Ionio: Reggio — sebbene non abbia conservato l'importanza dell'antica Rhegium, colonia di Eubea — circoscritta com'è

da colline splendidamente coltivate, era tuttavia, prima della catastrofe del 1908, una ridente città. Ma cosa avvenne delle altre sue consorelle della Grecia Magna? Taranto sola è sopravvissuta, fatto dovuto al suo ammirevole porto. Ma della celebre Lokroi Episephyrioi, nota per le leggi di cui Zaleucus l'aveva dotata, e rinomata per la sua ricchezza ed il suo amore per le belle arti (di cui il Pindaro e Demostene ci fecero conoscere l'importanza), non sono rimaste che insigni vestigia. Chi è che si rammenta di Caulonia, la colonia achea, rifugio di Pitagora dopo la sua espulsione da Crotone? Di Scylacium, patria di Cassiodoro, il noto segretario di Teodorico il Grande? Di Thurii, alla quale Atene mandò coloni, fra i quali il celebre storico Erodoto? Di Eraclea, ove Pirro riportò, mercè gli elefanti, la sua prima vittoria sui Romani?

Se Cotrone esiste tutt'ora, lo deve unicamente alla sua situazione su di una lingua di terra ed al suo prospero porto. Ridotta però a cittadina di 8000 abitanti, non è più che una pallida immagine della famosa Crotone, colonia achea così potente da poter levare un esercito di 100,000 uomini per combattere Sibari. Quest'ultima città, nota nel mondo intero per la ricchezza e la mollezza dei suoi abitanti, e Metaponto, ove insegnava e morì Pitagora, sono oggidì ridotte al semplice ruolo di stazioni ferroviarie, la cui esistenza è unicamente dovuta al fatto di essere situate nel punto d'intersecazione di due linee ferroviarie. Con le finestre e porte protette da reti metalliche, circondate da boschetti di eucalipto, (ritenute un dì preservatrici della malaria) esse attestano di trovarsi nel regno dell'anofele. Eppure il fatto che Crotone potè levare potenti

eserciti per combattere sia contro Sibari, sia contro i Locri, dimostra che quelle desolate terre erano allora intensamente coltivate, mentre oggi non lo sono che saltuariamente. Le popolazioni che abitano le montagne scendono di autunno per smuovere leggermente la terra, seminarvi il frumento, al quale poi d'inverno danno alla sfuggita qualche parca lavorazione, per tornare in giugno a farne il raccolto. Dopo di che il terreno è lasciato per diversi anni in completo riposo, cioè abbandonato al pascolo degli ovini e dei bovini, i quali si nutrono delle poche erbe che nascono spontaneamente in quelle terre mai concimate e pessimamente lavorate.

Qual'è la ragione di questo triste stato di cose? Le colonie greche portavano dalla madre patria in sè stesse il germe della loro dissoluzione. Al cap. III del presente lavoro ho esposto come il paterfamilias greco si considerasse re assoluto della sua terra, della sua famiglia e dei dipendenti che abitavano seco lui, come ognuna di queste famiglie adorasse la propria divinità (gli antenati), e come le città non fossero state fondate che per celebrarvi un culto comune.

La diversità delle divinità adorate portò con sè odii e lotte fra città e città, e impedì la creazione di una confederazione che avesse unito le città greche in un sol corpo, forte abbastanza per lottare contro un comune nemico, come lo fecero più tardi i cantoni dell'Elvezia e poi gli stati del Nord-America.

La triste storia delle lotte fra città e città si ripete nella Grecia Magna. Le scienze, la filosofia, le belle arti, l'agricoltura, il commercio, la navigazione fiorirono intensamente, e gli abitanti accumularono immense ric-

chezze, ma le guerre fratricide annientarono ben tosto ogni progresso. Sibari, la città ovunque nota per le sue immense ricchezze, venne distrutta l'anno 510 av. Cr. da Crotone, la quale d'allora in poi declinò rapidamente tant'è vero che pochi Locri sconfissero il suo esercito sulle rive del Sagras, e che Agatocle, tiranno di Siracusa, se ne rese poi padrone nell'anno 299.

La conquista romana, che generalmente portò nelle terre italiche la pace e l'ordine, non giovò a questa contrada: Metapontum essendosi dichiarata per Annibale nella seconda guerra punica, ne fu severamente punita, e finì tosto per scomparire.

Per contro, l'essersi alleata ai Romani nocque a Thurii: Annibale la distrusse, ed il suo nome perfino sparì, poichè fu riedificata come colonia romana sotto quello di Copiae.

Le lunghe guerre fra Pirro ed i Romani, che si svolsero in quella contrada, ebbero sulla medesima le più fatali conseguenze: spopolata, incapace di difendersi contro il nemico, essa divenne — dopo che l'imperatore Ottone II nell'anno 982 fu sconfitto al nord di Squillace dagli Arabi venuti dalla Sicilia — facile preda dei barbari conquistatori. I Saraceni costrinsero le popolazioni a rifugiarsi sui cocuzzoli dei monti; le arginature dei fiumi vennero distrutte, le opere idrauliche andarono perdute, l'agricoltura già tanto progredita scomparve, la malaria si stabilì sulle spiagge e penetrò nell'interno, risalendo i corsi delle acque disalveate.

Questo stato di cose ebbe per effetto che i fiumi che mettono al mar Ionio — i quali anticamente costituivano la ricchezza di questa contrada — ora dila-

gano, in periodo di piena, per oltre 1200 metri di larghezza sugli altipiani come l'Agri, impantanano lateralmente qua e là, come il Basento, ovvero scompaiono ad un tratto prima di giungere al mare tra le ghiaie rovinosamente trasportate, come il Bradano. A pochi chilometri di distanza dell'Agri correpoi il fiume Sinni altra fonte di paludi; dopo viene il Crati, che scende dai fianchi boscosi della Sila, il cui bacino per fertilità di suolo fu il più ricco del versante ionico, chiamato perciò il giardino della Magna Grecia, mentre oggi rimane il più infetto per mancanza di scoli e per conseguente malaria. Contro a questo triste stato di cose nè i Normanni, nè gli Svevi, nè gli Angioini, e meno ancora i Borboni, portarono rimedio.

Non farò qui la storia dell'Apulia, identica a quella della Grecia Magna. Se non tutte, gran parte delle sue città e in ogni caso le più importanti, come Taranto e Brundisium (Brindisi) furono fondate dai Greci, che tennero poi il dominio della contrada.

Le medesime cause storiche portarono agli stessi risultati, e così l'insidioso corso del Cervaro e del Carapelle crearono e mantengono oggidì le paludi Sipontine, e non lungi dal monte Gargano abbiamo fonte di malaria, i laghi di Lesino e di Varano.

Nella Sicilia avvenne lo stesso: la vasta piana di Catania viene tre o quattro volte all'anno, flagellata da imponenti inondazioni, dovute allo straripamento del Simeto e del Gurnalunga (che riunendosi formano la Giarretta) e per tal fatto questa contrada — gli antichi Campi lestrigoniani, che Cicero proclamava la parte più fertile della Sicilia — non può essere ora che malamente coltivata.

Trattando nel cap. XIX delle terre da bonificare, spiegavo per quali molteplici ragioni nell'Italia meridionale non si sono potuti costituire i consorzi fra privati. Parlando poi nel capitolo seguente delle terre da irrigare, constatavo come mentre delle leggi del 1883 e 1886, che accordano un concorso dello Stato nelle spese per la costruzione di opere irrigue, l'alta Italia aveva approfittato per compiere alcuni grandi lavori che recarono all'agricoltura immensi benefizi, il Mezzogiorno non aveva saputo giovarsene.

A che cosa attribuire quest'increscioso stato di cose? Al sangue greco che scorre nelle vene di queste popolazioni!

Le Calabrie e le Puglie, nell'immane conflitto hanno dimostrato come per patriottismo e spirito di sacrificio non siano seconde a nessun'altra regione. Alla magistratura, al foro, all'insegnamento, alle funzioni dello Stato queste regioni hanno dato spiccate individualità; perchè dunque il commercio, l'industria, e sopratutto l'agricoltura loro, trovansi in condizioni cotanto inferiori a quelle del rimanente dell'Italia? La piccola proprietà — specialmente laddove praticansi le coltivazioni arboree — è discretamente lavorata; ma la media e la grande lasciano molto a desiderare, tant'è vero che la Calabria ha, per ettaro, il minimo rendimento di grano.

Vi sono naturalmente lodevoli eccezioni, fra le quali mi pregio di rilevare i progressi ottenuti nel Cotronese mediante la coltivazione della sulla, provocata dall'agronomo Lodovico Tallarico.

Ma generalmente i proprietari non si occupano delle loro terre e meritano quindi i rimproveri da me formulati al cap. VII di questo lavoro. Invece di dedicarsi

all'agricoltura, fonte d'infinite soddisfazioni per chi vi si interessa, essi sciupano il loro tempo, la loro intelligenza non comune in sterili lotte per la conquista dei poteri locali.

Anche le lotte politiche non hanno ideale alcuno: il deputato al Parlamento nazionale non viene nominato perchè egli ha un programma bianco, o rosso, o nero (ciò poco importa all'elettore), ma unicamente perchè il medesimo appartiene a questa o quella famiglia, o perchè da esse è portato, precisamente come venti secoli fa praticavasi ad Atene, Sparta ed Efesi. Delle questioni d'indole generale nessuno si cura. Ecco le ragioni per cui molte disposizioni legislative, come quelle sui consorzi che resero nell'alta Italia grandi servizi, non sono applicabili all'Italia meridionale. La sistemazione idraulica del Mezzogiorno non può quindi essere regolata dalla legislazione stessa delle regioni dei fiumi arginati e dei consorzi idraulici tradizionali: essa è compito primario dello Stato. Bisogna riconoscerlo proclamarlo e provvedervi. Ma in che modo? Non certo affidando allo Stato la sistemazione dei corsi d'acqua, la quale deve comprendere non soltanto i lavori di arginatura e correzione dei fiumi, ma anzitutto la sistemazione dell'intero loro bacino embrifero, poi l'utilizzazione industriale ed agricola dell'acqua, la creazione di forze idroelettriche, la bonifica e l'irrigazione dei terreni.

Con ciò non intendo dire che lo Stato non possegga valentissimi ingegneri capaci di redigere i progetti relativi a questi lavori; ciò che sostengo è l'impossibilità materiale, data l'organizzazione della sua burocrazia, di poterli eseguire, e sopratutto di farli

funzionare in modo redditizio dopo il loro compimento. Basta, a tale proposito, rammentare quanto è avvenuto alla bonifica di S. Cataldo presso Lecce (vedi cap. XIX), ove il funzionamento delle pompe idrovore venne sospeso parecchi giorni della settimana, lasciando i terreni bonificati coperti dall'acqua, perchè un incosciente travettino credette d'imporre una malintesa economia per rimediare all'alto prezzo del carbone.

Vi è ancora un'altra difficoltà, proveniente dalle condizioni di carriera degli impiegati governativi. Supponiamo infatti che lo Stato si decida a intraprendere la sistemazione del Basento. Questo fiume, che sorge nel centro della Basilicata, richiede in primo luogo la sistemazione del suo bacino, poi la costruzione di serbatoi colla creazione di forze idroelettriche, indi l'arginatura del capriccioso suo letto, infine la bonifica delle terre nei pressi di Metaponto, ch'esso ricoprì di ghiaie o convertì in pestilenziali paludi. Compiute che siano queste opere, converrà effettuare la bonifica agricola delle terre e la loro irrigazione. Come può lo Stato far dirigere simili lavori, che richiedono non soltanto mente eletta, ma continuità di lavoro, dai suoi funzionari quando questi, per ragioni di promozione od altre, vengono continuamente cambiati e spesso sbalzati da un punto all'altro dell'Italia?

L'ingegnere direttore dei lavori del Basento per esempio potrebbe dopo alcuni anni di permanenza, essere trasferito nel Veneto, per esser forse sostituito con un ingegnere proveniente dal Piemonte! Per tutti questi motivi la esecuzione di tali opere deve assolutamente essere affidata a delle società private; per conseguenza è con sommo piacere che abbiamo visto

come il Governo sia già entrato (in parte per lo meno) in quest'ordine di idee, concedendo mediante una legge speciale la derivazione dei torrenti della Sila in Calabria e la creazione delle relative forze idroelettriche ad una società anonima. E così si dovrà procedere per tutte le correzioni dei fiumi che devono costituire, con il ricavo di forze idroelettriche, la bonifica dei terreni e la loro irrigazione, un'opera sola.

Ma per l'esecuzione di queste opere, che formeranno la redenzione di gran parte dell'Italia meridionale, occorreranno capitali ingentissimi : molte centinaia di milioni, che purtroppo non potranno che in parte esser trovati in Italia. Fa' quindi d'uopo ricorrere all'estero. Ma non sarà facile trovare altrove i capitali occorrenti a cagione delle esose esigenze del fisco verso le società anonime.

Finanzieri americani, attratti dal cambio favorevole, si sono già presentati in cerca di qualche lucrosa operazione, ma quando sono venuti a conoscere il trattamento fatto dal fisco italiano alle società anonime, sono fuggiti inorriditi. Essi per esempio non arrivano a comprendere per quale ragione una società debba pagare in Italia l'imposta di ricchezza mobile sugli interessi che essa corrisponde ad una banca estera che le ha anticipato capitali in conto corrente, quando quella imposta viene a sua volta pagata nel proprio paese dalla banca estera a favore della quale il reddito effettivamente si produce. Per giungere a tale enormità si è detto che il reddito in tanto viene colpito in quanto esso si produce in Italia. Ma questa è una sottigliezza che non entra nel cervello di un americano, il quale non arriva a capire come un debitore debba pagare un'imposta sugli interessi del suo debito.

Un'altra cosa impossibile a fare ammettere da quella brava gente è che una società anonima non abbia la facoltà di effettuare i necessari ammortamenti sui propri impianti, portando per esempio un macchinario usato all'effettivo suo valore, senza essere costretta di corrispondere al fisco l'imposta di ricchezza mobile sulla quota di deprezzamento, e attualmente perfino quella sui sopraprofitti di guerra.

Per dare al lettore un altro esempio dell'incredibile modo di trattare il contribuente, dirò come una società elettrica dell'alta Italia avendo, anni addietro, rinnovato il suo macchinario, avrebbe desiderato conservare come riserva quello messo fuori d'uso. Essa naturalmente doveva portarlo nel proprio bilancio, al suo valore venale. Il fisco non lo permise, perchè pretendeva l'imposta di ricchezza mobile sul relativo deprezzamento. La società, per non sottostare a questo ingiusto e gravoso trattamento, fu obbligata a vendere a prezzo vile questo materiale, onde poter dopo questo procedimento portare la perdita relativa nel proprio bilancio.

Un altro fatto che stupì assai l'americano fu il seguente: Una società anonima essendo proprietaria di titoli di rendita italiana, dati al Governo in cauzione, volle, in seguito ai ribassi subìti da questi valori, calcolare questi nel suo bilancio al corso ufficiale del 31 dicembre. Il fisco non ammise che la relativa perdita fosse detratta dagli utili del bilancio, sostenendo che questa perdita non era effettivamente conseguita, perchè i titoli si trovavano ancora nel possesso della società; e per tale motivo fece pagare l'imposta sulla detta somma.

Vi è ancora un altro fatto che sembra incredibile.

Le imposte non possono esser portate a spese di esercizio: Così una società la quale conseguisse nel 1919 utili ammontanti ad un milione, ed avesse da pagare delle imposte per la somma di un milione (e che per conseguenza non sarebbe in grado di distribuire qualsiasi dividendo ai propri azionisti), dovrebbe non ostante ciò pagare al fisco l'imposta di ricchezza mobile sopra un utile di un milione; e sarebbe forse costretta, per saldare il fisco, a prendere in imprestito la somma occorrente.

Il fisco poi esamina ora minutamente i bilanci delle società anonime e pretende di compilarli a modo suo, secondo le vedute più sopra esposte. E' quindi da ritenersi che qualora una società assuntrice di opere di costruzione fosse costretta ad ammortizzare qualche lavoro male eseguito, il fisco sosterrebbe ch'essa deve corrispondere l'imposta di ricchezza mobile sul relativo importo.

Con simili sistemi, l'esecuzione delle opere sopra indicate è resa assai difficile. Se lo Stato desidera agevolarne l'esecuzione e attirare il capitale estero, occorrono provvedimenti che limitino le esagerate pretese del fisco. Al capitale deve esser fatto un equo trattamento, le società non devono quindi essere esposte al rischio di dover corrispondere delle imposte che potrebbero togliere loro qualsiasi utile. Con tali prospettive il capitale estero non verrà di certo più ad operare in Italia.

Per rimediare a quest'inconveniente vi sono due mezzi: primo quello proposto al cap. XVIII del presente lavoro, cioè che le società che venissero a mettere in valore dei latifondi dell'Italia meridionale e della

Sicilia non fossero colpite per un lungo periodo di anni da nessun aumento di imposta erariale, provinciale o comunale, e che in compenso di queste agevolezze versassero all'erario, dopo che i loro azionisti avessero percepito un dividendo del 6 %, una parte degli ulteriori utili. Le società concessionarie dei lavori in discorso dovrebbero pure esser liberate dal pagamento di qualsiasi imposta, salvo a corrispondere allo Stato la metà degli utili superiori al 6 %, oltre alla metà del capitale eccedente quello effettivamente versato, che venisse a qualsiasi epoca e sotto a qualunque forma corrisposto agli azionisti. In questo modo allo Stato non importerebbe più nulla che le società si costituissero ampie riserve ed effettuassero congrui ammortamenti; anzi il consolidamento di un'impresa della quale esso sarebbe cointeressato tornerebbe a vantaggio suo, tanto più che ad opera compiuta, percepirebbe la metà di queste riserve.

L'altra proposta sarebbe di imitare il procedimento testè adottato per l'imposta complementare, cioè che la ricchezza mobile venisse percepita sui dividendi effettivamente distribuiti agli azionisti, fermo restando il patto della devoluzione all'erario della metà degli utili conseguiti in più del 6 % netto e della metà del capitale eccedente quello effettivamente versato dagli azionisti.

Per ciò che riguarda altre agevolezze che lo Stato dovrebbe accordare alle società concessionarie proporrei un congruo sussidio ripartito in una serie di annualità comprensive di ammortamento e d'interesse; la facoltà di espropriare i fondi soggetti alla bonifica ed all'irrigazione; la soppressione del diritto dell'ac-

cessione dei fondi rivieraschi ai proprietari delle terre confinanti, devolvendo invece i medesimi alle società le quali mediante il loro lavoro avranno prodotto il nuovo stato di cose.

Di tale argomento mi occuperò anche nel capitolo seguente, in cui passerò in esame il disegno di legge sui provvedimenti per agevolare la costruzione di serbatoi e laghi artificiali, legge che sarà pure da applicarsi alle concessioni dei lavori relativi all'arginatura e correzione dei fiumi, perchè queste operazioni dovranno, come ho già esposto, includere la costruzione dei serbatoi montani, colla bonifica dei terreni rivieraschi e la loro irrigazione, *ed aver per fine la creazione, mediante l'enfiteusi, di piccole proprietà a pro dei lavoratori della terra.*

Capitolo XXII.

Terre da concedere ai contadini

Terre ottenute in seguito alla costruzione di serbatoi e laghi artificiali da parte di società anonime idroelettriche.

L' industria privata, da sola, senza ricevere un soldo di sussidio dallo Stato, ha creato negli ultimi 25 anni una forza idroelettrica che si valuta in 1.250.000 cavalli (circa 1.000.000 di effettivi), risultato che fa veramente onore al nostro paese.

Se si considera l'attuale distribuzione di questa forza, si nota che sul milione di cavalli effettivamente utilizzati, l'alta Italia assorbisce circa 662.000 cavalli, la centrale circa 227.000 e la meridionale circa 126.000 (dei quali 95.000 riguardano gli Abruzzi e 28.000 la Campania). Si può quindi dire che mentre l'alta Italia è convenientemente dotata di energia elettrica, quasi tutta la zona interna del Mezzogiorno ne è sprovvista.

Ora, a questo deplorevole stato di cose occorre rimediare.

Gli impianti sin ora eseguiti furono naturalmente i più facili ed i meno costosi, ossia quelli che richiedono minor opera di trasformazione.

Restano dunque da effettuarsi gli impianti più difficili e più cari, dei quali lo Stato deve incoraggiare l'esecuzione, al fine di ottenere nuove forze, onde diminuire anzitutto l'ingente tributo che paghiamo all'estero per il carbone, poi per servire l'industria e sopratutto l'agricoltura.

Ed a questo proposito dobbiamo riconoscere come nel campo dell' utilizzazione industro-agraria delle acque, assai poco venne fino ad ora effettuato nel nostro paese, mentre correggendo e impedendo con la costruzione di serbatoi e laghi artificiali la dispersione delle nostre acque, immagazzinandole per poter opportunamente adoperarle, non soltanto procureremo all'industria nuove ricchezze, ma potremo raggiungère forme colturali più sicure e più elevate, di cui altri paesi ci additano l'esempio.

In tal modo i serbatoi costituiranno una fonte per creare delle piccole proprietà a pro dei coltivatori della terra, gioveranno alla cosidetta bonifica montana, ossia al miglioramento dei pascoli, ed infine contribuiranno efficacemente alla ricostituzione del patrimonio forestale nelle terre circostanti.

Il disegno di legge portante provvedimenti per agevolare la costruzione dei serbatoi e laghi artificiali (dei quali gli onorevoli Ruini e Zaccagnino furono relatori), *fra le agevolezze accordate ai costruttori dei medesimi prevedeva molto opportunamente la facoltà di espropriare i fondi soggetti ad irrigazione.*

Il progetto ministeriale, riallacciandosi ad un istituto giuridico che è già in vigore nelle leggi speciali per la Sardegna ed in quella recente per gli impianti del Tirso e della Sila, conferiva ai concessionari di

quelle opere tale facoltà. Ma l'associazione elettrotecnica avendo purtroppo fatto presente alla Commissione come, secondo essa, il sistema dell'esproprio delle terre avrebbe potuto costituire una seria difficoltà per le imprese di costruzione di serbatoi e di laghi artificiali costretti ad immobilizzare a quest'effetto notevoli capitali e ad obbligare alla speculazione fondiaria (che riteneva contrastante con l'indole delle altre sue funzioni economiche e commerciali) la detta commissione credette di sopprimere il diritto dell'espropriazione dei fondi irrigabili, sostituendolo con la facoltà di sottoporre i medesimi a contributo obbligatorio.

L'associazione elettrotecnica non ha capito l'importanza economica del diritto dell'espropriazione dei fondi irrigabili, diritto che, secondo il debole mio parere, rappresenta un sussidio ragguardevole accordato a quelle opere, essendolo noto come il valore di un terreno trasformato da asciutto in irrigabile aumenti parecchie volte.

Trattando delle opere di bonifica, di irrigazione, come pure di quelle relative alla correzione dei fiumi, ho chiesto con insistenza che alle società assuntrici di queste opere venisse data la facoltà di espropriare i terreni da bonificarsi.

Per conseguenza deploro altamente che, mentre il disegno ministeriale per la legge sulla costruzione dei serbatoi e laghi artificiali aveva stabilito questo diritto la Commissione parlamentare abbia, in seguito al parere di un'associazione che non seppe riconoscere le conseguenze vantaggiose di questa facoltà, cancellato questa ardita ma geniale innovazione.

L'associazione elettrotecnica provocando questa de-

plorevole decisione, ha dimostrato come purtroppo le persone colte che di essa fanno parte siano digiune di qualsiasi conoscenza delle questioni agricole, diversamente non avrebbero respinto una clausola che avrebbe permesso alle imprese di conseguire larghi guadagni e nel tempo stesso avrebbe determinato una serie di utili bonifiche agricole.

Più sopra ho già deplorato come in *Italia*, nel campo dell' utilizzazione agraria delle acque, assai poco sia stato fino ad ora fatto. Le società elettriche sopra tutto non si sono mai preoccupate di questo problema; i loro sforzi si sono limitati a distribuire luce e somministrare forza motrice alle industrie: *dell'agricoltura non si sono affatto preoccupate!* E' certo che contribuendo a diminuire il consumo del carbone e del petrolio (materie per le quali l'Italia è tributaria verso l'estero), le società elettriche hanno reso grande servizio al paese; esse però avrebbero recato all'economia nazionale un vantaggio assai maggiore se, *mediante l'irrigazione, avessero contribuito ad aumentare la produzione agraria,* la cui insufficienza si è resa palese durante la guerra.

Nella California meridionale, la regione del mondo in cui esiste la più intensa produzione frutticola, il regime delle acque è ancor più deplorevole che in Italia; ora, all'insufficienza delle acque piovane venne rimediato mediante l'irrigazione, effettuata con l'innalzamento delle acque sotterranee a mezzo di pompe mosse dall'elettricità.

In quel paese esistono migliaia e migliaia di installazioni di questo genere; ed è opportuno constatare come a queste installazioni è dovuta la straordinaria sua ricchezza agricola.

In Italia ben poco (per non dir nulla) si è fatto in questo senso. Le società elettriche avendo trovato più vantaggioso il collocare a grandi partite le forze motrici disponibili non si sono curate di dispensarne piccole frazioni all'agricoltura. Tanto più poi che queste operazioni richiedono perseveranza e molta insistenza, essendo nota la riluttanza del contadino italiano a staccarsi dai suoi vecchi metodi per accogliere le novità suggerite dal progresso.

Inoltre occorrono capitali non indifferenti, perchè è ovvio dire che questi impianti non possono essere saldati che mediante rate a scalare.

Di impianti del genere non conosco in Italia che quelli effettuati dalla Società Elettrica di Benevento la quale ha installato circa 40 motopompe, per la irrigazione di terreni destinati a coltura di tabacco e di ortaggi, della potenza media di 2 cavalli, trovandosi l'acqua da 5 a 10 metri di profondità.

Tali impianti sono costati da 800 a 1000 lire ognuno, e vennero concesse comodità di pagamenti.

Ora, purtroppo, la detta Società, la quale ripeto ha il merito di aver per prima compreso l'importanza economica dell'innalzamento, mediante pompe, delle acque del sottosuolo per usarle nell'irrigazione, non ha potuto continuare la benefica sua opera, difettandole attualmente l'energia necessaria.

Lungo il litolare meridionale si rinvengono quasi ovunque acque sotterranee : quando il loro livello è a pochi metri dalla superficie del suolo, il contadino innalza l'acqua vivificatrice a mezzo di forza motrice animale ; ma quando il livello trovasi ad una certa profondità, questo sistema non è più praticabile e le

acque non possono più essere utilizzate, mentre con pompe azionate a mezzo dell'elettricità l'innalzamento si potrebbe effettuare con sommo vantaggio del contadino e della collettività.

Nell'Italia settentrionale esistono però alcuni impianti: sulla sponda sinistra dell'Adige ne abbiamo 14, alimentati dalle reti elettriche della Società Elettrica Milani. L'acqua si ottiene da un'abbondante falda sotterranea alla profondità di 4 a 6 metri. Nel terreno si scava un'ampia vasca che mette allo scoperto la falda sotterranea. In un angolo della vasca è costrutto un piccolo edificio che nella parte inferiore contiene la pompa e nella superiore la cabina di trasformazione, il motore e gli accessori. Sono in generale impianti della potenza di 20 a 30 cavalli, che nei tempi anteguerra vennero a costare, fra opere idrauliche di presa, edilizie, elettriche e meccaniche, circa 25000 lire l'uno. Questi impianti lavorano per circa cinque mesi all'anno e sollevano dai 150 ai 200 litri d'acqua al secondo.

L'applicazione aveva cominciato ad assumere largo sviluppo e lo riprenderà appena le condizioni del paese saranno ritornate normali.

La Società Elettrica del Pelino, di Borgomanero (Novara) poi ha effettuato in quella regione 10 impianti per sollevamento d'acqua ad uso irriguo, che rendono grandi servizi. Alcuni funzionano tutto l'anno per fornire acqua alle marcite, con importantissimi risultati per l'allevamento del bestiame.

Anche l'irrigazione diretta, mediante l'acqua utilizzata per la creazione della forza motrice, potrebbe in molti casi essere vantaggiosamente praticata dalle società elettriche.

Altro fatto deplorevole è il dualismo che esiste fra queste società ed il coltivatore della terra. Costui, che per mancanza d'acqua d'estate vede spesso compromessi i raccolti, ruba l'acqua per salvarli, deviandola fraudolentemente dai canali di condotta. Le società protestano e fanno condannare il contadino, mentre in molti casi potrebbero, senza danno loro, concedere in determinate ore l'acqua benefica.

Ma purtroppo le società elettriche hanno dimostrato di disinteressarsi con poco accorgimento del problema della irrigazione che per il paese nostro, e specialmente per il Mezzogiorno, ha somma importanza. Altrimenti non si spiegherebbe il passo dell'associazione elettrotecnica circa la facoltà di espropriare i fondi soggetti all'irrigazione di cui ho più innanzi parlato.

L'unica osservazione giusta è costituita dalla paura dell'immobilizzazione di capitali, difficoltà che però verrebbe rimossa con riforma dell'istituto dell'enfiteusi mediante la creazione delle obbligazioni enfiteutiche della cui funzione ed utilità ho dato ampie e ripetute spiegazioni. In ogni modo, siccome la facoltà di espropriare fondi soggetti all'irrigazione non avrebbe costituito un obbligo, ma una *facoltà,* sarebbe desiderabile che il Parlamento ristabilisse senz'altro il comma 5 dell'art. 3 del progetto ministeriale; e ciò anche perchè questo fatto costituirebbe un precedente da invocarsi a favore delle altre opere destinate a fornire terra ai contadini, (bonifiche, irrigazione ed arginatura dei fiumi) delle quali ho trattato nei precedenti capitoli del presente lavoro. Tanto più che, ripeto, non è questione di un obbligo, ma di una facoltà, di cui le società sarebbero libere di usare o meno.

In quest'ordine di idee disapprovo completamente il criterio adottato dalla commissione che per gli accrescimenti di proprietà eseguiti in conseguenza del mutato regime del corso dell'acqua, fissa un contributo di miglioria.

Sono perfettamente d'accordo che il principio dell'accessione dei fondi rivieraschi, stabilito dal codice, non può trovare applicazione in questi casi, ma non è neppure un contributo di miglioria che può soddisfare le società, le quali mediante i loro lavori hanno arrecato alla proprietà una trasformazione sostanziale della quale esse e non altri devono beneficare. I terreni guadagnati in questo modo dovranno esser devoluti ai concessionari dell'impresa e costituire una delle agevolezze accordate loro per diminuire il costo dell'opera.

Il disegno di legge all'art. 3, da me già menzionato, accorda molto opportunamente varie agevolezze d'ordine fiscale ed eque sovvenzioni governative. Queste, secondo il debole mio parere dovrebbero però essere costituite da un sussidio chilometrico dato per l'impianto delle linee elettriche, come praticasi per la costruzione delle linee ferroviarie secondarie, *sussidio che dovrebbe essere raddoppiato quando l'energia trasportata con queste linee servisse a scopi agricoli (moto-aratura) ed in modo speciale all'innalzamento dell'acqua sotterranea a mezzo di motopompe per l'irrigazione*. La legge Sacchi, del 1902, adottò per le bonifiche tale sistema di sovvenzioni che, sembrami, dovrebbe pure applicarsi alla costruzione delle linee trasportanti l'energia elettrica.

Ma non posso esaurire l'argomento senza muovere una critica all'ultimo comma del detto art. 3 così concepito:

« È in facoltà del Governo di accordare *tutte o una* « *sola* delle agevolazioni di cui sopra, a seconda che « dall'accertato disavanzo e dalle condizioni dell'intra- « presa risulti la necessità di tutte o di una sola delle « agevolazioni stesse ».

Temo che la facoltà data al governo di accordare tutte o parte di queste agevolezze, cioè di subordinare la loro concessione all'accertamento di un eventuale disavanzo dell'intrapresa, possa seriamente pregiudicare l'esecuzione di queste utilissime opere.

Tutti deplorano la lentezza delle decisioni ministeriali. La stessa Commissione afferma testualmente nella sua relazione che *ciò che importa è fare, e fare presto.* Orbene, sottomettere un progetto allo studio ed all'approvazione di vari ministeri non è certo *il modo di far presto* ; anzi è voler camminare con la tradizionale vettura di Negri.

E' quindi indispensabile che i sussidi e tutte le agevolezze fiscali contemplate dalla legge vengano senz'altro accordate a qualunque progetto di determinata entità il quale soddisfi ad un evidente interesse pubblico.

Per evitare però che questi sussidi possano costituire per le società un indebito arricchimento a danno dello Stato, converrà adottare il rimedio da me proposto nel capitolo precedente, consistente nell'assegnare allo Stato una parte del profitto eccedente l'utile del 6 % che le società potrebbero distribuire ai propri azionisti.

Con questo sistema non occorrerà più che il Governo esamini se le condizioni dell'impresa da effettuarsi siano tali da far prevedere un disavanzo, e quale po-

trà esserne l'entità; e se per conseguenza debba accordarle tutte o parte soltanto delle agevolezze fissate dalla legge.

La Commissione afferma poi nella sua relazione, che esiste una tendenza per la costruzione diretta, a cura dello Stato, di nuovi serbatoi e laghi.

Ed anzi si vagheggia da qualcuno che lo Stato si renda possessore ed eserciti — in regime di monopolio — tutte le centrali esistenti, distribuendo la forza alle industrie e facendo un servizio pubblico della produzione di forza.

Per carità, con l'esempio dell'attuale disservizio telefonico, non mancherebbe altro che di incaricare ancora lo Stato della produzione e distribuzione della forza! Oggi chi vuole avere a Roma un apparecchio telefonico, deve pagare qualche centinaio di lire di buona uscita ad un abbonato del telefono per ottenere di prenderne il posto. Se lo Stato divenisse esercente delle centrali elettriche esistenti, chi vorrà installare l'illuminazione a casa sua correrà il rischio di doversi sottomettere a simili esigenze.

Elogiamo quindi la Commissione per avere unanimemente dichiarato che, trattandosi di concretare norme di possibile ed urgente attuazione, devesi accogliere il concetto che le imprese — di pubblico interesse per la costruzione di serbatoi e laghi — rimangano affidate all'industria privata, con l'aiuto dello Stato, là dove l'industria privata si appalesa capace e pronta ad assumersi questo compito. La Commissione però dichiara che ciò non toglie che lo Stato non possa e non debba costruire, *in dati casi,* direttamente e per proprio conto tali opere. Speriamo che *questi casi* non

si presenteranno mai, perchè ciò avrebbe per primo risultato di aumentare considerevolmente il costo di tali opere, oltre alla prospettiva di vederle eseguite piuttosto male. Infatti lo Stato ne affiderebbe l'esecuzione alle solite imprese, le quali non conservando (come faranno le società concessionarie) la proprietà e l'esercizio dell'opera, non avrebbero per conseguenza alcun interesse a far bene.

La Commissione osserva poi che si può discutere sul modo migliore di aiutare l'industria privata, ma che però in questi ultimi tempi si è fatta strada l'idea del cosidetto « Stato azionista », che dovrebbe intervenire con capitali, come partecipe e cointeressato nella formazione e gestione delle imprese private, e che in America vi sono esempi di tale sistema.

Aggiungerò che in Svizzera pure vi sono numerosi esempi di conferimento di capitale a società anonime, da parte dei Comuni e dei Cantoni, cioè dello Stato. Tali operazioni vennero specialmente praticate per aiutare l'impianto delle ferrovie secondarie. Lo Stato ed i Comuni, invece di accordare, come pratica l'Italia, dei sussidi a fondo perduto, versa dei capitali, contro i quali riceve azioni di seconda categoria, ossia titoli ai quali non vengono attribuiti dividendi se non dopo che le azioni di prima categoria abbiano percepito un prestabilito interesse (generalmente il 5 %).

In questo modo lo Stato, nel caso di un andamento favorevole delle imprese, non perde il capitale versato, come succede in Italia.

Questo sistema non potrebbe però esser praticato da noi, per la semplice ragione che lo Stato non possiede i capitali voluti per diventare azionista di so-

cietà anonime. Esso quindi deve limitarsi ad accordare ai concessionari di queste imprese (quando esistano ragioni di pubblico interesse) una serie di annualità comprensive di ammortamento e d'interesse. Lo Stato così diluisce il suo onere su più esercizi, alleggerendone il peso; ed al concessionario viene egualmente conferita la sicurezza finanziaria della sua impresa, dandogli anche modo di realizzare, col credito, mediante la garanzia delle annualità, il contributo statale.

Terminato così l'esame della relazione della Commissione sul disegno di legge per la costruzione di serbatoi e laghi artificiali, credo superfluo ripetere che le conseguenze benefiche che ne risentirà l'agricoltura saranno immense. Costituiranno un mezzo potente per procurare nel Mezzogiorno *terre ai contadini*, specialmente se sarà effettuata la riforma dell'istituto dell'enfiteusi con la creazione delle obbligazioni enfiteutiche che io non mi stancherò di raccomandare anche a costo di tediare il lettore.

Leggi speciali resero possibile la grandiosa derivazione dai torrenti del Tirso nella Sardegna, che serviranno ad irrigare le terre del Campidano, di Oristano e quella più importante ancora dai torrenti della Sila in Calabria, che costituirà una delle più grandi opere del genere in Europa. Si crede possibile di produrre circa 170 000 cavalli di forza; e il trasporto di energia nelle Puglie servirà, fra i molti usi, anche al sollevamento delle acque per l'irrigazione.

L'acqua poi che avrà prodotto la forza, potrà essere ancora utilizzata per l'irrigazione di cospicua estensione di terre nella piana di Cotrone.

Le opere idroelettriche che potranno essere eseguite mercè l'applicazione della legge sui serbatoi qui sopra esaminata sono numerose. Si calcola che con acque di sorgente e di sottosuolo lungo il litorale del basso Adriatico, con piccoli serbatoi sui torrenti Locone, Rendina e Carapelle, e con grandi serbatoi sui torrenti Bradano e Fortore, si potrebbe dare il beneficio della irrigazione a circa 162 mila ettari di terreno nelle provincie di Potenza (10 000), di Foggia (73 000), di Bari (35 000), di Lecce (44 000).

A tale proposito è con piacere che possiamo segnalare come già siano in corso diverse domande di concessioni per creazione di forze idroelettriche, anche con serbatoi, fra le quali una sul fiume Coghinas in Sardegna, destinata a produrre oltre 14000 cavalli di forza e poi ad irrigare la zona dell'Anglona, una delle più fertili della Sardegna, atta alla produzione dei cereali, della barbabietola, dei foraggi ecc.

Le disposizioni ultimamente emanate per facilitare l'espletamento delle numerose formalità prescritte per le domande di concessioni di forze hanno reso possibile di ammettere ad istruttoria, nei due anni 1917 e 1918, varie domande di derivazione, che contemplano nel loro complesso la produzione di tre milioni circa di cavalli nominali di forza, e di esaminare definitivamente altre domande per un ammontare di 630 mila cavalli dinamici, dei quali circa mezzo milione sono stati concessi (1).

Non tutte le concessioni accordate si tradurranno però in atto, date le difficoltà economiche che ostaco-

(1) Esattamente 499 775 cavalli nominali.

lano la creazione di nuovi impianti idroelettrici. I richiedenti di concessioni si fanno spesso soverchie illusioni a tale riguardo. Ed a questo proprosito devesi deplorare che gli enti pubblici (provincie e Comuni) a furia di sentir parlare del gratuito tesoro di forza contenuto nei corsi d'acqua, abbiano visto un nemico in ogni industriale che tenti di utilizzarli, senza rendersi conto che tale ricchezza non garantisce, nel maggior numero dei casi, neppure un modesto interesse ai vistosi capitali che richiede per la sua messa in valore. Senza l'aiuto e l'intervento diretto dello Stato è vano quindi sperare d'ora innanzi in un incremento notevole degli impianti idroelettrici. E' da augurarsi pertanto che la legge relativa ai laghi e serbatoi artificiali, della quale ho più sopra lungamente trattato, abbia pronta sanzione affinchè possa venire applicata (1).

Più sopra, ho enunziato come i serbatoi ed i laghi artificiali, oltre a costituire una fonte per creare delle piccole proprietà a pro dei coltivatori delle terre, gioveranno pure alla bonifica montana, ossia al miglioramento dei pascoli, e contribuiranno inoltre efficacemente alla ricostituzione del patrimonio forestale.

Ecco come ciò avverrà:

Non vi è persona avente qualche domestichezza con la montagna che non abbia deplorato il triste stato in cui trovansi la maggior parte dei suoi pascoli. Invasi da piante cespugliose, da male erbe, la loro superficie utilizzabile va costantemente restringendosi.

---

(1) Con decreto luogotenenziale del 15 febbraio 1919, l'applicazione di tale legge venne autorizzata.

Nessuna concimazione, salvo le parche deiezioni degli animali pascolanti, le quali poi accumulandosi in determinati siti vi provocano la crescenza di cattive piante ammoniacali, mentre le leguminose, le foraggere le più utili, scarseggiano, perchè l'apporto delle materie fosfatiche, a causa della mancanza di strade non può aver luogo. I poteri pubblici, preoccupati dei problemi dell'industria delle grandi masse operaie, si sono ben poco curati della montagna, sebbene questa rappresenti una parte non indifferente del paese. Infatti su di una estensione di 28.661.037 ettari, quant'è la superficie complessiva del regno, ettari 10.513.000 appartengono alla montagna, con 7.117.037 abitanti (sopra una popolazione complessiva di 35.686,683) ripartiti in 1904 Comuni su 8236 che annovera l'Italia.

La montagna, ora che la guerra è finita, attende anch'essa il suo rinnovamento, e deve averlo con una serie di provvidenze, le quali da un lato permettano alle popolazioni che vi abitano di vivere meno separate dal resto delle genti, e dall'altro che valgano ad accrescere la produzione del suolo — bosco, pascolo, terreno aratorio — da cui quelle traggono l'alimento.

In questo senso hanno dato qualche risultato i provvedimenti del Ministro Cavasola relativi al miglioramento dei pascoli montani. Essi però vennero applicati soltanto nel settentrione; poco, per non dir nulla, venne effettuato nel mezzogiorno. Ora se, come voglio sperare, la Camera introdurrà nella legge per la costruzione di serbatoi e laghi artificiali una clausola che accordi la facoltà di espropriare i fondi soggetti ad irrigazione; e se le società che chiederanno queste

concessioni — meglio ispirate dell'Associazione elettrotecnica — useranno di questo diritto, riconoscendone i grandi vantaggi, è certo che le dette società costituiranno allora delle direzioni agricole. Siccome queste, non è da dubitarsi, verranno affidate a persone competenti, possiamo contare che come primo compito esse si occuperanno della bonifica dei terreni in possesso dei loro committenti. Ora poichè, come già ho esposto, non esiste mezzo più sicuro per avviare il contadino al progresso se non l'esempio, il miglioramento dei pascoli appartenenti alle società spingerà i montanari a fare altrettanto.

Un'altra facilitazione di cui questi si avvantaggeranno, saranno le strade di accesso che le società concessionarie costrurranno lungo le loro linee, per raggiungere i serbatoi.

In quanto al contributo che le società esercenti i serbatoi potranno dare alla ricostituzione del patrimonio forestale, esso sarà importantissimo, se lo Stato le metterà nelle volute condizioni per agire. A quest'effetto basterebbe che alle medesime venissero affidati i lavori previsti dalla legge per la sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani, approvata con R. decreto 21 marzo 1912.

Le società non chiederanno di meglio che di procedere, d'accordo con il Ministero, ai lavori di rinsaldamento e rimboschimento dei terreni compresi nel bacino di alimentazione dei serbatoi e laghi artificiali dei quali avranno l'esercizio, perchè avranno sommo interesse a ricoprire i detti terreni di piante di rapido accrescimento, al fine di creare il bosco ceduo, il quale trattiene durante lunghi mesi le nevi invernali a van-

taggio delle sorgenti che alimenteranno i serbatoi, oltre a moderare il deflusso delle acque.

Le società saranno incitate ad imbrigliare i terreni scoscesi, affinchè questi non franino, danneggiando le loro installazioni e le loro condutture, ciò che può essere ottenuto con la piantagione di robinie e piante simili, le quali poi rappresenteranno dopo alcuni anni un capitale di qualche importanza. Lo Stato che ha interesse alla creazione del bosco d'alto fusto, atto a dar legname da lavoro, al fine di affrancare gradualmente il nostro paese dall'ingente tributo che per questa materia paga all'estero (1), potrà accordarsi a tal fine con le dette società, concedendo loro opportuni sussidi, oltre ad ammetterle al beneficio dell'esenzione d'imposta fondiaria prevista all'art. 14 della detta legge. Questi lavori verranno certamente assai meglio effettuati, e soprattutto meglio mantenuti da società private che dalle amministrazioni statali contro le quali i montanari e sopratutto i pastori purtroppo sogliono cospirare.

Ma per mettere le società in condizione di operare vantaggiosamente per esse e per lo Stato, occorre che alle medesime venga accordata la facoltà di espropriare a favor loro tutti i terreni compresi nel bacino di alimentazione dei serbatoi e laghi artificiali da esse costruiti; e ciò pagando ai proprietari l'indennità stabilita all'art. 18 della legge 15 gennaio 1885 per il risanamento della città di Napoli, come venne accor-

(1) L'importazione del legname nell'anno 1909 rappresenta la cospicua cifra di 135 milioni di lire, e la media annuale per il quinquennio 1907-1911 dà 121 milioni.

dato con la legge del 10 novembre 1907 per la Sardegna ai bacini da costruirsi in quell' Isola.

L'arricchito patrimonio forestale, in siti dotati di vie di comunicazione, permetterà un dì l'esercizio industriale del bosco. Alle carbonaie di montagna — che immettono nell'atmosfera preziosi gas ammoniacali e disperdono sottoprodotti che rappresentano materie che siamo obbligati a far venire dall'estero — potrà sostituirsi la distillazione della legna. Questa, secondo una ingegnosa trovata dell' ing. Carcano, verrebbe effettuata mediante apparecchi a riscaldamento elettrico interno, i quali offrono grandi vantaggi su quelli in cui l'operazione viene fatta con fuoco esterno.

Il merito di questo sistema è l' utilizzazione dell'energia di supero, ché presenta una soluzione elegantissima del problema dell'accumulazione dell'energia e delle integrazioni. Durante i periodi di acque abbondanti, l'eccesso dell'energia elettrica può venire destinato a riscaldare le storte di distillazione delle robinie, o delle betulle, o dei castagni giovani, fabbricandosi il carbone che potrà poi essere utilizzato per creare termicamente l'energia nei periodi di magra. In tal modo si otterrà la completa utilizzazione delle forze motrici create con i serbatoi.

Capitolo XXIII.

Terre da concedere ai contadini

Terre ridotte a coltura intensiva dal contadino senza l'aiuto del capitale.

Il nostro codice civile dispone nell'art. 470 che quando la mano d'opera utilizzata nella trasformazione di una materia fosse tanto pregevole da sorpassare di molto il valore della materia adoperata, la mano d'opera è considerata come principale, e l'artefice ha diritto di ritenere la cosa lavorata pagando al proprietario il prezzo della materia.

Questa regola che riguarda le cose mobili dovrebbe, secondo me, essere applicata pure alle cose immobili, *ossia alla terra.*

Al cap. IX esposi come nel Mezzogiorno le terre a coltura intensiva, specialmente quelle che producono ortaggi e frutta, vengano dai proprietari concedute ai contadini mediante affitti a breve scadenza, anzi spesso annuali, e come questi malgrado la brevità delle locazioni abbiano compiuto, a tutte loro spese, veri miracoli di trasformazioni agrarie, convertendo deserte paludi e desolate lande in incantevoli giardini, con l'unico risultato di vedersi accresciuto ogni anno il

prezzo della locazione. In tal modo, malgrado ottimi raccolti ed assidue fatiche, il lavoratore della terra è sempre rimasto carico di debiti e spesso obbligato, per poter vivere, a vendere in anticipazione i suoi raccolti. Fu adunque provvido il decreto 6 marzo 1917 che prorogò fino a tutto l'anno agrario consecutivo a quello in cui sarà pubblicata la pace i contratti agrari ed i piccoli affitti.

Ma questo equo provvedimento dovrebbe avere carattere definitivo, anzichè transitorio per tutte le terre che furono bonificate e trasformate senza l'aiuto del capitale. A queste dovrebbe essere applicato il citato art. 470 del codice civile, il quale prescrive che l'artefice che ha trasformato una materia abbia il diritto di tenerselà, pagandone il giusto prezzo al proprietario.

Questo prezzo dovrebbe corrispondere alla media degli affitti del quinquennio che precedette la guerra. Ora, siccome il colono non possiede certamente i capitali necessari per effettuare tale pagamento, occorre stabilire che la terra alla quale ha diritto gli sia concessa in enfiteusi perpetua e che il corrispettivo del canone dovuto al proprietario venga consegnato a questi mediante obbligazioni enfiteutiche.

Questa mia proposta non è certo nè peregrina nè nuova, perchè 2250 anni av. C. la vediamo applicata nell'economia assira. Infatti l'art. 60 del codice di Hammurabi stabilisce che se alcuno consegna ad un ortolano un campo incolto o male coltivato, per ridurlo ad orto, e l'ortolano impianti l'orto e lo coltivi per quattro anni, nel quinto anno proprietario ed ortolano dovranno dividere l'orto per metà.

Domando semplicemente l'applicazione di queste antiche e provvide disposizioni che spiegano la fama degli orti e giardini babilonesi sorti su terre consacrate dalla natura alla malaria (1).

L'unica modifica che chiedo di apportare alle disposizioni del codice di Hammurabi è che mentre esso accordava all'ortolano, in compenso del suo lavoro, il possesso gratuito della metà della terra da lui trasformata, al nostro colono venga invece accordata l'intera proprietà, però contro pagamento del relativo valore.

Non mi si venga a dire che questa mia proposta sia atto rivoluzionario, perchè come ho esposto al cap. XIII, l'Irish Land act del 1903 ha stabilito l'obbligatorietà della vendita della terra a favore del detentore, mediante capitalizzazione degli affitti secondo formule stabilite.

Se l'Inghilterra, paese gelosissimo dei diritti del cittadino, ha creduto di poter adottare simili provvedimenti nell'interesse del detentore lavoratore della terra, mi sembra che l'Italia non debba aver difficoltà a fare altrettanto a favore del colono meridionale, al quale il proprietario impone da anni condizioni addirittura inique.

Inoltre, fatto rilevante, la detta legge mette a carico della Land Commission (commissione incaricata dell'acquisto della terra) l'obbligo di effettuare, senza spese per il compratore, tutte le ricerche relative alla documentazione dei titoli di proprietà (presso il Catasto, le Ipoteche ecc.), affinchè il compratore non abbia da sopportare oneri di sorta per questo fatto. Ora queste spese in Inghilterra, non sono indifferenti. Quest'esempio dovrebbe essere imitato dal governo italiano.

(1) Prof. LORENO RATTO, *Il risarcimento delle terre malariche.*

Capitolo XXIV.

Lo sminuzzamento della terra

Se la piccola proprietà per il detentore e per la collettività costituisce un bene, l'eccessiva sua divisione — che i Francesi, chiamano « la pulvérisation du sol » — è un male non indifferente, il quale viene ancora aggravato dal fatto che lo stesso proprietario possiede spesso degli appezzamenti di terreno a grandi distanze gli uni dagli altri, ciò che rende difficile assai la loro buona coltivazione, ed impossibile l'uso delle macchine.

Contro tale inconveniente la Danimarca nel 1871 e la Svezia nel 1802, emanarono già delle leggi allo scopo di raggruppare le sparse parcelle di terreni. Altrettanto fecero la Norvegia, l'Inghilterra, l'Ungheria, l'Austria e vari stati della Germania nella seconda metà del secolo scorso, e la Francia il 27 novembre 1918. In Svizzera, ove la piccola proprietà esiste già da tempi remoti, il cantone di Berna dovette provvedere fin dal 1591, con una legge, a riparare il danno derivante dall'indicato inconveniente.

In questi ultimi anni, vari cantoni (fra i quali me-

ritano di essere menzionati per la loro operosità quelli di Vaud, Argova e S. Gallo) procedettero a raggruppamenti di proprietà mediante scambi obbligatori di appezzamenti di terreno fra gl'interessati. Nel cantone di S. Gallo le operazioni relative si estesero a 7800 ettari.

In Italia il male dell'eccessiva divisione della terra non è molto esteso, o per dir meglio è limitato a poche regioni; in modo che i più l'ignorano, e le pubblicazioni statistiche neppure ne tengono conto.

Dal Bollettino della Società degli Agricoltori Italiani del dicembre 1918 si rileva come, mentre il censimento del 10 febbraio 1901 indicava, in Italia, 3.286.691 proprietari di terreni, quello del 10 giugno 1911 ne ha censito solo 3.064.077, donde la conseguenza che la proprietà terriera è andata restringendosi.

Ora è da osservarsi come la diminuzione del numero dei proprietari ha avuto principalmente luogo in Piemonte, in Lombardia e nel Veneto, ossia nelle regioni ove fioriscono l'industria ed il commercio; fenomeno naturalissimo perchè le persone arricchitesi nel negozio, specialmente se nate in campagna, hanno l'ambizione di possedere una proprietà fondiaria; e siccome la vogliono di una certa entità, ne consegue la diminuzione del numero dei proprietari. Nella Toscana, nell'Umbria e nelle Marche, ove vige la mezzadria, ed in tutte le regioni nelle quali la terra è generalmente data in locazione, le proprietà costituiscono delle unità culturali, che non possono per conseguenza essere ripartite fra eredi, perchè il loro frazionamento costituirebbe degli appezzamenti così ristretti che non riuscirebbe possibile affittarli convenientemente.

Nelle Puglie e nelle Calabrie è cresciuto il numero dei proprietari. Tale fatto è dovuto agli emigranti di queste regioni, i quali, quando tornano dall'America con dei risparmi, li investono in acquisti di terra; provocando così la divisione di grosse proprietà.

Lo sminuzzamento della terra è un fenomeno che si manifesta nelle regioni ove esiste la piccola proprietà contadinesca. Là i figli di un contadino, affezionati come sono alla terra ove son nati ed hanno vissuto, dopo la morte del loro autore se la dividono generalmente fra di loro, costituendo così appezzamenti che talvolta, per la loro minima superficie, non si prestano ad una coltivazione conveniente; e che in ogni modo sono insufficienti a mantenere una famiglia.

Questo fenomeno si manifesta sopratutto nelle Alpi e negli Appennini.

I loro abitanti hanno spinto a limiti estremi la divisione della proprietà, onde non vi è quasi montanaro che non sia proprietario e coltivatore di un pezzo di terra insufficiente a mantenerlo, in modo ch'egli è costretto a ricorrere all'emigrazione per assestare il bilancio famigliare.

Le regioni che maggiormente risentono questo deplorevole stato di cose sono gli Abruzzi e sopratutto la Sardegna. In quell'isola, la piccola proprietà si è così frazionata, che talvolta un ettaro di terreno appartiene, per eredità a parecchie famiglie.

Intorno agli abitati il frazionamento è così spinto che chi possiede da 15 a 20 ettari di terreno li ha in cento e più appezzamenti dispersi.

Lì assistiamo ad una vera polverizzazione del suolo.

Ne consegue che spesso vien meno l' interesse a coltivare la terra, dimodochè vediamo continuamente l'esproprio di minuscoli fondi da parte dell' Erario, il quale li pone all'incanto per il mancato pagamento di imposte ammontanti a poche lire (1); quindi sarebbe provvida misura l'applicazione delle leggi svizzere per raggruppare queste disperse proprietà, al fine di renderne la coltivazione più proficua.

---

(1) È vero che il non pagare le imposte costituisce spesso una speculazione, perchè mai un sardo si azzarderà ad acquistare un terreno espropriato dall'erario; in modo che l'ex proprietario continua a godersi la sua terra senza averne gli oneri. Dopo alcuni anni il Governo, che non ne ha ritirato alcun frutto, gliela rivende senza chiederne gli arretrati. Egli da quest'operazione ritrae ancora il vantaggio di avere un titolo di provenienza indiscutibile, mentre prima dell'esproprio si trovava spesso nella impossibilità materiale di documentare il suo possesso.

Capitolo XXV.

Misure da prendersi per mantenere la piccola proprietà

Riassumendo il presente lavoro, che oramai volge verso la sua fine, ho esposto in qual modo si sia formata la proprietà fondiaria, e basandomi sul principio di Liebig che « l'agricoltura è il modo di sfruttare il terreno coll'intento principale di produrre nelle condizioni più vantaggiose un maximum di sostanze o di organi vegetali utili all'economia domestica o all'industria, dichiaravo che a chi non sapesse, o non fosse in grado di esercitare in tal modo l'uso della terra, deve esserne tolto il possesso per accordarlo a chi potesse ricavarne il maggior profitto possibile.

Dopo di che feci la storia della proprietà della terra presso i Greci, Romani ed Israeliti, ossia presso i popoli le cui idee e leggi formarono la mentalità e la civiltà nostre. Esposi come questi popoli, che in origine praticavano la proprietà collettiva, adottarono tutti, coll'andar del tempo, la proprietà privata e individuale, e come la storia della Grecia e di Roma

non fosse altro che la lotta per il raggiungimento di questo fine: *la costituzione della piccola proprietà.*

Narrando poi le vicende in seguito alle quali la piccola proprietà, fu assorbita dalla grande proprietà feci la storia dell'enfiteusi, forma sotto la quale la piccola proprietà rinacque, esponendo come questa istituzione, con indispensabili riforme e con la creazione dell'obbligazione enfiteutica — necessaria per ottenere la mobilizzazione dei capitali — dovesse costituire il mezzo pratico con il quale la nostra società dovrebbe concedere la terra ai contadini.

Nei cap. XVII a XXIII indicavo le terre che avrebbero potuto esser loro date, ossia quelle provenienti dai bonificati latifondi del Lazio, dell' Italia meridionale e della Sicilia, le terre ridotte a coltura intensiva dal lavoro senza l'aiuto del capitale, ed infine tutte le terre bonificate in seguito alle opere di bonificamento, di irrigazione, di arginatura e correzione dei fiumi, di costruzione di serbatoi e laghi artificiali (effettuati per creazione di forze motrici idroelettriche), eseguite da società alle quali questi lavori sarebbero stati affidati col diritto di espropriare a proprio favore le terre che si sarebbero avvantaggiate dai suddetti lavori.

Esponevo poi le ragioni che militano a favore della concessione di tale diritto alle società. Anzitutto perchè non potendo questi lavori essere effettuati senza importanti aiuti dello Stato, il miglior modo di diminuire l'entità del concorso sarebbe stato appunto quello di accordare ai concessionari, come compenso, il plus valore che le terre da loro bonificate avrebbero conseguito, secondariamente, perchè le terre espropriate e bonificate dalle società sarebbero state indubbiamente

cedute da esse ai contadini qualora lo Stato, riformata l'istituzione delle enfiteusi e creata l'obbligazione enfiteutica, le avesse poste in condizione di realizzare in tal modo le loro proprietà : l'interesse proprio le avrebbe spinte a mettere i terreni in pieno valore per ricavarne prezzi vantaggiosi. Ora, *creata che sia sotto tale forma la piccola proprietà, occorre che vengano adottate le misure necessarie per conservarne l'integrità, onde la medesima sia sempre atta a mantenere la famiglia che la coltiva.*

La legge del 15 luglio 1906 ha stabilito — almeno per le provincie meridionali — che l'enfiteusi sarà indivisibile, e sta bene ; così lo sminuzzamento della terra, deplorato nel precedente capitolo, non potrà avverarsi colà. Però, siccome il codice civile nostro accorda uguali diritti a tutti gli eredi, è indispensabile qualche provvedimento legislativo affinchè costoro non siano costretti a vendere il bene paterno, ovvero che il figlio che l'assume non venga, per disinteressare i suoi coeredi, caricato di oneri troppo gravosi.

Il legislatore potrà ispirarsi alle disposizioni che regolano il Rentengut prussiano, sottoposto ad un regime di successione speciale : l' « Anerbenrecht ».

Questo differisce considerevolmente dal principio dell'eguaglianza perfetta degli eredi, stabilito anche dal codice civile tedesco, principio che per l'agricoltura presenta gravi inconvenienti.

Infatti la divisione in natura di piccoli fondi porta allo sminuzzamento eccessivo della terra, che fa perdere al colono la sua indipendenza economica.

D'altra parte, cedere la proprietà al prezzo venale, ad un solo degli eredi, avrebbe per conseguenza di

caricare questi di debiti spesso insopportabili. Perciò la legge dell'8 giugno 1896 prescriveva che nelle successioni di un Rentengut, questo fosse ceduto ad un solo erede (Anerbe), e ciò a condizione di favore.

Gli veniva devoluto un terzo del valore della proprietà, valore stabilito moltiplicando il suo reddito netto per 25.

I coeredi ricevono, salvo accordi volontari fra di loro, il pagamento della parte spettante ad essi mediante annualità, che le Rentenbanken (banche di Stato create sin dal 1850 per facilitare lo sgravio dei pesi che colpivano la terra) sono autorizzate a scontare, ossia a convertire in un capitale pagabile in contanti.

Inoltre tanto l'Anerbengut come il Rentengut, non possono essere ceduti ad una persona che non appartenga alla famiglia del proprietario senza l'autorizzazione di una commissione speciale, esistente in ogni distretto, ciò sempre allo scopo che la terra venga ben coltivata e vada in possesso di una famiglia che trovi nella medesima il proprio mantenimento. Propongo quindi che simili misure vengano applicate alle enfiteusi da crearsi in Italia in conformità alla mia proposta.

La famosa legge francese del 12 luglio 1909 per la costituzione *del bene di famiglia insequestrabile,* che molti invocano come una panacea per il mantenimento della piccola proprietà non contiene disposizione alcuna per la conservazione integrale del costituito bene di famiglia *dopo la morte del titolare*. Soltanto nel caso ove esistano figli minori il giudice può ordinare il mantenimento dell'indivisione della proprietà del bene sino a che l'ultimo erede sia diventato maggiore, dopo

di che il fondo viene diviso fra gli eredi come una proprietà qualunque; e così il vantato bene di famiglia si risolve dopo pochi anni in un'altra fonte di sminuzzamento della terra.

D'altronde questa legge, che venne pomposamente dichiarata un istituto d'importanza altamente sociale, ha invece avuto risultati insignificantissimi, prova che essa non corrisponde a nessun sentito bisogno.

Dalla relazione presentata il 29 dicembre 1913 dal Ministro dell'Agricoltura della Repubblica francese sui risultati ottenuti da tale legge, veniamo a sapere che dall'epoca della sua promulgazione furono costituiti *soltanto 243 beni di famiglia, di cui 85 urbani e 188 rustici.*

Questi beni si ripartiscono in 47 dipartimenti ed il loro valore ha raramente raggiunto la cifra massima stabilita dalla legge (fr. 8000). La media sembra oscillare fra i 4000 ed i 5000 franchi.

Un così misero risultato dimostra con evidenza come il bisogno della costituzione di un bene di famiglia, il quale colla morte del titolare sparisce, non è affatto sentito dalle popolazioni rurali, e forma un contrasto stridente con i 18187 Rentengüter (beni di famiglia insequestrabili *ed indivisibili*) creati nella sola Prussia orientale dal 1891 al 1911.

CAPITOLO XXVI.

L'esportazione dei prodotti agricoli nei riguardi dei trattati di commercio

Produrre, produrre e produrre! è il grido che echeggia ovunque.

E' evidente che il nostro povero paese non potrà salvarsi dall'attuale sua triste situazione economica se non aumentando la sua produzione agricola.

Sarebbe certamente desiderabile che quella dei cereali potesse essere anzitutto intensificata, ma vi sono terreni nei quali, per la loro composizione, situazione ed ubicazione, la detta coltivazione è e sarà sempre passiva. Poi ripeterò qui ciò che varie volte ho già nel presente lavoro enunziato, che l'*agricoltura essendo il modo di sfruttare il terreno con l'intento di produrre alle condizioni più vantaggiose un maximum di sostanze utili all'economia ed all'industria,* ne consegue che è dovere dell'agricoltore di utilizzare la terra in modo da ricavarne il maggior reddito possibile.

Il mezzogiorno d'Italia — ove, per varie ragioni inutili a ripetere qui, l'industria non ha mai fiorito e sarà sempre un cespite insignificante, perchè non è

in condizioni di lottare con la industria dell'Italia settentrionale — ha portato tutta la sua attività sull'agricoltura e sull'esportazione all'estero dei prodotti del suo suolo. Dopo la spaventevole crisi prodotta a suo tempo dalla rottura dei rapporti commerciali con la Francia, l'agricoltura del Mezzogiorno avendo trovato, mercè gli ultimi trattati di commercio, altri sbocchi, si è rialzata, contribuendo così a fornire al paese buona parte dell'oro occorrente per l'acquisto all'estero delle materie prime che le difettano. Ora, scaduti i trattati di commercio, gl'industriali dell'alta Italia si fecero gl'iniziatori di una tariffa autonoma, con dazi massimi e minimi, la quale avesse permesso al Parlamento di costringere in limiti definitivi l'attività dei negoziatori.

La benemerita Società degli Agricoltori Italiani avendo incaricato dello studio di codesto grave problema una Commissione, della quale il sottoscritto venne nominato relatore, riporto dal Bollettino del mese di dicembre della detta Società quanto su tale argomento essa ritenne opportuno di pubblicare.

Il cav. James Aguet, consigliere della nostra Società, preparò la relazione — che oggi pubblichiamo — per il convegno promosso dall'Associazione fra le Società Italiane per Azioni, che doveva tenersi nel novembre 1917, e nel quale era invitata una rappresentanza della nostra Società. Il convegno fu rinviato, e come è noto, si tenne nel luglio 1918: esso aveva lo scopo di determinare una franca e cordiale discussione sul futuro ordinamento doganale, affinchè con spirito di lealtà e patriottismo agricoltori e industriali trovassero un equo termine di conciliazione dei rispettivi loro interessi.

Il primo convegno si è chiuso con la delega al presidente dell'Associazione fra le Società Italiane per Azioni (che lo presiedeva) di nominare una Commissione di studio composta di cinque rappresentanti degli agricoltori e di altri cinque degli industriali, e con l'assicurazione che altre importanti riunioni seguiranno alla prima.

Vi è da notare che a questa prima riunione intervennero (dietro invito dell'Associazione promotrice) i rappresentanti di altre Associazioni o Istituzioni agrarie regionali, e che la nostra Società ebbe cura d'invitare preventivamente tali rappresentanze ad una riunione preparatoria, che si tenne nella nostra sede sociale. Il resto è noto. I lavori della Commissione mista proseguono. Così pure — per iniziativa della Società Agraria Bolognese — venne nominata una Commissione tecnica, che separatamente studia (a tutela degli interessi agricoli) la ponderosa questione, e non appena i lavori di questa Commissione saranno ultimati, per intesa con l'Associazione di Bologna, si terrà sotto gli auspici della Società degli Agricoltori Italiani un convegno delle rappresentanze agrarie del Regno.

Ciò premesso, occorre dire che la relazione del nostro consigliere cavaliere Aguet, non fu — per una serie di circostanze — portata in discussione nel Consiglio della Società nostra, ma trattandosi di uno studio pregevole, preparato con quella competenza e quella autorità in materia che è ben riconosciuta al nostro esimio Consigliere, ne diamo — sebbene in tanto ritardo — pubblicazione, per sottoporlo ad esame ed a libera discussione. (N. d. R).

***

La Società degli Agricoltori Italiani venne gentilmente invitata dall'Associazione fra le Società Italiane per Azioni ad assistere ad una adunanza, indetta per novembre 1917, destinata allo studio dei problemi relativi al rinnovamento industriale del nostro paese ed alla sua emancipazione economica, fra cui primeggia l'espansione della produzione agricola ed in ispecie quella del Mezzogiorno. Questa riunione venne rinviata.

La Società nostra, mentre ringrazia della cortesia usatale, chiede venia se le conclusioni dello studio ch'essa si permette di presentare non collimano in tutto con le idee che l'onorevole Associazione ha precedentemente manifestate.

L'agricoltura italiana, mercè i non dispregevoli progressi conseguiti in questi ultimi anni — salvo i cereali la di cui produzione è ancora assai deficiente — non solo basta largamente alle occorrenze nazionali, ma produce diversi generi in quantità assai esuberanti, che per conseguenza deve poter esportare.

Ciò dichiarato, diremo che per quanto riguarda i problemi del dopo guerra, relativi all'agricoltura, la nostra Società deve riconoscere che il ministro Raineri, coll'aver stabilito prezzi elevati per i cereali, somministrando inoltre ai coltivatori prestiti in denaro e fornendo loro quantità non indifferenti di moto-aratrici, coll'aver posto allo studio e preparato provvedimenti relativi agli usi civici e domini collettivi, alle bonifiche, irrigazioni e rimboschimenti ed all'istruzione dei contadini adulti, molto ha fatto per risolvere tali problemi. Ed è con viva soddisfazione che abbiamo

visto il competentissimo suo successore S. E. Miliani, nostro caro collega, continuare nella via tracciatagli dal suo predecessore, aumentando a sua volta il prezzo dei cereali, onde tener conto del loro accresciuto costo di produzione, e continuando pure ad acquistare in America apparecchi di aratura.

Siccome però l'effettuazione dei suddetti provvedimenti avrà per risultato l'aumento generale della produzione della terra, *i coltivatori ed in specie quelli del Mezzogiorno chiedono che i prodotti che il paese non consumerà possano continuare ad essere liberamente esportati.*

Chiamati ora ad esporre le vedute degli agricoltori al riguardo del regime doganale da stabilirsi, riteniamo anzitutto dovere nostro di affermare *come l'agricoltura sia la prima delle industrie e la principale sorgente delle transazioni commerciali.* E questa verità non si applica soltanto alle operazioni del commercio interno, ma altresì a quelle con l'estero, nel quale i prodotti agricoli hanno una marcata preponderanza. Questo fatto teniamo a rilevare esponendo a quest'effetto i dati relativi al movimento commerciale dell'Italia coll'estero.

Preponderanza dei prodotti agricoli nel nostro commercio con l'estero. — Secondo la statistica ufficiale italiana, il movimento del commercio dell'Italia coll'estero (esclusi i metalli preziosi) rappresentava nel 1913 la somma complessiva di L. 6.157.378.000 delle quali L. 3.645.639.000 per le importazioni e L. 2.511.639.000 per le esportazioni. La bilancia commerciale presen-

tava così un *deficit* di L. 1.134.000.000, largamente compensato dalle somme spese nel nostro paese dai forestieri e da quelle provenute dagli emigranti.

Qual'è la parte costituita dai prodotti agricoli in questo movimento? La medesima è certamente assai più importante di quella di tanti altri paesi, perchè l'Italia, per ragioni climatiche, di suolo, di configurazione, di difettosa viabilità e di elevate tariffe ferroviarie interne, ha dovuto in diverse regioni avviare essenzialmente le sue produzioni agricole verso l'esportazione, mentre doveva per contro importare prodotti agricoli indispensabili al mantenimento della sua densa popolazione ed alle sue industrie.

A dimostrare quanto affermiamo, abbiamo utilizzato un pregiato lavoro di statistica, testè pubblicato a cura del Comitato Nazionale per le tariffe doganali, dell'antico nostro Segretario generale prof. Ghino Valenti.

La statistica ufficiale divide i prodotti importati ed esportati in quattro categorie: generi alimentari e animali vivi, materie greggie, materie semi-lavorate e prodotti fabbricati. Ora, sempre nell'anno 1913, queste categorie davano per l'esportazione dei prodotti agricoli le seguenti cifre: L. 762.431.562 per i generi alimentari e animali vivi, L. 276.914.974 per le materie greggie, L. 49.248.970 per le materie semi-lavorate, in totale L. 1.088.595.506, somma che avrebbe da essere aumentata ancora di qualche centinaio di milioni se vi comprendessimo i prodotti dell'agricoltura e delle industrie agricole utilizzati nella produzione dei prodotti fabbricati che furono esportati, come ad esempio i bozzoli i quali servono a preparare le seterie, la

canapa, ecc. Da ciò risulta che le materie provenienti dall'agricoltura rappresentano una somma per lo meno uguale a quella del rimanente della nostra esportazione. Se poi ne consideriamo il valore economico, troviamo che il medesimo è di molto superiore, perchè i prodotti fabbricati per esempio — i quali sommano a 798 milioni di lire — non sono in gran parte che la trasformazione di materie provenienti dall'estero (cotone, metalli, carbone, legna, ecc.). Essi in tal modo costituiscono per lo più nella bilancia economica della nazione una semplice partita di giro. La produzione degli articoli compresi in questa rubrica reca al paese il solo vantaggio in un fruttuoso impiego di mano d'opera e di qualche altro fattore di minore importanza (forza idro-elettrica, interesse del capitale, tasse, ecc.).

Se passiamo ora all'esame delle *importazioni*, vediamo che i prodotti dell'agricoltura e delle industrie agricole rappresentano le seguenti cifre:

Generi alimentari e animali vivi	L.	702 602 141
Materie greggie	»	921 358 376
Materie semi-lavorate	»	25 802 127
In totale	L.	1 649 762 644

Le materie greggie provenienti da altre industrie ammontano a	L.	470 100 715
Materie semi-lavorate	»	673 338 885
Insieme	L.	1 143 939 600

Il saldo delle importazioni, ossia Lire 851.936.732, rappresentano i prodotti fabbricati provenienti da altre industrie.

Ora noi dobbiamo tener conto che molte importazioni sono per il nostro paese assolutamente indispensabili. Quella dei generi alimentari e animali vivi è necessaria al nutrimento della nostra densa popolazione nonchè a dar vita ad alcune delle nostre industrie di grande importanza. Citiamo ad esempio quella delle paste alimentari, la di cui esportazione — compresa quella della farina di frumento, del semolino ed i biscotti di mare — ammonta a circa 77 milioni di lire, risultato della lavorazione di grano duro importato; così ancora quella del bestiame che dà luogo all'incremento e miglioramento dell'allevamento, con sommo vantaggio dell'agricoltura nazionale.

L'importazione di tutti gli articoli compresi nella categoria di materie greggie: carbone, legname, metalli, cotone, lana, seta, juta, semi oleosi, ecc., non può in alcun modo essere ostacolata, perchè indispensabile alle industrie nostre. Lo stesso è da dirsi per la maggior parte degli articoli designati sotto il nome di «Materie semi-lavorate» i quali sono da considerarsi per di più come materia prima. E' vero che alcuni di essi potrebbero essere preparati in Italia qualora i dazi d'introduzione che li colpiscono venissero aumentati; ma è da esaminarsi se un tal fatto non accrescerebbe poi troppo il costo degli articoli compresi nella categoria dei «Prodotti fabbricati» ciò che tornerebbe di grave danno del consumatore, nonchè dell'esportazione dei medesimi.

Resta ora da parlare di questi *Prodotti fabbricati*

il cui valore ammonta a 852 milioni. Produrre i detti articoli nel paese sarebbe evidentemente cosa ottima; ed è per raggiungere questo intento che i nostri industriali chiedono che all'attuale sistema della tariffa generale modificabile mediante trattati, venga sostituito il sistema della doppia tariffa autonoma con duplice categoria di dazi massimi e minimi, secondo quanto pratica la Francia. Esaminiamo se l'agricoltura può ammettere tale sistema.

Tariffa autonoma con dazi massimi e minimi. — I fautori di questo sistema rilevano la caratteristica democratica, per dir così, del sistema della tariffa autonoma nella sua forma della doppia tariffa che permette al Parlamento di costringere in limiti definiti l'attività dei negoziatori, il cui compito rimane per tal modo completamente circoscritto. Ad ogni « voce » verrebbe fissato un dazio d'introduzione minimo, minimo per modo di dire, perchè ogni deputato farà evidentemente a gara per difendere contro l'estero, mediante una barriera insormontabile, le industrie del proprio Collegio. Così abbiamo già visto la Commissione Reale istituita per lo studio della tariffa autonoma trovarsi nei suoi lavori di fronte a difficoltà considerevoli, perchè tutti le domandavano dazi elevati di protezione.

Spesso gl'interessi di singole industrie contrastavano con quelli di altre industrie alle quali occorrono i prodotti delle prime e viceversa.

Il lavoro della Commissione Reale verrà esaminato da una Commissione composta di deputati e di senatori, chiamata in prima sede a esaminare la tariffa.

dazi doganali, che il Governo sottoporrà poi al Parlamento. Ora l'impressione dei circoli agricoli è che la tariffa autonoma significherà l'aggravarsi della protezione delle industrie a danno dell' agricoltuaa, ossia delle sue esportazioni, e specialmente di quelle del Mezzogiorno.

Infatti i fautori della tariffa autonoma, in un manifesto pubblicato nel mese di luglio 1917, sono arrivati addirittura a negare l'importanza della esportazione agricola, affermando che in seguito all'aumentato benessere del paese i suoi prodotti agricoli ricevevano già prima della guerra, *in misura relativamente tenue,* collocamento sui mercati stranieri

Ora la nostra Società è dispiacente di non poter ammettere simile affermazione. Come il nostro delegato alla Conferenza parlamentare internazionale del Commercio, adunatasi a Roma nel mese di maggio scorso ha esposto, l'Italia nell'anno prima della guerra cioè nel 1913, che fu una annata normale, ha esportato prodotti agricoli per oltre un miliardo di lire. Menzioniamo quelle che in modo più speciale interessano il Mezzogiorno:

Frutta fresca e secca	L.	122 071 901
Arance e limoni	»	85 750 795
Legumi ed ortaggi freschi e conservati.	»	132 365 599
Fiori freschi	»	15 095 360
Olio d'oliva	»	67 354 958
Vino	»	82 782 378
Ossia un totale di	L.	505 920 991

Quindi è con ragione che il nostro delegato proclamò che l'esportazione dei prodotti agricoli del Mezzogiorno è una questione di vita o di morte per questa contrada ove la frutta ed i legumi sono spesso la sola coltura rimuneratrice.

Di simile parere furono i deputati meridionali on. Pantano, Colajanni, Maury, Libertini, Pipitone, ed il senatore Del Carretto i quali presentarono il seguente ordine del giorno:

« La Conferenza Interparlamentare Internazionale del Commercio esprime il voto che i Governi delle Potenze alleate preparino in tempo utile le condizioni indispensabili per l'esecuzione delle deliberazioni prese alla Conferenza di Parigi al riguardo degli sbocchi compensatori necessari alle Nazioni alleate che prima della guerra avevano i loro sbocchi principali sui mercati degli imperi del centro d'Europa, e sopratutto nell'interesse delle derrate agricole, e delle primizie dei paesi meridionali ».

Per attenuare l'importanza di questa affermazione, gl'interessati, con varie pubblicazioni, s'ingegnarono a cercar di dimostrare come alla esportazione delle derrate alimentari concorrano largamente tutte le regioni d'Italia e che quindi la perdita dei mercati degl'imperi centrali non ha per il Mezzogiorno l'importanza economica ritenuta dai fautori suoi. Venne poi affermato che sussiste una prevalenza *assoluta* per gli agrumi e *relativa* per gli ortaggi e la frutta, questa contrada ha però torto ad agitarsi, *perchè sono prodotti necessari al consumo dei paesi che li importano,* i quali paesi, avendo mancanza o deficienza di tale produzione hanno perciò tutto interesse ad acquistarla agevolan-

done l'importazione coll'esenzione di dazio; *e quindi non vi è da temere guerre di tariffa.*

Ciò potrebbe essere vero se non esistesse il mezzogiorno della Francia, la California, la Florida, il Canadà e sopratutto la Spagna.

La Francia provvede all'Inghilterra frutta e legumi in grandissime quantità; la Spagna poi fornisce su vastissima scala i nostri alleati di ortaggi freschi, di frutta fresca e secca, oltre ad uva e conserve alimentari. Perciò nel 1913 l'Inghilterra e la Francia ci comprarono complessivamente degli ortaggi freschi per sole L. 278.958, ripetiamo duecentosettantottomila novecentocinquantotto lire, su di una esportazione di circa 23 milioni di lire e frutta per 11 milioni sopra un'esportazione di 122 milioni di lire.

In quanto agli agrumi, dei quali l'Italia produce per 105 milioni di lire all'anno, esportandone nientemeno che 85 milioni, la Francia ci comprò — sempre nell'anno 1913 — dei limoni per la misera somma di L. 405.840. Quindi anche per quest'articolo, del quale sino a pochi anni fa il nostro paese aveva il primato, la Spagna accenna a volerci far concorrenza. L'Inghilterra, è vero, ce ne prese ancora per circa 8 milioni di lire; ma quanto tempo durerà questo stato di cose? Tanto più che oltre alla Spagna, anche la California si prepara a combatterci, essendo noto che la produzione dei limoni della California aumenta ogni anno. I medesimi sono di buona qualità come gusto e si presentano bene, quindi vengono apprezzati al pari dei nostri.

Per ciò che riguarda le arance, la Spagna ci ha da lungo tempo sorpassati di molto con la sua produzione

di oltre otto milioni di quintali contro la nostra di tre milioni. Abbiamo poi gli Stati Uniti di America, la cui produzione attuale è già di 6.300.000 quintali, ma che fra qualche anno occuperà il primo posto quando i 27.500 ettari di agrumeto di recente impianto entreranno in reddito.

L'introduzione delle nostre arance in questo paese, anticamente uno dei migliori nostri clienti, diminuisce perciò negli Stati dell'Est ogni anno, ed è completamente cessata in quelli del Centro e dell'Ovest. Con tali produzioni non è da stupirsi se la nostra esportazione in Francia si limitò alla meschina somma di L. 327.495 e se quella nella Gran Bretagna raggiunge sole L. 1.330.119.

Sono cifre impressionanti, che dimostrano in quale considerazione dobbiamo tenere i mercati che *ante bellum* assorbivano quest'articolo di così vitale importanza per le popolazioni della Sicilia.

E come se non bastasse la concorrenza dei summenzionati paesi, altre contrade si agitano pure per contrastarci le nostre esportazioni.

L'Ungheria meridionale aspirerebbe a diventare, unitamente agli Stati balcanici, il fornitore dell'Austria e della Germania di tali articoli. Errano quindi profondamente coloro i quali proclamano che la frutta ed i legumi del mezzogiorno dell'Italia sono prodotti necessari al consumo dei paesi che li importano. Se i medesimi *ante bellum* ne permettevano l'introduzione mediante opportune facilitazioni doganali, l'unica ragione era che l'Italia in compenso accordava ai loro prodotti industriali adeguate agevolazioni.

La prova di quest'affermazione la troviamo nel

rapporto del prof. Briganti (titolare della cattedra di frutticoltura alla R. Scuola di Agricoltura di Portici), inviato dal Governo in Spagna per studi agricoli, il quale nel render conto della sua visita agli agrumeti di Valenza, scrive: « Quasi la totalità degli agrumeti è in piano, ed è irrigua, ed è coltivata con sorprendente diligenza. Non vi è coltivatore, per piccolo che sia, che non adoperi i concimi chimici; e quasi tutti sottopongono le loro piantagioni ai più razionali trattamenti contro le cocciniglie e gli altri parassiti. Il trattamento dei singoli alberi con l'acido cianidrico è operazione ormai praticata dalla maggioranza degli agrumicultori. È questa diligente e raffinata coltura, che non si conosce in Italia, e che non si pensava dovesse essere cosa normale in Spagna, *la prima grande causa del predominio che ha preso la esportazione agrumaria di questo paese in quasi ogni angolo dell'Europa settentrionale* ».

Questa dichiarazione dimostra in modo luminoso come i prodotti agricoli italiani non siano ora più *prodotti necessari al consumo dei paesi che li importano,* e che una politica doganale, la quale avesse per risultato di far colpire i medesimi di dazi elevati, avrebbe per conseguenza inevitabile di dar loro l'ostracismo. E quanto affermiamo non si riferisce soltanto agli agrumeti, ma indiscutibilmente a tutte le coltivazioni arboree ed orticole sulle quali la Spagna conseguì in questi ultimi anni enormi progressi, sorpassando purtroppo in ogni ramo il nostro paese.

Conclusione. — Gli agricoltori, gente pratica ed aliena

da ogni teoria, *non sono nè liberisti nè protezionisti,* e quindi nè partigiani della porta aperta nè della porta chiusa. Essi chiedono unicamente di poter, in conformità alla legge universale del tornaconto, lavorare, come i loro fratelli, gl'industriali, con qualche profitto. Essi per conseguenza domandano:

1° che ai cereali non venga applicata nè tariffa minima nè tariffa massima, ma bensì, come finalmente praticasi oggi, prezzi che rendano rimuneratrice tale coltivazione. Non lo richiedono per ragioni egoistiche di classi, ma nell'interesse generale della nazione e per ottenere che le vaste terre dei latifondi secolari possano essere adibite alla produzione dei cereali, allo scopo di arrivare gradatamente ad emanciparci dell'ingente tributo attualmente pagato per il nostro pane quotidiano;

2° che ai prodotti della vite venga assicurato lo *statu quo ante bellum*, cioè il mercato interno e la possibilità di esportare con vantaggio le eventuali sopraproduzioni;

3° che a tutte le altre produzioni agricole, ed in modo speciale alla frutta ed agli ortaggi del Mezzogiorno, come alle industrie che trasformano questi generi, sieno pure garantiti gl'indispensabili sbocchi all'estero. Ciò non soltanto nell'interesse dell'economia generale, ma in modo speciale nell'interesse della mano d'opera agricola, la quale trova in queste colture la migliore sua valorizzazione.

Se per diminuita esportazione la produzione di questi articoli dovesse essere ridotta, le laboriose popolazioni che dai medesimi traggono la loro sussistenza sarebbero obbligate ad abbandonare il patrio suolo. Dopo la guerra del '70 un eminente statista

dichiarava: « Il Paese deve esportare meno uomini e più prodotti ». Facciamo nostra tale divisa: è già abbastanza doloroso il vedere, mercè la mano d'opera siciliana, i Francesi della Tunisia venire perfino sui mercati nazionali a fare concorrenza alle nostre primizie ortive, gli Americani della Florida e California a dare nel loro paese il bando ai nostri agrumi e produrre inoltre frutta prelibata e conserve alimentari che contrastano alle nostre i mercati dell'Inghilterra e della Svizzera. Quindi non andiamo ancora provocando disposizioni restrittive che diminuiranno l'esportazione dei prodotti del nostro suolo, ad aumentare maggiormente un tale penoso stato di cose!

Ciò dichiarato, se quanto più sopra chiedesi potrà essere ottenuto mediante la tariffa autonoma, nulla di meglio: ma gli agricoltori ne dubitano assai. Essi ritengono che se l'Italia stabilirà, come ritienesi, elevati dazi minimi, altrettanto faranno gli altri paesi; ed in tal modo i nostri prodotti agricoli verranno colpiti d'ostracismo. Questo timore è basato sul triste ricordo delle conseguenze avute dalla tariffa autonoma francese, la quale con i suoi esagerati dazi sul vino causò la rovina delle Puglie, con quello di fr. 300 sulla seta greggia danneggiò assai la produzione serica nostra, oltre molti altri articoli, che per brevità non menzioneremo.

Di fronte a questa tariffa che creò tanto malcontento e che fu, non dimentichiamolo, una delle principali cause della Triplice Alleanza, gli agricoltori non possono dimenticare che il regime commerciale dei trattati, sebbene non immune da difetti, ebbe però il pregio di assicurare per un determinato periodo di tempo

con innegabile utilità, stabilità di tariffe, fra le quali diverse vantaggiosissime. Invero tutti i paesi con i quali abbiamo dei trattati di commercio, accordarono alla seta greggia l'esenzione completa di dazi; ed agli agrumi, alla frutta, agli ortaggi ed a molti altri prodotti agricoli pure l'esenzione di dazio, ovvero imposero loro dazi miti in confronto con quelli della tariffa autonoma francese. Questi fatti favorirono molto la nostra esportazione agricola intensificandone la produzione. Ora i negoziatori degli accordi commerciali, vincolati come lo saranno nella loro azione della doppia tariffa, si troveranno privi delle facoltà più efficaci per stabilire utili transazioni, poichè offrendo la tariffa minima non potranno mai ottenere larghe concessioni, dato che la medesima poggerà su basi di assoluta protezione e che potrà poi sempre essere variata senza sentire l'altra parte contraente; e minacciando la tariffa massima, non incuteranno alcun timore, poichè la sua applicazione costituirebbe anzitutto una causa di forte pregiudizio per il paese che l'imporrebbe.

Queste sono le ragioni per cui gli agricoltori temono l'adozione della tariffa autonoma, salvo che i negoziatori siano autorizzati a concedere riduzioni sulla tariffa minima, creando così una tariffa extra-minima, come la Francia ha dovuto fare con la Svizzera. Infatti, scaduto il trattato di commercio che esisteva fra questi paesi, la Francia offrì alla Confederazione elvetica la sua tariffa minima, che questa rifiutò senza commuoversi davanti alla minaccia dell'applicazione della tariffa massima, ritenendo già proibitiva quella minima; perciò dichiarava senza ambagi che ai prodotti francesi sarebbero stati applicati dazi simili a

quelli contemplati dalla tariffa francese. Questo fatto avrebbe occasionato la perdita per la Francia del mercato svizzero a vantaggio degl'industriali tedeschi e degli agricoltori italiani e spagnuoli, i cui vini avrebbero sostituiti quelli francesi così largamente diffusi nella Svizzera. Perciò gli industriali e gli agricoltori francesi elevarono alte grida: ed il loro governo fu costretto ad accordare, con la convenzione del 20 ottobre 1906, ribassi per 54 articoli della tariffa minima; diventata così minima per modo di dire.

Adottando la tariffa autonoma, non è da temersi che l'Italia si trovi anch'essa in simile situazione verso qualche paese? Allora, a meno di imitare l'esempio del Re Luigi XV, il quale ai rappresentanti delle colonie francesi dell'America reclamanti tariffe daziarie più miti, dichiarava: « Periscano le colonie, ma salvato sia il principio! », l'Italia dovrà pure, se non vorrà perdere qualche mercato importante, accordare — come fece la Francia — ribassi sulla sua tariffa minima.

Per concludere, noi agricoltori dobbiamo assolutamente pretendere che quale sia il regime doganale che si voglia adottare — a noi poco importa di veder mantenuto il sistema dei trattati, oppure adottato quello della tariffa autonoma — *non vengano conclusi accordi commerciali portanti impedimenti all'esportazione dei prodotti del nostro suolo.* Perciò dobbiamo protestare contro l'affermazione contenuta nel programma del mese di luglio 1917, dell'Associazione fra le Società Italiane per azioni, dichiarante che, in seguito all'aumentato benessere del paese, l'Italia abbia la capacità di assorbire e di consumare i prodotti delle sue

terre, ai quali per conseguenza l'esportazione non è più necessaria.

Le condizioni attuali del consumo dei prodotti alimentari, sia per la richiesta dell'esercito, sia per l'attuale aumentato benessere di gran parte del ceto operaio, sono completamente anormali e non possono assolutamente servire di regola per l'avvenire. Ed a questo proposito è bene sia noto come alcuni generi (le arance, l'uva da tavola, le castagne di lusso, le conserve di frutta e di legumi, ecc.), dei quali l'esportazione venne proibita — non a causa dei bisogni del paese, ma in seguito a recriminazioni del pubblico, il quale temeva che il nemico potesse valersene — il governo, per non cagionare gravi danni ai produttori, li fece consumare dall'esercito. Ora, siccome le spese di guerra vengono saldate mediante accensione di debiti, il risultato di questo modo di procedere fu un aumento delle nostre passività, mentre che l'esportazione ci avrebbe procurato una somma non indifferente di oro.

La situazione attuale del nostro commercio coll'estero è triste assai. L'anno 1917 presenta il seguente movimento: importazione L. 7.732.197.882; esportazione L. 2.258.933.405; *deficit* L. 5.473.264.477; il quale, se teniamo conto che i valori forniti dalla statistica del Ministero delle finanze hanno per base i prezzi del 1916, supera certamente la cifra di 6 miliardi.

E' una situazione penosa, che spiega l'enorme aumento del cambio sull'estero, ossia lo spaventevole ribasso alla lira italiana, nei paesi a circolazione monetaria normale, come la Svizzera, l'Inghilterra e gli Stati Uniti d'America.

Contro questo disastroso stato di cose, ogni persona che sente amore per il suo paese deve voler lottare! Ora l'unico mezzo per rilevare la nostra valuta è di procurargli oro e cambi mediante l'esportazione tanto dei prodotti industriali che di quelli agricoli. Ma l'esportazione dei primi non fornisce che somme relativamente modeste, dovendosi acquistare all'estero la maggior parte delle materie prime occorrenti alla loro fabbricazione. Solo l'agricoltura può procurarci in *abbondanza* la materia da convertirsi in oro. Quindi coll'intento di difendere e fortificare le industrie nazionali finchè queste non saranno in grado di sostenere la concorrenza straniera, non andiamo ad adottare tariffe doganali che avrebbero per risultato di diminuire sensibilmente quella benefica esportazione che la diminuita importazione dei prodotti fabbricati esteri certamente non compenserebbe, perchè cessando questa, verrebbe aumentata l'importazione di materie prime. Ed infine fa d'uopo tener presente gl'impegni finanziari contratti in questi calamitosi tempi verso le nostre alleate Inghilterra ed America, per far onore ai quali occorreranno ingentissime somme in oro!

Come *conclusione*, faremo nostre le dichiarazioni presentate dall'on. Nitti nella sua esposizione finanziaria del 19 dicembre 1917 in merito ai cambi, ossia che per agire efficacemente sui medesimi occorre limitare i consumi e stimolare l'esportazione privandoci di tutto ciò che non è assolutamente necessario. Quindi lungi dal sostenere, come fecero gli autori del ricordato manifesto, che il paese nostro possiede la capacità di assorbire e consumare i prodotti delle sue terre, *e che per conseguenza la loro esportazione non è*

più necessaria, noi dobbiamo astenerci il più possibile dal consumare ciò che può essere esportato, onde riservarne l'ammontare al pagamento degl'interessi dei nostri debiti in oro.

L'intensificazione della produzione di sostanze da esportare, unitamente all'economia del consumo delle materie importate, ecco la politica che l'Italia, nelle attuali sue condizioni finanziarie, deve assolutamente praticare. Il regime doganale deve per conseguenza aver di mira tale programma.

Capitolo XXVII.

Provvedimenti per stimolare la produzione del grano: il monopolio dell'importazione e della vendita del grano estero.

Come ho affermato in altro capitolo, la base dell'agricoltura, al pari di qualunque industria, è il proprio tornaconto. Il governo può in tempo di guerra prescrivere la coltivazione del grano anche se la medesima riesca passiva al produttore; ma in tempo di pace non ha certamente questo diritto. Ora siccome l'immane conflitto ha insegnato che il possesso delle materie alimentari costituisce la base della resistenza e l'arra del successo finale, l'Italia deve fare qualunque sforzo per arrivare a produrre il grano occorrente al sostentamento della sua popolazione; ed il suo governo deve prendere le misure volute per raggiungere tale intento.

Ciò premesso ritengo utile — onde far conoscere quale sia la situazione della produzione del grano in Italia — di riportare qui quanto su questo argomento il prof. Tito Poggi ha scritto nel giornale «Il Coltivatore» il 30 gennaio u. s.

« L'agricoltore, proprietario, affittuario o colono che sia, desidera solamente di pòter vendere i prodotti della sua industria a prezzo rimuneratore: tale cioè che gli consenta un vero e reale profitto. Nulla gli importa veramente che tale prezzo sia la risultante di un sistema protettivo, o di libera concorrenza, od anche, come tutt'ora, di un regime d'impero. Il nostro paese è del resto così vario nella sua agricoltura, che comprende anche regioni ove la questione perde quasi totalmente la sua importanza.

« Dove infatti la proprietà è molto frazionata e, più ancora, dove il sistema di conduzione è la piccola colonìa o il piccolo affitto, avviene che il coltivatore (proprietario, affittuario, colono) consuma, e non vende, il proprio grano. In tali condizioni il basso prezzo del cereale non danneggia il risultato della gestione: il grano diviene contabilmente, una partita di giro. Se costa un po' più il produrlo, vi è compenso nella minore spesa per l'alimentazione della famiglia.

« La questione è invece assai grave per le aziende veramente *granarie*. Dove cioè vige la conduzione diretta, o l'affitto grande (impresario), od anche la colonìa, ma su poderi vasti (10-15 e più ettari) allora è chiaro che il grano, l'orzo, la segala, l'avena, diventano prodotti da *vendere*. Escono dall'azienda. Si consumano nelle città e borgate. *E bisogna pure poterne ricavare prezzo rimuneratore, o rinunciare alla coltivazione*. Ora il problema del prezzo rimuneratore diviene complicatissimo per la diversità dei luoghi e delle condizioni, e per la varietà stessa dei modi di agricoltura, cui si alludeva poc'anzi.

« — Quanto viene a costare la produzione di un

quintale di frumento? — Purtroppo, lo sappiamo, ad una domanda così semplice e nitida non si può rispondere con una sola cifra, come sarebbe pur necessario per dedurne la direttiva sicura nella scelta di un regime doganale equo e vantaggioso. Il famoso *conto colturale* del frumento, se pure è fattibile senza troppo forti errori in una determinata azienda, risulta molto diverso da annata ad annata, da regione a regione, da territorio, e perfino da podere! Variano notevolmente i titoli di *spesa*, e variano ancor più i titoli di *entrata*. Se il prezzo di costo unitario si ottiene infatti dividendo la totale spesa di produzione pel numero di quintali ottenuti, si capisce quanto debba risultare differente quel prezzo se si divida per 5 o 6 quintali ottenuti per ettaro, per esempio, in Sicilia; e per 20-22-25 ottenuti nell'Emilia, o nel basso Veneto, o in Lombardia».

Trovato il prezzo rimuneratore del grano, il quale certamente fintantochè dureranno gli attuali salari e l'alto costo del bestiame non può essere inferiore a quello fissato dal decreto del 22 novembre 1917: L. 60 per il frumento tenero, L. 70 per quello duro, non compreso il premio di L. 9 accordato alle coltivazioni del Mezzogiorno (prezzi che devono essere considerati come minimum), *occorre che questi prezzi vengano garantiti per lunghi anni se devono procurare il desiderato risultato di aumentare la produzione del grano.*

Ora vediamo che in Inghilterra lord Lee of Farenham, uno dei più competenti legislatori in materia di agricoltura che vanti questo paese, autore principale della riforma agricolturale operatasi durante la guerra, è dello stesso parere. Egli dichiarava ultimamente (ved.

Giornale d'Italia Agricolo, 19 marzo 1919) che il problema dell'agricoltura britannica è contenuto nella possibilità di mantenere una specie di calmiere sul prezzo del grano, il quale nel mentre compensa i proprietari della coltivazione, consente loro di corrispondere le attuali paghe ai propri lavoratori. Egli dichiara che a quest'effetto occorre che il minimum di prezzo venga legislativamente fissato, non per un anno o due, ma per cinque o più anni. Orbene, se uomini competenti ritengono che questo debba esser praticato in Inghilterra, tanto più ciò dovrà esser fatto in Italia.

Ma come raggiungere questo desiderato fine, cioè ottenere che il prezzo del grano nazionale rimanga stabile (salvo lievissime variazioni) senza impedirne il commercio, come succedette in questi ultimi anni? Coll'istituire il monopolio dell'importazione e della vendita del grano estero, che il governo dovrebbe cedere a chiunque ne facesse richiesta a vagone completo, al suddetto prezzo, franco di porto.

Nel numero del 18 aprile 1918 del « Corriere Economico » (pregiata rivista pubblicata a Roma), proposi l'istituzione del detto monopolio, spiegandone la funzione. Dopo avere indicato come l'importazione del grano in Italia essendo stata nel quadriennio 1909-10 al 1912-13 di 54.327.790 quintali, il fabbisogno medio annuale fu di 13 milioni e mezzo di quintali (1), così scrivevo:

---

(1) Si ritiene che per alcuni anni, e forse per parecchi, l'Italia dovrà importare annualmente da 20 a 25 milioni di quintali di grano; e ciò sia per la diminuita produzione, sia per il consumo aumentato anche in seguito all'acquisizione di nuove provincie.

« Ora ammesso pure che, cessati gli attuali straor-
« dinari bisogni di grano, si ritorni allo stato del com-
« sumo normale *ante. bellum*, è impossibile che il com-
« mercio libero, per la deficienza di tonnellaggio, possa
« provvedere all'approvvigionamento del paese ; quindi
« occorrerà ancora l'intervento del Governo, e ciò per
« molti anni. Inoltre, se si vorrà ottenere che il nostro
« paese possa gradualmente emanciparsi dall'ingente
« tributo pagato annualmente all'estero per il suo pane
« quotidiano, occorrerà con ogni mezzo intensificare la
« produzione del grano in casa ».

Il grande errore che commettono le persone che non hanno dimestichezza con l'agricoltura, è di ritenere che si possa *ad libitum* produrre il frumento in un terreno qualunque. Per coltivarlo con profitto occorrono terre fertili, in precedenza abbondantemente concimate ed accuratamente lavorate. Per conseguenza per ottenere con vantaggio cereali dai terreni della campagna romana e dai vasti latifondi del Mezzogiorno, occorre prima di tutto effettuare la bonifica agricola a base di allevamento del bestiame e coltivazione dei foraggi artificiali, unico modo di arricchire il suolo. Ora, per indurre i proprietari ad effettuare tali trasformazioni che richiedono vistosi capitali ed anni di perseverante lavoro, *é indispensabile assicurare ai prodotti da ottenere prezzi rimuneratori ; e ciò per un periodo di tempo piuttosto lungo.*

Occorre poi che, in seguito al rialzo subìto dai differenti fattori della produzione agraria, il prezzo dei cereali venga messo in armonia con quelli degli altri prodotti della terra ; diversamente succederà che per l'aumento straordinario del prezzo delle carni (che ve-

rosimilmente continuerà ancora in forte misura), la produzione dei foraggi verrà intensificata, con conseguente diminuzione della coltura granaria.

Il modo di ottenere la stabilità di prezzi sufficientemente rimuneratori per provocare la produzione della quantità di grano occorrente al consumo dell'Italia è la *creazione del monopolio del grano*.

Detto monopolio non dovrà però comprendere — come oggi — il grano di produzione nazionale, la di cui vendita dovrà rimanere completamente libera. No, *il monopolio dovrà limitarsi alla importazione del grano estero*.

Questo deve essere ceduto ai molini ai prezzi fissati, e coll'obbligo di vendere le farine a prezzi preventivamente stabiliti; per contro il commercio del grano indigeno dovrà rimanere libero. Ora è evidente che dal momento che i mugnai non potranno ottenere grano estero se non dal monopolio, fintantochè troveranno di quello indigeno a condizioni più vantaggiose, essi lo acquisteranno, ricorrendo a quello del monopolio soltanto quando vi avranno convenienza. E così il prezzo del grano indigeno non potrà mai sorpassare quello al quale il monopolio venderà il grano estero, poichè il prezzo di vendita delle farine sarà preventimente fissato dalle autorità.

Con questo modo di procedere il consumatore sarà garantito contro qualsiasi accaparramento di grano a scopo di speculazione; e viceversa il produttore avrà la certezza di poter sempre vendere il suo grano con lieve differenza sul prezzo praticato dal monopolio.

Se poi fra qualche anno il costo del grano estero, in seguito alle migliorate condizioni di tonnellaggio,

aggio sull'oro, ecc., verrà a scemare, il prezzo di vendita del grano non dovrà però — nell'interesse dell'agricoltore e dell'erario — essere diminuito, ma l'utile che risulterà di tal fatto rimanere a profitto del monopolio. Così questo funzionerà da calmiere, tanto a vantaggio del produttore come del consumatore.

Capitolo XXVIII.

Le società anonime

A molti potrà sembrare strano che io intenda effettuare la riforma sociale della proprietà a mezzo di società anonime, affidando a queste la smalarizzazione dei latifondi, la bonifica delle terre paludose, l'irrigazione delle terre sitibonde, la correzione dei fiumi, la costruzione di serbatoi e laghi artificiali, la sistemazione dei bacini montani, col diritto di espropriare tutte le terre occorrenti per l'effettuazione di questi lavori.

In Italia, le persone che propongono riforme destinate al miglioramento delle condizioni del coltivatore della terra non sanno generalmente concepirle se non effettuate a mezzo dello Stato o da associazioni cooperative, sistemi che ritengo ambedue sbagliati allorquando si tratta di grandi lavori ; perchè vi è da temere che i medesimi, salvo rare eccezioni, vengano affidati, nel primo caso ad esosi speculatori, nel secondo ad incompetenti, per non dir altro.

Nel nostro paese una deplorevole mancanza di educazione economica fa ritenere ai più che per poter go-

dere considerazione generale occorre essere funzionario dello Stato, professionista e sopratutto ozioso capitalista. La persona che si contenta di sforbiciare i cuponi dei suoi titoli o di incassare gli affitti delle sue terre, (da lui appena conosciute), viene dal pubblico designato col nome di «signore», mentre invece chi fa valere i propri capitali, si occupa di operazioni industriali e commerciali, creando a quest'effetto società anonime, viene designato col nome dispregiativo di «affarista».

Ben diverso è il conto in cui gli americani tengono il «business man» (l' uomo di affari). Ne abbiamo la prova nel discorso pronunziato dal presidente degli Stati Uniti al banchetto offertogli li 8 di gennaio scorso, dal municipio di Torino, nel quale esclamava:

«Il polso del mondo moderno batte nel campo del-
«l'agricoltura, nelle miniere e nelle fabbriche. I piani
«del mondo moderno sono concepiti nell'ufficio del-
«l'industriale *e dell'uomo d'affari.* Gli uomini che fanno
«gli affari del mondo sono quelli che ora formano i
«destini del mondo».

Ed un giornale di Roma commentava nel seguente modo questo discorso:

«In Italia pochi uomini pubblici oserebbero parlare
«così, temendo di passare per difensori del capitale e
«della proprietà. Ma il democratico, cioè radicale,
«uomo di stato americano non esita ad affermare che
«il polso del mondo batte per le arterie dell'agricol-
«tura, delle miniere e dell'industria».

Dopo di aver così esposto quale sia l'importanza che gli americani danno agli affari e la stima che hanno per le persone che vi si dedicano, voglio sperare che

le persone alle quali l'Italia ha confidato i suoi destini vorranno esaminare benignamente le proposte contenute nel presente lavoro e, *lasciando guadagnare chi sa guadagnare e lo sa fare nell'interesse di tutti,* mettano le società anonime in condizioni da assumere i lavori da me indicati, il cui adempimento costituirà il mezzo più efficace e più sollecito per creare *terra da dare ai contadini.*